



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica  
dott. Paolo Mandurino*

RGNR 6019/14  
RG 1025/18

*Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia*

**APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO**

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Mandurino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo,

visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti tra gli altri di:

**POLOTTI Franco**, nato a Brescia il 7/7/1954 ed ivi residente in Corso Cavour n. 27, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Tosoni del Foro di Milano Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Tosoni del Foro di Milano  
Libero – già presente

**MOLTRASIO ANDREA**, nato a Bergamo il 07/10/1956 ed ivi residente in Via Generale Alberico Albricci n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Mauro Angarano del Foro di Bergamo.  
Assistito e difeso di fiducia dall' Avvocato Mauro Angarano del Foro di Bergamo e dall' Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.  
Libero - già presente

**MASSIAH VICTOR**, nato in Libia il 21/01/1959 e residente in Brescia, Via Moretto n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano.  
Libero - Assente

**BAZOLI GIOVANNI**, nato a Brescia il 18/12/1932 ed ivi residente in P.zza Del Foro n. 10, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Stefano Lojacono del Foro di Brescia.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Guido Carlo Alleva del Foro di Milano e dall'Avvocato Stefano Lojacono del Foro Brescia.  
Libero - già presente

**MINELLI ENRICO**, nato a Brescia il 24/04/1965 ed ivi residente in Via Pace n. 8, (domicilio dichiarato)  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Paolo De Zan del Foro di Brescia  
Libero - Assente

**CAMADINI PIERPAOLO**, nato a Brescia il 09/07/1963, elettivamente domiciliato a Brescia, Contrada Socin Ratto n. 6.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Bonetti del Foro di Brescia e dall'Avvocato Paolo De Zan del foro di Brescia.  
Libero - Assente

**ZANETTI EMILIO** nato a Bergamo il 26/10/1931 ed ivi residente in Via Silvio Spaventa n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Bana del Foro di Milano e dall'Avvocato Filippo Dinacci del Foro di Roma.  
Libero - Assente

**CALVI GIUSEPPE**, nato a Chiuduno (BG) il 16/05/1931 e residente in Bergamo, Via Riva Villasanta n.19, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo e dall'Avvocato Filippo Dinacci del Foro di Roma.  
Libero - Assente

**LUCCHINI ITALO**, nato a Bergamo il 28/12/1943, ivi residente in Via Cornasello n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Bergamo, P.zza Della Repubblica n.2.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Marco De Cobelli del Foro di Bergamo.  
Libero - Presente

**SANTUS ARMANDO**, nato a Bergamo il 6/12/1969 ed ivi residente in Vicolo Bettami n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Enrico Mastropietro del Foro di Bergamo.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Enrico Mastropietro del foro di Bergamo.  
Libero - Assente

**MAZZOLENI MARIO**, nato a Bergamo il 14/05/1943 ed ivi residente in Via Statuto n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Andrea Pezzotta del foro di Bergamo.  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

#### IMPUTATI

**TUTTI:**

*B) in ordine al reato p. e p. dagli art. 110, 81 cpv c.p. e 2638, comma II e III, 2639 cc. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno*

criminoso, POLOTTI Franco, quale presidente pro-tempore del Consiglio di Gestione, MOLTRASIO Andrea e CERA Mario, quali rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, MASSIAH Victor, quale consigliere delegato della UBI Banca Società Cooperativa per azioni (dal 10 ottobre 2015 trasformata in Società per Azioni) con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, società quotata alla Borsa Italiana e sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (quali Consob, Banca d'Italia o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e come tali tenuti ad obblighi nei loro confronti, omettevano le comunicazioni dovute alle predette Autorità e consapevolmente ne ostacolavano le funzioni. Tutto con il concorso consapevole di Giovanni BAZOLI, anche quale presidente della associazione ABLP, di Francesca BAZOLI, di Franco POLOTTI, di Enrico MINELLI, di Flavio PIZZINI, di Federico MANZONI e di Giuseppe CAMADINI (ora deceduto, poi sostituito da Pierpaolo CAMADINI), quali componenti della "cabina di regia", che sul lato bresciano, mediante il loro contributo, decideva le nomine degli organi della Banca e delle sue partecipate in condivisione con quelle decise dalla "commissione Zanetti", costituita sul lato bergamasco, da (e quindi anche con il concorso di) ZANETTI Emilio, quale presidente del Consiglio di Gestione pro-tempore e anche quale presidente (e comunque gestore di fatto) della associazione AMICI DI UBI Banca, da CALVI Giuseppe, da LUCCHINI Italo, MOLTRASIO Andrea e da SANTUS Armando. A ciò si aggiunge che gli stessi MOLTRASIO, CERA, SANTUS, oltre a FOLONARI Alberto (ora deceduto), MAZZOLENI Mario e MINELLI Enrico sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 20 aprile 2013 e BAZOLI Giovanni (fino al 29.03.2012), FAISSOLA Corrado (ora deceduto), CALVI Giuseppe, MAZZOLENI Mario e GARAVAGLIA Carlo, sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 24 aprile 2010 e comunque tutti quali amministratori e/o sindaci in quanto componenti del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza pro-tempore.

In particolare, tutti questi soggetti, in concorso tra loro, consapevoli di un patto parasociale sussistente tra le Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca (direttamente e di fatto riconducibili a Giovanni BAZOLI e Emilio ZANFÌTTI), vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avente per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari:

- consapevolmente hanno ostacolato le funzioni delle Autorità di Vigilanza CONSOB e Banca d'Italia, in quanto, a seguito della modifica apportata da UBI Banca all'art. 49 dello Statuto sociale nel mese di maggio 2009, secondo la quale il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative de libere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento "senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società", con le loro condotte successive non hanno di fatto modificato le regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine, venendosi così a creare un disallineamento-discordanza di tali condotte

con le previsioni dello Statuto sociale ed il Regolamento del Comitato Nomine, tale per cui, in assenza di diffusione al pubblico di talune informazioni sulle procedure di composizione degli organi sociali di UBI Banca e del Comitato Nomine, nonché sul reale funzionamento di quest'ultimo, le suindicate Autorità di Vigilanza (e quindi il mercato) sono stati indotti a ritenere che i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda fossero stati superati, laddove invece essi, in applicazione del suindicato patto parasociale, continuavano a trovare applicazione, così vincolando le scelte degli organi di governo della banca ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società (ovvero le due associazioni e quindi di fatto nelle persone di BAZOLI Giovanni e di Emilio ZANETTI), senza che le Autorità di Vigilanza ne potessero essere a conoscenza:

- hanno omesso di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale, riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca lombarda e Piemontese (area bresciana)] non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra BAZOLI e ZANETTI), dandogli attuazione senza che né lo Statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni
- hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività, nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato;
- hanno omesso di comunicare alla Consob, anche ai sensi dell'art. 149 comma 3 del TUF, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione alla medesima autorità di vigilanza e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del TUB, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'annesso patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione alla medesima autorità di vigilanza, il quale patto ha dato origine ad un meccanismo tra le suddette derivazioni di Brescia e Bergamo (facenti rispettivamente capo ai suddetti Giovanni BAZOLI e Emilio ZANETTI e corrispondenti alle rispettive associazioni ABLP e Amici di UBI Banca), funzionale a garantire ai medesimi soggetti (o a loro

collegati) il controllo del governo del Gruppo Bancario UBI, con pratiche di governo societario incidenti sulla composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati, così da determinare un assetto sostanziale di governarne societaria differente da quello formalmente delineato dalla documentazione aziendale e in contrasto con gli obblighi previsti dalla legge (quale banca cooperativa popolare), così ostacolandone le funzioni;

- hanno predisposto, con riferimento all'assemblea dei soci del 2013, anche attraverso la consulenza della SODALI S.p.a., un apparato organizzato all'aggregazione del consenso in favore soltanto di una lista (cosiddetta Lista 1), attuato mediante una massiccia e strutturata raccolta di deleghe di voto, senza nulla comunicare di ciò né a Consob né a Banca d'Italia.

A ciò si aggiunge che i legali rappresentativi pro-tempore di diritto e di fatto delle Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca, ovvero rispettivamente BAZOLI Giovanni e ZANETTI Emilio hanno omesso di comunicare, ai sensi degli articoli 122, comma 5, lett d) del TUF e dell'art. 20, comma 2, del TUB i reali contenuti del richiamato patto parasociale, avente per effetto un'influenza dominante sul gruppo UBI Banca nonché l'esercizio concertato del voto nell'ambito del medesimo istituto di credito.

In Bergamo a far data dal 09 maggio 2009 (luogo e data della delibera della Assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca con cui si è modificato l'art. 49 dello Statuto, stabilendo che il Comitato Nomine sarà disciplinato da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti e/o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società) e almeno fino all'11 gennaio 2013 (data della comunicazione con cui si invita la Società a modificare la governarne) per Banca d'Italia e al 20 luglio 2013 (data di presentazione dell'esposto da parte dei Consiglieri di Minoranza della Società - cosiddetto esposto Resti ed altri) per la Consob, ed in ogni caso anche successivamente, sia in ragione dei verbali di audizione tenutisi presso la CONSOB, sia in relazione all'incontro tenutosi in data 13 marzo 2014 presso l'abitazione di Franco Polotti e comunque fino all'Assemblea dei soci tenutasi in data 10 ottobre 2015, con la quale è stata deliberata la trasformazione di UBI Banca dalla forma di società cooperativa in società per azioni.

BAZOLI Giovanni - POLOTTI Franco — CAMADINI Pierpaolo - ZANETTI Emilio - CALVI Giuseppe - MOLTRASIO Andrea - SANTUS Armando:

D) in ordine al reato p. e p. dagli art. 81 cpv c.p. e 2638 cc./ 170-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sentiti in sede di ispezione dai funzionari CONSOB nelle audizioni avvenute in data 24.10.2013, 28.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013 e 06.11.2013, negando l'esistenza di interazioni specifiche tra le due associazioni di cui sopra, strumentali all'indicazione delle candidature per le cariche di UBI

*Banca o di società del Gruppo, escludendo la necessità di un gradimento reciproco e che siano avvenuti incontri o consultazioni preventive tra le due associazioni o tra l'associazione ABLP e la Commissione istituita da Amici di UBI Banca (la "Commissione ZANETTI"), al fine di condividere le candidature delle due Derivazioni in vista dell'assemblea dei soci del 20.04.2013, ostacolavano le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB.*

*In Milano in data 24.10.2013 per BAZOLI Giovanni.*

*In Brescia in data 28.10.2013 per POLOTTI e per CAMADINI.*

*In Bergamo il 30.10.2013 per ZANETTI, il 31.10.2013 per CALVI e per MOLTRASIO e il 06.11.2013 per SANTUS*

Con il presente atto propone APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione collegiale (Pres. dott. S. Storto) n. 2260/21 Rg. Sent, emessa nel proc. in epigrafe l'8.10.2021 e depositata il 4.1.2022, nella parte in cui assolve perché il fatto non sussiste gli imputati POLOTTI, MOLTRASIO, MASSIAH, BAZOLI, MINELLI, CAMADINI, ZANETTI, CALVI, LUCCHINI, SANTUS, MAZZOLENI con riferimento ai seguenti capi:

- 1) capo B), relativamente alle condotte di cui al primo alinea (perché “- consapevolmente hanno ostacolato le funzioni delle Autorità di Vigilanza CONSOB e Banca d'Italia, in quanto, a seguito della modifica apportata da UBI Banca all'art. 49 dello Statuto sociale nel mese di maggio 2009, secondo la quale il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative de libere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento "senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società", con le loro condotte successive non hanno di fatto modificato le regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine, venendosi così a creare un disallineamento-discordanza di tali condotte con le previsioni dello Statuto sociale ed il Regolamento del Comitato Nomine, tale per cui, in assenza di diffusione al pubblico di talune informazioni sulle procedure di composizione degli organi sociali di UBI Banca e del Comitato Nomine, nonché sul reale funzionamento di quest'ultimo, le suindicate Autorità di Vigilanza (e quindi il mercato) sono stati indotti a ritenere che i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivatone Banca Lombarda fossero stati superati, laddove invece essi, in applicazione del suindicato patto parasociale, continuavano a trovare applicazione, così vincolando le scelte degli organi di governo della banca ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società (ovvero le due associazioni e quindi di fatto nelle persone di BAZOLI Giovanni e di Emilio ZANETTI), senza che le Autorità di Vigilanza ne potessero essere a conoscenza”), limitatamente alla fattispecie di ostacolo, di cui agli artt. 2638, commi 2 e 3, 2639 c.c., alle funzioni di vigilanza della CONSOB

indicando, con riferimento a tali condotte, i seguenti punti della sentenza oggetto di impugnazione con motivi articolati al capitolo I del presente atto:

- 1) Il patrimonio conoscitivo della CONSOB;
  - 2) L'attività di vigilanza della Consob e la rilevanza dell'ostacolo.
- 2) Capo B), relativamente alle condotte di cui al secondo e terzo alinea nonché, in quanto sovrapponibili, di cui al quarto alinea e al penultimo capoverso

dell'imputazione (" - hanno omesso di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale, riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca lombarda e Piemontese (area bresciana)] non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra BAZOLI e ZANETTI), dandogli attuazione senza che né lo Statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni; - hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività, nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato") limitatamente alla fattispecie di ostacolo, di cui agli artt. 2638, commi 2 e 3, 2639 c.c., alle funzioni di vigilanza sia della CONSOB sia della BANCA d'ITALIA a decorrere dall'estate 2012 e sino al 10 ottobre 2015.

indicando, con riferimento a tali condotte, i seguenti punti della sentenza oggetto di impugnazione con motivi articolati al capitolo II del presente atto:

- 1) l'accordo dell'estate 2012 e la riunione del 20.7.2012;
- 2) l'oggetto gestionale del patto parasociale;
- 3) la Commissione Zanetti ed il ruolo di AMICI di UBI;
- 4) l'elaborazione condivisa tra AMICI di UBI e ABLP della c.d. lista istituzionale;
- 5) la pariteticità tra derivazioni come regola sociale interna, e la pariteticità come strumento illecito per esercitare un'influenza dominante;
- 6) l'influenza esterna sul funzionamento del Comitato Nomine;
- 7) il ruolo di AMICI di UBI nella fase successiva all'assemblea del 20.4.2013;
- 8) le riunioni strategiche del 13.10.2013 e del 13.3.2014 e la rilevanza gestionale del patto;
- 9) il patrimonio conoscitivo della Consob sul patto parasociale e la rilevanza dell'ostacolo;
- 10) il patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia sul patto parasociale e la rilevanza dell'ostacolo.

capo D), con riferimento a tutti gli imputati cui è contestato tale capo (BAZOLI, POLOTTI, CAMADINI, ZANETTI, CALVI, MOLTRASIO, SANTUS)

indicando, con riferimento a tale capo, il seguente punto della sentenza oggetto di impugnazione con motivi articolati al capitolo III del presente atto:

- 1) l'erronea/erronea valutazione delle dichiarazioni rese alla Consob dagli imputati rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

## CAPITOLO I

### LE CONDOTTE DI CUI AL PRIMO ALINEA DEL CAPO B). IL DISALLINEAMENTO INFORMATIVO A DANNO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA DELLA CONSOB.

La sentenza correttamente individua un *“primo nucleo di contestazioni”* autonomamente individuabile dal primo alinea del capo B) dell'imputazione, ovvero la *“sola condotta di ostacolo sub specie di disallineamento informativo tra l'assetto di governo apparente, delineato dallo statuto sociale e quindi noto alle Autorità di regolazione del settore e quello emergente nel regolamento del Comitato Nomine”*. (cfr. sent. pag. 53). L'esito assolutorio del giudizio di primo grado viene impugnato in questa sede limitatamente all'ostacolo, derivante dalla condotta in parola, alle funzioni di vigilanza esercitate dalla CONSOB.

Si tratta della fattispecie di ostacolo relativa al *“disallineamento/discordanza”* informativo espressamente descritta al primo alinea del capo B), distinguibile non solo concettualmente da quelle di cui al secondo e terzo alinea (concernenti il patto parasociale tra le associazioni) del medesimo capo di imputazione, ma anche giuridicamente, costituendo fattispecie concreta autonoma, benché in continuazione con quelle relativa al richiamato patto parasociale, come risultante anche dal riferimento normativo, nel capo B) all'art. 81 cpv cp.

Ed infatti, in sentenza si afferma a pag. 46 che *“l'editto d'accusa è strutturato su distinte contestazioni che, per quanto logicamente collegate alla premessa (cioè, appunto, all'intervenuta stipula di un accordo parasociale tra associazioni tenuto segreto) sono elevate ad autonome condotte di ostacolo come si ricava dal richiamo espresso all'art. 81 co. 2 c.p. contenuto nelle rubrica del capo B) indicativo di una ritenuta forma di continuazione interna. La prima di tali condotte, ascritta in concorso a tutti gli imputati, ha ad oggetto un ostacolo perpetrato ai danni delle Autorità di vigilanza realizzato attraverso condotte sia attive che omissive consistenti, in sostanza, nella modifica dell'articolo 49 dello statuto sociale di UBI, deliberata nel maggio del 2009, cui, secondo l'Accusa, non avrebbe fatto seguito una coerente revisione del regolamento del Comitato Nomine così venendosi a creare, per effetto dei comportamenti in concreto assunti dagli imputati, un disallineamento tra l'assetto di governo apparente, ricavabile dallo statuto e quindi noto alle Autorità (Banca d'Italia e CONSOB) e al mercato, e quello reale, descritto nel regolamento del Comitato Nomine, atto interno non trasmesso né alla CONSOB (e tanto meno al mercato), né alla Banca d'Italia ed implementato attraverso l'applicazione del patto occulto medio tempore siglato dalle associazioni”*.

Occorre, in prima battuta, ricostruire l'*iter* logico argomentativo del giudicante su tale nucleo di contestazioni di cui al primo alinea, che perviene a ritenere provata una discordanza informativa nei riguardi del mercato del tutto conforme alla contestazione di cui al primo alinea del capo B) e tuttavia, con evidente

contraddizione, ritiene che tale disallineamento non riverberi sulle funzioni di vigilanza esercitate dalla CONSOB (funzioni come noto rispondenti anche alla finalità della correttezza dei flussi informativi nei confronti del mercato, come desumibile dall'art. 5, comma 3 del TUF).

Va qui quindi evidenziato che, secondo la ricostruzione accolta in sentenza:

- sin dalla costituzione avvenuta con fusione per incorporazione di UBI Banca, la disciplina delle modalità di nomina degli organi sociali (Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione) è definita dal **Regolamento del Comitato Nomine**, contenendo lo statuto sul punto, all'art. 49, un rinvio a tale testo regolamentare;
  - con delibera del 9.5.2009, l'Assemblea di UBI Banca approvava la modifica dell'art. 49 comma 7 dello Statuto della banca, disposizione statutaria che, così novellata, obbligava il Consiglio di Sorveglianza ad approvare a maggioranza di 17 componenti su 23 un testo del regolamento del Comitato Nomine privo di "riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società";
- la modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto si rendeva necessaria, a seguito di esplicita richiesta della Banca d'Italia, per il recepimento delle **Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche**, emanate dall'autorità di vigilanza nel marzo 2008;
- le suddette disposizioni, entrate in vigore successivamente alla fusione per incorporazione di UBI Banca, in maniera del tutto innovativa rispetto alla disciplina previgente, avevano infatti introdotto, al punto 3 rubricato – **Composizione degli organi sociali** linea applicativa sub lett. i) la previsione che ***"La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti devono essere disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali"***;
- con nota del 7.5.2009, la Banca d'Italia invitò il Consiglio di Sorveglianza di UBI ad adottare, alla luce della modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto, un ***"nuovo regolamento del Comitato Nomine che, in coerenza con il citato articolo dello statuto, determin[asse] le competenze ed il funzionamento del medesimo Comitato, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Banca rimanendo espressamente in attesa del verbale dell'assemblea e delle copie a stampa dello statuto"***;
  - in data 21.12.2009 (oltre sei mesi dal richiamato intervento di Banca d'Italia del 7.5.2009) il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca approvava alcune modifiche al testo del Regolamento del Comitato Nomine vigente;
  - veniva, in sostanza, espunto dal testo del **Regolamento del Comitato Nomine**<sup>1</sup>, all'art. 1.3, il solo riferimento formale all'associazione ABLP, modificando in particolare la regola, sino a quel momento prevista, della necessaria coincidenza tra membro del Comitato Nomine espressione della "derivazione ex BLP" e membro

<sup>1</sup> Cfr., per la versione del Regolamento del Comitato Nomine come modificato con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 21.12.2009, all. n. 1 alla Relazione del CT del PM Giannattasio, che riporta l'esposto dei consiglieri di minoranza del 20.7.2013 con allegato il testo del Regolamento in parola.

dell'associazione ABLP; si introduceva altresì il principio di collegialità nel funzionamento del Comitato garantito dall'inserimento di un quorum deliberativo (5 voti su 6);

- nessuna modifica sostanziale fu invece apportata alle disposizioni del Regolamento del Comitato Nomine determinanti il meccanismo di distribuzione paritetica delle cariche sociali strutturato sulle 'derivazioni', che anzi, come correttamente osservato anche dal Tribunale, fu addirittura rafforzato (si legge infatti in sentenza, a pag. 66, che *"il sistema di governo di UBI non solo rimase saldamente ancorato al principio di pariteticità tra le derivazioni, ma altresì il suddetto principio risultò espresso in misura se possibile ancora più marcata rispetto al testo originario del regolamento"*);
- tale sistema, in vigore sin dalla costituzione della banca nel 2007, risultava dalla previsione di cui all'art. 3 del Regolamento del Comitato Nomine, nella parte in cui, disciplinando la formulazione, da parte del Comitato medesimo, della proposta relativa alla lista per il Consiglio di Sorveglianza da sottoporre all'Assemblea, prevedeva che i relativi nominativi fossero individuati dal Comitato Nomine nel rispetto del principio di pariteticità e *"in ordine rigorosamente alternato in ragione della derivazione ricoperta ... in modo tale da contemplare 10 candidati di Derivazione BPU e 10 candidati di derivazione Banca Lombarda"* e con l'ulteriore precisazione che il ventitreesimo candidato non avrebbe dovuto essere né di derivazione BPU, né di derivazione Banca Lombarda. Analoghe disposizioni volte a garantire la pariteticità tra le derivazioni valevano poi con riferimento alla proposta di designazione da parte del Comitato Nomine, dei membri del CdG (art. 4.1 e 4.2 del regolamento) ed in relazione anche all'istruttoria svolta dal Comitato per le nomine nell'ambito delle controllate;
- in sintesi, in virtù di tale meccanismo, nella formazione della lista del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre all'Assemblea, ed anche per le procedure di nomina del Consiglio di Gestione e degli organi sociali delle controllate, il Comitato Nomine della banca (composto da tre esponenti di "derivazione BLP" e tre esponenti di "derivazione BPU") avrebbe sempre dovuto garantire la paritetica presenza, in ordine alternato, di esponenti dell'una e dell'altra derivazione;
- all'inizio del 2010 fu modificato anche lo Statuto dell'associazione ABLP, rafforzando, in contrasto rispetto alla predetta modifica statutaria del 2009 ed alla stessa eliminazione del formale riferimento all'Associazione nel regolamento del Comitato Nomine, il vincolo esistente tra il consiglio direttivo di ABLP e i componenti degli organi sociali "di derivazione BLP";
- in particolare l'associazione ABLP - che già indicava, ai sensi dell'art. 13.13 del proprio statuto persone alla stessa aderenti per rivestire la carica di membro del Comitato Nomine di UBI Banca - introdusse nel febbraio 2010 la previsione secondo cui i consiglieri di sorveglianza ex BLP membri di ABLP avrebbero dovuto votare in modo che fossero eletti, quali membri del Comitato Nomine di derivazione BLP, consiglieri di sorveglianza a loro volta membri dell'Associazione<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> Lo Statuto di ABLP, nella versione modificata nel 2010, è riportato nell'all. n. 1 alla relazione del CT Giannattasio

- il significativo rafforzamento del ruolo di ABLP nelle nomine all'interno del Gruppo UBI a partire dal 2010 - riconosciuto anche dal Tribunale di Bergamo - è da ricondurre, alla coincidenza di due fattori strettamente interdipendenti: da un lato, la perdurante previsione, nel Regolamento del Comitato Nomine, pur dopo la modifica del 21.12.2009, della paritetica suddivisione delle nomine negli organi sociali tra le due "derivazioni"; dall'altro, l'attribuzione, confermata ed anzi resa più cogente, nello statuto di ABLP come modificato all'inizio del 2010, al direttivo di ABLP del potere esclusivo di fornire indicazioni vincolanti (la cui mancata ottemperanza avrebbe comportato inadempimento del socio) ai componenti del Comitato Nomine di derivazione BLP in ordine alle nomine da effettuare;
- quanto appena detto è invero ritenuto accertato dalla stessa sentenza impugnata, che effettivamente evidenzia come con le modifiche allo statuto di ABLP del 2010 *"furono ridefinite le funzioni del Consiglio Direttivo in tema di designazione alle cariche sociali di UBI, attribuendo a quest'organo associativo il compito di fornire indicazioni da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI; fu conservata la previsione, originariamente contenuta nell'art. 13.13, secondo cui le persone da indicarsi dall'associazione quali membri del Comitato Nomine avrebbero dovuto essere membri di ABLP aggiungendosi, a rinforzo, la previsione in ordine all'impegno dei membri dell'Associazione facenti parte del CdS di UBI Banca a votare, in seno a tale organo, in modo che siano eletti, quali membri del Comitato Nomine di derivazione BLP, consiglieri di sorveglianza a loro volta membri dell'Associazione (art. 13.13) (disposizione poi abrogata in data 19.1.2012); III) fu esplicitato che la violazione, da parte di un associato, degli impegni relativi all'esercizio di voto in seno al CdS in senso conforme a quanto deliberato dall'Associazione costituiva causa della sua esclusione dall'Associazione (art. 24)"*; ed ancora, sempre dalla sentenza impugnata: *"si può osservare, senza tema di smentita, che attraverso queste modifiche statutarie ABLP puntò, in sostanza, a mantenere inalterato il proprio ruolo di interprete esclusivo della derivazione ex BLP conservando e, anzi, rafforzando il proprio potere-dovere di esprimere le proposte di nomina da trasmettere ai membri del Comitato Nomine di provenienza ex BLP. Lo rileva, del resto, anche il CT di UBI Banca Nuzzo in occasione del controesame il quale ha appunto parlato, commentando l'intervento del 2010 sullo statuto di ABLP, di una reazione alla modifica intervenuta del regolamento del comitato nomine per ottenere un effetto simile a quello che c'era prima della norma poi abrogata"* (cfr. sent. pagg. 79-80);
- dunque, pur essendosi nel dicembre 2009 espunto dal testo del Regolamento del Comitato Nomine della Banca il riferimento formale ad ABLP, in realtà il richiamo, nel medesimo Regolamento del Comitato Nomine, alle due "derivazioni" BLP e BPU, letto in necessario combinato disposto con le modifiche apportate nel febbraio 2010 allo statuto di ABLP, di fatto comportava un sicuro potenziamento del ruolo del potere del direttivo di ABLP con riferimento alle procedure di nomina nella capogruppo UBI Banca e nelle controllate;
- veniva così neutralizzata, di fatto, l'eliminazione del formale riferimento all'associazione bresciana, pur apportata dalla modifica del Regolamento del Comitato Nomine del 2009 adottata, su invito di Banca d'Italia, a seguito della modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto e dell'introduzione del divieto,

nella disciplina delle procedure di nomine, di *“riferimenti ad accordi, soggetti o enti esterni”* alla banca.

Ciò posto, venendo alla contestazione di cui all'art. 2638, commi 2 e 3 c.c. in relazione alle condotte di cui al primo alinea nei riguardi della CONSOB, il Tribunale, in un passaggio della motivazione a pag. 88, che vale la pena riportare, ricostruisce quanto risultante dall'istruttoria dibattimentale con riferimento a tale autorità di vigilanza come segue: *“Nell'opinione di CONSOB, ripervorsa in dibattimento dai funzionari citati, la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto sociale di UBI del maggio 2009 non si sarebbe infatti tradotta in un effettivo mutamento delle regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine. Tale disallineamento (l'espressione confluita nel capo d'imputazione è figlia, come si vede, della contestazione CONSOB) tra le previsioni statutarie di UBI e il testo del regolamento del Comitato Nomine del 2009, che non era stato trasmesso alla CONSOB, né era stato oggetto di pubblicazione, non avrebbe quindi consentito una piena disclosure al mercato in merito agli effettivi meccanismi di governo di UBI dal momento che, nelle relazioni sulla corporate governance di UBI per gli anni testé indicati, non vi erano confluiti riferimenti ai principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda disciplinanti la composizione del Comitato Nomine e degli organi sociali della Banca.*

*Per l'effetto, per un significativo arco temporale, il mercato sarebbe stato indotto a credere, stante la modifica statutaria del 2009, che il regolamento del Comitato Nomine nella versione originaria del 2007 fosse stato superato e, conseguentemente, non sarebbe stato messo nelle condizioni di comprendere l'effettiva logica sottesa alle procedure di nomina del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e del Comitato Nomine di UBI nonché di apprezzare compiutamente le ripercussioni di tale assetto di governo sulla composizione ed il funzionamento degli organi sociali della capogruppo i quali, sia nel 2010 che nel 2013, erano stati rinnovati sulla base di tali principi”*

Soffermandosi poi sul disallineamento a danno del mercato, in maniera coerente con quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa, il Tribunale ritiene accertata *“sul piano del fatto e alla luce di un approccio sostanzialistico, un'effettiva asimmetria informativa rispetto al mercato, che non fu adeguatamente informato, a fronte di una modifica statutaria che avrebbe inciso sul regolamento del Comitato Nomine, circa le modifiche che quel testo regolamentare aveva subito nel dicembre del 2009 (rimasero le derivazioni ma, come visto, cambiarono le regole di funzionamento del Comitato e fu espunto il riferimento ad ABLP)”*.

Ed ancora: *“Ritiene infatti il Collegio che le relazioni di corporate governance redatte dal 2010 al 2013 non consentissero al mercato di comprendere in modo pieno e sostanziale l'assetto formale di governo del gruppo UBI”*. Ed ancora, sempre in sentenza si legge come *“il baricentro cioè del sistema di governo di UBI, non avrebbe mai potuto essere compreso dal mercato in caso di omessa conoscenza del regolamento del Comitato Nomine perché proprio in quell'atto interno, e non già nello statuto sociale, era stato declinato il meccanismo di funzionamento del gruppo”* (pag. 90).

Per lo stesso Tribunale di Bergamo, dunque, è provato il disallineamento informativo nei riguardi del mercato risultante dalle relazioni sul governo societario sino al 2013, che, omettendo ogni considerazione in ordine alla disciplina e alle modalità di funzionamento del Comitato Nomine, non consentivano agli investitori di comprendere che il Regolamento del Comitato Nomine non era stato modificato in modo tale da superare la pariteticità tra le derivazioni come regola cardine nelle procedure relative alle nomine degli organi sociali.

Ciò non si tradurrebbe, tuttavia, secondo il giudicante, in un ostacolo informativo nei confronti della CONSOB, donde l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 2638 c.c., comma 2 nei confronti della Commissione, con riferimento alle condotte di cui all'alinea n. 1 del capo B).

Si tratta di un percorso argomentativo della motivazione della sentenza impugnata - all'evidenza - fortemente contraddittorio, poiché si riconosce sì l'esistenza di un significativo sviamento informativo nei riguardi del mercato circa l'assetto di *governance* della banca riveniente dal Regolamento del Comitato Nomine come novellato successivamente alla modifica dell'art. 49 dello statuto, ma si afferma nel provvedimento impugnato, al contempo, che ciò non si tradurrebbe in un ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB (che invece, come noto, è preposta proprio alla tutela di quel mercato che è stato del tutto all'oscuro del reale assetto di *governance* della banca).

Le ragioni per le quali il Collegio perviene ad una (impossibile nel caso concreto) dissociazione tra disallineamento nei riguardi del mercato, da un lato, e nei riguardi della Consob, dall'altro sono compendiate nel par. 2.7 della sentenza (salvi i rinvii a argomentazioni riportate in altri par. della motivazione).

Sono individuabili due punti della motivazione in ordine all'insussistenza della condotta di cui al capo B), primo alinea, con riguardo alla Consob, coagulati su considerazioni riguardanti 1) il patrimonio informativo della Consob, che a dire del Tribunale sarebbe stato, in sostanza, più ampio di quello del mercato, sicché non vi sarebbe stata alcuna relativa menomazione, alcun deficit informativo nei riguardi dell'autorità di vigilanza; 2) un'asserita inerzia della Consob stessa sull'informativa al mercato, aspetto questo correlato alla rilevanza dell'ostacolo nei riguardi della Commissione.

## 1. IL PATRIMONIO CONOSCITIVO DELLA CONSOB.

### 1.1. La testimonianza di Bianchi, Di Biase, Vegas e Caputi.

Va censurato l'assunto del Tribunale di Bergamo, al par. 2.7, secondo il quale *"il patrimonio informativo della CONSOB, quindi il retroterra conoscitivo funzionale all'esercizio dei propri poteri di vigilanza la cui integrità è appunto presidiata dalla disposizione incriminatrice, non fu affatto menomato"*.

In primo luogo, del tutto fuorviante è la lettura, da parte del Collegio, della testimonianza di **BIANCHI**, Responsabile della Divisione *Corporate Governance* della CONSOB sentito all'udienza del 2.4.2019.

Il Tribunale si limita ad estrapolare da un'articolata istruttoria un solo frammento delle dichiarazioni del testimone, riportandolo in sentenza, per addivenire ad una valutazione del tutto eccentrica rispetto ad un'obiettiva lettura di quella deposizione, asserendo che sarebbe lo stesso Bianchi a ritenere che la Commissione fosse a conoscenza, persino già prima dell'esposto di Resti e degli altri consiglieri di minoranza del luglio 2013 (cfr. all. n. 1 alla relazione di Giannattasio), della perdurante applicazione nella *governance* di UBI dei principi di pariteticità, alternatività e alternanza tra derivazione ex BLP ed ex BPU e persino del ruolo delle associazioni esercitato per il tramite di detti principi, sicché non vi sarebbe stato alcun deficit informativo per la Commissione (cfr. sent. pag. 95).

Poiché la valutazione operata dal Collegio delle dichiarazioni del teste appare del tutto travisata, si trascrive qui di seguito l'intera risposta data da Bianchi (pag. 49 trasc. ud. del 2.4.2019), rispetto al più ridotto passaggio riportato in sentenza:

*TESTIMONE BIANCHI – Perché quello che ci veniva segnalato negli esposti era un funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, in particolar modo del Comitato Nomine, che in qualche misura attribuiva una forte rilevanza alle cosiddette “derivazioni” di provenienza, quelle che avevano dato luogo alla fusione di UBI quindi quella giornalmente definite “bergamasca e bresciana”. E da questi indizi risultava un potere di incidenza notevole di queste derivazioni all'interno della governance di UBI. Noi sapevamo che le derivazioni bergamasche e bresciane facevano capo ad alcune associazioni di azionisti, l'Associazione Amici di UBI e l'Associazione Banca Popolare... Banca Lombarda e Piemontese, che tra l'altro una delle quali si era qualificata come patto di sindacato, l'altra lo era stata in un determinato momento, poi non lo era, però erano delle associazioni che avevano chiaramente nei loro statuti delle finalità di interessarsi quantomeno della governance di UBI. E quindi abbiamo deciso di avviare un'ispezione per verificare quale fosse l'estensione di questa influenza sulla governance.*

*PUBBLICO MINISTERO – Quando dice “abbiamo deciso”, usando un plurale, a chi si riferisce, a lei?*

*TESTIMONE BIANCHI – Perché il processo di decisione all'interno della Consob è articolato: la proposta viene dalla divisione operativa, quindi è stata formulata da me insieme ai miei collaboratori, ma poi è stata autorizzata dal Presidente della Consob, dopo averne discusso normalmente anche con il Direttore Generale. Quindi l'atto con cui si avvia un'ispezione è un atto del Presidente che nasce da una proposta degli uffici, e quindi da una condivisione lungo la catena gerarchica.*

*PUBBLICO MINISTERO – L'ispezione era determinata anche dal fatto che la documentazione fornita da UBI Banca era insufficiente oppure?*

*TESTIMONE BIANCHI – Allora, la documentazione fornita da UBI Banca rispondeva alle nostre richieste. Erano, diciamo, i temi che si evocavano che necessitavano alcuni approfondimenti e, in particolar modo, l'ipotesi che noi avevamo in mente era quella che potesse esistere un accordo fra le due associazioni che, appunto, influenzava la governance in una maniera non totalmente nota al mercato.*

E' sufficiente riportare per intero la risposta fornita sul punto da BIANCHI per comprendere che:

- in primo luogo, in nessun punto, BIANCHI afferma di sapere che prima della ricezione degli esposti (ai quali fa espressamente riferimento), la Consob sospettasse della permanente applicazione del principio di pariteticità tra le derivazioni; né BIANCHI afferma di sapere, prima degli esiti dell'ispezione conclusasi nel dicembre 2013 sulle associazioni, del ruolo rivestito da ABLP e AMICI di UBI nell'elaborazione sostanziale delle candidature di derivazione ex BLP ed ex BPU;
- il testimone Bianchi, nella risposta sopra riportata, sta in realtà ricostruendo l'iter di avvio delle ispezioni dell'autunno 2013 (e non già ciò di cui la CONSOB aveva conoscenza ancor prima di quelle ispezioni, come lascia intendere il Tribunale di Bergamo); era infatti pervenuto alla Commissione, in data 20.7.2013, un articolato esposto di un gruppo di consiglieri di sorveglianza di minoranza (cfr all. n. 1 alla relazione del CT del PM Giannattasio) tra cui Resti, con il quale si informavano Banca d'Italia e Consob dei reali meccanismi di *governance* vigenti nella capogruppo bancaria con riferimento, in primo luogo, alle modalità di nomina degli organi sociali, quali risultanti dal Regolamento del Comitato Nomine, modalità che venivano prospettate (correttamente) in quell'esposto come distoniche rispetto alla modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto approvata nel 2009; dalla lettura delle risposte di Bianchi appare evidente come la CONSOB, sino alla ricezione di quel lungo e motivato esposto, avesse contezza soltanto dell'esistenza di due associazioni tra soci e di un mero riferimento, negli statuti delle stesse, alla *governance* della Banca, ma non già di quanto segnalato dagli esponenti, prima di tutto con riferimento alla perdurante applicazione della regola della pariteticità tra le derivazioni (e quindi alla omessa modifica del Regolamento del Comitato nomine in senso coerente con l'art. 49 dello statuto); si rese quindi necessario per l'autorità di vigilanza verificare le gravi irregolarità comunicate nell'esposto del 20.7.2013, formulando dapprima una richiesta di informazioni (cui la banca ha dato seguito con la lettera del 5.9.2013<sup>3</sup>) e poi con un'attività più penetrante volta proprio a verificare la concreta declinazione del principio di pariteticità tra derivazioni (segnalata da Resti) anche con riferimento al ruolo svolto dalle associazioni ABLP e AMICI di UBI, ruolo che fino all'attività ispettiva era evidentemente ignoto alla Commissione.

Più in generale, tutta la testimonianza di BIANCHI e tutte le altre testimonianze dei funzionari CONSOB sentiti al dibattimento (DI BIASE, CAPUTI, VEGAS) dimostrano in realtà che la CONSOB ha avuto conoscenza – peraltro come si vedrà soltanto parziale – della persistente applicazione della pariteticità tra derivazioni (e della concreta declinazione con riferimento al ruolo decisivo svolto dalle associazioni nelle nomine) solo all'esito dell'ispezione (e quindi a dicembre 2013) avviata proprio successivamente alla ricezione dell'esposto dei consiglieri di minoranza del luglio 2013, non avendo sino a quel momento elementi che potessero neanche

<sup>3</sup> Oggetto di produzione del PM e della Parte civile CONSOB

consentire di ipotizzare un assetto di *governance* discordante rispetto a quanto desumibile dall'art. 49, comma 7 dello statuto.

Si veda, ad esempio, DI BIASE, ud. del 2.4.2019, pag. 79-81 della trascr., dalla cui testimonianza emerge che la CONSOB ha appreso della dirimente influenza svolta dalle due associazioni sulle procedure di nomina, per il tramite dell'applicazione ancora in corso dei principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra le derivazioni, soltanto nel corso dell'ispezione, e non prima, anche consultando i verbali del direttivo di ABLP che non erano mai stati trasmessi alla Commissione, ed acquisibili soltanto in sede di vigilanza *on-site*.

Si consideri, ancora, il seguente passaggio della testimonianza sempre di DI BIASE (pag. 86 della trascr. ud. 2.4.2019) in cui la responsabile del *team* ispettivo della Commissione chiarisce il perimetro del mandato ispettivo, ribadendo ancora una volta che l'influenza delle associazioni sulla banca con riferimento alle nomine, per il tramite del meccanismo della pariteticità, è stata accertata soltanto tramite l'attività ispettiva dell'autunno 2013, non rientrando certo, fino a quel momento, nel progresso patrimonio conoscitivo dell'Autorità di Vigilanza:

*“PUBBLICO MINISTERO – Una domanda relativamente all'Assemblea del 2013. Voi avete svolto anche attività relativamente all'Assemblea del 2013? E se sì, che tipo?*

*TESTIMONE DI BIASE – Attività, ci siamo posti il problema perché, ovviamente, dovendo...*

*L'oggetto dell'incarico era verificare se ci fossero dei patti parasociali rilevanti ai fini dell'articolo 122 del TUF, quindi dei patti volti o all'esercizio del diritto di voto o all'esercizio di un'influenza rilevante, anche congiunta, rispetto alla governance di UBI. Quindi è chiaro che per noi era rilevante capire che cosa fosse successo nell'ambito dei direttivi dell'associazione, a ridosso dell'Assemblea, per capire se quell'influenza le associazioni volevano esercitarla e l'hanno concretamente esercitata. Quindi, in quest'ottica, l'abbiamo esaminata, però certo non da UBI Banca, quindi non esaminando concretamente quello che è accaduto in UBI; ma, poiché si riteneva che i centri di influenza – almeno nella pista d'indagine, mi passi il termine – potessero essere le associazioni, l'abbiamo indagata da quelli che si presumeva potessero essere questi centri di influenza. Ed effettivamente l'attività ha fatto emergere che le associazioni avevano avuto un ruolo significativo.”*

Va poi qui citata altresì la testimonianza di VEGAS, Presidente della Consob al momento dell'attività ispettiva richiamata, nemmeno citata in sentenza.

Dalla trasc. verb. ud. del 9.4.2019, pag. 24

*“Esame del Tribunale:*

*PRESIDENTE – Senta, ma la Consob riguardo ai criteri di nomina, alle cariche sociali della banca, della UBI, in modo particolare i criteri di pariteticità, alternatività, tendenziale alternanza, che cosa sapeva? Sapeva qualcosa?*

*TESTIMONE VEGAS – La Consob sapeva qualcosa ma non sapeva esattamente tutto, da quello che...*

PRESIDENTE – E cioè? Ci dica. Stiamo parlando, scusi, del periodo successivo al 2009.

TESTIMONE VEGAS – Sì. Non sapeva che erano rimasti dei patti, che poi da altri sono stati considerati come patti parasociali, ma noi all'epoca non avevamo avuto le prove per considerarli di questo tipo, non sapeva che c'erano dei patti tra le due vecchie associazioni, il motivo per cui poi furono mandate delle ispezioni alle associazioni, per mantenere l'alternanza tra le nomine della diversa provenienza territoriale, non sapeva che questi patti erano rimasti, se ben ricordo. E quindi questa cosa non conosciuta al mercato significava una distorsione perché la governance sarebbe stata formata in un modo che non era chiaro agli azionisti.

PRESIDENTE – Quindi non era nota al mercato ma, lei dice, non era nota neanche alla Consob?

TESTIMONE VEGAS – Non era nota alla Consob all'epoca, certo.”

In sintesi VEGAS, con riferimento specifico a ciò che era conosciuto alla CONSOB in ordine ai criteri di nomina, alle cariche sociali della banca, e ai criteri di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra derivazioni (cioè, in sostanza, proprio con riferimento al disallineamento di cui al primo alinea del capo B) dichiara:

- la Consob non conosceva l'esistenza di patti tra le due associazioni (non a caso definite da Vegas come “vecchie associazioni”, proprio perché ritenute dalla Commissione superate dalla modifica dell'art. 49 dello statuto apportata nel 2009), patto che permetteva di mantenere l'alternanza tra le nomine delle diverse derivazioni (derivazione BPU e derivazione BLP); in sostanza la CONSOB non aveva affatto contezza delle modalità effettive di determinazione degli organi sociali di UBI quali risultanti dal Regolamento del Comitato nomine modificato nel dicembre 2009, tanto che, ricevuto l'esposto di Resti, avviò nell'autunno del 2013 un'ispezione;
- tali omissioni costituivano una rilevante distorsione per il mercato: gli azionisti non potevano conoscere come le nomine venivano realmente formate;
- ciò che era ignoto al mercato, risultava ignoto, simmetricamente, anche alla CONSOB

Può concludersi quindi nel senso che, come emerge dalle testimonianze riportate e contrariamente a quanto assunto in sentenza, vi è perfetta sovrapposibilità, sino alla relazione ispettiva depositata nel dicembre 2013, tra il patrimonio conoscitivo del mercato, quale risultante dalle Relazioni del Governo societario della Banca (rispetto al quale il Tribunale riconosce un disallineamento informativo attinente uno snodo centrale della *governance*, ovvero le modalità di nomina degli organi sociali della capogruppo e delle controllate quale risultante dal Regolamento del Comitato Nomine “post 2009”) ed il patrimonio conoscitivo della parte civile CONSOB (rispetto alla quale però il Tribunale in maniera del tutto incoerente esclude un deficit conoscitivo integrante l'ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 2638 comma 2 c.c).

E d'altra parte, va anche rimarcato che le relazioni sul governo societario dal 2009 al 2013, dal contenuto che anche il Tribunale riconosce essere radicalmente incompleto in

ordine alle modalità di nomina degli organi sociali (e fuorviante se rapportate a quello che poteva attendersi dalla modifica dell'art. 49 dello statuto) sono sì indirizzate al mercato ed al pubblico, ma rientrano pienamente nel patrimonio conoscitivo della stessa Commissione (autorità preposta, del resto, anche alla regolazione del contenuto delle stesse).

1.2. La Consob non disponeva del Regolamento del Comitato Nomine approvato dal Consiglio di Sorveglianza del 21.12.2009

In più punti, in sentenza, si evidenzia come “solo la lettura congiunta del testo statutario e del regolamento del Comitato Nomine consentisse di comprendere sia il concetto di pariteticità ex se considerato sia, soprattutto, la sua proiezione temporale, oltre la fase genetica della Banca, per il tramite appunto del meccanismo delle derivazioni [...] “la piena intelligenza del principio di pariteticità tra le derivazioni quale regola societaria di governo di UBI imponesse la conoscibilità di due atti specifici vale a dire, appunto, lo statuto sociale (che dava conto del principio) e il regolamento del Comitato Nomine (che di quel principio offriva la declinazione operativa)”. Ed ancora: “In definitiva si apprezza, sul piano del fatto e alla luce di un approccio sostanzialistico, un’effettiva asimmetria informativa rispetto al mercato che non fu adeguatamente informato, a fronte di una modifica statutaria che avrebbe inciso sul regolamento del Comitato Nomine, circa le modifiche che quel testo regolamentare aveva subito nel dicembre del 2009 (rimasero le derivazioni ma, come visto, cambiarono le regole di funzionamento del Comitato e fu espunto il riferimento ad ABLP)” (cfr. sent. pagg. 90 e 91).

Si tratta di una premessa del ragionamento del Tribunale che può condividersi, ma ad essa segue, nell’argomentare del giudicante, una conclusione del tutto illogica e infondata.

Ed invero, effettivamente in assenza del Regolamento del Comitato Nomine né il mercato, né la CONSOB avrebbero mai potuto comprendere la perdurante applicazione del principio di pariteticità e delle ‘derivazioni’ nella procedura di nomina degli organi sociali, e le concrete modalità applicative di detti principi.

E’ stato accertato al dibattimento, e riconosciuto dallo stesso Tribunale, che il Regolamento del Comitato Nomine nella versione modificata il 21.12.2009, non fu mai trasmesso alla CONSOB, che ne venne a conoscenza, in quanto allegato al citato esposto dei consiglieri di sorveglianza di minoranza, soltanto nel luglio 2013.

Ebbene, se, come sostenuto dallo stesso Tribunale, la CONSOB non disponeva, sino al luglio del 2013, del Regolamento del Comitato Nomine (unico atto idoneo a consentire di comprendere la perdurante applicazione nella banca della pariteticità e delle derivazioni), è diretta e logica conseguenza concludere che il patrimonio informativo della Commissione fosse già di per sé incompleto, non permettendo alla Commissione di avere conoscenza delle effettive modalità di

svolgimento delle procedure di nomina, basate ancora sui suddetti principi di pariteticità tra le derivazioni.

La contraddizione, nel tessuto motivazione della sentenza, resta irrisolta: si afferma sì, in sentenza, che il mercato è stato indotto in errore perché le relazioni sul governo societario non descrivevano le modalità di nomina degli organi sociali previste dal Regolamento del Comitato Nomine, ma si nega poi inspiegabilmente che analoga induzione in errore sia stata commessa a danno della CONSOB, alla quale pure quel Regolamento non è stato mai trasmesso sino al luglio 2013.

### 1.3 La modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto e le correlate attese della Consob.

Totalmente difforme rispetto alle convergenti risultanze istruttorie è l'argomentazione del Tribunale, pure funzionale all'assunto di un intatto patrimonio informativo della Consob, secondo la quale *"la modifica statutaria del 2009 si limitò solo a creare le condizioni per un intervento di aggiornamento del regolamento del Comitato Nomine di talché l'unica convinzione che poteva lecitamente ingenerarsi nel mercato e, soprattutto, nella CONSOB (la quale non aveva avuto parte alcuna nel processo di elaborazione, valutazione e negoziazione di quella modifica statutaria a differenza della Banca d'Italia) era quella, discendente dalla lettura testuale della disposizione, secondo cui alla modifica statutaria sarebbe seguita l'adozione di un nuovo regolamento del Comitato Nomine (cosa che puntualmente accadde) i cui contenuti avrebbero dovuto essere oggetto di informazione nelle relazioni di governo societario"*.

Ed ancora, a dire del Collegio, *"dalla modifica dell'art. 49 dello statuto sociale non era affatto lecito attendersi, sul piano dell'interpretazione letterale del novellato testo statutario, alcuna abrogazione in via derivata di tutta la struttura di governo della Banca fondata sul principio di pariteticità tra le derivazioni. Non si ravvisa, pertanto, alcun fenomeno deceptivo"*.

L'assunto ora riportato è frutto di una convinzione solitaria del Collegio (peraltro contraddetta come si vedrà da ulteriori passaggi della motivazione), dalla quale si discostano in realtà tutti i testimoni assunti in dibattimento, che linearmente e logicamente pervengono a conclusioni diametralmente opposte, rispetto a quelle del Tribunale, sulla obiettiva portata della modifica dell'art. 49, comma 7 dello Statuto.

E' bene allora richiamare sin da subito le convergenti prove che smentiscono (si direbbe, all'unisono) la (personale) tesi del Tribunale di Bergamo, evidenziando come dalla modifica dell'art. 49 dello Statuto approvata nel maggio 2009 era del tutto lineare e consequenziale attendersi l'adozione di un nuovo regolamento del Comitato Nomine che, in coerenza con il divieto di *"riferimenti ad accordi, strutture o enti esterni"* previsto dal novellato art 49 dello Statuto, eliminasse qualsivoglia riferimento alle derivazioni, e comunque qualsivoglia influenza delle associazioni ABLP e Amici di UBI.

Dalla relazione ispettiva della CONSOB depositata in data 19.12.2013:

*“dopo la diffusione al pubblico della modifica dello Statuto del 2009, in esito alla quale è stato specificato che il regolamento del Comitato Nomine deve determinare le competenze e il funzionamento del Comitato "senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società", negli investitori poteva generarsi il convincimento che i principi di pariteticità e alternanza di cui agli atti fondativi fossero stati definitivamente superati, circostanza del tutto coerente con la caratteristica programmatica, ma anche per sua natura transitoria e contingente, degli atti fondativi”.*

Dalla testimonianza di BIANCHI, titolare della Divisione Corporate Governance di CONSOB, pag. 55 trasc ud. del 2.4.2019, che pure fa riferimento alla modifica dell'art. 49 dello Statuto:

*“lo statuto era stato modificato da poco, nel senso di liberare lo statuto dal riferimento ad accordi o a associazioni o soggetti esterni alla compagine sociale. Noi ritenevamo che la modifica dello statuto, che dava l'impressione di un cambiamento sostanziale della governance nel senso, appunto, di una eliminazione di queste influenze delle derivazioni bancarie, non fosse stata in realtà riflessa nel regolamento del Comitato Nomine, che invece continuava a funzionare secondo le regole preesistenti; e che, quindi, ci fosse un elemento di non informazione al mercato, perché il mercato poteva ragionevolmente ritenere che certe regole del Comitato Nomine fossero state superate, quando, invece, il Comitato Nomine era stato modificato in maniera solo marginale”.*

Ed ancora, sempre BIANCHI, pag. 63 trac. Ud. del 2.4.2019: *“le modifiche dello statuto andavano nella direzione opposta, e quindi facevano ritenere che il meccanismo fosse totalmente cambiato”.*

Dalla testimonianza di RESTI, consigliere di sorveglianza di minoranza della banca (pag. 16 trasc ud. del 16.2.2019):

*“c'era stata una modifica statutaria nel 2009 con cui si chiedeva di togliere da Regolamento del Comitato nomine ogni riferimento ad accordi e entità esterne c'era una versione ante 2009 di quel Regolamento, che era stata pubblicata come bozza nel progetto di fusione, ma io ero autorizzato a pensare che a seguito di quella modifica dello Statuto del 2009 certi riferimenti alle due componenti Banc. Lombarda e BPU fossero stati esclusi”.*

Ed ancora, si veda altresì la relazione del CT Giannattasio, pag. 40 e pag. 67.

*“le prassi operative delle due Associazioni non [sono] mutate nonostante la modifica dell'art. 49 dello statuto e del regolamento del comitato nomine (la versione post modifiche del 2009 come visto non è stata portata a conoscenza del mercato)”*

[...]

*“degni di attenzione è la circostanza oggetto di contestazione da parte della Consob (cfr allegato 10). La Consob contesta che con la modifica dell'art. 49 dello statuto del maggio 2009 e l'inserimento della previsione che il comitato nomine opera senza riferimenti a soggetti esterni, si dava adito a ritenere superate alcune connotazioni dell'assetto di governo definiti*

*in sede di fusione, e la mancata pubblicazione delle susseguenti modifiche del regolamento del comitato nomine non aveva messo in condizione il pubblico di apprezzare l'entità del cambiamento che comunque non aveva determinato il superamento dei principi di pariteticità delle derivazioni. L'osservazione della Consob è che le prassi concrete sono rimaste inalterate, mentre la modifica dello statuto avrebbe potuto far intendere un ben più incisivo superamento delle stesse.*

*Alla luce del fatto che il regolamento del comitato nomine fa parte del corpo normativo interno alla banca, per il quale non sono previsti obblighi di comunicazione, la Consob osserva che dei principi guida per l'individuazione degli organi e del loro cambiamento nel tempo la Banca avrebbe dovuto dare conto nella relazione sul governo societario che però sul punto non va oltre il richiamo delle previsioni statutarie, come visto molto più scarne rispetto alle previsioni contenute nel regolamento del comitato nomine”.*

Interessante è altresì il seguente passaggio dell'esame del CT GIANNATTASIO che rimarca come la modifica dell'art. 49 dello Statuto fosse funzionale a recepire le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 2008, e segnatamente la lett. i) del par. 3 delle suddette disposizioni, che sanciva un divieto, nelle procedure di nomina, di riferimento ad accordi strutture e soggetti esterni, divieto funzionale a preservare i consiglieri di sorveglianza da influenze esterne rispetto alla banca.

Dall'esame del CT Giannattasio, ud del 26.2.2019:

*“Il punto è che come principio generale del diritto, se posso permettermi, i rappresentanti, i Consiglieri di una società perseguono l'interesse sociale e non l'interesse stretto degli azionisti ove questo possa entrare in contrasto con quello della società. A me sembra di poter dire che questa indicazione era legata alla volontà di sottolineare e stressare il fatto che, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti apicali di un Gruppo bancario, ci fosse l'esigenza che tali soggetti venissero individuati in assenza di condizionamenti da soggetti terzi che non fossero parte del Gruppo bancario. Ora, se questo valga di più per una società di capitali o una società cooperativa non saprei dirglielo; sicuramente è un elemento a cui normalmente l'organo di vigilanza assegna significativa importanza il fatto che gli organi sociali operino nell'interesse del soggetto vigilato e in assenza di condizionamenti che possono venire dall'esterno. Questo ovviamente non significa limitare i diritti dei soci e quant'altro; si significa ricondurre le dialettiche socio-consigliere all'interno delle sedi proprie”.*

Ma, a ben vedere, è lo stesso provvedimento impugnato che, in altri punti della motivazione, pure riconosce come *“è indubbio che la portata della modifica statutaria di cui all'art. 49 co. 7 dello statuto fu, nei fatti, circoscritta perché non cambiò affatto il volto della governance di UBI Banca che rimase saldamente ancorata alla pariteticità, alle derivazioni e al ruolo di ABLP”* (pag. 81 della sent.).

E' un passaggio questo della motivazione che si riporta nel presente appello perché da esso emerge che lo stesso Tribunale di Bergamo, in definitiva, giunge a riconoscere che quella modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto, non poteva che comportare un mutamento *“nel volto della governance di UBI Banca”, con il superamento della pariteticità, delle derivazioni e del ruolo di ABLP* (invece

*rimaste, come si è visto, ed addirittura potenziate nel Regolamento del Comitato Nomine).*

Ne consegue, pertanto, che quanto sostenuto dal Tribunale in ordine all'ostacolo nei confronti della CONSOB (pag. 95 della sent.), e cioè che *“dalla modifica dell'art. 49 dello statuto sociale non era affatto lecito attendersi, sul piano dell'interpretazione letterale del novellato testo statutario, alcuna abrogazione in via derivata di tutta la struttura di governo della Banca fondata sul principio di pariteticità tra le derivazioni”* è smentito dalle testimonianze e prove documentali sopra richiamato, risolvendosi altresì in una palese contraddizione con gli approdi ermeneutici pure condivisi dallo stesso Tribunale.

#### **1.4 La trasmissione dello Statuto di ABLP nel febbraio 2010**

In un breve passaggio della motivazione sempre relativo al patrimonio informativo della Consob, si richiama la circostanza che in data 22.2.2010 fu trasmesso a mezzo fax alla dott.ssa Fiore, funzionaria della CONSOB, copia dello Statuto modificato di ABLP.

Si tratta di un dato fattuale non contestato dalla Pubblica Accusa, ma sostanzialmente irrilevante sul piano del patrimonio conoscitivo della Commissione, che è e resta perfettamente collimante con quello (deficitario) del mercato.

E ciò per vari ordini di ragione.

Sotto un primo profilo, è qui sufficiente richiamare le stesse considerazioni del Tribunale, che, in questo caso correttamente, rileva in più passaggi della motivazione come *“solo la lettura congiunta del testo statutario e del regolamento del Comitato Nomine consentisse di comprendere sia il concetto di pariteticità ex se considerato sia, soprattutto, la sua proiezione temporale, oltre la fase genetica della Banca, per il tramite appunto del meccanismo delle derivazioni”* [...] *“la piena intelligenza del principio di pariteticità tra le derivazioni quale regola societaria di governo di UBI imponesse la conoscibilità di due atti specifici vale a dire, appunto, lo statuto sociale (che dava conto del principio) e il regolamento del Comitato Normine (che di quel principio offriva la declinazione operativa)”*.

In assenza del Regolamento del Comitato Normine, come modificato successivamente al 2009, non è possibile alcuna comprensione, nemmeno parziale, del sistema di *governance* della banca. Ed è assodato, come si è visto, che la suddetta versione del Regolamento perviene a CONSOB, come allegato all'esposto di Resti, soltanto nel luglio 2013. La CONSOB era dunque priva di un tassello (il Regolamento del Comitato Normine) indispensabile per poter comprendere la perdurante applicazione del principio di pariteticità e delle derivazioni, in assenza del quale la conoscenza dello Statuto di ABLP non è sufficiente.

**Lo statuto di ABLP non ha il medesimo contenuto informativo del Regolamento del Comitato Normine.**

La trasmissione dello statuto di ABLP – intenzionalmente inviato in maniera scollegata dal Regolamento del Comitato Nomine – rappresenta una comunicazione del tutto disarticolata, inidonea ad apportare un contenuto conoscitivo completo, e comunque non aderente ai richiesti canoni comportamentali gravanti sui soggetti operanti con funzioni di responsabilità nel settore bancario e delle società quotate.

Benché tale considerazione sia di per sé dirimente, va pure rilevato che il complessivo patrimonio conoscitivo della CONSOB (modifica dell'art. 49 dello statuto e poi le stesse relazioni sul governo societario) deponiva in realtà nel senso (opposto rispetto alle statuto di ABLP) di un sistema di *governance* che avrebbe dovuto superare ogni riferimento anche alle derivazioni e ogni forma di influenza esterna rispetto agli organi sociali della Banca.

Al riguardo, si richiamano integralmente le considerazioni espresse nella requisitoria del PM del 13.4.2019, alle pagg. 90 e 91. In quella sede si è evidenziato, tra l'altro, che la CONSOB, alla quale viene trasmesso il testo statutario di ABLP, era a conoscenza della precedente modifica dell'art. 49 comma 7 dello statuto che nella sua portata obiettiva imponeva, come si è visto, l'adozione di un "nuovo regolamento del comitato nomine" che avrebbe dovuto superare del tutto ogni influenza esterna nella procedura di nomina degli organi sociali; la CONSOB, inoltre, disponeva delle relazioni sul governo societario che, in quanto prive di informazioni dovute, avvaloravano ulteriormente la convinzione che l'influenza delle associazioni fosse ormai superata, benché così non fosse in realtà.

Nel contesto del descritto patrimonio conoscitivo, un fax recante lo statuto di ABLP non era certo idoneo a far comprendere cosa stesse in realtà accadendo nella *governance* della banca.

Deve poi anche evidenziarsi che, come riferito al dibattimento dal teste DI BIASE (pag. 80 trascr. ud. del 2.4.2019) in realtà anche la stessa trasmissione dello statuto di ABLP certamente non poteva configurarsi come informativa trasparente. Sul punto, il citato teste, ha dichiarato che *"Bisogna effettivamente considerare che alla nascita l'associazione nasceva come patto parasociale, almeno come è stata comunicata, anche se coloro che hanno comunicato il patto hanno ritenuto che in realtà non si trattasse di un vero e proprio patto parasociale"*. Analogamente, il teste BIANCHI, a pag. 67 trascr. ud. del 2.4.2019) ha rimarcato che *"l'associazione, pur non ritenendo di rientrare nella categoria dei patti di sindacato, effettuasse – a suo dire volontariamente – l'informazione al mercato e alla Consob"*.

In sostanza, ABLP, nell'inviare il testo statutario, rappresentava alla CONSOB che essa stessa non costituiva "patto parasociale", e che la trasmissione avveniva soltanto per mera precauzione. La stessa comunicazione dello statuto di ABLP e delle successive modifiche statutarie risultava essere dunque non solo inidonea alla comprensione del reale meccanismo di governo societario della banca, ma persino fuorviante.

Ed ancora, laddove dal solo statuto di ABLP, in assenza del Regolamento del Comitato Nomine e a fronte di relazione di governo societario dal contenuto distonico rispetto a

quel testo statutario, si fosse potuto comprendere il reale assetto di *governance* della Banca, sarebbe del tutto inspiegabile per quale ragione, ricevuto l'esposto di Resti nel luglio del 2013, la Consob avviò, nell'ambito di un complessa procedura descritta nelle loro testimonianze da CAPUTI e BIANCHI, un'articolata attività di accertamento, comprensiva anche di due ispezioni sulle associazioni, proprio per comprendere l'influenza delle associazioni, inclusa ABLP, sugli assetti di governo societario della banca.

## 2. L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLA CONSOB E LA RILEVANZA DELL'OSTACOLO

In alcuni passaggi della motivazione al par. 2.7 si lascia intendere che la Consob non si sarebbe attivata autonomamente per colmare il *deficit* informativo in ordine al disallineamento/discordanza di cui al primo alinea del capo B), o ancora non avrebbe attivato incisivi poteri di vigilanza istruttoria per assicurare una più completa *disclosure* al mercato con riferimento al contenuto deficitario delle relazioni sul governo societario dal 2009 al 2013. Sono assunzioni, quelle del Tribunale, che per la loro omogeneità funzionale sembrano costituire autonomo punto delle sentenza, e che muovono in definitiva (sia pur in termini non del tutto espressi) sul terreno della rilevanza dell'ostacolo ex art. 2638, comma 2 c.c. a danno della Commissione, nell'ottica di fornire un qualche addentellato argomentativo alla predicata dissociazione tra disallineamento informativo nei riguardi del mercato (da un lato) e nei riguardi della Consob (dall'altro).

Del tutto infondata e insostenibile anche sul piano logico è la tesi del Tribunale secondo la quale, per superare il deficit informativo, la CONSOB avrebbe dovuto appositamente richiedere agli imputati la trasmissione del predetto Regolamento (*"ben avrebbe potuto esercitare i propri poteri di vigilanza invitando, ad esempio, il soggetto regolato a trasmetterle il regolamento del Comitato Nomine aggiornato [...] oppure ad integrare le relazioni di governo societario, le quali del resto facevano espresso riferimento all'esistenza di tale regolamento, onde sanare il deficit informativo nei confronti del mercato attraverso un analitico richiamo ai contenuti dell'atto regolamentare (si richiama, in questo senso, l'art. 114 co. 5 del TU)"*) (cfr. sent. pag. 96).

Secondo il passaggio della motivazione sopra riportato, in sostanza, a fronte di relazioni di governo societario trasmesse al pubblico e pure conosciute dalla CONSOB obiettivamente prive di dati e informazioni di primaria importanza su un profilo indubbiamente di rilievo per la CONSOB (relazioni quindi fuorvianti, se rapportate a quanto desumibile invece dal divieto di riferimento ad accordi soggetti o enti esterni di cui al modificato art. 49 dello statuto), l'autorità di vigilanza avrebbe comunque dovuto "sospettare" (e sulla base di quali elementi?) che il contenuto delle stesse non fosse veritiero, svolgendo una sorta di 'supplemento istruttorio'.

Si tratta di una tesi, quella del Tribunale, che è e resta espressione soltanto di un inestricabile avviticciamento logico: per il giudicante, in buona sostanza, l'autorità di vigilanza - sviata perché nelle relazioni di governo societario (che pure rientrano nel patrimonio conoscitivo della Consob) sono state rappresentate in maniera gravemente

incompleta le modalità di nomina degli organi sociali - non sarebbe però stata effettivamente ostacolata perché avrebbe dovuto comunque 'sospettare' per tempo di non avere informazioni complete, richiedendo così al Consiglio di Sorveglianza di UBI la trasmissione del Regolamento del Comitato Nomine.

E' appena il caso, poi, di soffermarsi sul passaggio in cui si sostiene che la CONSOB avrebbe potuto, ex art. 114 co. 5 del TUF, chiedere un'integrazione alle relazioni sul governo societario, per ampliare il patrimonio conoscitivo del mercato, cosa che non fu fatta: ed invero, non vi fu nessuna richiesta di integrazione da parte dell'Autorità di vigilanza perché, in assenza del Regolamento del Comitato Nomine, e come concordemente risultante dalle testimonianze sopra riportate dei funzionari dell'Autorità, la CONSOB semplicemente non aveva contezza, sino agli esiti delle ispezioni del 2013, della perdurante applicazione all'interno della banca dei principi di pariteticità e derivazioni (e delle conseguenti omissioni informative nelle relazioni sul governo societario).

Si ravvisa a ben vedere in siffatto argomentare del Tribunale una confusione di fondo in ordine ai parametri fattuali alla stregua dei quali valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 2638 c.c. secondo comma con riferimento al primo alinea del capo b): la mancata richiesta di informazione da parte della CONSOB ex art. 114, co 5 TUF, altro non è, a ben vedere, che l'evento della condotta di ostacolo (ed invero, sino alla ricezione in data 20.7.2013 dell'esposto dei consiglieri di minoranza, ed ai correlati accertamenti svolti a seguito di tale esposto, la Consob non ha potuto esercitare più penetranti poteri di vigilanza informativi non già per inerzia, ma perché mai le era stato comunicato dagli imputati un assetto di *governance* differente da quello desumibile dalla modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto).

Contrariamente, dunque, all'obiezione mossa in sentenza, emerge da più aspetti dell'istruttoria dibattimentale come il disallineamento/discordanza di cui al primo alinea del capo b) abbia realmente recato un *vulnus* all'attività di vigilanza della Consob, oltre che al mercato.

Al riguardo:

- attese le attribuzioni istituzionali della CONSOB, quali definite, tra l'altro, dall' art. 5 del TUF e dall'art 5 del TUB, la completezza e correttezza dell'informazione societaria costituisce ambito di competenza specifica per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; ed invero, le disposizioni di cui al Titolo III del TUF (artt. 113 e ss.) attribuiscono alla CONSOB poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulle informazioni fornite dagli emittenti strumenti finanziari quotati ovvero diffusi tra il pubblico in maniera rilevante "*al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico*" (cfr. art. 114 del TUF);
- le relazioni sul governo societario dal 2009 al 2013, dal contenuto che anche il Tribunale riconosce essere fuorviante, rientrano pienamente nel patrimonio conoscitivo della stessa CONSOB (autorità preposta del resto anche alla regolazione del contenuto delle stesse), e non vi è stato, come si è detto, alcun

differenziale tra il patrimonio conoscitivo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e quello del mercato (e ciò vale anche per ciò che concerne la trasmissione dello Statuto di ABLP);

- il dibattito ha reso evidente uno stretto collegamento funzionale tra l'informativa al pubblico fornita nel tempo dagli imputati in materia di nomina degli organi sociali, e compendiata nelle richiamate relazioni sul governo societario, e le stesse funzioni di vigilanza informativa e ispettiva concretamente esercitate dalla CONSOB, che sono dunque risultate menomate;
- l'assetto di *governance* della banca (e la sua comunicazione al pubblico) ha certamente costituito, infatti un ambito oggetto di intensa attività di vigilanza della Commissione: subito dopo la ricezione dell'esposto dei consiglieri di minoranza del luglio 2013, con il quale per la prima volta alla Commissione veniva rappresentata l'esistenza di un assetto di *governance* della banca diverso da quello noto sino a quel momento, sollecitandone l'intervento, l'Autorità di Vigilanza immediatamente avviava un'articolata attività di vigilanza istruttoria, con richiesta di informazioni alla banca del 23.8.2013; le testimonianze in atti di BIANCHI e CAPUTI, sentiti all'udienza del 2.4.2019, descrivono compiutamente la complessa procedura di vigilanza che la CONSOB, non appena ricevuto l'esposto di Resti, ha avviato, evidenziando altresì che, a seguito del 'riscontro' alla propria richiesta di informazione del 23.8.2013, comunicato con nota del 5.9.2013 approvata dal Consiglio di Sorveglianza, la Commissione ritenne di avviare ben due lunghe ispezioni sulle associazioni, cui fu destinato un significativo dispiego di risorse, volte proprio a comprendere quale fosse il ruolo svolto dalle associazioni per il tramite della regola della pariteticità tra derivazioni rispetto al patrimonio conoscitivo derivante dalla banca sino a quel momento nella disponibilità del mercato e della Commissione;
- gli esiti dell'attività ispettiva hanno consentito alla CONSOB di avviare una procedura sanzionatoria;
- quanto sopra riepilogato già di per sé consente di cogliere il diretto rilievo, per le funzioni di vigilanza informativa e ispettiva della CONSOB, che aveva il tema della perdurante applicazione del principio di pariteticità nella *governance* della banca: non appena la CONSOB ha avuto, per il tramite di un esposto di alcuni consiglieri di minoranza, la percezione di un sistema di *governance* differente rispetto a quello che le era noto, ha esercitato tutti i poteri informativi e ispettivi nella sua disponibilità;
- con riferimento al periodo precedente alla conclusione delle due ispezioni sulle associazioni, il (menomato) patrimonio conoscitivo nella disponibilità della CONSOB in ordine alle 'derivazioni' ancora previste dal Regolamento del Comitato Nomine (pur dopo la modifica dell'art. 49 dello statuto) ha quindi effettivamente cagionato un perdurante *vulnus*, nel tempo, all'attività di vigilanza informativa e ispettiva della Commissione, sin dal 2009 (ed infatti, all'esito delle ispezioni sulle due associazioni, la Consob ha contestato un disallineamento informativo a partire dal 2009);
- laddove alla CONSOB fosse stato correttamente rappresentato dagli imputati sin dal 2009 l'assetto effettivo di *governance* della banca (ed in particolare, per quanto di interesse in questa sede con riferimento al primo alinea del capo B) la perdurante applicazione

del principio di pariteticità tra derivazioni pur dopo la modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto), ciò avrebbe consentito l'attivazione da parte dell'autorità di vigilanza dei poteri di intervento funzionali ad assicurare quella correttezza dell'informativa al pubblico che lo stesso Tribunale ritiene essere stata violata (ad es. l'esercizio del potere di cui all'art. 114, comma 5 lett. a), ovvero la richiesta ad UBI di comunicare al pubblico notizie e dati rilevanti), poteri il cui esercizio è stato obiettivamente impedito per effetto della condotta degli imputati tenuta, contestualmente e inscindibilmente, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti della CONSOB. **Imputati che mai hanno messo a conoscenza la CONSOB della circostanza che, che pur dopo la modifica statutaria richiamata, non era stato modificato il Regolamento del comitato nomine in senso conforme, con un superamento quindi delle 'derivazioni', che invece erano state persino rafforzate.**

Ne consegue, quindi, che risulta accertata, con riferimento alla condotta di cui al primo alinea, una condotta di ostacolo a danno della CONSOB in relazione al descritto disallineamento informativo.

### **3. LE SINGOLE POSIZIONI**

È opportuno rassegnare alcune considerazioni in ordine alle riferibilità soggettiva della condotta di ostacolo di cui al primo alinea del capo b), pur nel silenzio della sentenza impugnata che, in quanto perviene ad un erroneo esito assolutorio fondato sul piano dell'elemento oggettivo, ritiene di non dover dispiegare argomentazioni concernenti la posizione di ciascun imputato cui si riferisce l'addebito.

Le osservazioni in punto di responsabilità dei singoli imputati che seguono devono leggersi in maniera del tutto integrata con quelle che saranno dispiegate a tempo debito in ordine alle condotte di cui agli alinea secondo e terzo del capo b) (par. 11 del capitolo 2), stante la connessione interna ex art. 81, comma 2 cp e quindi le correlazioni, anche in termini di proiezione finalistica, di entrambi i nuclei di condotte.

Ed invero, è soprattutto dalla ricostruzione in fatto delle condotte di cui al secondo e terzo alinea del capo B) che emerge il contributo soggettivo, anche in termini di compartecipazione psichica, dei singoli imputati al reato di ostacolo *sub specie* di disallineamento informativo di cui al primo alinea (il che è del tutto coerente con condotte che sono, come si è detto, in continuazione tra loro).

Deve pertanto necessariamente operarsi un rinvio alle considerazioni che saranno espresse al capitolo II, par. 11, potendosi in questa sede fornire però, sin da subito, alcune indicazioni utili per apprezzare la responsabilità di ciascun imputato, emergente:

- dalla consapevolezza dell'esistenza di un sistema di *governance* reale, fondato sui principi di pariteticità, alternatività e alternanza tra le derivazioni, sistema dunque marcatamente differente rispetto a quello desumibile dalla modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto approvata nel maggio 2009, che imponeva, nella

- regolamentazione del comitato nomine, un divieto di richiami o riferimenti ad accordi, enti o soggetti esterni;
- dall'aver dato attuazione, in qualità di consigliere di sorveglianza o di gestione, a tale sistema di *governance* reale differente da quello apparente;
  - dall'aver omesso di comunicare alla CONSOB le reali modalità di funzionamento del Comitato Nomine, e dunque l'assetto di *governance* che ne derivava, così impedendo a CONSOB e al mercato di conoscere il disallineamento di cui al primo alinea del capo b).

E' ben possibile individuare i seguenti parametri fattuali ai quali, anche in via disgiunta tra loro, devono essere ancorate le valutazioni in ordine all'attribuzione personale della condotta di cui al capo B) primo alinea appaiono i seguenti.

- 1) La carica di consigliere di sorveglianza rivestita in relazione all'arco temporale della condotta contestata, il cui *dies a quo* va individuato, come da atto imputativo, nel 9 maggio 2009 (data dell'Assemblea straordinaria di approvazione della modifica dell'art. 49, comma 7 dello statuto).

Ed infatti, ai sensi del Regolamento del Comitato Nomine come modificato il 21.12.2009, spettano al Consiglio di Sorveglianza l'approvazione, su proposta esclusiva del Comitato medesimo, delle candidature alla carica di consigliere di sorveglianza, delle nomine dei componenti del Consiglio di gestione, oltre al parere da fornire al Consiglio di gestione in ordine alla nomina degli organi sociali delle controllate (cfr. artt. 3 e 4 del Regolamento). Nella formulazione delle relative proposte, si prevede, come si è detto, che il Comitato Nomine assicuri pariteticità, alternanza e alternatività tra le derivazioni (art. 3.1. per la formazione della lista c.d. istituzionale del Consiglio di Sorveglianza; art. 4 per quanto riguarda la proposta al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle nomina del Consiglio di Gestione).

Ne consegue, pertanto, che chi siede nel Consiglio di sorveglianza non può che essere a conoscenza della perdurante applicazione, nei meccanismi di nomina della banca, dei suddetti principi, in contrasto con il disposto dell'art. 49, comma 7 dello statuto, e delle prassi e concrete modalità operative di funzionamento del Comitato Nomine.

Si aggiunga altresì che vige ai sensi dell'art. 149 co. 4 bis TUF l'obbligo, per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, di segnalare alla CONSOB gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento delle proprie attività (e tale deve considerarsi una discordanza sulle modalità di funzionamento, ignota al pubblico e alla CONSOB, rispetto all'art. 49, comma 7 dello statuto).

In sintesi, chi sedeva nel Consiglio di Sorveglianza avrebbe dovuto rilevare il deficit informativo nei riguardi del mercato e della Consob riveniente dalla mancata modifica del Regolamento del Comitato Nomine e dalle modalità di funzionamento del Comitato Nomine anche dopo il 2009 (che continuava a fare applicazione dei suddetti principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra derivazioni), astenendosi in primo luogo dal dare seguito alle proposte del Comitato Nomine formate in applicazione dei suddetti principi, attivandosi poi per rendere note le effettive modalità di elaborazione delle nomine sia al mercato sia alla CONSOB.

In relazione alla durata temporale della condotta di cui al primo alinea del capo B), a partire dal 2009, sedevano nel Consiglio di Sorveglianza:

**MOLTRASIO** (Presidente del Consiglio di sorveglianza partire dal 23.4.2013, rivestendo precedentemente la carica di consigliere di gestione);

**BAZOLI** (consigliere di sorveglianza sino all'aprile 2012 e successivamente, come Presidente di ABLP, consigliere di sorveglianza di fatto di UBI Banca con conseguente estensione della responsabilità ex art. 2639 c.c.<sup>4</sup>).

**LUCCHINI** (consigliere di sorveglianza sino al 23.4.2013)

**MAZZOLENI** (Consigliere di sorveglianza dal 1.4.2007, e quindi per tutto l'arco temporale in contestazione, e membro anche del Comitato Nomine sino al 23.4.2013)

**CALVI** (membro anche del Comitato Nomine) sino al 23.4.2013;

**SANTUS** (a partire dall'aprile 2012; membro anche del Comitato Nomine dal 23.4.2013);

**CAMADINI** (a partire dal 23.4.2013);

**MINELLI** (a partire dal 28.4.2012);

2) La carica di **consigliere di gestione** rivestita in relazione all'arco temporale della condotta contestata.

Anche chi sedeva nel consiglio di gestione, chiamato ad effettuare le nomine negli organi sociali delle controllate previa istruttoria del Comitato Nomine, non poteva che avere conoscenza delle modalità di funzionamento del Comitato medesimo (e dunque del disallineamento in contestazione rispetto allo statuto). Va qui rilevato che, come risulta dall'art. 2.1 lett e) del Regolamento del Comitato Nomine, il Consiglio di gestione nomina i componenti del CdA e del Collegio sindacale delle controllate previa acquisizione del parere del Consiglio di Sorveglianza, parere fornito sulla base di un'istruttoria del Comitato Nomine pur sempre basata sulla necessità di assicurare, anche nelle controllate, paritetica rappresentanza alle due derivazioni.

Va poi inoltre evidenziato che spettava ai consiglieri di gestione l'approvazione, ogni anno, della **Relazione sul governo societario**, che come si è detto, omettendo ogni informazione in ordine alle modalità di funzionamento del Comitato, risultava essere del tutto incompleta e, alla luce della modifica dell'art. 49 dello statuto, anche fuorviante, e che, rientrando essa stessa nel patrimonio conoscitivo della Consob, di per sé ha contribuito a menomare l'asset di informazioni sulla **governance** della banca a disposizione della CONSOB.

Sono stati consiglieri di gestione, in relazione all'arco temporale della condotta contestata al primo alinea del capo B):

**POLOTTI** (consigliere di gestione sin dal 29.07.2008; Presidente del Consiglio di Gestione UBI Banca dal 23.04.2013)

**MASSIAH** (Consigliere di gestione delegato dal 01.12.2008)

**MOLTRASIO** (consigliere di gestione sino al 23.4.2013, data in cui viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza);

**LUCCHINI** (consigliere di gestione dal 23.4.2013)

<sup>4</sup> Vedi, infra, Capitolo II, par. 11

- 3) La carica di componente del direttivo di ABLP ovvero di componente della **COMMISSIONE ZANETTI di AMICI di UBI** (contestuale rispetto a quella di componente degli organi sociali). Come si vedrà nel prosieguo, i due organi ora richiamati hanno proceduto ad indicare, di intesa tra loro, le nomine poi formalmente recepite nelle proposte di designazione del Comitato Nomine. Pur trattandosi di condotte queste ascrivibili (anche) al secondo e terzo alinea del capo b), e dunque oggetto di trattazione nella parte del presente appello ad essa dedicata, tuttavia già in questa sede deve rilevarsi come la pariteticità, alternanza e alternatività tra derivazioni abbia rappresentato lo strumento attraverso il quale le suddette associazioni hanno esercitato la propria influenza esterna sul comitato nomine, nell'ambito di un'intesa parasociale. Ne consegue che la partecipazione ai menzionati organismi da parte di chi sedeva negli organi sociali di UBI Banca ulteriormente attesta piena consapevolezza in ordine delle concrete modalità e prassi di funzionamento del Comitato discordanti rispetto al rilievo di cui all'art. 49, comma 7 dello statuto (che escludeva, nel significato che si è detto, ogni influenza esterna).

Sono stati componenti della **Commissione Zanetti**:

**ZANETTI, MOLTRASIO, SANTUS, LUCCHINI e MAZZOLENI** (quest'ultimo con funzione di osservatore).

Sono stati componenti del direttivo di ABLP:

**BAZOLI** (dal 2007), **POLOTTI** (dal 28.5.2007), **CAMADINI** (dal 2007),  
**MINELLI**.

- 4) Alcune specifiche condotte poste in essere dai singoli imputati come rappresentanti dell'associazione ABLP o AMICI di UBI, rilevanti anche in relazione al primo alinea del capo b), e accertate da varie fonti di prova, quali:
- a) i verbali del direttivo di ABLP: per gli imputati che, oltre che componenti del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Gestione di UBI, siedono anche nel direttivo di ABLP, detti verbali (ignoti alla Consob sino all'ispezione), nelle parti in cui si deliberano le indicazioni da fornire al Comitato Nomine di UBI, attestano la piena consapevolezza e volontà di dare applicazione, come rappresentanti dell'associazione, ai suddetti principi di pariteticità e alternanza tra le derivazioni, e di esercitare, tramite l'applicazione di detti principi nelle prassi di funzionamento del Comitato Nomine, un'influenza esterna sul comitato medesimo (cfr. anche capitolo 3 della Relazione ispettiva Consob);
  - b) i resoconti di LUCCHINI e la documentazione sequestrata a POLOTTI e ZANETTI.

Deve evidenziarsi che gran parte delle fonti di prova di cui al punto sub 4) verranno specificamente in considerazione con riferimento ai motivi di impugnazione articolati in relazione al secondo e terzo alinea del capo b), ma stante la continuazione interna ex art. 81, comma 2 cp, rilevano anche in ordine alla prova delle responsabilità dei singoli imputati con riferimento alle condotte di cui al primo alinea.

Nell'operare pertanto un necessario rinvio al capitolo II, par. 11, in questa sede va solo anticipato che, come si vedrà nei motivi di impugnazione specificamente dedicati alle condotte relative al patto parasociale, i resoconti di Lucchini danno atto di incontri ed

interlocuzioni tra gli imputati come rappresentanti delle associazioni ABLP e AMICI di UBI che, d'intesa tra loro, esercitavano un'influenza determinante sulle modalità di funzionamento del comitato nomine, e sulle principali decisioni strategiche assunte, nella piena consapevolezza e volontà di attuare un assetto di *governance* ben differente da quello apparente noto al mercato e alle autorità di vigilanza.

## CAPITOLO II

### LE CONDOTTE DI CUI AL SECONDO E TERZO ALINEA DEL CAPO B).

La sentenza del Tribunale di Bergamo è impugnata con riferimento al nucleo centrale di condotte, autonomamente individuabile, relativo alla mancata comunicazione, ad entrambe le autorità di vigilanza CONSOB e BANCA d'ITALIA, di un patto parasociale tra ABLP e AMICI di UBI, *“vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avente per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari”*.

Trattasi di condotta più compiutamente descritta negli alinea n. 2 e 3 del capo B), laddove si legge che gli imputati del capo B)

- hanno omesso di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca Lombarda e Piemontese (area bresciana)] non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra Bazoli e Zanetti), dandogli attuazione senza che né lo statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni;
- hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività, nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato.

Preliminarmente, va rilevato che nel provvedimento impugnato, correttamente, si evidenzia come, anche in virtù del richiamo all'art. 81, comma 2 cp nel capo B) trattasi di contestazione distinta, e dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, rispetto a quella relativa al disallineamento informativo del sistema di governance di UBI Banca riveniente dal Regolamento del Comitato Nomine del 21.12.2009 (condotta quest'ultima descritta, come si è visto, nel primo alinea del capo B)<sup>5</sup>:

<sup>5</sup> Si veda sent. pag. 46, laddove si lesse *“L'editto d'accusa è strutturato su distinte contestazioni che, per quanto logicamente collegate alla premessa (cioè, appunto, all'intervenuta stipula di un accordo parasociale tra associazioni tenuto segreto) sono elevate ad autonome condotte di ostacolo come si*

ed infatti, anche sotto il profilo della struttura, la motivazione della sentenza relativa al "patto parasociale" è compendiata nel paragrafo n. 3, mentre le argomentazioni del Tribunale concernenti il disallineamento informativo riveniente dal Regolamento del Comitato nomine del 2009 sono espresse - in maniera autonoma rispetto alle valutazioni relative al patto parasociale - in distinto paragrafo del provvedimento impugnato (il par. n. 2), nell'ambito del quale, come si è visto, si prende in considerazione esclusivamente il primo alinea del capo B) evidenziandosi testualmente in sentenza che, in relazione al disallineamento informativo connesso all'assetto di *governance* derivante dal Regolamento del comitato Nomine, il tema del patto parasociale, , "non assume specifica rilevanza".

Deve pure ritenersi corretta l'osservazione del Tribunale secondo la quale vi è **sovrapposizione rispetto a dette condotte e quelle contestate all'alinea n. 4 del capo B)**, nel quale si contesta ai soli imputati che rivestivano la qualifica di consiglieri di sorveglianza (già comunque attinti dall'addebito di cui ai precedenti alinea) di non aver comunicato alla CONSOB e alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 co. 3 TUF e 52 TUB, "gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione"; così come sovrapposizione vi è, limitatamente alla posizione di **BAZOLI e ZANETTI**, con quanto contestato al penultimo capoverso del capo (B), prima dell'indicazione del *tempus commissi delicti*, ove si contesta espressamente ai soli Bazoli Giovanni (in qualità di presidente dell'associazione ABLP) e Zanetti Emilio (in qualità, al momento della stipula e poi della concreta attuazione del patto, di gestore di fatto di Amici di UBI) di non aver comunicato i reali contenuti del richiamato patto parasociale.

Quanto al lungo *tempus commissi*, deve osservarsi altresì che nel capo B) il *dies a quo* è individuato nel 9 maggio 2009.

Tuttavia, con riferimento alle condotte di cui al secondo e terzo alinea è individuabile - anche considerato il richiamo all'art. 81, comma 2 cp, - un autonomo segmento temporale a partire dal luglio 2012, in relazione alla "rinnovazione" del patto, nell'estate 2012, espressamente citata nel secondo alinea. Effettivamente, anche la sentenza impugnata, coerentemente con tale indicazione temporale risultante dal secondo alinea, riflette anche nella struttura una distinzione temporale tra il periodo 2009/2012 (par. 3.5.) ed il periodo successivo (parr. 3.6 e ss.).

Come si è detto, l'esito assolutorio in relazione alle condotte di cui al secondo e terzo alinea (e, poiché sovrapponibili, di cui al quarto alinea e al penultimo capoverso del capo B), è impugnato riguardo alle condotte a partire dall'estate 2012 (*dies a quo* autonomamente ricavabile dal secondo alinea) sino al *dies ad quem* indicato nel capo B) del 10 ottobre 2015, data in cui è stata deliberata la trasformazione della banca in società per azioni, con conseguente mutamento radicale dell'assetto di *governance*.

In prima battuta, il Tribunale conviene con le considerazioni della Pubblica Accusa secondo le quali:

---

ricava dal richiamo espresso all'art. 81 co. 2 c.p. contenuto nelle rubrica del capo B) indicativo di una ritenuta forma di continuazione interna".

- il patto parasociale contestato è ontologicamente e giuridicamente differente dagli accordi di fusione di cui protocollo d'intesa stipulato nel novembre 2006 (par. 3.1. della sent.), così travolgendo la *"fallacia delle tesi difensive"*. Sul punto, correttamente il Tribunale perviene ad affermare che l'accordo tra le associazioni di cui al secondo e terzo alinea del capo B) non possa essere attratto da una pretesa, ma non fondata, vincolatività del protocollo d'intesa stipulato nel 2006, posto che, tra l'altro, *"riconoscere funzioni giuridicamente vincolanti al protocollo d'intesa una volta perfezionatasi la fusione, intendendolo quale atto giuridico con effetti estesi a tempo indeterminato, significherebbe sconvolgere la gerarchia delle fonti societarie ponendo al vertice del sistema di regole di UBI non già lo statuto sociale, rispetto al quale il regolamento nomine si pone quale fonte subordinata, ma un atto figlio del potere di contrattazione atipica dei soggetti che diedero corso alla fusione uno dei quali, peraltro, estintosi all'esito dell'operazione aggregativa riconoscendovi, implicitamente, la capacità di vincolare soggetti terzi in violazione dell'art. 1372 co. 2 c.c."* (cfr. sent. pag. 94).

E', invece, *"la stessa imputazione a chiarire i contenuti del patto parasociale nascosto alle Autorità di Vigilanza. L'accordo tra le associazioni, vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avrebbe avuto per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari. Con maggior forza esplicativa, rimanendo sempre strettamente ancorati all'atto imputativo, tale patto avrebbe, da un lato, impedito alle Autorità di Vigilanza di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni e, dall'altro, allocato nei perimetri di un'intesa associativa la decisione sulle sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) così, in definitiva, trasformando gli organi sociali di UBI in meri ricettori passivi di direttive provenienti da strutture, soggetti ed accordi maturati al di fuori del contesto societario. Ciò che, in definitiva, si contesta in punto di fatto è che l'accordo parasociale tra i due enti associativi avrebbe alimentato un governo di fatto della banca del tutto difforme da quello disciplinato dalle fonti societarie per il tramite dell'eterodirezione sofferta dagli organi della Banca. Tale eterodirezione avrebbe riguardato, da un lato, il tema nomine nella capogruppo e nelle controllate improntate a rigidi meccanismi di distribuzione paritetica declinati, appunto, all'interno delle compagini associative. In questo caso, ad essere eterodiretto, sarebbe stato appunto il Comitato Nomine quale organo strategico costituito nel senso del Consiglio di Sorveglianza"*. (cfr. sent. pag. 98-99).

- sono astrattamente configurabili nelle banche cooperative quotate patti parasociali aventi ad oggetto un'influenza dominante nelle società cooperative (par. 3.2 della sent.); il patto oggetto di contestazione al capo B) viene qualificato, quindi, dal Tribunale come sindacato di gestione che *"ove in concreto processualmente ricostruibile ed imputabile alle due associazioni, avrebbe verosimilmente comportato l'adempimento degli obblighi comunicativi ex lege previsti e ciò, considerate le criticità connesse a questa peculiare tipologia di patto, proprio al fine di essere sottoposto al vaglio critico delle Autorità di vigilanza"*, ovvero

gli obblighi comunicativi di cui all'art. 122, comma 4 lett. d) del TUF e 20, comma 2 del TUB (cfr. sent. pag. 101, laddove si afferma anche che "l'accusa regge sul piano logico giuridico");

- è pienamente utilizzabile e risulta attendibile il vasto compendio documentale rappresentato dai resoconti (c.d. diari) di Lucchini (par. n. 3.3)<sup>6</sup>: "il Collegio reputa il diario di Lucchini, sfrondato dalle componenti più marcatamente soggettive, una fonte di prova genuina ed estremamente attendibile per la ricostruzione degli eventi di interesse processuale" (cfr sent. pag. 109).

Si articolano motivi di impugnazione in ordine ai seguenti punti della sentenza su cui si snoda il percorso argomentativo che ha indotto il Tribunale a ritenere infondata la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza di un patto parasociale, stipulato in forma libera, rinnovato nel luglio 2012, tra le associazioni AMICI di UBI e ABLP:

- 1) l'accordo dell'estate 2012 e la riunione del 20.7.2012;
- 2) l'oggetto gestionale del patto parasociale;
- 3) la Commissione Zanetti ed il ruolo di AMICI di UBI;
- 4) l'elaborazione condivisa tra AMICI di UBI e ABLP della c.d. lista istituzionale;
- 5) la pariteticità tra derivazioni come regola sociale interna, e la pariteticità come strumento illecito per esercitare un'influenza dominante
- 6) l'influenza esterna sul funzionamento del Comitato Nomine di UBI Banca;
- 7) il ruolo di AMICI di UBI nella fase successiva al 20.4.2013;
- 8) le riunioni strategiche del 13.10.2013 e del 13.3.2014 e la rilevanza gestionale del patto;
- 9) il patrimonio conoscitivo della CONSOB sul patto parasociale e la rilevanza dell'ostacolo;
- 10) il patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia sul patto parasociale e la rilevanza dell'ostacolo.

## 1. L'ACCORDO DELL'ESTATE 2012 E LA RIUNIONE DEL 20.7.2012

### 1.1. I Partecipanti all'incontro del 20.7.2012 come rappresentanti delle associazioni.

Il provvedimento impugnato, al par. 3.6, affronta il tema della stipulazione di un patto parasociale tra ABLP e AMICI di UBI "verificando gli elementi che, con riferimento al periodo in oggetto, l'Accusa porta a sostegno di quella che, dal punto di vista della parte pubblica, viene indicata quale riconferma dell'alleanza tra le associazioni ABLP e Amici di UBI a partire dall'incontro, ritenuto di fondamentale rilevanza probatoria, del 20.7.2012".

<sup>6</sup> Nel prosieguito, il riferimento ai documenti di Lucchini verrà operato richiamando il numero del documento nella sistematizzazione cronologica ad opera della difesa di tale imputato, in maniera coerente peraltro rispetto al provvedimento impugnato.

E' dunque enucleabile un primo punto della sentenza, oggetto di impugnazione, relativo alle valutazioni del Tribunale circa gli accordi raggiunti tra i rappresentanti delle due associazioni a partire dalla riunione del 20.7.2012.

La posizione del Tribunale è sintetizzabile come segue:

- dopo l'incontro tra BAZOLI e ZANETTI del luglio 2012 si tenne una riunione in data 20.7.2012 nel corso della quale è provato che vi fu un *"intervenuto accordo"* tra la *"componente bresciana, da sempre coagulata intorno all'associazione di riferimento guidata appunto da Bazoli"* (ovvero, sempre l'associazione ABLP) e *"l'interlocutore bergamasco"*; ed invero il termine accordo compare nei par. 3.6 e 3.7 della sentenza impugnata più volte, benché, a dire del tribunale, non si tratterebbe, di un vero e proprio patto parasociale di gestione, potendo l'ampio corredo probatorio che attesta continue intese tra i predetti soggetti essere *'spiegabile'* in relazione all' *'innesco'* della citata riunione del 20.7.2012, ovvero la predisposizione concordata, da parte delle derivazione BPU e BLP, della lista, formalmente deliberata dal Comitato Nomine del 5.3.2013, sottoposta all'Assemblea dei soci del 20.4.2013. Afferma infatti il Tribunale che *"basta sostituire all'esistenza del patto occulto un diverso scenario situazionale, segnatamente quello dell'innesco della fase di formazione della lista istituzionale.....per rendersi conto di come le condotte assunte dagli imputati trovino in realtà logica coerenza al di fuori della cornice offerta da un presunto patto parasociale"*,  

- con particolare riferimento alla *"natura dell'interlocutore bergamasco"* del richiamato accordo, non si tratterebbe realmente dell'Associazione Amici di UBI, ma degli *"amministratori di derivazione BPU"*: a dire del Tribunale, infatti, è sì vero che nei resoconti di Lucchini relativi a tale periodo, ed anche nei documenti n. 68 e 70 riportanti i contenuti della riunione del 20.7.2012, si rinvergono frequenti riferimenti alla richiamata associazione bergamasca; tuttavia il coinvolgimento di Amici di UBI sarebbe spiegabile non già nei termini di diretto intervento dell'associazione nei rapporti con ABLP (e quindi di eterogestione della Banca in virtù di un patto parasociale imputabile alle due associazioni), ma in relazione all'avvertita necessità, da parte degli amministratori di derivazione bergamasca, di istituire un raccordo con l'associazione di riferimento, per garantirsi l'appoggio, da parte degli associati, alla lista predisposta formalmente, peraltro molto più avanti, dal Comitato Nomine (cfr. sent. pag. 130);
- conseguentemente, secondo l'argomentare del Collegio, la riunione del 20.7.2012 tra gli imputati MOLTRASIO, SANTUS, MINELLI e CAMADINI (oltre a Parimbelli), non avrebbe avuto l'esito di una un'alleanza tra le associazioni Amici di UBI e ABLP, inquadrabile in un patto parasociale, poiché detta riunione si inserirebbe nell'ambito delle trattative tra la componente di derivazione BLP, da un lato, e gli amministratori di derivazione BPU, dall'altro, per la formazione della lista istituzionale, presentazione che richiedeva, secondo il Regolamento del Comitato Nomine vigente, un accordo di massima tra amministratori di diversa "derivazione" (bresciana e bergamasca);
- inoltre, sempre a dire del Tribunale, non sarebbero state assunte, nella predetta riunione del 20.7.2012, decisioni strategiche, limitandosi esclusivamente i partecipanti alla riunione ad individuare non già i *"pilastri di un patto parasociale"*,

ma "il programma di massima in vista della tenzone elettorale da proporre al voto assembleare"; alcuna decisione strategica in attuazione di quanto disposto in quella riunione del 20.7.2012 sarebbe stata assunta nemmeno nei mesi successivi sino all'assemblea del 20.4.2013, sicchè emergerebbe, da ciò, la dimensione prettamente elettorale degli accordi raggiunti in quella riunione, e l'assenza di un vero contenuto gestionale del contestato sindacato.

Così riepilogato il ragionamento del Tribunale sul punto, la ricostruzione del giudicante si appalesa infondata per i seguenti motivi.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di Bergamo, è ampiamente provato che la riunione del 20.7.2012:

- costituì un incontro tra rappresentanti delle due associazioni;
- si svolse su *input* dei direttivi delle due associazioni, e fu preceduta da un incontro bilaterale 'di vertice' tra BAZOLI (Presidente di ABLP) e ZANETTI (fondatore di Amici di UBI e già presidente di tale associazione), ovvero l'incontro cui fa espressamente riferimento il secondo alinea del capo B);
- ebbe ad oggetto non solo il tema delle nomine, e cioè la formazione della lista c.d. istituzionale da sottoporre all'Assemblea del 20.4.2013, ma anche le linee strategiche di fondo dell'intero gruppo bancario, oggetto proprio in quel periodo di esame nell'ambito degli organi sociali della capogruppo;
- si concluse con il raggiungimento di un'intesa tra i rappresentanti delle associazioni, poi attuata in tutti i mesi successivi sino al 20.4.2013, e anche dopo l'assemblea, sia con riferimento alle nomine della capogruppo e delle controllate, sia in relazione alle decisioni strategiche della banca relative al modello organizzativo del gruppo, della forma sociale, del sistema di amministrazione e controllo, e della sede.

Occorre, in primo luogo, prendere le mosse da un documento di notevole rilievo probatorio, ovvero il doc. n. 68 di Lucchini il cui contenuto, pur riportato integralmente in sentenza, è in realtà di fatto del tutto travisato dal giudice di prime cure.

Si tratta del resoconto, ad opera di Lucchini, della riunione che si svolge in data 20.7.2012 presso lo studio dell'imputato SANTUS in via Divisione Julia, riunione alla quale partecipano Parimbelli (Presidente di Amici di UBI), e gli imputati MOLTRASIO (Vicepresidente di Amici di UBI) SANTUS (di lì a poco socio di AMICI di UBI) CAMADINI e MINELLI (entrambi componenti del direttivo di ABLP).

Il resoconto in parola (riconosciuto dallo stesso Tribunale come attendibile e corrispondente dunque ai reali contenuti della riunione), smentisce senza dubbio alcuno l'assunto del Tribunale in base al quale non sarebbero intervenute, nella definizione degli accordi che si raggiungono proprio nel corso della riunione del 20.7.2012, ed attuati nei mesi successivi, le associazioni ABLP e AMICI di UBI, per il tramite di propri rappresentanti.

Un primo inequivocabile dato probatorio ricavabile dal predetto documento attiene proprio al contesto prettamente associativo della riunione del 20.7.2012 tra

Parimbelli, MOLTRASIO, SANTUS (per Amici di UBI) e MINELLI e CAMADINI (per ABLP), riunione che, come si legge testualmente nel par. 3 del res .n. 68 di LUCCHINI, è convocata *“fra i rappresentanti delle due associazioni di Bergamo e Brescia”*. I partecipanti a quella riunione del 20.7.12 (*“primo incontro BG/BS”*), agiscono, dunque, come plenipotenziari delle associazioni di riferimento, e non come esponenti aziendali dell'una o dell'altra 'derivazione': secondo la definizione data da Lucchini, sono gli stessi partecipanti all'incontro a qualificarsi come delegati dall'associazione di appartenenza.

Del resto, che si tratti di un incontro voluto e organizzato dalle due associazioni al quale partecipano i propri rappresentanti (e non di una mera riunione tra amministratori di diverse 'derivazioni'), emerge anche dalla circostanza che a quella riunione è presente il not. Parimbelli, che non è componente degli organi sociali di UBI, ma solo Presidente dell'Associazione AMICI di UBI; è presente altresì l'imputato CAMADINI Pierpaolo, che al 20.7.2012 non rivestiva cariche formali nella capogruppo bancaria, ma era solo componente del direttivo di ABLP.

In sentenza, mentre si tralascia del tutto il dato letterale sopra riportato in ordine alla presenza di *“rappresentanti delle due associazioni”* ci si sofferma invece sulla figura di Parimbelli, asserendo che la sua presenza alla riunione del 20.7.2012 non dimostrerebbe che l'incontro si sia svolto sotto l'egida di Amici di UBI, per il tramite del suo Presidente (cfr. sent. pag. 142). E ciò per i seguenti argomenti:

- a) Parimbelli condividerebbe lo studio professionale con SANTUS, luogo presso cui si svolge l'incontro, sicché, in sostanza, avrebbe soltanto fatto *“gli onori di casa”*;
- b) Parimbelli non avrebbe avuto alcun ruolo nell'organizzazione dell'incontro;
- c) nel doc. n. 68 si legge anche, in un passaggio peraltro meramente incidentale, della doglianza di Lucchini in ordine all'assenza, in Amici di UBI, di un esponente di vertice di prestigio analogo a quello simmetricamente rivestito da Bazoli, Presidente di ABLP.

Si tratta di argomenti, questi spesi in sentenza, obiettivamente infondati:

- quanto al punto a) appare quanto meno irrilevante la circostanza che Parimbelli condivida lo studio con SANTUS, e non convincente appare la lettura prospettata dal Collegio del passaggio del resoconto n. 68 di Lucchini in cui si dice che Parimbelli abbia fatto *“gli onori di casa”*; invero, il significato letterale di tale locuzione induce a ritenere, al contrario, che l'iniziativa si sia svolta proprio sotto l' 'egida' del vertice dell'Associazione AMICI di UBI: l'espressione *“fare gli onori di casa”* è, contrariamente a quanto enunciato in sentenza, molto evocativa, proprio sul piano del diretto coinvolgimento di Amici di UBI anche nell'organizzazione della riunione;
- quanto al punto b), è Parimbelli che ha richiesto la presenza di SANTUS a quell'incontro (cfr. par. 1 del resoconto n. 68, ove si legge che *“il not. Santus ha chiamato martedì 17 per comunicare che il not. Parimbelli gli aveva chiesto di partecipare all'incontro di venerdì p.v. con Moltrasio, Camadini e Minelli”*): il Presidente di AMICI di UBI, dunque, aveva il potere di individuare i rappresentanti della propria associazione chiamati ad intervenire alla riunione, così svolgendo Parimbelli anche un ruolo di promozione e organizzazione dell'incontro;

- quanto al punto sub c), in realtà l'argomentare del Tribunale fornisce un elemento a carico, posto che Lucchini non si lamenta affatto dell'assenza all'incontro del vertice di Amici di UBI, ma, al contrario, formula solo una considerazione critica sul fatto che l'attuale Presidente di Amici di UBI (ovvero Parimbelli), non avesse, a suo giudizio, lo stesso prestigio personale riconosciuto al precedente presidente dell'Associazione Emilio ZANETTI, che aveva fatto un "passo indietro", si legge nel documento, non già per un disinteressamento rispetto alle sorti dell'associazione ma al solo scopo di non far apparire all'esterno il connubio tra banca e associazione che doveva rimanere celato (*"Si ritiene che il passo indietro fatto da Zanetti un anno fa per non identificare associazione e banca sia stato un errore"*).

Non può dunque condividersi la ricostruzione del Tribunale, tendente a slegare la riunione del 20.7.2012 dal contesto associativo in cui essa si svolge, quando in realtà:

- sono presenti, per l'associazione bergamasca, il Presidente (Parimbelli) ed il Vicepresidente (MOLTRASIO) di AMICI di UBI, oltre a SANTUS che, proprio in virtù del ruolo assunto di fatto nell'ambito dell'associazione bergamasca a partire dalla riunione del 20.4.2013, di lì a poco diventerà socio di Amici di UBI;
- per la parte bresciana, invece, partecipano MINELLI e CAMADINI, entrambi componenti del direttivo di ABLP, espressamente definiti *"i due plenipotenziari della cabina di regia di ABLP che sovrintende alle scelte della governance di UBF"*;
- in pressoché tutto il resoconto n. 68 si fa riferimento solo ai rapporti tra AMICI di UBI e ABLP: si ricostruiscono le strutture delle associazioni (*"Mentre l'Associazione degli Azionisti di Brescia è presieduta da Bazoli, con Vice Faisola, quella di Bergamo è presieduta da Parimbelli con Vice Moltrasio"*; *"L'Associazione di Brescia è presieduta dal leader indiscusso Bazoli e trova una sua legittimazione nel regolamento del Comitato Nomine .....L'associazione degli Azionisti di Bergamo deve impegnarsi per acquisire una pari importanza e dignità"*); si richiamano altresì i rapporti esistenti tra le due associazioni, di rilievo anche in relazione all'innescò della riunione (*"Una volta sopraggiunto, l'ing. Moltrasio ha chiarito l'innescò che aveva portato alla convocazione della riunione di domani fra i rappresentanti delle due Associazioni degli Azionisti di Bergamo e Brescia. Moltrasio ha chiarito che si è partiti dalla proposta della Associazione Amici di Bergamo alla Associazione di Brescia di organizzare congiuntamente un convegno a Milano in data 24.9 presso l'Ambrosiana presenti Vaciago e Massiah, con la benedizione da un lato del Centro Paolo VI e dall'altro lato della Fondazione Giovanni XXIII"*).

Va inoltre richiamato un ulteriore documento (questo nemmeno citato dal Tribunale, pure a fronte dei frequenti riferimenti in sede di repliche del PM)<sup>7</sup>, ovvero il verbale del direttivo di AMICI di UBI del 3.5.2012, direttivo svolto, dunque, un paio di mesi prima e propedeutico, sul fronte dell'associazione bergamasca, rispetto all'incontro tra i rappresentanti delle due associazioni del 20.7.2012 (cfr. all. n. 3 alla relazione ispettiva della CONSOB, pag. 64).

La pur sintetica verbalizzazione di quel direttivo di AMICI di UBI riporta un intervento del Presidente Parimbelli, che richiama ai presenti *"gli scopi statutari"* dell'Associazione,

<sup>7</sup> Cfr trascrizione udienza del 14.9.2021

rimarcando la necessità per l'Associazione di *“presentare e sostenere, con gli organi direttivi della banca, iniziative anche in ordine ad indirizzi e possibilmente pur individuando persone giovani da indicare nel nuovo Consiglio di UBI Banca che sostengano le indicazioni dell'Associazione”*.

Dunque un paio di mesi prima della riunione del 20.7.2012, il Direttivo dell'Associazione (ed in particolare proprio Parimbelli) evidenziava già l'esigenza di assumere opportune iniziative circa gli indirizzi (strategici) da esprimere all'*governance* della capogruppo bancaria, oltre all'individuazione di persone da indicare nel nuovo consiglio di sorveglianza di UBI che assicurassero propri l'attuazione di quegli indirizzi definiti (all'esterno) dal direttivo dell'Associazione.

Si tratta di una seduta, questa del Direttivo di Amici di UBI (presenti MOLTRASIO Parimbelli) da cui emerge il chiaro intento dell'organo gestorio dell'associazione di ingerenza nella *governance* della capogruppo bancaria, non solo, peraltro, con riferimento alle nomine ma anche in relazione a temi gestionali (“indirizzi”) da veicolare proprio per il tramite della designazione di esponenti aziendali indicati dall'associazione. Ingerenza possibile soltanto per il tramite di un accordo con la ‘consorella’ bresciana ABLP.

Simmetricamente, qualche giorno prima dell'incontro del 20.7.2012, si tenne una riunione del direttivo dell'associazione ABLP (presenti BAZOLI, CAMADINI POLOTTI e MINELLI), quella del 17.7.2012 (cfr all. n. 6 alla relazione ispettiva del Consob, pag. 10 e ss), nel corso della quale espressamente il Presidente del direttivo dell'associazione (BAZOLI) fece riferimento a *“contatti con l'interlocuto bergamasco”*, relativi non solo alle liste da sottoporre all'Assemblea del 20.4.2013, ma anche ai temi strategici effettivamente affrontati, come si vedrà a breve, nel corso di quella riunione come ricostruiti sulla base del resoconto n. 68 di Lucchini.

Ed invero, come risulta dal citato verbale del direttivo di ABLP, già in quella seduta BAZOLI, Presidente dell'associazione bresciana, ricordava *“l'importanza cruciale dell'assemblea che si terrà nella primavera del 2013 a cui, si dice convinto, verrà presentata una lista unitaria con la componente bergamasca, anche in coerenza dei patti fondativi. Preliminarmente dovrà essere chiara la posizione su tre elementi che hanno caratterizzato la nascita di UBI Banca: il modello federale, il sistema duale e il sistema cooperativistico”*. CAMADINI, sempre nella medesima riunione del direttivo di ABLP, dichiarava *“condividere una linea di coerenza con gli accordi presi in fase di fusione; ritiene altresì importante proseguire i contatti con la componente bergamasca individuando interlocutori adeguati. Questo rapporto va in primis costruito in vista dell'assemblea prossima, anche nel prosieguo del rapporto”*.

Dunque la riunione del 20.7.2012 fu preceduta da due parallele riunioni del direttivo di AMICI di UBI e ABLP da cui già emerge come gli organi di entrambe le associazioni stessero in quel momento già avviando contatti per addivenire ad un'intesa poi raggiunta dai propri rappresentanti il 20.7.2012.

Ad ulteriore conferma che l'incontro del 20.7.2012 abbia direttamente coinvolto le due associazioni, va richiamato anche il doc. n. 70 dei resoconti di Lucchini, par. 1; si riporta in tale doc. quanto Lucchini ha appreso da MOLTRASIO circa i contenuti del menzionato incontro, secondo una terminologia che già di per sè, ancora una volta, attesta la presenza di delegati dalle associazioni.

Dal doc. N. 70 dei resoconti di Lucchini:

*“Ho lasciato ad Andrea il compito di introdurre l'incontro, attraverso l'esposizione degli ultimi eventi:  
A) è partito dalla riunione svoltasi presso lo studio Santus/Parimbelli in data 20.7 con il dr. Pierpaolo Camadini e il Prof. Enrico Minelli. Ha chiarito che l'iniziativa è partita dalla Associazione Amici di Ubi Banca che ha proposto all'Associazione Banca Lombarda e Piemontese di organizzare congiuntamente un convegno sull'attuale momento finanziario, con l'intervento, suggerito da Ricchebuono e Porcari, del prof. Vaciago e del dr. Massiah (che si è autoproposto in luogo di Iorio) presso l'Ambrosiana di Milano in data 24.9 alle h.*

*17.00 (con facoltativa visita al contenitore).*

*Tale incontro si è di fatto trasformato nel primo serio confronto fra gli esponenti delle cordate bresciana e bergamasca.*

*Andrea ha riportato l'opinione che:*

*la situazione dell'azionariato bresciano sia meno preoccupante di quello bergamasco, anche perché la caduta del titolo non è stata accompagnata dalla pesante contestazione dell'on. Jannone, sostenuto anche da personale della banca;*

*l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese prende le mosse dal Patto di Sindacato e quindi ha sempre avuto una base ristretta, comprendente le Fondazioni di Cuneo e di Pavia (che, è stato fatto presente, sono portatrici di pretese crescenti). Solo ultimamente sono state introdotte modifiche statutarie che hanno consentito l'ingresso dei piccoli azionisti, dipendenti compresi. A questo riguardo Camadini/Minelli hanno segnalato che la loro Associazione ha approfondito i temi della forma cooperativa, del sistema duale e del modello federale, organizzando convegni anche con importanti esperti a livello internazionale;*

*\* la cabina di regia bresciana (composta dall'avv. Giovanni Bazoli e dalla figlia Francesca, dal dr. Camadini Pierpaolo, dal prof. Minelli, dal dr. Polotti, dal dr. Pizzini e dal dr. Manzoni) pone quale condizione il non cambiamento dei patti fondativi fino all'assemblea dell'aprile 2013 (dopo tale data se ne potrà ridiscutere, non essendo scelte ideologiche) e quindi:*

*> la co-governance, che significa sistema duale e alternanza negli organi collegiali (pari dignità);*

*> la forma cooperativa;*

*> il modello federale, che costituisce un “nervo scoperto” fra gli esponenti bresciani.*

*e l'Ing. Moltrasio, a seguito della recente battaglia combattuta in Consiglio di Gestione (Andrea si è dichiarato soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, con una sostanziale convergenza delle due parti sul modello federale semplificato)”*

Si richiamano sul punto, altresì, le considerazioni espresse nella CT di Giannattasio alle pag. 43 e 44, acquisita al fascicolo del dibattimento.

1.2. L'innescò della riunione del 20.7.2012 e del rinnovato accordo tra le associazioni.

A fronte degli inequivocabili dati documentali sopra riportati, in più parti del par. 3.6. della sentenza il Tribunale di Bergamo lascia intendere che *“i concreti riferimenti ad AMICI di UBI”* nei docc. n. 68 e 70 di Lucchini (ma in realtà, come si è visto, anche ad ABLP ed al suo Presidente, pure privo di incarichi formali nel gruppo UBI, come emerge lineramente dalla lettura di tali documenti) sarebbero spiegabili non già nell'ottica di un'intesa parasociale tra le associazioni raggiunta e poi attuata per il tramite di delegati di AMICI di UBI, ma in relazione all'esigenza, avvertita soprattutto dai componenti degli organi sociali di derivazione ex BPU, di coinvolgere l'associazione di riferimento nel procedimento di formazione della lista c.d. istituzionale, al fine di garantirsi l'appoggio da parte dei soci nell'assemblea del 20.4.2013.

Si legge nel provvedimento impugnato, infatti, che *“fu avvertita l'urgenza, alimentata proprio dal pullulare di associazioni rivali sul versante bergamasco e sollecitata anche da esponenti di ABLP, di garantire un rinnovato legame tra gli amministratori ex BPU e l'associazione storica la quale contava pur sempre centinaia di associati i quali, nell'aprile successivo, sarebbero stati chiamati a sostenere la lista istituzionale in sede assembleare contro le liste concorrenti pure gemmate in ambito bergamasco”*. Ed ancora *“basta sostituire all'esistenza del patto occulto un diverso scenario situazionale, segnatamente quello dell'innescò della fase di formazione della lista istituzionale.....per rendersi conto di come le condotte assunte dagli imputati trovino in realtà logica e coerenza al di fuori della cornice offerta da un presunto patto parasociale”* (cfr. sent. pag. 130).

Si tratta di un'argomentazione, questa del Tribunale, del tutto soggettiva, avulsa dal compendio probatorio e comunque, a ben vedere, inconferente.

In primo luogo, nei resoconti di Lucchini ora citati relativi alla riunione del 20.7.2012, non si fa affatto riferimento ad un 'mero rafforzamento del legame elettorale tra amministratori ex-BPU ed associazione di riferimento' (come lascerebbe intendere la motivazione del provvedimento impugnato); ed invero dalla sentenza non si comprende nemmeno da quali fonti di prova (non a caso non riportate in maniera compiuta) il collegio abbia tratto il proprio errato convincimento.

In secondo luogo, è opportuno sin da ora rilevare che, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo, dall'istruttoria dibattimentale è emerso non già una mera attività di promozione, da parte degli amministratori ex BPU, della lista c.d. istituzionale presso l'associazione di appartenenza (attività di promozione che di per sé sarebbe stata legittima).

Il punto non è – evidentemente – se per il successo assembleare della lista che verrà formalmente deliberata a marzo 2013 dal comitato nomine di UBI, si potesse cercare

legittimamente il sostegno elettorale dei soci iscritti ad Amici di UBI o ABLP (fatto di per sé che non avrebbe comportato ovviamente alcuna imputazione).

Ciò che viene contestato al capo B), con riferimento alle nomine, è che quella lista, sottoposta all'assemblea dei soci del 20.4.2013, sia stata definita non già dall'organo a ciò deputato (il Comitato Nomine) e secondo le procedure previste dallo Statuto e dal regolamento del Comitato Nomine, ma da due enti esterni, le associazioni, e ciò nell'ambito di un accordo tra coloro che già nella riunione del 20.7.2012 si definiscono "rappresentanti" delle associazioni, ovvero due enti esterni, associazioni che si sostituiscono così, in virtù dell'intesa parasociale tra esse, agli organi sociali, svuotandoli di competenze.

Si ritornerà ampiamente su tale aspetto allorchè si dispiegheranno i motivi di impugnazioni relativi al punto della sentenza concernente l'elaborazione della c.d. lista istituzionale e il funzionamento del comitato nomine di UBI Banca (punti nn. 5 e 6). Per il momento, va dunque rilevato che la circostanza che entrambe le associazioni avessero necessità del sostegno degli associati nell'assemblea del 20.4.2013 (dal tribunale prospettata come fragilissima giustificazione dei continui riferimenti ad Amici di UBI e ABLP nei documenti richiamati di Lucchini) non scalfisce minimamente la considerazione che, proprio a partire da quell'incontro del 20.7.2012, si avviò un'intesa tra due associazioni (dal contenuto ben più ampio rispetto alle nomine) ed i cui contenuti sono definiti dai "rappresentanti" delle stesse.

Ma va qui pure subito evidenziato un ulteriore aspetto.

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l'innescò della rinnovata intesa tra le due associazioni non è, a ben vedere, tanto la futura scadenza elettorale, come asserito dal Tribunale, ma la necessità, avvertita soprattutto da ABLP, di raggiungere un accordo con AMICI di UBI in ordine a decisioni strategiche di primario rilievo in discussione, nell'ambito degli organi sociali di UBI, proprio in quel periodo (modello federale, forma cooperativa, sistema dualistico).

Vale la pena in proposito soffermarsi sul citato doc. n. 70, pure ritenuto attendibile dal Tribunale, dalla cui lettura si ricava:

- che nella riunione del 20.7.2012 vi è stato "*un serio confronto tra la cordata bergamasca e bresciana*", ovvero un confronto di respiro ben più ampio rispetto soltanto all'assemblea del 2013;
- ed infatti, in quel documento, si fa riferimento alle condizioni poste dall'associazione bresciana per l'intesa con quella bergamasca, che non riguardano in sé solo le nomine ma, al contrario, la forma cooperativa, il modello organizzativo federale, il sistema dualistico;
- le scelte strategiche del gruppo sul modello organizzativo erano, al 20.7.2012, già all'attenzione degli organi sociali della Banca (ed infatti nel doc. n. 70 di Lucchini si richiama "*la recente battaglia combattuta da Moltrasio in consiglio di gestione*");

D'altra parte, di rilievo sul punto è anche il verbale del direttivo di ABLP del 17.7.2012 (all. n. 6 alla relazione ispettiva della CONSOB), riunione che, come si è detto, è propedeutica rispetto all'incontro del 20.7.2012.

Si tratta di una seduta del direttivo dedicata, in gran parte, non già alla futura scadenza elettorale, ma al tema del **modello organizzativo della banca**; in effetti BAZOLI, Presidente di ABLP, riferiva ai presenti che mentre il Consiglio di Gestione di UBI Banca aveva rinviato la discussione sul modello organizzativo, *“il medesimo dibattito è stato portato in Consiglio di Sorveglianza, dove il modello federale è sostenuto da diversi membri ed in primis dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza”* (FAISSOLA, di ABLP); tuttavia, in seno al direttivo di ABLP del 17.7.2012, MINELLI avvertiva che nel Consiglio di Sorveglianza della capogruppo erano state espresse anche *“voci favorevoli alla Banca Unica”*.

Effettivamente, nel corso della riunione del Consiglio di Sorveglianza di UBI del 27.6.2012, erano stati ampiamente analizzati e discussi due documenti tecnici, predisposti dalla Direzione generale della banca, relativi alla possibilità di un'evoluzione del modello organizzativo di gruppo sino a quel momento adottato (ovvero il modello federale, fortemente voluto da ABLP) verso la c.d. “banca unica”. Ne dà conto il doc. n. 66 di LUCCHINI, alle pagg. da 6 e ss., con un riepilogo molto dettagliato delle posizioni espresse in quella riunione del Consiglio di Sorveglianza.

Come annota LUCCHINI in tale resoconto, erano state espresse nella richiamata seduta del Consiglio di Sorveglianza posizioni, soprattutto tra i rappresentanti bergamaschi effettivamente favorevoli ad un superamento del modello organizzativo federale in vista dell'adozione della c.d. “banca unica”, coerentemente con le sollecitazioni in più occasioni espresse da Banca d'Italia<sup>8</sup>; tale radicale mutamento dell'assetto organizzativo dell'intero gruppo era però fortemente avversato dal direttivo di ABLP<sup>9</sup>. Ed infatti BAZOLI, nella richiamata riunione del 17.7.2012, evidenziava, riferendosi al consiglio di sorveglianza di UBI del 27.6.2012, come *“il modello federale è un cardine a cui la nostra associazione non può rinunciare”*. Ed è proprio con riferimento a tale posizione del direttivo di ABLP in ordine al mantenimento del modello organizzativo federale, che BAZOLI, come risulta dal verbale del direttivo del 17.7.2012, si dichiara certo di poter raggiungere un accordo con la componente bergamasca anche in ordine alla successiva scadenza elettorale.

Sempre in quella riunione del direttivo di ABLP, inoltre, CAMADINI (che parteciperà poi al “primo incontro BG/BS” del 20.7.2012), pure facendo riferimento al dibattito in corso

<sup>8</sup> Le richieste di Banca d'Italia in ordine al modello organizzativo saranno oggetto di specifica trattazione nel punto 10).

<sup>9</sup> Le ragioni della netta contrarietà del direttivo di ABLP al modello della banca unica, che avrebbe comportato una fusione tra le controllate del gruppo, vengono indicate nel doc. n. 68 di Lucchini, a pag. 4 laddove si evidenzia come l'aggregazione nella banca unica veniva vista da ABLP come un'incorporazione del Banco di Brescia (storicamente la banca di riferimento dell'associazione bresciana) nella Banca Popolare di Bergamo, con conseguente ridimensionamento del ruolo nel gruppo dell'associazione bresciana.

sul modello organizzativo nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza di UBI, si faceva promotore di “una linea di coerenza con gli accordi presi in fase di fusione, ritiene altresì importante proseguire i contatti con la componente bergamasca individuando gli interlocutori adeguati. Questo rapporto va in primis costruito in vista dell'assemblea prossima, ma anche nel prosieguo del rapporto” (cfr. verbale del direttivo di ABLP del 17.7.2012, all. n. 6 alla relazione ispettiva CONSOB).

Sul versante bergamasco, anche nel corso del direttivo di AMICI di UBI del 3.5.2012 (cfr. all. n. 3 alla relazione ispettiva CONSOB) si era pure fatto riferimento alla necessità che l'associazione dovesse “presentare e sostenere, con gli organi direttivi della banca, iniziative anche in ordine ad indirizzi individuando persone giovani da indicare nel nuovo Consiglio di UBI Banca che sostengano le indicazioni dell'Associazione”.

Dunque era ben presente ai consigli direttivi di entrambe le associazioni la circostanza (attestata pure dal doc. n. 66 di Lucchini) che, nel consiglio di sorveglianza di UBI era stata avviata una discussione in ordine alle determinazioni da assumere a breve sul modello organizzativo.

Se quindi si vuole individuare l'innescò della riunione, e della conseguente intesa raggiunta il 20.7.2012 tra i rappresentanti dell'associazione, esso è rappresentato non tanto, o quanto meno non solo, dalla successiva scadenza elettorale (peraltro, a luglio 2012, ancora in realtà lontana), ma dalla preoccupazione di ABLP che venisse deliberato dal Consiglio di Sorveglianza di UBI un nuovo modello organizzativo (quello della c.d. banca unica) rispetto al quale i componenti del direttivo di ABLP avevano espresso posizioni critiche a fronte, invece, di aperture che si facevano strada tra i rappresentanti di AMICI di UBI.

Se ne ha conferma oltre che dai verbali richiamati del direttivo di ABLP e di AMICI di UBI, dalla lettura dei citati doc. n. 68 e 70 di Lucchini, relativi alla riunione del 20.7.2012, ove per l'appunto, in ordine alle intese raggiunte in quella sede tra i rappresentanti delle associazioni, non si parla ancora delle cariche formali all'interno della capogruppo (se non limitatamente a POLOTTI designato come Presidente del Consiglio di Gestione), ma, soprattutto, proprio delle linee strategiche relative al modello organizzativo e, conseguentemente, alla forma cooperativa e al sistema dualistico.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Bergamo, dunque, l'innescò di un rinnovato accordo tra le due associazioni nasce anche e soprattutto dalla volontà, in particolare degli imputati che sedevano nel direttivo di ABLP (BAZOLI, POLOTTI, MINELLI e CAMADINI), di 'fare fronte comune' con l'associazione bergamasca su alcuni temi strategici, già all'attenzione degli organi sociali, già trattati in alcune adunanze del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. Il direttivo di ABLP era infatti ben consapevole che, in assenza di un accordo complessivo con AMICI di UBI, era ben possibile un superamento, avversato dall'associazione bresciana, del modello federale verso il modello della c.d. banca unica,

sicché era necessario raggiungere immediatamente un'intesa con la controparte (peraltro molto prima della scadenza elettorale dell'aprile 2013).

L'assemblea del 20.4.2013 rappresentava, per entrambe le associazioni, certamente uno snodo cruciale nei 'destini' del gruppo bancario UBI, ma in relazione all'esigenza di assicurare la presenza negli organi sociali di UBI di persone che assicurassero l'attuazione delle indicazioni provenienti dalle stesse associazioni. L'accordo finalizzato alla predisposizione di una lista comune, pure raggiunto nella riunione del 20.7.2012 e poi in concreto attuato nei mesi successivi (come si vedrà nel prosieguo) non era certo fine a sè stesso, ma funzionale all'esigenza che venissero confermate, da parte degli organi sociali della banca, le indicazioni delle associazioni su aspetti di primario rilievo strategico.

Erra pertanto il Tribunale di Bergamo nel circoscrivere la genesi della riunione del 20.7.2012 ad un mero accordo per la presentazione di una lista comune, trascurando così tutto il compendio probatorio citato, che invece dimostra come, anche proprio nell'origine, l'accordo rinnovato nel luglio 2012 ebbe un respiro ben più ampio rispetto alla scadenza elettorale.

E d'altra parte l'elaborazione condivisa della lista c.d. istituzionale era proprio strumentale ad assicurare che le persone, designate d'intesa tra le associazioni, recepissero poi le indicazioni strategiche concordate dalle associazioni medesime. E' un aspetto, questo, decisamente non colto dal Tribunale di Bergamo, che nel segmentare analiticamente contenuti elettorali e contenuti gestionali dell'intesa, perde la necessaria visione unitaria e integrata della vicenda di cui ci si occupa, e non si avvede della circostanza che in realtà il tema delle nomine nel gruppo bancario è strettamente correlato alle decisioni (come si è visto già all'ordine del giorno degli organi sociali della banca) che le persone nominate sono poi chiamate ad assumere.

L'elaborazione della lista c.d. istituzionale da parte delle associazioni non è fine a se stessa ma funzionale a garantire che venissero poi attuate da parte dei nominati delle associazioni quelle indicazioni circa le decisioni strategiche concordate d'intesa tra le associazioni medesime. Del resto, si è visto come già nel verbale del direttivo di AMICI di UBI del 3.5.2012 significativamente si faccia riferimento prima agli "indirizzi dell'associazione e poi alle *persone che sostengono le indicazioni dell'associazione*" analogamente, nel verbale del direttivo di ABLP del 17.7.2012, la prospettata elaborazione in tensione unitiva di una lista con l'interlocutore bergamasco è funzionale alle decisioni strategiche in materia di modello organizzativo cui sono dedicati buona parte degli interventi dei componenti del direttivo di ABLP.

Peraltro, anche laddove si ritenesse che l'intesa tra le due associazioni sia stata stimolata temporalmente anche dalla comune volontà di addivenire alla definizione di una lista comune ciò, in realtà, non è affatto incompatibile con la prospettazione accusatoria.

Non va infatti comunque confuso "l'inesco" che ha portato all'accordo tra le due associazioni (profilo questo comunque sostanzialmente 'neutro' rispetto alla contestazione di cui al secondo e terzo alinea del capo B) con i contenuti dello stesso, incompatibili con la normativa primaria e di vigilanza applicabile alla *governance* della banca, e con l'omessa comunicazione di tale accordo alle Autorità di vigilanza, profili questi su cui si appunta l'illiceità penale dell'intesa parasociale.

Tanto più che la lista che verrà poi predisposta d'intesa dai rappresentanti di AMICI di UBI e ABLP, e sui cui si è concentrata l'istruttoria dibattimentale, non è una lista oggetto di autonoma presentazione da parte delle associazioni ai sensi dell'art. 49.6 lett a) dello statuto.

Occorre, infatti, porre l'accento su un errore prospettico, connesso al tema dell'inesco asseritamente elettorale del rinnovato accordo tra le associazioni, che pure sembra aver sviato le valutazioni del Tribunale.

Il giudice di Bergamo, nel ricondurre l'origine dell'intesa tra le associazioni ad un accordo elettorale in ordine alla presentazione di una lista comune sottoposta all'assemblea dei soci, sembra non aver presente che la c.d. lista istituzionale oggetto dell'istruttoria dibattimentale e definita d'intesa tra le associazioni è ben differente da quella che qualunque associazione avrebbe potuto presentare ai sensi dell'art. 49.6 lett a) dello statuto.

Si tratta infatti non già di una lista presentata da AMICI di UBI e ABLP in via autonoma e al di fuori delle deliberazioni degli organi sociali, ma della lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza uscente della banca, su proposta del Comitato Nomine, ai sensi di una disposizione statutaria diversa rispetto a quella ora richiamata, segnatamente l'art. 45.6 lett. c) dello statuto sociale. Detta lista, dunque, è stata formalmente approvata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Comitato Nomine ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento del Comitato Nomine, dal Comitato medesimo, disposizione ai sensi della quale "2.1. Il Comitato Nomine, nell'esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, a seconda dei casi: a) individua, per la predisposizione da parte del Consiglio di Sorveglianza della lista da sottoporre all'Assemblea, le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza in seno alla Banca Capogruppo, comprese le candidature alle cariche apicali - ovverosia quelle di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza".

Ciò che viene contestato nell'atto imputativo, e ciò su cui si è svolta l'istruttoria dibattimentale, è dunque una situazione ben distinta rispetto alla presentazione, in via autonoma, di una lista di candidati da parte delle associazioni medesime (pure ovviamente possibile ai sensi dell'art. 45.6 lett a), riguardando invece l'influenza da parte delle associazioni sul Comitato Nomine nell'esercizio dei poteri propositivi, spettanti in via esclusiva al Comitato medesimo, circa la presentazione della lista c.d. istituzionale, differente rispetto a quella che qualunque associazione avrebbe potuto presentare.

Anche tale circostanza restituisce la fallacia della prospettiva di fatto tutta 'elettorale' seguita dal Tribunale di Bergamo, che tralascia di considerare come non si discuta di un'autonoma lista presentata dalle associazioni al di fuori del circuito sociale (cosa che pure sarebbe stata possibile), ma di una lista che, ai sensi della richiamata disposizione dello statuto, è presentata formalmente dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Comitato Nomine (benché con l'influenza decisiva delle associazioni medesime).

## **2. L'OGGETTO GESTIONALE DEL PATTO PARASOCIALE**

Vi è dunque piena prova, per quanto sopra si è detto, che la riunione del 20.7.2012 sia stata un incontro svolto tra i delegati di entrambe le associazioni Amici di UBI e ABLP, preceduto da 'simmetriche' riunioni del direttivo di ciascuna associazione e da un incontro di vertice, pure nell'estate del 2012, tra BAZOLI e ZANETTI.

Occorre ora soffermarsi sugli esiti della riunione del 20.7.2012.

Si tratta di un punto indipendente della sentenza, e riferito a valutazioni più estese rispetto a quella relative alla sola riunione del 20.7.2012: ed invero il Tribunale formula contestualmente, alla fine del par. 3.6., considerazioni sostanzialmente inscindibili attinenti sia al contenuto e agli esiti della riunione 20.7.2012, sia alle decisioni strategiche assunte nei mesi successivi influenzate dagli esiti di quella riunione.

L'accordo raggiunto nella riunione del 20.7.2012, come emergente dai documenti nn. 68 e 70, è "*la riconferma dell'alleanza Bergamo/Brescia*" che, dal significato letterale del testo dei documenti citati, si basa sulla definizione di una piattaforma negoziata tra i rappresentanti le due associazioni direttamente involgente, sin da subito, le principali linee strategiche del gruppo bancario.

Il resoconto di Lucchini n. 68 definisce compiutamente i termini di tale riconferma dell'alleanza Bergamo e Brescia, nel par. 4 relativo proprio ai contenuti della riunione del 20.7.2012, come segue:

*"Alla base della riconferma dell'alleanza fra Bergamo e Brescia, vi è il diktat dell'avv. Bazoli sui patti costituenti (accordi 2007), che non si toccano fino all'assemblea dell'aprile 2013, e quindi:*

*a) Modello federale*

*E' considerato irrinunciabile, in quanto elemento trainante per il rapporto con i territori. La ragione principale dell'indisponibilità al cambiamento del modello federale deriva dal fatto che l'aggregazione nella Banca Unica verrebbe vissuta come un'incorporazione nella Banca Popolare di Bergamo, del Banco di Brescia.*

*b) Co-governance*

*La parità fra i due gruppi non presuppone necessariamente il sistema duale.*

*c) Alternanza*

*Fino all'assemblea tale principio non può essere modificato. I due esponenti bresciani hanno comunicato che l'avv. Bazoli ha "mal digerito" la richiesta del presidente Zanetti di modificare il principio dell'alternanza, anche al fine di detronizzare l'avv. Faissola, il che è stato visto come un'indebita interferenza, essendo questione che spetta a loro di risolvere.*

*d) Forma cooperativa Camadini e Minelli hanno parlato di "rispetto" e non hanno prospettato l'alternativa Spa.*

*Camadini e Minelli sono arrivati ad ipotizzare l'alternanza della sede legale di Ubi tra Bergamo e Brescia (!), che è stata rigettata da Moltrasio"*

Contrariamente dunque a quanto asserito nel provvedimento impugnato (pag. 139-140), vi è prova che nel corso di quell'incontro del 20.7.2012, si configurano effettivamente i "pilastri" del patto parasociale tra le due associazioni, con esplicito riferimento a decisioni strategiche di primaria importanza:

- a) il mantenimento del modello organizzativo federale, pure a fronte di sollecitazioni da parte della Banca d'Italia per la transizione al modello della Banca Unica;
- b) la possibilità di rivedere il sistema di organizzazione e controllo adottato, ovvero la possibilità di superare il modello dualistico;
- c) la conservazione della forma cooperativa, rispetto a prospettazioni, già emerse in seno al dibattito ufficiale nell'ambito degli organi sociali della banca, in favore della forma di spa;
- d) la sede legale della capogruppo bancaria.

Va quindi confermato, come evidente dal significato letterale di diversi passaggi del citato resoconto n. 68 di Lucchini, che l'oggetto della riunione del 20.7.2012 è ben più ampio rispetto al solo tema delle nomine nella capogruppo (come riduttivamente sembrerebbe intendere la sentenza impugnata) : va pure evidenziato, tra l'altro, che nel resoconto n. 68 si legge che dalla riunione del 20.7.2012 "vi potrebbero essere importanti anticipazioni sulla governance bresciana" (par. 2 del doc. n. 68), e che "la cordata bresciana è già pronta per discutere della nuova governance" (par. 3 del doc di Lucchini n. 68), così sottintendendo contenuti ben più complessi rispetto alla sola formazione della lista c.d. istituzionale; ancora, a conferma di un accordo di più ampio respiro rispetto al solo tema delle nomine, nel par. n. 5 del doc. n. 68, si riporta che MOLTRASIO e ZANETTI concordano di riferire a ZANETTI quanto prima i termini degli accordi raggiunti con CAMADINI e MINELLI il 20.7.2012, ribadendo che è indispensabile "fare il punto sulle prospettive della governance".

Ora, secondo la ricostruzione seguita dal Tribunale, non si sarebbe in presenza di linee strategiche relative alla conduzione della capogruppo bancaria; "lungi dal configurare i pilastri del presunto patto parasociale, si spiegano alla luce della necessità, per le parti impegnate nella formazione di una lista paritetica, di condividere una sorta di programma di massima in vista della tenzone elettorale da proporre al voto assembleare".

Più in generale, ritiene il giudice di Bergamo, con riferimento all'intero periodo dal luglio 2012 sino all'assemblea dell'aprile del 2013, che "la lettura dei resoconti Lucchini relativi a questa fase storica (indicativamente fino al resoconto n. 126) non riveli alcun elemento ulteriore suscettibile di accreditare la tesi d'accusa circa la stipula di un patto tra associazioni funzionale all'eterogoverno

*della Banca pregresso, attuale o futuro. In quella fase, infatti, oggetto sostanzialmente esclusivo dei diari di Lucchini furono le nomine sociali*"(sent. pag. 144).

La prospettazione offerta dal Tribunale, che trascura una parte maggioritaria del compendio probatorio, pure oggetto di frequenti richiami in sede di requisitoria sul punto, non convince sotto diversi profili.

Si è già detto come la possibile evoluzione del modello organizzativo verso la c.d. banca unica fosse stata già oggetto di discussione nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza del 27.6.2012 (cfr. res. Lucchini n. 66).

Ed effettivamente, proprio a partire dalla riunione del 20.7.2012, l'evoluzione del modello organizzativo verrà di fatto pretermessa dai lavori sia del Consiglio di Sorveglianza, sia del Consiglio di Gestione (a riprova, dunque, che la l'accordo parasociale stipulato nel luglio 2012 ha avuto in realtà una diretta incidenza, e sin da subito, sui temi strategici della banca, non costituendo soltanto un punto del programma elettorale).

Pur a fronte di una discussione già avviata negli organi sociali, all'evoluzione verso il modello della Banca Unica si perverrà, infatti, solo molto più tardi, dopo 4 anni, nel 2016, dopo la trasformazione della capogruppo in società per azioni.

I resoconti di Lucchini relativi al periodo 2012-2013 in più punti attestano che, ancor prima dell'assemblea dell'aprile 2013, gli accordi intervenuti nel luglio 2012 determinano immediatamente, sul tema della banca unica, un'alterazione della dialettica fino a quel momento esistente negli organi sociali della banca.

Già all'incontro del 30.8.2012 nel corso del quale viene comunicata da ZANETTI, MOLTRASIO, SANTUS, LUCCHINI l'imminente costituzione, da parte del direttivo di AMICI di UBI, della Commissione Zanetti, MOLTRASIO, nello spiegare le ragioni dell'iniziativa, e la convenienza per AMICI di UBI di un'intesa con ABLP, non manca di rilevare che la sua posizione rispetto al modello organizzativo è mutata (proprio in considerazione dell'alleanza con ABLP). In effetti, sino a quel momento, Moltrasio era risultato in Consiglio di Gestione tendenzialmente favorevole ad una semplificazione del modello organizzativo, posizione questa ora non più sostenibile stante il tenore degli accordi raggiunti con i rappresentanti del direttivo di ABLP (cfr., in particolare, par. n. 4 del doc. n. 75 dei resoconti di Lucchini, laddove si riporta quanto dichiarato da Moltrasio: *"Moltrasio ha lodato Zanetti per la pregevole sintesi, nel corso della quale ha fatto riferimento ai patti fondanti che appare difficilissimo modificare. Si è rammaricato di avere sottovalutato tale circostanza nel momento in cui si è battuto per la adozione della Banca Unica in sostituzione del modello federale"*).

Anche nel corso della seconda riunione della Commissione Zanetti dell'8 ottobre 2012, si evidenziava la necessità di *"mettere a punto le linee strategiche"* in relazione alle intese con il direttivo di ABLP.

Dal resoconto n. 87 di LUCCHINI, par. n 3 rubricato, non a caso, "aspetti organizzativi":

*"Dopo Zanetti ha preso la parola l'ing. Moltrasio, per richiamare i colleghi a affrontare gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna riunione, vale a dire:*

- *la messa a punto delle linee strategiche;*
- *la definizione dei criteri per la scelta dei nostri rappresentanti.*

*L'ing. Moltrasio ha osservato che la posizione assunta dall'avv. Bazoli pecca di ingenuità o di malafede, nel senso che non è concepibile che argomenti così delicati possano essere affrontati con le 19 persone che compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Brescia, per cui appare necessaria che anche la cordata bresciana nomini pochi delegati: d'altro canto si tratta di ritornare al punto di partenza della trattativa, quando era stata spesa l'esistenza di una cabina di regia bresciana per sollecitare la creazione di un analogo organismo a Bergamo".*

Dunque l'ordine del giorno di quella riunione della Commissione Zanetti prevedeva, come emerge poi dal prosieguo del confronto tra i componenti della commissione di Amici di UBI, non solo l'individuazione dei criteri di scelta relativi alle nomine, ma anche la messa a punto di linee strategiche; subito dopo tale precisazione, MOLTRASIO rilevava la necessità di discutere con la controparte bresciana "di argomenti così delicati" con un gruppo più ristretto rispetto all'intero consiglio direttivo di ABLP, a conferma del fatto che gli accordi raggiunti con ABLP il 20.7.2012 si estendevano già anche alla consultazione e relativa determinazione sulle linee della banca (su cui poi si dilunga quel documento n. 87 di Lucchini nei paragrafi successivi).

Va poi richiamato l'incontro del 26.10.2012 tra MOLTRASIO (per AMICI di UBI) e BAZOLI e MINELLI (per il direttivo di ABLP), di cui conosciamo i contenuti riportati nel resoconto Lucchini n. 89.

Anche in tal caso, siamo in una fase antecedente rispetto all'assemblea del 20.4.2013, quando le nomine non erano state ancora definite dai rappresentanti delle associazioni, parti del patto.

Dal doc.n. 89 di Lucchini, par. 2, rubricato, non a caso, "rapporti con Brescia":

*"Nel corso della cena, in una saletta riservata, dopo più di un'ora dedicata a parlare di arte moderna in relazione all'apertura del nuovo Museo nella vecchia sede della Comit, l'onnipotente (è apparso molto infastidito dalle affermazioni di Della Valle sugli "arzilli vecchietti"; starebbe progettando una holding che gestisce l'intera editoria nazionale!) avv. Bazoli (a Brescia non discute più, ma dà solo ordini) ha affrontato il tema della nuova governance, suggerendo due livelli:*

- *quello decisionale, che deve essere appannaggio di pochissime persone (ha segnalato il rischio che le Fondazioni di Cuneo e di Pavia vogliano interferire nelle scelte di Bergamo e Brescia);*
- *quello formale, ove si deve discutere di temi strategici, quali il modello federale/banca unica (a questo riguardo, avendo il prof. Minelli riferito all'avv. Bazoli della presentazione del documento nell'ultimo C.S., ritenuto del tutto inadeguato, l'avv. Bazoli avrebbe espresso critiche pesanti nei confronti dell'avv. Calvi, che non avrebbe saputo dirigere la seduta), il sistema duale, la persistente*

*attualità della forma cooperativa nelle Banche Popolari quotate, ecc.: su questi argomenti la partecipazione delle Associazioni e delle Fondazioni può essere corale”.*

Orbene, il testo del documento dimostra che le linee strategiche della gestione della banca (con riferimento non solo al modello organizzativo ma anche al sistema dualistico ed alla forma cooperativa) rappresentano, per espressa ammissione di BAZOLI, argomento di confronto tra le stesse associazioni, per giungere ad una posizione comune (“corale”), ad ulteriore riprova della circostanza che l’intesa tra i due soggetti esterni, ancor prima dell’elaborazione delle nomine, presentava anche un rilevante contenuto strategico/gestionale. Nell’occasione, BAZOLI manifestava a MOLTRASIO (componente della Commissione Zanetti) “*pesanti critiche*” nei confronti di CALVI (pure componente della Commissione, e Presidente del Consiglio di Sorveglianza) in ordine a quanto era avvenuto nel Consiglio di Sorveglianza del 23.10.2012, nel corso del quale CALVI non era stato in grado di dirigere la seduta in conformità agli accordi raggiunti il 20.7.2012 e al “*diktat*” di BAZOLI circa l’irrinunciabilità del modello federale espresso dai rappresentanti di ABLP in quella riunione.

Riduttiva e fuorviante è lettura di tale documento accolta dal Tribunale (pag. 145-146 della sent.): il giudicante non coglie, prima di tutto, che in quella riunione del 26.10.2012, pure tra rappresentanti delle associazioni, si è discusso anche di temi strategici; non individua poi la corretta chiave di lettura del testo con riferimento alle “*pesanti critiche*” espresse da BAZOLI (che non aveva alcun titolo a trattare di temi strategici con MOLTRASIO, se non nella logica dell’intesa tra associazioni) critiche che altro non sono se non un formale richiamo di BAZOLI medesimo al rispetto delle intese raggiunte il 20.7.2012 ed al ‘diktat’ espresso dai rappresentanti bresciani in quella riunione (rispetto al quale il comportamento di CALVI non era parso a BAZOLI coerente).

Di notevole rilievo probatorio – per smentire ulteriormente l’assunto del Tribunale secondo il quale “*in quella fase oggetto sostanzialmente esclusivo dei diari di Lucchini fu il tema delle nomine*” - il doc. n. 104 di Lucchini, al par. 2 (nemmeno citato dal Tribunale), relativo all’invito formulato da BAZOLI a ZANETTI, CALVI e MOLTRASIO (componenti della Commissione Zanetti) a partecipare ad una riunione in Milano, il 16.1.2013. Come risultante dalle annotazioni di Lucchini, “*l’argomento principale, al di là della lista, dovrebbe essere costituito dal piano strategico, alla luce del diktat della Banca d’Italia sul sistema federale e sul modello duale*”. Lucchini, dunque, considerava del tutto naturale che un incontro – di matrice associativa, come testimonia l’organizzazione da parte di Bazoli, presidente di ABLP – fosse dedicato al “*piano strategico*” della capogruppo bancaria, con particolare riferimento al sistema federale e al modello duale, tema ritenuto persino di maggiore rilevanza rispetto all’elaborazione condivisa della c.d. lista istituzionale, anche alla luce delle indicazioni espresse da Banca d’Italia con la lettera dell’11.1.2013.

Dal doc. n. 104 di Lucchini:

“2) *Convegno Milano del 16 gennaio*

*La prima notizia importante riguarda l'invito del presidente Bazoli a Zanetti, Calvi e Moltrasio a partecipare ad un incontro mercoledì 16 presso Banca Intesa, al quale probabilmente parteciperanno anche altri esponenti bresciani, tipo Polotti e Pizzini, che continua a giocare un ruolo importante, presentandosi quale portavoce della Curia di Milano. Al riguardo Santus ha precisato che, mentre con l'arcivescovo Tettamanzi Pizzini poteva vantare un asse privilegiato in virtù del rapporto fiduciario con il responsabile economico della Diocesi meneghina, con l'arcivescovo Scola tale privilegio è venuto meno, essendo cambiato l'economista. Ha aggiunto che anche il dott. Manzoni si accredita in modo improprio come rappresentante della Curia di Bergamo. In tale occasione Andrea dovrebbe finalmente conoscere la composizione della cordata bresciana.*

\*\*\*

*Con il senno di poi ho riflettuto sul fatto che:*

- *non è escluso che la convocazione a Milano sia volta a ottenere il via libera per il duo Cera/Tantazzi, visto che Calvi dovrebbe dare una risposta il giorno precedente;*
- *l'argomento principale, al di là della lista, dovrebbe essere costituito dal piano strategico, alla luce del diktat della Banca d'Italia sul sistema federale e sul modello duale."*

Ma vi è di più. Anche la ricostruzione della fase successiva all'assemblea del 20.4.2013 restituisce i contorni di un'intesa parasociale tra i rappresentanti delle associazioni che, conclusi i lavori per la predisposizione della c.d. lista istituzionale, prosegue con riferimento ai richiamati temi strategici del modello organizzativo, del sistema di amministrazione e controllo, della forma sociale.

Deve sin da ora richiamarsi il doc. n. 139 dei resoconti di Lucchini, relativo alla riunione del 10.10.2013 (dunque successiva di oltre sei mesi rispetto all'assemblea dell'aprile 2013) tra LUCCHINI, MOLTRASIO e SANTUS (per Amici di UBI) e BAZOLI, POLOTTI (per il direttivo di ABLP).

Per ragioni di coerenza sistematica con il provvedimento impugnato (che suddivide cronologicamente gli eventi antecedenti all'assemblea dell'aprile 2013 da quelli successivi), si articoleranno, nella parte dedicata al punto 8) della sentenza, specifici motivi di impugnazione, in relazione alla valutazione di tale documento offerta dal Collegio. Tuttavia, sin da ora, deve rilevarsi che, anche nel corso di quella riunione dell'ottobre 2013, che pure si svolge in un contesto prettamente associativo, dato il riferimento anche testuale ad ABLP, ancora una volta si discute, all'esterno degli organi sociali a ciò deputati, tra rappresentanti delle associazioni delle scelte strategiche della capogruppo con riferimento ad un progetto di modifiche statutarie che non era stato nemmeno sottoposto all'esame degli organi sociali. Ed evidentemente non già nell'ottica di un mero programma elettorale, essendo la competizione assembleare già trascorsa da mesi.

Analogamente, il 13.3.2014 (dunque un anno dopo rispetto all'assemblea dell'aprile 2013) si tenne presso l'abitazione di POLOTTI un incontro al quale parteciparono, oltre a POLOTTI, BAZOLI, MOLTRASIO, LUCCHINI, SANTUS e CERA. All'ordine del giorno di tale riunione di lavoro - i cui contenuti sono riportati analiticamente nel doc. n. 167 di Lucchini - vi erano le determinazioni che la banca era

chiamata ad assumere, in materia di modifiche dello statuto sociale e di modello organizzativo. Anche in tal caso, l'incontro si svolge tra rappresentanti delle associazioni, come confermato sia dalla presenza di BAZOLI (che era solo il Presidente del direttivo di ABLP), sia dall'espreso riferimento, in chiave di reciproci concertati scambi, alle due associazioni (cfr. pag. 2 del resconto n. 167 di Lucchini, laddove si riporta quanto offerto da BAZOLI in cambio dell'appoggio, da parte dei rappresentanti di AMICI di UBI, al mantenimento del modello organizzativo federale: *"ABLP è naturalmente disponibile ad aiutare Amici di UBI nella difficile competizione con le altre associazioni bergamasche"*).

Nel far riserva di ritornare sugli accordi raggiunti nelle due riunioni associative dell'ottobre 2013 e del marzo 2014 al punto 8), preme ora rilevare che la prospettazione del Tribunale secondo la quale gli accordi del luglio 2014 non ebbero incidenza sugli aspetti gestionali del modello organizzativo, della forma cooperativa e del sistema dualistico, non convince posto che:

- mai è stato reso noto ai soci alcun programma elettorale della lista c.d. istituzionale elaborata di fatto dalle associazioni, né a luglio 2012 né successivamente, sicché la ricostruzione del Tribunale di Bergamo fa riferimento ad un programma di cui l'elettorato sarebbe all'oscuro; se si fosse trattato di un mero programma elettorale della lista, sarebbe del tutto inspiegabile la ragione per la quale le intese raggiunte in particolare sul modello organizzativo e sulla forma sociale non siano state mai diffuse al pubblico e ai soci in particolare (cioè a coloro che erano chiamati a votare);
- nella riunione del luglio 2012, quando a fronte di una formale trattazione del tema del modello organizzativo già da parte degli organi sociali della banca esclusivamente competenti sul punto, si raggiunge un'intesa di massima sul *'diktat'* di BAZOLI, ritenuto da ABLP *'irrinunciabile'*;
- ancor prima della stessa elaborazione della c.d. lista istituzionale, le associazioni, tramite i propri rappresentanti, si confrontano ripetutamente sui citati temi organizzativi (cfr incontro del 26.10.2012, o ancora resoconto della II riunione della Commissione Zanetti dell'8.10.2012);
- anche dopo l'assemblea del 20.4.2013, il tema del modello organizzativo, della forma sociale, del sistema dualistico ed anche alcune modifiche dello statuto della capogruppo in discussione costituiscono terreno di confronto, e ancora una volta, d'intesa tra i rappresentanti di Amici di UBI e del direttivo di ABLP, il tutto al di fuori delle sedi a ciò dedicate (che potevano essere soltanto Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione della capogruppo) ed alla totale insaputa delle Autorità di Vigilanza.

Del tutto logica, quindi, la conclusione di sintesi del CT Giannattasio (pag. 65), per il quale *"L'interlocuzione fra le Associazioni, di cui si è fornita ampia dimostrazione, non integra ad avviso del consulente un mero attivismo assembleare ma un vero concerto in quanto posta in essere in dipendenza di un accordo preesistente (i cd patti fondativi). Infatti, è da considerare la circostanza che l'attività delle due Associazioni non sorge in occasione dell'approssimarsi dell'assemblea, al solo fine di presentare una lista e coagulare il consenso intorno alla stessa, ma di fatto è l'interpretazione del ruolo che le*

*Associazioni rivestono in quanto rappresentanti delle derivazioni, la cui influenza sulla vita aziendale – sancita nei cd patti fondativi – si intende conservare”.*

Erronea, peraltro, è la prospettiva nella quale sembra muoversi il Collegio, ed emergente da qualche passaggio invero non compiutamente sviluppato della motivazione, laddove si afferma che sarebbe mancato un approfondimento istruttorio “*riferibile alla genesi e allo sviluppo di operazioni di carattere strettamente gestorio tipiche dell’attività bancaria (ad esempio: scelte in materia di erogazione di credito, di gestione dei rischi finanziari, di posizionamento sul mercato, di aumento di capitale)*”<sup>10</sup>. Da tale passaggio sembrerebbe, dunque, che per il Collegio un ‘sindacato di gestione’, pure ritenuto ben configurabile in una cooperativa, debba, necessariamente, avere ad oggetto soltanto l’assunzione di decisioni prettamente tecniche quali quelle esemplificate. In realtà, pacificamente, un sindacato di gestione ben può avere come contenuto la definizione delle linee strategiche quali quelle oggetto del patto parasociale contestato nel presente procedimento, relative all’assetto organizzativo dell’intero gruppo bancario, all’assetto statutario, alla forma societaria e al modello di amministrazione e controllo adottato, così come ai rapporti con le autorità di vigilanza. Si tratta, a ben vedere, di una modalità di azione comune dei rappresentanti delle associazioni direttamente concernente le dinamiche strategiche di primaria importanza per l’intero gruppo bancario, e certamente di ben maggiore impatto rispetto alle delibere in materia di erogazione del credito o di gestione dei rischi finanziari.

### 3. LA COMMISSIONE ZANETTI ED IL RUOLO DI AMICI DI UBI

#### 3.1. La Commissione Zanetti è organo delegato del direttivo di AMICI di UBI

Prima di ricostruire il processo di nomina degli organi sociali, è necessario articolare specifici motivi di impugnazione su alcune valutazioni del Tribunale di Bergamo in ordine alla Commissione Zanetti e alla diretta riconducibilità della stessa ad AMICI di UBI, espresse (ancorché in modo che appare disorganico) nei parr. 3.8 e soprattutto 3.9 della sentenza impugnata. Trattasi di argomentazioni indubbiamente correlate al punto n. 1 della sentenza oggetto di impugnazione nel presente capitolo, ma che, in quanto riferite nel provvedimento impugnato specificamente alla Commissione Zanetti, ed al ruolo nella trattativa con ABLP svolto da AMICI di UBI proprio per il tramite di tale Commissione, sono enucleabili come autonomo punto della decisione.

Al riguardo, va premesso che il Tribunale ritiene ampiamente provato “*il ruolo significativo assolto dalla Commissione Zanetti nell’elaborazione della candidature emergente da un numero significativo di elementi di prova tutti, con qualche sfumatura, convergenti nel senso di ritenere che fu tale gruppo di lavoro a dare corpo alla derivazione ex BPU nel contesto di formazione della lista istituzionale*” (pag. 158). Il diretto coinvolgimento della Commissione Zanetti nell’elaborazione della c.d. istituzionale è dunque più volte espressamente ritenuto accertato dal Collegio.

<sup>10</sup> Cfr. sent. pag. 110

Incertezze e contraddizioni emergono invece in sentenza con riferimento alla natura della Commissione quale organo delegato da AMICI di UBI e, quindi, al ruolo assunto per il tramite del suddetto organo dall'associazione bergamasca.

In sintesi, si afferma a pag. 156 del provvedimento impugnato che è certamente provato un collegamento tra Commissione e AMICI, sia pur in una (non meglio precisata) *“forma meno intensa rispetto a quanto prospettato dalla Procura”*. Con riferimento, in particolare, all'istituzione della Commissione, il Tribunale sembra ritenere che l'iniziativa sia sorta all'esterno del direttivo di AMICI di UBI: a dire del giudice la Commissione, già di fatto istituita in seno agli amministratori ex BPU *“ricercò poi una legittimazione formale attraverso un innesto sul tessuto dell'Associazione Amici di UBI (la quale, formalmente, aveva perso la possibilità di indicare proposte di nomina) attraverso il conferimento di un mandato avente ad oggetto, segnatamente, l'individuazione delle candidature di matrice ex BPU da inserire nella lista del Consiglio di Sorveglianza”*. Il *“raccordo”* tra Commissione e AMICI di UBI sarebbe, dunque, sorto *‘ex-post’* rispetto alla formazione della Commissione.

Questo passaggio della sentenza circa l'iniziativa in ordine alla costituzione della Commissione Amici di UBI, apparentemente secondario, è in realtà funzionale al tentativo, nel percorso argomentativo del Tribunale, già emerso dai motivi articolati nel punto 1, di depotenziare lo stesso ruolo dell'associazione AMICI di UBI nell'elaborazione con ABLP della c.d. lista istituzionale, ruolo che l'istruttoria ha dimostrato essere stato esercitato dall'associazione bergamasca proprio per il tramite della Commissione Zanetti. In definitiva, sia pur in maniera disordinata, è un percorso argomentativo che, nelle intenzioni del giudice, mira a *‘scolorire’* lo stesso ruolo di AMICI di UBI come paciscente: ora riducendo l'associazione bergamasca, come si è visto, a mero bacino elettorale da cui attingere voti in favore della c.d. lista istituzionale (cfr. sent. pag. 131), ora lasciando intendere che la Commissione Zanetti, di cui si ritiene provato l'intervento decisivo nell'elaborazione della c.d. lista istituzionale, sia sorta quasi *‘a prescindere’* da una formale delibera del direttivo di AMICI (che in realtà vi è stata), ora rimarcando i margini di autonomia della Commissione Zanetti rispetto al direttivo di AMICI di UBI.

Si tratta di considerazioni, quelle del Tribunale, espressione di un soggettivo **abbaglio**, posto che dall'istruttoria risulta chiaramente il contratio. Ciò che risulta provato al dibattimento è che la Commissione Zanetti, la cui istituzione si deve proprio ad una iniziativa del direttivo di Amici di UBI, abbia rappresentato un organo delegato del direttivo dell'associazione bergamasca che, per un lungo periodo, sino all'assemblea dell'aprile 2013, ha rappresentato il direttivo medesimo nella trattativa con ABLP in relazione alla formazione della c.d. lista istituzionale. E' dunque per il tramite della Commissione Zanetti (la cui attività è direttamente imputabile ad AMICI di UBI) che l'associazione bergamasca ha dato attuazione alle intese raggiunte con il direttivo di ABLP nella riunione del 20.7.2012.

Deve premettersi che l'istituzione di tale Commissione, composta, oltre che dal presidente ZANETTI, anche da MOLTRASIO, LUCCHINI e SANTUS, fu

deliberata dal Consiglio direttivo di AMICI di UBI del 7.9.2012 (cfr. all. n. 3 alla relazione ispettiva della Consob, pag. 71 e ss). Il verbale in parola è di notevole rilievo probatorio, perché fa comprendere come la Commissione sia organo delegato direttamente dal direttivo dell'associazione; da tale documento risulta pure che la stessa istituzione della Commissione, oltre al mandato conferitole dal direttivo di AMICI di UBI, siano direttamente correlate all'attuazione degli accordi raggiunti nella riunione del 20.7.2012 tra i rappresentanti delle associazioni.

Ed invero, si legge dal menzionato verbale, che la Commissione è istituita ai sensi dell'art. 3 dello statuto di AMICI di UBI, norma statutaria, peraltro, non attinente soltanto alle nomine, ma di contenuto ben più ampio, ai sensi della quale l'associazione "*si adopera affinché la governance sia in grado di dare stabilità e rinnovamento all'azione del gruppo UBP*". Si precisa poi, sempre nel verbale del direttivo di AMICI del 7.9.2012, che la Commissione è costituita "*in collaborazione con analoga commissione dell'Associazione Banca Lombarda e Piemontese*" ed "*in tensione unitiva*" con la stessa, a conferma, dunque, del legame tra le due associazioni. Ulteriori riferimenti alla collaborazione con ABLP sono riportati nel prosieguo del verbale, alla cui lettura si rinvia.

Non può dunque condividersi la considerazione del Tribunale secondo la quale "*la genesi del gruppo di lavoro consente anzitutto di affermare che si trattò di un'iniziativa sorta per autonoma volontà degli amministratori ex BPU e già sostanzialmente definita nell'agosto del 2012*" (cfr. sent. pag. 157).

In realtà, la stessa iniziativa in ordine alla costituzione della Commissione va ricondotta proprio al direttivo di AMICI di UBI, che come si è visto già nel corso della riunione del 3.5.2012 aveva affrontato la questione relativa alle nomine, negli organi sociali della banca, di persone in grado di recepire "le indicazioni" dell'associazione.

Il mero rinvio in sentenza ai resoconti di Lucchini nn. 70, 71, 72, 73 e 75 (cfr. sent. pag. 157) non consente affatto di ritenere che l'istituzione della Commissione Zanetti fu 'esterna' rispetto al direttivo di Amici di UBI, come sembra adombrare il provvedimento impugnato (che, in effetti, non enuncia nemmeno quali supporti argomentativi alla propria tesi dovrebbero desumersi dai resoconti di Lucchini ora citati).

In realtà, lo sviluppo cronologico degli eventi in ordine all'istituzione della Commissione Zanetti, può correttamente ricostruirsi come segue.

1. In data 3.5.2012, il direttivo di AMICI di UBI si poneva già il problema di individuare candidature agli organi sociali della banca idonee ad attuare le indicazioni dell'associazione medesima (quello cioè che diventerà il mandato attribuito alla Commissione Zanetti);
2. nel corso della riunione del direttivo di AMICI di UBI del 27.6.2012 (cfr. all. 3 alla relazione ispettiva della Consob, pagg. 65 e ss) si dà ampio spazio alla condivisione di iniziative definite '*culturali*' con ABLP, ed alla possibile organizzazione di un convegno congiuntamente con l'associazione bresciana (sul tema della Banca Unica); il

significato di tali passaggi della verbalizzazione del direttivo del 27.6.2012 risulta chiaro alla luce di quanto riferito da MOLTRASIO (Vicepresidente di AMICI di UBI, e presente a quella riunione del direttivo) ai partecipanti all'incontro del 20.7.2012 (e riportato nel resoconto n. 68 di LUCCHINI), e cioè: *"l'ing. Moltrasio ha chiarito l'inesco che aveva portato alla convocazione della riunione di domani fra i rappresentanti delle due Associazioni degli Azionisti di Bergamo e Brescia. Moltrasio ha chiarito che si è partiti dalla proposta della Associazione Amici di Bergamo alla Associazione di Brescia di organizzare congiuntamente un convegno a Milano in data 24.9 presso l'Ambrosiana presenti Vaciago e Massiab, con la benedizione da un lato del Centro Paolo VI e dall'altro lato della Fondazione Giovanni XXII"*; dunque l'organizzazione di un convegno, deliberata nel corso del direttivo di AMICI di UBI del 27.6.2012, da organizzarsi unitamente ad ABLP, altro non era, nelle parole di MOLTRASIO, che un *escamotage* per addivenire ad un incontro riservato con i rappresentanti di ABLP dal contenuto tutt'altro che culturale, incontro poi svolto il 20.7.2012 (cfr. anche doc. di Lucchini n. 75, par. 3);

3. a partire dalla riunione tra i rappresentanti delle associazioni del 20.7.2012, coerentemente con quanto già promosso dal direttivo di AMICI di UBI del 3.5.2012, si fece strada l'idea di individuare un gruppo più ristretto interno ad AMICI di UBI che potesse dunque essere l'interlocutore del direttivo di ABLP sia nella definizione delle nomine, sia in ordine ai temi strategici, coerentemente all'intesa già delineata in quella riunione tra i rappresentanti delle due associazioni: depongono in tal senso i contenuti dei resoconti nn. 68 e 70 di Lucchini;
4. fu avvertita sin da subito l'esigenza che tale gruppo "ristretto" fosse legittimato anche attraverso una delibera formale dell'Associazione AMICI di UBI, delibera poi adottata il 7.9.2012 alla prima utile occasione (dopo la pausa estiva, successivamente alla riunione del 20.7.2012).

Così ricostruiti i fatti, risulta dunque che la stessa istituzione della Commissione ZANETTI, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, maturò pur sempre nell'ambito del direttivo di AMICI di UBI, o comunque, al più, in occasione della riunione del 20.7.2012 che, per quanto si è detto, è comunque una riunione tra rappresentanti di AMICI di UBI (erano presenti Presidente e Vicepresidente dell'associazione, che poi propongono al direttivo il 7.9.2012 l'istituzione formale della Commissione) e i rappresentanti di ABLP.

Il citato passaggio motivazionale del collegio in ordine alla genesi dei lavori della Commissione è quindi, in realtà, espressione di un complessivo equivoco di fondo in cui è incorso il Tribunale, che attiene allo stesso ruolo di AMICI di UBI nell'accordo con ABLP.

Al riguardo, va pure rimarcato che, con diretto riferimento alla trattativa con ABLP, lo stesso vertice dell'associazione bergamasca (Parimbelli e MOLTRASIO) ha avuto, in realtà, un ruolo propulsivo nell'avvio delle trattative con ABLP a partire dalla riunione del 20.7.2012. La verbalizzazione delle riunioni del direttivo di AMICI di UBI dal 3.5.2012, attesta già una manifestata esigenza del direttivo di "collaborazione con ABLP", in maniera del tutto simmetrica con quanto risultante dalla verbalizzazione

dei direttivi dell'associazione bresciana; il riferimento ad iniziative culturali, che pure compare nelle suddette verbalizzazioni, va necessariamente filtrato sulla base di quanto emerge dai resoconti di Lucchini, da cui risulta che l'organizzazione di convegni o iniziative culturali rappresentava utile strumento per intrecciare accordi con gli esponenti dell'altra associazione; può richiamarsi, al riguardo, non solo il passaggio sopra citato del resoconto n. 68 di Lucchini (in cui MOLTRASIO chiarisce quale utilità abbiano realmente le iniziative culturali organizzate congiuntamente tra AMICI di UBI e ABLP), ma anche, ad esempio, il resoconto n. 70 di Lucchini, laddove vengono riportate, ancora una volta, le parole di MOLTRASIO *"che è partito dalla riunione svoltasi presso lo studio Santus/Parimbelli in data 20.7 con il dr. Pierpaolo Camadini e il Prof. Enrico Minelli. Ha chiarito che l'iniziativa è partita dalla Associazione Amici di Ubi Banca che ha proposto all'Associazione Banca Lombarda e Piemontese di organizzare congiuntamente un convegno sull'attuale momento finanziario, con l'intervento, suggerito da Ricchebuono e Porcari, del prof. Vaciago e del dr. Massiah (che si è autoproposto in luogo di Iorio) presso l'Ambrosiana di Milano in data 24.9 alle h. 17.00 (con facoltativa visita al contenitore).*

*Tale incontro si è di fatto trasformato nel primo serio confronto fra gli esponenti delle cordate bresciana e bergamasca."*

Numerose evidenze documentali attestano lo stretto e continuo legame della Commissione ZANETTI con l'Associazione, non solo in relazione all'iniziativa, ma anche nel prosieguo dei lavori della Commissione stessa, che risulta essere diretta promanazione, dunque, dell'associazione bergamasca.

Può qui richiamarsi, ad esempio, il doc. n. 81 dei resoconti di Lucchini, relativo alla prima riunione della Commissione Zanetti del 18.9.2012, riunione che si apre con la lettura del verbale del direttivo di AMICI di UBI del 7.9.2012, a conferma di una piena consapevolezza, da parte dei componenti della commissione, del loro ruolo di rappresentanti dell'associazione medesima. Può altresì farsi riferimento, ad esempio, alle vicende relative alle dimissioni di LUCCHINI, nel dicembre 2012, dalla Commissione, significative anche sotto il profilo del legame con AMICI di UBI, posto che, nel rassegnare il proprio mandato, LUCCHINI significativamente si rivolge direttamente non solo a Zanetti, ma anche al Presidente di AMICI di UBI Parimbelli (cfr. doc. Lucchini n. 96, dove peraltro LUCCHINI parla di *"Commissione voluta da AMICI di UBP"*, richiamando pure le trattative con ABLP).

Pur godendo di un certo grado di autonomia nei lavori, direttamente discendente dalla presidenza attribuita a ZANETTI, fondatore di AMICI di UBI e già presidente dell'associazione bergamasca, vi sono stati, in realtà, flussi informativi tra la Commissione ed il direttivo di AMICI. Può qui richiamarsi il verbale del direttivo di AMICI di UBI del 26.2.2013 (all. n. 3 alla relazione ispettiva Consob), contenente un intervento al direttivo dell'associazione di MOLTRASIO; la pur sintetica verbalizzazione nulla toglie all'esistenza di un canale comunicativo tra il direttivo di AMICI e l'organo diretta emanazione dello stesso. E ciò a tacer del fatto che sedeva nella Commissione MOLTRASIO (Vicepresidente di AMICI di UBI), che già di per sé

rappresenta un raccordo tra la Commissione ed il direttivo, oltre allo stesso ZANETTI, che è colui che ha fondato l'associazione medesima, dirigendola per diversi anni.

Così ricostruiti i rapporti tra Commissione Zanetti e AMICI di UBI, è evidente dunque il coinvolgimento dell'associazione bergamasca, per il tramite della predetta Commissione, in tutta la fase del 2012-2013, ed anche, come si vedrà nel punto a ciò dedicato, successivamente all'assemblea del 20.4.2013<sup>11</sup>.

Né elementi di segno diverso in ordine al ruolo di AMICI di UBI possono trarsi da un (unico) breve passaggio del resoconto n. 68 di Lucchini, in cui si riporta un'estemporanea considerazione critica di Lucchini in ordine all'effettiva influenza (sino a quel momento, ma non dopo) dell'associazione bergamasca rispetto ad ABLP.

Si tratta di una considerazione critica citata dal Tribunale a pag. 129 al fine di fornire supporto argomentativo ad una pretesa scarsa influenza di AMICI di UBI, nei rapporti con ABLP, sulla falsariga di quel tentativo di depotenziare l'associazione bergamasca di cui si è detto.

In realtà la lettura integrale del doc. n. 68 di Lucchini consente di comprendere, in primo luogo, che Lucchini si riferisce, nel ritenere non influente l'associazione bergamasca, al periodo antecedente al 20.7.2012 (e dunque ad un diverso segmento temporale della condotta); inoltre, la riflessione è svolta in chiave comparativa rispetto alla più strutturata e organizzata ABLP, senza che ciò implichi necessariamente un ridimensionamento di AMICI di UBI: in sostanza Lucchini sta confrontando la struttura di ABLP con quella, certamente più snella, di AMICI di UBI; ed ancora, in chiave prospettica, e cioè con riferimento al periodo successivo al luglio 2012, emerge in più parti, proprio dal resoconto n. 68 e da quelli immediatamente successivi, un "rilancio" dell'associazione AMICI di UBI, realizzato in concreto anche attraverso l'istituzione della Commissione Zanetti; ed ancora, il pieno coinvolgimento di AMICI di UBI, per il tramite della Commissione, in tutta la trattativa per la formazione della c.d. lista istituzionale (pure ammesso come si è visto dal Tribunale) è ampiamente documentato, il che già di per sé di fatto annulla la portata di un solo commento critico di Lucchini sull'influenza di AMICI di UBI (su un totale di circa 200 resoconti da cui emerge tutto il contrario di quell'isolata riflessione).

### 3.2. L'asserita pubblicità dei lavori della Commissione Zanetti

Non possono poi condividersi le valutazioni del Tribunale in relazione all'asserita pubblicità dei lavori della Commissione Zanetti (espresse al par. 3.8 della sent., pag. 153), di cui fu data notizia in un comunicato diffuso sul sito di AMICI di UBI.

<sup>11</sup> Con riferimento a quest'ultimo segmento temporale della condotta (ovvero al "post-2013"), rispetto al quale pure emergono considerazioni del Tribunale non condivisibili in ordine al ruolo di AMICI di UBI, sia consentito, per coerenza sistematica con l'impostazione essenzialmente cronologica della sentenza, un rinvio al punto n. 7).

In realtà in tale comunicato (cfr all. V alla relazione ispettiva della CONSOB) si dà solo sbrigativamente atto dell'istituzione di un gruppo di lavoro, ma da esso non si riesce a comprendere l'effettivo compito attribuito alla Commissione, ed in particolare la circostanza che è la Commissione stessa, d'intesa con ABLP, a procedere alla formazione di una lista che, si ricorda, non è presentata direttamente dalle associazioni, ma è la lista predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, ai sensi dell'art. 41.6 lett. c) dello statuto.

Nessun riferimento compare nel richiamato comunicato in ordine, ad esempio, al Comitato Nomine, né risulta intellegibile il processo di intesa con ABLP nelle concrete modalità in cui si è dispiegato. Chi legge tale comunicato, pertanto, non è in grado di capire quali modalità di svolgimento della trattativa con ABLP comportava l'istituzione della Commissione Zanetti da parte di AMICI di UBI, facendosi soltanto genericamente riferimento ad un 'ricambio generazionale' all'interno della banca, né quali fossero i termini anche gestionali dell'accordo. E ciò, peraltro, a tacer del fatto che, vertendosi in tema di ostacolo alle funzioni di vigilanza di CONSOB e BANCA d'ITALIA, è provato che mai l'istituzione della Commissione fu comunicata alle predette autorità di vigilanza, che quindi non hanno mai avuto conoscenza dell'istituzione della Commissione Zanetti, se non dopo l'ispezione della CONSOB conclusasi nel dicembre 2013. Autorità di vigilanza che, ovviamente, non potevano certo monitorare i siti di tutte le associazioni di soci di banche quotate.

#### 4. ELABORAZIONE CONDIVISA TRA AMICI DI UBI E ABLP DELLA C.D. LISTA ISTITUZIONALE

Nel par. 3.9 il Collegio ricostruisce l'elaborazione della lista c.d. istituzionale nel periodo 2012/2013, formalmente deliberata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta avanzata dal Comitato Nomine del 5.3.2013, e sottoposta all'assemblea del 20.4.2013. Si tratta dell'iter di formazione della lista poi risultata vincitrice nella richiamata assemblea (lista 1).

Espresso intento del Tribunale di Bergamo è quello di verificare se, dalla ricostruzione di come si è addivenuti all'elaborazione, da parte delle associazioni, delle suddette nomine, emerge "necessità di gradimento o consultazione preventiva tra le due associazioni"; e ciò, a dire del giudicante, "per neutralizzare gli argomenti spesi dall'accusa" (sic) riguardanti (anche) il processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle controllate.

Al riguardo, nel soffermarsi sulla formazione della c.d. lista istituzionale, si rileva preliminarmente che per il Tribunale:

- "è pacifico che le candidature ex BLP maturarono all'interno di ABLP la quale, consapevole del simmetrico ruolo assolto dalla Commissione Zanetti, avviò dal settembre del 2012 una discussione interna che si esaurì in data 1.3.2013 con l'indicazione dei possibili candidati al Consiglio di Sorveglianza e in data

- 17.4.2013 con l'indicazione dei possibili candidati alla carica di membri del Comitato Nomine e del CdG<sup>12</sup>;
- quanto al versante bergamasco "il ruolo significativo assolto dalla Commissione Zanetti nell'elaborazione della candidature emerge da un numero significativo di elementi di prova tutti, con qualche sfumatura, convergenti nel senso di ritenere che fu tale gruppo di lavoro a dare corpo alla derivazione ex BPU nel contesto di formazione della lista istituzionale<sup>13</sup>; ed ancora "da una lettura complessiva delle risultanze documentali emerge la prova circa il fatto che le candidature ex BPU fossero maturate nel contesto dei lavori della Commissione";
  - vi è "perfetta convergenza di tutti gli elementi di prova, che due enti esterni, segnatamente ABLP sul versante bresciano e la Commissione Zanetti su mandato associativo su quello bergamasco, avessero elaborato le candidature facendosi interpreti delle derivazioni e vincolandosi ad una suddivisione paritaria nell'indicazione dei nominativi coerentemente con le regole societarie in vigore in UBI Banca".

Sotto questo profilo, dunque, vi è pieno riconoscimento della fondatezza delle tesi dell'Accusa; il Tribunale si discosta solo con riferimento al "livello di interazione tra i due soggetti" ovvero all'esistenza di interazioni strutturate tra le due associazioni per il tramite dei propri rappresentanti.

Per il Collegio, infatti, non sarebbero state "provate interazioni specifiche determinate da necessità di gradimenti reciproci o consultazioni preventive, tra ABLP e la Commissione Zanetti strumentali all'indicazione delle candidature (pag. 172); la ricostruzione dell'elaborazione della c.d. lista istituzionale dimostrerebbe che "i richiamati soggetti esterni [ovvero il direttivo di ABLP e la Commissione Zanetti, organo AMICI di UBI] agirono in attuazione delle proprie prerogative e nella piena consapevolezza del ruolo da ciascuno rivestito" ma in assenza di strutturate interlocuzioni.

Per il Tribunale, in definitiva, è certamente provato che furono il direttivo di ABLP e la Commissione Zanetti ad individuare i componenti della lista c.d. istituzionale degli organi ma ciascuno di tali soggetti esterni avrebbe agito autonomamente, con riferimento alle cariche di propria spettanza, nella sola consapevolezza dell'altro soggetto esterno, senza gradimenti reciproci o consultazioni preventive. Ciò dunque sarebbe preclusivo rispetto alla prova dell'esistenza di un'intesa parasociale tra le due associazioni medesime.

#### 4.1. La non corretta impostazione del tema di prova seguita dal Tribunale

Si dimostrerà a breve, nel successivo paragrafo, che l'istruttoria dibattimentale ha reso evidente l'esistenza, in realtà, di un confronto strutturato tra il direttivo di ABLP e la Commissione Zanetti.

<sup>12</sup> Cfr. Sent. pag. 156

<sup>13</sup> Cfr. sent. pag. 158

In prima battuta, va però evidenziato che ad essere fuorviante non è solo la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale in ordine al processo di elaborazione della lista c.d. istituzionale, ma la stessa impostazione concettuale del tema accolta dal giudicante.

Ed infatti, anche laddove si ritenesse che il direttivo di ABLP e la Commissione Zanetti abbiano proceduto alla individuazione dei nominativi relativi soltanto alla propria 'derivazione' ciò non sarebbe stato possibile se non nell'ambito di un'intesa di maggior portata con l'altra Associazione sulla complessiva strategia con cui affrontare la scadenza e il rinnovo degli organi sociali.

Anche laddove si ritenesse, come sembra ragionare il Tribunale, che ciascuna associazione abbia soltanto individuato i nominativi di propria pertinenza, senza necessità di gradimenti da parte dell'altra associazione, con ciò addivenendo ad una mera paritetica spartizione delle cariche sociali, poi recepita dal Comitato Nomine, orbene questa lottizzazione non sarebbe stata possibile se non previo accordo con l'altro ente esterno.

Ed invero, il Tribunale riconosce che la lista varata formalmente dal Comitato Nomine del 5.3.2013 della Banca è stata in realtà di fatto formata, per i nominativi in quota BPU, dalla Commissione Zanetti, e per quelli in quota BLP dal direttivo di ABLP, secondo, evidentemente, una logica spartitoria. Ma tale logica spartitoria già di per sé presuppone, necessariamente, un accordo tra le associazioni.

E' insito nello stesso concetto di spartizione delle cariche (che il Tribunale, come si è visto, ritiene accertato) l'esistenza di un accordo tra coloro che procedono alla lottizzazione, indipendentemente da ogni questione su un gradimento condiviso su ogni singolo nominativo (che pure, in realtà, risulta provato).

Ed ancora, se è provato che il Comitato Nomine, nella seduta del 5.3.2013, abbia recepito le indicazioni provenienti dalle associazioni (sia pur a dire del Tribunale formulate da ciascuna associazione limitatamente alla derivazione di pertinenza), ebbene ciò è stato possibile soltanto per l'esistenza di un accordo tra entrambe le associazioni che, prima di tutto, riguardava la possibilità di fornire le proprie indicazioni ai componenti del Comitato Nomine (pure ripartiti pariteticamente tra le due associazioni).

Altrimenti, in assenza di accordo tra le associazioni, il Comitato Nomine (pur sempre composto da rappresentanti delle associazioni medesime) avrebbe potuto, in ipotesi, discostarsi dalle indicazioni ricevute, così determinando il fallimento di tutta l'iniziativa delle associazioni medesime. In assenza di accordo tra le associazioni, anche un solo componente del Comitato Nomine avrebbe potuto disattendere le indicazioni dell'una o dell'altra associazione, così compromettendo l'intera intesa sino a quel momento raggiunta dei rappresentanti delle associazioni, anche

nell'ipotesi in cui detta intesa fosse limitata soltanto ad una preventivata spartizione delle varie 'caselle' della lista istituzionale.

Anche laddove si accedesse, dunque, alla tesi sostenuta dal Tribunale di un'autonoma formazione, (comunque 'dall'esterno') della lista da parte delle associazioni (ciascuna con riferimento alle posizioni di propria spettanza), ciò implica, necessariamente, pur sempre un accordo tra le associazioni sulle decisioni da trasmettere ai propri rappresentanti in seno al Comitato Nomine, e quindi sull'influenza stesso che le associazioni, di intesa tra loro, esercitano su tale organo (che dovrebbe invece essere libero da condizionamenti esterni).

Le considerazioni sopra riportate sono sviluppate anche dal CT GIANNATTASIO, che, ferma restando la prova esistente di continue interlocuzioni tra le associazioni medesime, evidenzia quanto segue, alle pagg. 61-62 della sua relazione:

**Dalla CT di GIANNATTASIO:**

*"Ove si volesse accedere a una interpretazione dell'attività delle Associazioni come del tutto autonoma l'una dall'altra, risulterebbe di difficile comprensione il motivo per cui, nell'ambito delle evidenze a disposizione, si presentino in misura ricorrente i riferimenti all'esigenza di confronto nonché agli accordi fondativi; tutte le circostanze emergono, come sopra evidenziato, soprattutto dall'analisi della documentazione acquisita dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF presso esponenti della componente bergamasca.*

*Inoltre, seppure ciascuna Associazione proceda principalmente alla individuazione dei nominativi relativi alla propria derivazione, in ciò le stesse non operano in modo separato ma all'interno di una intesa di maggior portata che prevede l'accordo con l'altra Associazione sulla complessiva strategia con cui affrontare la scadenza e il rinnovo degli organi sociali, al fine di pervenire all'individuazione di nominativi da sottoporre al comitato nomine e poi al CdS che, come richiamato nella presente relazione, devono entrambi deliberare con una maggioranza che richiede di fatto l'accordo fra i rappresentanti delle due derivazioni.*

*Ad avviso del consulente, testimonia la consapevolezza del fatto che ciascuna delle due associazioni non stesse semplicemente individuando i nomi della propria derivazione - da proporre per la lista del CdS che poi sarebbe spettato agli organi di UBI vagliare e se del caso riportare nella lista del CdS secondo l'ordine che avesse ritenuto opportuno - ma stesse partecipando alla complessiva formazione di una lista unica per il CdS, che poi sarebbe stata meramente recepita dagli organi della Banca, anche la stessa presenza nell'ambito della documentazione acquisita dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF di liste con nomi solo in corrispondenza dei numeri pari o dispari (a seconda della derivazione) e di un riferimento all'altra derivazione negli altri (cfr ad es. documentazione acquisita presso l'ufficio del rag. Polotti allegati 82 e 83 nonché presso l'ufficio del dr Zanetti allegato 85), elemento che anche graficamente rivela come ciascuna associazione/derivazione stesse consapevolmente contribuendo alla formazione della medesima lista.*

*L'azione concertata delle due Associazioni si è in concreto rivelata idonea a influenzare le decisioni degli organi aziendali, che infatti hanno recepito le indicazioni*

fornite per la lista per il CdS in misura pressoché integrale (come anche le successive indicazioni per i membri del CdG).

Ciò induce ad affermare che, da un lato, le Associazioni rappresentano le derivazioni - la cui paritetica presenza nella lista del CdS è prevista dai patti fondativi trasfusi nel regolamento del comitato nomine - e, dall'altro, che gli stessi organi aziendali in concreto ritengono di doversi limitare al recepimento di quanto dalle Associazioni proposto in tema di indicazioni per la lista del CdS.

Sulla base dello stesso verbale del Comitato Nominare del 5.3.2013 (che ha definito la lista da proporre al CdS per il rinnovo del medesimo organo) si osserva che l'organo ha proceduto richiamando i principi fissati nel protocollo di intesa, richiamato nella premessa del regolamento del comitato, osservando la pariteticità delle derivazioni e la loro alternatività nelle cariche apicali (cfr allegato 43 sopra citato).

Gli stessi esponenti delle due Associazioni, nell'ambito delle dichiarazioni rese alla Consob nel corso degli accertamenti ispettivi presso le due Associazioni, hanno confermato che le indicazioni fornite sono state salvo eccezioni recepite e che anche l'ordine proposto per le candidature (elemento essenziale per garantire la pari presenza delle due derivazioni a prescindere dal risultato della minoranza) non è stato modificato dal Comitato Nominare.

Rileva, poi, che il ruolo delle Associazioni in tema di individuazione dei nominativi di rispettiva derivazione non si limita al CdS della capogruppo ma abbraccia anche il CdG della stessa e come visto anche posizioni negli organi delle controllate, mettendo di conseguenza di fatto in discussione, da un lato, l'indipendenza del CdS nella individuazione dei nominativi per il CdG e, dall'altro, dello stesso CdG nella individuazione dei nominativi per gli organi delle controllate, nonostante tale ultimo aspetto sia stato oggetto di modifica dello statuto nel 2009 e lo stesso regolamento del comitato nomine nella versione di marzo 2013 abbia superato il riferimento alle derivazioni per le nomine nei CdA e CS delle controllate.

Tutto il ragionamento del Tribunale espresso nel par. 3.9 è dunque viziato dal descritto errore concettuale.

#### 4.2. La prova di una consultazione tra le associazioni e di gradimenti e concertazione in ordine alla lista c.d. istituzionale.

In realtà, fermo quanto si è appena detto, a ben vedere, risultano, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale di Bergamo, ampiamente provate interlocuzioni strutturate, e quindi un reciproco gradimento dei nominativi, oltre a consultazioni continue.

Sul punto, è destituito di fondamento l'assunto del Tribunale secondo il quale la serrata interazione tra Commissione Zanetti e direttivo di ABLP fu soltanto "un ricorrente auspicio di Lucchini" (cfr sent. pag. 160), che poggia su una lettura incompleta dei resoconti dell'esponente aziendale e delle altre prove pure documentali.

In prima battuta, va detto che, oltre ai resoconti di Lucchini, sono gli stessi verbali del direttivo delle due associazioni ad attestare realmente "serrate interazioni" tra i due organi delle associazioni.

Si richiama in proposito il verbale del consiglio direttivo di AMICI di UBI del 26.2.2013 da cui risulta che MOLTRASIO (vicepresidente dell'Associazione e membro della Commissione ZANETTI) informava i presenti che, in ordine alla lista concordata con il direttivo di ABLP, vi fossero stati *“numerosi incontri anche con analogo Associazione bresciana”* (cfr. all. n. 3 alla relazione ispettiva CONSOB).

La valutazione data dal Collegio a tale documento, a pag. 173 della sentenza, appare obiettivamente non sostenibile, giungendo il Tribunale in sostanza a ritenere, senza alcun supporto probatorio alla propria tesi, che Moltrasio possa aver dichiarato il falso nel corso della riunione del direttivo di Amici di UBI (si sarebbe trattato quindi, secondo il Tribunale, di un *“bluff”*) senza peraltro indicare serie ragioni per le quali il Vicepresidente di AMICI avrebbe dovuto mentire ai propri colleghi.

Analogamente, già il **verbale del direttivo di ABLP del 19.9.2012** (cfr. allegato n. 6 alla relazione ispettiva della Consob, pag. 18) riporta un intervento di BAZOLI, il quale, nel comunicare ai presenti l'istituzione da parte di AMICI di UBI della Commissione Zanetti informa altresì i componenti del direttivo di *“voler organizzare una serie di incontri per definire i programmi e le designazioni”*. Va altresì richiamato il verbale del direttivo di ABLP del 30.11.2012, nel corso del quale, pur non essendo ancora stata completata la lista, BAZOLI chiarisce ai presenti di ritenere necessario *“completare le consultazioni, incontrando fra l'altro il Vicepresidente Faissola e alcuni esponenti di derivazione BPU”* (cfr. all. n. 6 alla relazione ispettiva Consob, pag. 22), così dando atto di consultazioni già avviate con la controparte bergamasca.

Tanto premesso in ordine a quanto risulta dagli stessi verbali del direttivo di ABLP si riportano qui di seguito gli incontri tra i rappresentanti della Commissione Zanetti del direttivo di ABLP che risultano accertati sulla base dei resoconti di Lucchini, e che quindi rendono infondata la ricostruzione in fatto del Tribunale, esposta nel par. 3.9 della sentenza, in ordine all'assenza di strutturate interlocuzioni tra le associazioni stesse.

Il **27 settembre 2012** si tenne un incontro di vertice tra Zanetti (Presidente della Commissione di AMICI di UBI) e BAZOLI (Presidente del direttivo di ABLP) i cui contenuti – che pure attestano una consultazione tra i rappresentanti delle associazioni furono puntualmente riferiti agli altri componenti della Commissione nel corso della seconda seduta della stessa. Si riporta qui di seguito il secondo par. del doc. n. 87 dei resoconti di LUCCHINI, relativo alla seconda riunione della Commissione Zanetti.

#### Dal doc n. 87 di LUCCHINI

#### **2. RAPPORTI CON AVV. BAZOLI E CON AVV. FAISSOLA**

*“Introducendo i lavori veri e propri della Commissione, il presidente Zanetti ha informato i colleghi sui contenuti dell'incontro avuto con l'avv. Bazoli in data 27.9. (io ero stato già edotto in data 28.9).*

*In particolare era compiaciuto per il rinvio della decisione del C.S. sull'eventuale nomina dell'avv. Francesca Bazoli (Emilio ha fatto riferimento sia ai volantini del sindacato sia al rispetto dovuto agli azionisti, sia alle difficoltà di raggiungere il quorum dei 5/6 nel Comitato).*

Nomine e dei 17/23 nel C.S.), anche in virtù del parere espresso dal "comune amico" avv. Pedersoli (cui è stato conferito formale incarico dall'avv. Faissola, con il consenso dell'avv. Calvi, su input dell'avv. Bazoli) in merito all'espressione "senza indugio", con il Notaio Santus che in un primo momento l'ha ritenuto del tutto superfluo, ma poi ha aderito all'idea della sua opportunità a sostegno del pronunciamento del Comitato Nomine, che dovrà tenere in sospeso la delibera fino all'Assemblea.

Zanetti, ha riferito che, nel prendere atto della nomina della nostra Commissione - composta da 5...6 membri - da parte dell'Associazione Amici di Ubi Banca, Bazoli ha comunicato che

l'Associazione di Brescia non ha nominato alcuna Commissione, per cui facoltizzato a discutere è il Comitato Direttivo composto da 19 membri, aggiungendo che era inopportuno pensare di avviare il confronto per il rispetto dovuto all'avv. Faissola, le cui condizioni di salute sono ufficialmente "stazionarie", ma in effetti preoccupanti, anche perché si alimenta con grande fatica (impegno a mantenere riservata la notizia). Negli ultimi giorni ha dovuto sospendere tutti gli appuntamenti

(Tantazzi, Massiab, Jannone, ecc.).

E' stato fatto presente che l'indisponibilità di Faissola rappresenta un grave imbarazzo per il funzionamento del Gruppo, dato che è l'unico esponente, insieme a Calvi, ad essere stato eletto dall'Assemblea".

Dal predetto documento, si desume che:

- la composizione della Commissione Zanetti è stata comunicata a Bazoli;
- Bazoli ha riferito a Zanetti che "facoltizzato a discutere" con la Commissione è il direttivo di ABLP;
- nel corso dell'incontro del 27.9.2012 Zanetti, per conto della Commissione di AMICI di UBI, e BAZOLI, per conto del direttivo di ABLP, condividevano il rinvio della decisione del Consiglio di Sorveglianza di UBI circa la questione della nomina di Bazoli Francesca a componente del Consiglio di Sorveglianza.

Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, dunque, già dalla riunione del 20.7.2012, e poi nel corso dell'incontro del 27.9.2012, risultano chiaramente avviati contatti tra esponenti dell'Associazione e poi della Commissione Zanetti (organo sempre dell'associazione) ed esponenti del direttivo di ABLP, con diretta influenza proprio sulla procedura di nomina; ed invero già nella riunione del 20.7.2012 risultava la designazione concertata tra i rappresentanti delle due associazioni partecipanti a quella riunione di POLOTTI come Presidente del Consiglio di Gestione, mentre nell'incontro del 27.9.2012 si affronta la questione relativa alla posizione di Francesca Bazoli, di cui ZANETTI aveva discusso con gli altri partecipanti alla Commissione nella prima riunione del 18.9.2012 (cfr resoconto n. 81 di Lucchini).

In data 26.10.2012 si tenne poi un incontro tra MOLTRASIO (per Amici di UBI) e BAZOLI e MINELLI (per il direttivo di ABLP), i cui contenuti vennero riferiti a Lucchini, e prontamente annotati da questo nel doc. n. 89 dei resoconti, che qui si riporta al par. n. 2

2. RAPPORTI CON BRESCIA: CONVEGNO MOLTRASIO/BAZOLI DEL 26.10.12

In virtù del convegno avuto al mattino con il presidente Zanetti (hanno condiviso la necessità di attuare un "cordone sanitario", con l'impegno a supportarlo quotidianamente), ho espresso l'opinione che nulla fosse ancora stato fatto né da lui né da Calvi per promuovere il primo confronto.

A questo punto è intervenuto l'ing. Moltrasio per comunicare che (previo assenso del presidente Zanetti) ha accettato l'invito a casa del prof. Enrico Minelli venerdì sera, con successiva cena con l'avvocato Giovanni Bazoli e la figlia Francesca (l'impressione che Andrea ha avuto è che soffre enormemente la personalità del padre: i pochi interventi che ha fatto, anche su UBI Leasing, sono stati giudicati fuori tema; è emerso che l'avv. Francesca sarebbe stata contattata dall'on. Jannone, cui non ha dato risposta). Al di là della sua preparazione accademica, Andrea ritiene che il prof. Minelli non abbia ancora acquisito la caratura necessaria per assumere la leadership della cordata bresciana.

La sua forza deriva dal fatto che l'amicizia della sua famiglia, con quella dell'avv. Bazoli, è di vecchia data e trova il punto di coagulo degli interessi nell'editrice Morcelliana (ben nota a Santus, che ancora volta ha dimostrato di conoscere molto bene la struttura socio-economico di Brescia).

Nel corso della cena, in una saletta riservata, dopo più di un'ora dedicata a parlare di arte moderna in relazione all'apertura del nuovo Museo nella vecchia sede della Comit, l'onnipotente (è apparso molto infastidito dalle affermazioni di Della Valle sugli "arzilli vecchietti"; starebbe progettando una holding che gestisce l'intera editoria nazionale!) avv. Bazoli (a Brescia non discute più, ma dà solo ordini) ha affrontato il tema della nuova governance, suggerendo due livelli:

- quello decisionale, che deve essere appannaggio di pochissime persone (ha segnalato il rischio che le Fondazioni di Cuneo e di Pavia vogliano interferire nelle scelte di Bergamo e Brescia);

- quello formale, ove si deve discutere di temi strategici, quali il modello federale/banca unica (a questo riguardo, avendo il prof. Minelli riferito all'avv. Bazoli della presentazione del documento nell'ultimo C.S., ritenuto del tutto inadeguato, l'avv. Bazoli avrebbe espresso critiche pesanti nei confronti dell'avv. Calvi, che non avrebbe saputo dirigere la seduta), il sistema duale, la persistente attualità della forma cooperativa nelle Banche Popolari quotate, ecc.: su questi argomenti la partecipazione delle Associazioni e delle Fondazioni può essere corale.

Abbiamo concordato che, a fronte del suo tentativo di parlare di nomi solo con Zanetti (Calvi?), bisogna fare pressioni continue su Zanetti perché non demorda dal sostenere che è l'intera Commissione che tratta con Bazoli. Abbiamo concluso che, in occasione della prossima riunione della Commissione, si dovranno sollecitare Zanetti e Calvi affinché spingano Bazoli a definire il tema su cui costruire il punto di incontro fra i rappresentanti di Bergamo e Brescia.

In preparazione di tali eventi Andrea potrà relazionarsi con Minelli e Armando con Camadini.

Pur non risultando l'espresso riferimento a nominativi da inserire nella lista, l'incontro del 26.10.2012 si inserisce pienamente nei contatti avuti da esponenti dei due organi (BAZOLI e MINELLI erano componenti del direttivo di ABLP, mentre MOLTRASIO Vicepresidente di Amici di UBI e componente della Commissione Zanetti) in attuazione dell'accordo parasociale anche sulle nomine (significativo il passaggio in cui si dice che MOLTRASIO ha partecipato all'incontro "previa assenso di Zanetti" a conferma che Moltrasio interveniva come rappresentante della Commissione Zanetti).

Ed invero, appare del tutto coerente con il testo del citato doc. di Lucchini la lettura prospettata dal CT Giannattasio, a pag. 48 della relazione, ove si legge:

*“Nel resoconto di un incontro del 30.10.2012 fra il dr Lucchini, il notaio Santus e l'ing. Moltrasio qualificato come finalizzato a mettere in comune le informazioni da ciascuno acquisite in vista della riunione della commissione di Amici di UBI prevista per il 7.11.2012, al punto 2 - rubricato **Rapporti con Brescia convegno Moltrasio/Bazoli del 26.10.2012** - si afferma che l'ing. Moltrasio avrebbe fatto presente che previo assenso del dr Zanetti aveva accettato l'invito del prof. Minelli per una cena presenti il prof. Bazoli e la figlia avv. Bazoli. Si riporta che il prof. Bazoli avrebbe affrontato il tema della nuova governance suggerendo due livelli, quello “decisionale” che doveva essere appannaggio di pochissime persone (e avrebbe segnalato il rischio che le fondazioni Cuneo e Pavia volessero interferire nelle scelte di Bergamo e Brescia) e quello “formale” ove si doveva discutere di temi strategici quali modello federale/ banca unica, sistema duale, attualità della forma cooperativa etc. Su tali ultimi argomenti viene riportato che la partecipazione delle associazioni e delle fondazione poteva essere corale.*

*I partecipanti all'incontro avrebbero interpretato tali affermazioni come il tentativo del prof. Bazoli di “parlare di nomi” solo con il dr Zanetti e forse l'avv. Calvi e di conseguenza avrebbero sottolineato l'esigenza di fare pressioni sul dr Zanetti affinché mantenesse fermo che per Bergamo trattava tutta la commissione”.*

Dunque è evidente che, pur non risultando l'indicazione di alcun nominativo della lista c.d. istituzionale, nel predetto documento, tuttavia, si fa riferimento a trattative tra la Commissione e gli esponenti del direttivo di ABLP.

A fine novembre 2012 si svolsero due rilevantissime occasioni di scambio informativo e anche di concertazione:

un incontro, il 27.11.2021, tra ZANETTI e FAISSOLA (componente del direttivo di ABLP, deceduto prima dell'esercizio dell'azione penale)

un ulteriore incontro tra CALVI e BAZOLI, sempre nel novembre 2012.

I contenuti di entrambi gli incontri, relativi sia alle nomine dei consiglieri di sorveglianza, sia alle nomine dei consiglieri di gestione, sono noti perché riportati da ZANETTI e CALVI ai componenti della Commissione Zanetti nel corso della VI riunione della Commissione (di cui abbiamo il resoconto nel documento n. 92 di LUCCHINI).

Si riporta qui di seguito integralmente i pertinenti parr. n. 2 e 3 del documento n. 92 di LUCCHINI

## **2. RAPPORTI CON FAISSOLA E BAZOLI**

*Il Pres. Zanetti ha comunicato che, essendosi recato a Brescia martedì 27, aveva avuto l'opportunità di incontrare l'avv. Faissola, “magro ma lucido”.*

*All'avv. Faissola Emilio ha confidato che vi sarà un sostanziale ricambio nella squadra bergamasca e quest'ultimo ha allertato in ordine al fatto che il “Listone” deve essere proposto dal Comitato Nomine e approvato da 17 Consiglieri di Sorveglianza, cosa che non appare agevole nella misura in cui troppi degli attuali Consiglieri non venissero riconfermati (si sono fatti i nomi di Garavaglia, Orlandi, Musumeci, Fontana, etc.).*

*Sia Zanetti che Calvi hanno escluso che l'avv. Faissola nutra ancora ambizioni.*

*Passando all'incontro che l'avv. Calvi ha avuto con l'avv. Bazoli, si è appreso che a Brescia nessuno è preoccupato dell'esito assembleare. Calvi ha allertato sul fatto che a Bergamo la situazione è molto meno tranquilla e comunque ha chiesto un incontro urgente allargato, per decidere in merito al listone e al programma da presentare in Assemblea. A tale incontro pretende di partecipare anche l'avv. Faissola, per cui non è escluso che si debba fare a casa sua. Calvi avrebbe sentito recentemente l'avv. Faissola affinché solleciti l'avv. Bazoli a stringere i tempi.*

### 3. FORMAZIONE LISTE

*Durante la riunione è stato fatto presente che il 17/12 si terrà l'ultima riunione del C.G. utile per l'ammissione a socio, indispensabile per essere candidato.*

*Ancora una volta si è dovuto constatare che la trasparenza non è di casa, in quanto, a spizzichi e bocconi, Zanetti (per quanto riguarda Bergamo) e Calvi (per quanto riguarda Brescia) hanno rappresentato la probabile composizione delle liste, senza che in precedenza l'argomento fosse stato seriamente affrontato dalla Commissione, se non per le quote rosa.*

*E' partito come al solito Zanetti, facendo presente che non è da escludere che una lista di minoranza possa arrivare al 30% e quindi avere 5 Consiglieri, che scenderebbero a 3 se si ottiene più del 15%.*

*Nella peggiore delle ipotesi i 23 Consiglieri di Sorveglianza scenderebbero così a 18, che significano 9 per Bergamo e 9 per Brescia.*

*Nei 9 di Bergamo sono comprese 3 quote rosa, per cui si scende a 6, che sembrano già definiti: Moltrasio Presidente, Santus Vice-Presidente, Mazzoleni, Guerini, Gusmini e Paleari o un sindacalista. Se quest'ultimo, come sembrerebbe giusto, viene nominato nelle file di Brescia, Andrea ha rappresentato l'esigenza di disporre di un penalista di grande livello, che lo coadiuvi insieme a Santus e Guerini.*

*Zanetti ha suggerito che per i posti aggiuntivi (1 o 2), che si libererebbero se la lista di minoranza non raggiunge il 30%, si faccia ricorso agli esterni (Garavaglia, Orlandi, Fontana e Musumeci) anche al fine di conseguire il quorum di 17 in C.S..*

*Quanto alle 3 quote rosa del C.S. siamo sempre in alto mare. Zanetti dà per scontata la prof. Marina Broggi e la prof. Cattaneo (50 anni, Vice Direttrice del dipartimento aziendale, coniugata con Paolo Ferretti, suggerita da Matteo Zanetti). Per la terza candidata ha fatto due nomi tratti dal dossier Egon Zehnder. Dal canto mio, d'intesa con Armando e Andrea, ho buttato lì il nome della Claudia Rossi (nessun entusiasmo da parte di Zanetti e Calvi), aggiungendo per la prima volta anche quello della Barbara Botti. Il Pres. Zanetti ha ricordato anche che si era parlato della figlia dell'avv. Rosa, suggerita dal prof. Cera.*

*Per quanto riguarda il Consiglio di Gestione, si sono fatti i nomi della quota rosa Gattinoni e di Frigeri. E' stato accennato da Santus il mio nome, ma mi sono subito dichiarato indisponibile. L'avv. Calvi ha premesso di aver convenuto con l'avv. Bazoli che la lista deve essere composta da persone con requisiti singolarmente eccellenti, con la propensione a collaborare in modo organico, per consentire nell'insieme il funzionamento ordinato dei lavori del C.G. e del C.S..*

*Contrariamente a quanto aveva assicurato in occasione dell'ultima Commissione, vale a dire che nel convegno di Brescia non si sarebbero fatti nomi, l'avv. Calvi è tornato praticamente con la loro lista fatta.*

*Ha dato per scontato che non verranno confermati Cattaneo e Bellini, così come Albertani, mentre il prof. Pivato dovrebbe entrare in lista per continuare a fare il*

*Presidente del CCI (anch'io non ho sollevato obiezioni sostanziali, ritenendo che Sergio abbia doti di buon equilibrio in condizioni normali; ho poi fatto mente locale ricordando che in emergenza non aveva auto la forza per opporsi agli input che provengono da Brescia), così come Guerini dovrebbe sostituire Garavaglia come Presidente del Comitato Bilancio.*

*Calvi ha fatto presente che, contrariamente a Bergamo, a Brescia continueranno a pesare le azioni e quindi dovrebbero essere confermati gli imprenditori già presenti. Ha anche accennato ad una possibile rappresentanza dei fondi istituzionali.*

*Per quanto riguarda il C.G., a spizzichi e bocconi è venuto fuori che a Brescia si sarebbe raggiunto l'accordo fra le varie anime e quindi è probabile la nomina di Polotti, Cera, Gola, 2 quote rosa (Del Boca e Francesca Bazoli), oltre all'undicesimo Massiah, in merito al quale ho continuato a manifestare la mia contrarietà, in quanto non lo considero super partes.*

*Se anche dovessimo accettare di considerarlo undicesimo, è chiaro che:*

- *Gola fa parte della cordata bresciana;*
- *la cordata bresciana nel C.S. si fa carico del sindacalista, aprendo la strada ad un altro consigliere bergamasco.*

*Calvi ha assicurato che a Brescia vogliono chiudere l'intero quadro della nuova governance, Comitati compresi. Si è parlato solo di CCI e C.B., e non dei Comitati Remunerazione e Nomine (quest'ultimo conta 4 membri di diritto – presidente e 3 vice presidenti – e quindi debbono essere designati solo due membri).*

*Ha anche fatto un accenno al programma, sbandierandolo come uno spauracchio in presenza delle divergenze sul modello federale/banca unica.*

In sintesi:

- *nell'incontro del 27.11.2012 tra ZANETTI, per Amici di UBI, e FAISSOLA, per il direttivo di ABLP, Zanetti ha condiviso con il rappresentante dell'associazione bresciana gran parte delle candidature su cui si stava orientando la Commissione, prospettando un significativo ricambio: "Zanetti (per quanto riguarda Bergamo) e Calvi (per quanto riguarda Brescia) hanno rappresentato la probabile composizione delle liste";*
- *ancor più rilevante l'incontro, pure svoltosi a fine novembre, tra CALVI (per Amici di UBI) e BAZOLI (per il direttivo di ABLP), nel corso del quale sono state condivise le candidature su cui si stava orientando il direttivo di ABLP ("l'avv. Calvi è tornato praticamente con la loro lista fatta");*
- *in entrambi i casi vi furono approfonditi scambi informativi (su cui vedi *infra* pagina seguente) sui nominativi su cui ciascuna associazione si stava indirizzando, ma anche una vera e propria consultazione ed anche una condivisione, già in questa fase: ad esempio si designa già MASSIAH come consigliere delegato; si ripartiscono le c.d. "quote rosa", decidendo che le stesse saranno inserite nelle posizioni alternate corrispondenti alla derivazione BPU; si concorda sulla nomina di in seno al Consiglio di Sorveglianza di un sindacalista che sarà, invece, in quota direttivo di ABLP; si è convenuto tra CALVI e BAZOLI sulla necessità che i profili dei candidati fossero "compatibili" tra loro, per favorire la dialettica in seno agli organi; FAISSOLA, messo al corrente da Zanetti di un sostanziale ricambio delle candidature su cui si stava orientando la Commissione, aveva invitato il proprio interlocutore a tener conto dei *quorum* previsti per la*

votazione in Consiglio di Sorveglianza, il cui raggiungimento poteva essere difficile laddove alcuni degli attuali consiglieri non fossero stati ricandidati.

**Riduttiva e superficiale è la ricostruzione offerta dal Tribunale di Bergamo dell'incontro di novembre tra CALVI e BAZOLI, che costituirebbe un mero "scambio di vedute" a titolo personale tra un componente del Comitato Nomine, quale era Calvi, ed un esponente della derivazione ex BLP. Tale lettura è però frutto, in primo luogo, di un'erronea valutazione di dati circostanziali in realtà pacifici, posto che a) BAZOLI non era "esponente della derivazione ex BLP" non rivestendo alcun incarico in UBI Banca, ma era Presidente del direttivo di ABLP; b) non si tratta di un incontro a titolo personale, atteso che CALVI ne riporta gli esiti nel corso della successiva riunione della Commissione Zanetti, così disvelando il contesto associativo in cui si svolge la predetta riunione con BAZOLI.**

Ma quel che è ancor più censurabile nella valutazione del Tribunale riguarda anche la miope interpretazione del rilievo funzionale da attribuire agli "scambi informativi" tra i rappresentanti delle associazioni.

E' anche questo uno degli aspetti da cui emerge tutta la ristrettezza dell'angolo visuale in cui si pone, rispetto alle vicende di cui ci si occupa, il Tribunale di Bergamo, che non coglie come lo scambio informativo sui nominativi su cui si stava indirizzando ciascuna associazione (quale quello che si registra nel corso dell'incontro di novembre tra CALVI e BAZOLI) non è certo fine a sé stesso, ma funzionale ad una reciproca condivisione: ed infatti, non si spiegherebbe altrimenti perché, oltre 3 mesi prima, rispetto alla deliberazione del Comitato Nomine, CALVI e ZANETTI, da un lato, e BAZOLI e Faissola, dall'altro, si "scambino" le rispettive liste di candidati, non ancora definitive, su cui stavano convergendo i lavori della Commissione e del direttivo di ABLP. Evidentemente per ciascuna associazione tale scambio informativo era funzionale ad assicurarsi il gradimento, da parte dell'altra associazione, sui nominativi fino a quel momento individuati (o comunque l'assenza di veti); laddove fossero invece manifestate obiezioni da parte di ciascun rappresentante delle associazioni, si sarebbe dovuto conseguentemente procedere, per tempo, a sostituzioni o nuove designazioni (come pure è avvenuto in alcuni casi, quando quel gradimento è mancato: si veda il caso della candidatura di Francesca Bazoli e di Italo Lucchini).

Quindi allorchè il Tribunale afferma che al più si è trattato di scambi informativi, in realtà dimentica di interrogarsi *funditus* sulle ragioni di tali flussi comunicativi relativi ai nominativi su cui si stavano orientando la Commissione Zanetti ed il direttivo di ABLP, ragioni a ben vedere rappresentate dall'esigenza di assicurarsi che sulle designazioni in corso di elaborazione non vi fossero veti da parte dell'altra associazione. E' la stessa continua esigenza di flussi informativi (tutt'altro che occasionale, pure in sostanza ritenuta provata dal giudicante, a costituire consultazione e a render evidente la necessità di gradimento reciproco da parte dei rappresentanti dell'associazione.

Ai primi di dicembre 2012 vi fu, poi, un ulteriore incontro, nel corso del quale vennero concertate le cariche apicali del gruppo. Ne abbiamo conoscenza da un doc. sequestrato a POLOTTI privo di data, presumibilmente collocabile nel gennaio 2013, (cfr allegato 81 alla relazione del CT Giannattasio) nel quale è riportato che a inizio dicembre 2012 il prof G.B., l'avv. C.F., il dott. E.Z. e l'avv. G.C. (ovvero Giovanni Bazoli, Corrado Faissola, Emilio Zanetti e Guido Calvi) si sono incontrati e si sono scambiati i due nomi di candidati alla presidenza del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, rispettivamente A.M. e F.P. (Andrea Moltrasio e Franco Polotti); inoltre G.B. aveva raccolto, a quella data, la disponibilità di M.C. (Mario Cera) a candidarsi a VP Vicario del CdS, dandone informale comunicazione all'avv. G.C. (Guido Calvi).

Sulle cariche apicali (Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Consiglio di Gestione) e come si è visto, anche sul consigliere delegato (MASSIAH), è dunque provato che si addivenne ad una condivisione preventiva tra i rappresentanti delle associazioni.

Inspiegabilmente riduttiva è la lettura di tale documento fornita dal Tribunale di Bergamo nella sentenza impugnata: si tratterebbe, in sostanza, sì di concertazione, ma sarebbe un'eccezione, rispetto all'intera lista. Ma ciò significa prima di tutto non cogliere la rilevanza delle decisioni condivise in occasione di quell'incontro, che riguardano le cariche più importanti all'interno della capogruppo (oltre al consigliere delegato, pure concertato).

D'altra parte, pressochè coevo a quel periodo è l'appunto, acquisito presso lo studio di POLOTTI e recante data 28.12.2012 (cfr allegato 82 alla relazione di Giannattasio) riportante lo schema della lista per il CdS con indicati in chiaro i candidati per il CdS di derivazione bresciana ai numeri pari e la sigla Bg ai numeri dispari, a ulteriore conferma di come l'attività posta in essere dal lato della derivazione bresciana si collocasse all'interno della preparazione dell'intera lista per il CdS. Elenchi di analoga struttura sono presenti anche per il CdG (allegato 83 alla relazione di Giannattasio), unitamente all'elenco dei candidati per il CdA del Banco di Brescia (allegato 84 alla relazione di Giannattasio), anche qui a riprova del fatto che nella definizione delle candidature per la capogruppo rientrava anche l'assetto di vertice delle controllate.

Come correttamente rilevato dal CT del PM, la stessa presenza nell'ambito della documentazione acquisita dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF di liste con nomi solo in corrispondenza dei numeri pari o dispari (a seconda della derivazione) e di un riferimento all'altra derivazione negli altri, è elemento che anche graficamente rivela come ciascuna associazione/derivazione stesse consapevolmente contribuendo alla formazione della medesima, unica, lista (cfr. relazione di Giannattasio, pag. 61).

Il 9 gennaio 2012 vi è stato, poi, un colloquio telefonico tra CALVI (commissione Zanetti) e BAZOLI (direttivo di ABLP) in relazione sempre alla posizione di Cera, come

Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza) e di TANTAZZI, quest'ultimo indicato come Presidente della controllata Banca Popolare Commercio e Industria.

Dal doc. n. 103 di Lucchini:

*“Da ultimo ha riferito della telefonata con l'avv. Calvi che ha dato i seguenti messaggi:*

*1. come concordato alla nostra presenza, Calvi ha parlato con l'avv. Bazoli, prendendo tempo fino a martedì per una risposta sui nuovi equilibri C.S./Vicario Cera e C&I/Presidente Tantazzi;*

*2. si è dichiarato dispiaciuto per avere constatato che anche le persone a lui più vicine ed amiche (40 anni di collaborazione con il sottoscritto) si erano formati un'idea sbagliata sulla difesa da parte sua degli interessi della nostra città”*

Ed ancora, va richiamato altresì il doc. n. 104 di Lucchini, relativo all'organizzazione di un incontro, su invito di BAZOLI, programmato per il 16.1.2013.

Dal doc. n. 104 dei resoconti di Lucchini:

*2) CONVEGNO MILANO 16.1.2013*

*La prima notizia importante riguarda l'invito del presidente Bazoli a Zanetti, Calvi e Moltrasio a partecipare ad un incontro mercoledì 16 presso Banca Intesa, al quale probabilmente parteciperanno anche altri esponenti bresciani, tipo Polotti e Pizzini, che continua a giocare un ruolo importante, presentandosi quale portavoce della Curia di Milano. Al riguardo Santus ha precisato che, mentre con l'arcivescovo Tettamanzi Pizzini poteva vantare un asse privilegiato in virtù del rapporto fiduciario con il responsabile economico della Diocesi meneghina, con l'arcivescovo Scola tale privilegio è venuto meno, essendo cambiato l'economista. Ha aggiunto che anche il dott. Manzoni si*

*accredita in modo improprio come rappresentante della Curia di Bergamo.*

*In tale occasione Andrea dovrebbe finalmente conoscere la composizione della cordata bresciana.*

\*\*\*

*Con il senno di poi ho riflettuto sul fatto che:*

- non è escluso che la convocazione a Milano sia volta a ottenere il via libera per il duo Cera/Tantazzi, visto che Calvi dovrebbe dare una risposta il giorno precedente;*
- l'argomento principale, al di là della lista, dovrebbe essere costituito dal piano strategico, alla luce del diktat della Banca d'Italia sul sistema federale e sul modello duale.”*

In disparte quanto già si è detto in ordine al confronto tra le associazioni anche sul piano strategico, da tale documento di Lucchini risulta, ancora una volta, l'esigenza di un “via libera” di un'associazione in ordine ai nominativi proposti dall'altra, che riguarda, peraltro, il Presidente di una banca controllata. Il tutto, nell'ambito dell'elaborazione di quella che, con naturalezza, Lucchini definisce *“lista”*, al singolare, ovvero come quindi **prodotto unico** dei lavori della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP (e non, secondo l'argomentare del Collegio, come due liste distinte poi assemblate).

Concertazione è ampiamente provata anche con riferimento all'intenzione, da parte del direttivo di ABLP, di inserire nel Consiglio di Gestione di UBI Banca Francesca Bazoli.

Sul punto, va qui evidenziato che sin dalla prima riunione della Commissione Zanetti si era affrontato il tema, opponendo i componenti della Commissione, sin da subito, un vero e proprio 'veto' alla candidatura della figlia di BAZOLI Giovanni nel consiglio di gestione (cfr. doc. n. 81 di Lucchini, relativo alla prima riunione della Commissione Zanetti, par. 2, ove gli esponenti bergamaschi avevano già manifestato il proprio dissenso alla presenza di BAZOLI Francesca negli organi sociali della capogruppo).

Il dissenso da parte della Commissione Zanetti su tale candidatura, espressa da CALVI a BAZOLI, si è tradotto nella sostituzione del nominativo della figlia del Presidente del direttivo di ABLP con Fidanza<sup>14</sup>.

Dal doc. n. 117 dei resoconti di Lucchini:

"2. AVV. FRANCESCA BAZOLI

*In modo trionfale, Andrea ha comunicato che Calvi aveva convinto il prof. Bazoli a non candidare la figlia Francesca.*

*Armando più tardi ha confermato che, in un colloquio telefonico di venerdì sera, Calvi, per convincere l'onnipotente a mollare, ha minacciato di non fare la lista del Consiglio di Sorveglianza.*

*Ha aggiunto che ieri sera vi è stata la riunione della ABLP, che ha deciso che la dr.ssa Fidanza entra nel Consiglio di Gestione al posto dell'avv. F. Bazoli, affiancata da Polotti e Pizzini, mentre Gola va al C.S.."*

Correttamente, sul punto il CT Giannattasio rimarca, nella propria relazione, a pag. 51, che

*"Tale circostanza rivela, ad avviso del consulente, che in vista del rinnovo degli organi della capogruppo del 2013, nella definizione delle candidature da parte delle associazioni vi sia stato l'esercizio di una sorta di veto sulle scelte di una derivazione, anche in tal caso in contraddizione con le affermazioni contenute nelle dichiarazioni rese ai funzionari Consob nel corso degli accertamenti sulle associazioni".*

Ed ancora, la necessità di un preventivo gradimento da parte di entrambi gli organi emerge anche dalle stesse vicende relative alla posizione di LUCCHINI.

Nel doc. n. 95 dei resoconti di Lucchini, è lo stesso redattore a commentare, con riferimento all'avviso contrario rispetto alla sua candidatura a consigliere di sorveglianza espresso, in seno alla sesta riunione della Commissione, da ZANETTI, che "**Non è da escludere che lo stop al mio nominativo provenga da Brescia, dato che i miei rapporti con Bazoli e Faissola sono sempre stati conflittuali**". Lucchini riteneva dunque del tutto naturale

<sup>14</sup> La vicenda in parola - che riguarda la candidatura di Francesca Bazoli al Consiglio di gestione di UBI, va tenuta distinta da quella - differente - relativa alla candidatura di Francesca Bazoli nel CdA di UBISS, di cui si parlerà a breve, e pure oggetto di reciproche contropartite tra le associazioni.

che il Presidente di ABLP potesse opporsi alla sua candidatura proposta dalla Commissione Zanetti, ad ulteriore conferma che un veto da parte di un organo (in questo caso il direttivo di ABLP) preclude all'altra associazione la candidatura di un proprio aderente.

Peraltro, tale concertazione riguarda non solo la formazione della c.d. lista istituzionale, ma anche le nomine nelle controllate effettuate dopo l'assemblea del 20.4.2013.

Si richiama in proposito il doc. n. 128 dei resoconti di LUCCHINI, relativo al periodo dal 24 al 31 maggio.

Come correttamente ricostruito dal CT Giannattasio (pag. 53 della relazione), in tale documento, al punto n. 3, rubricato "Matteo Zanetti"

*"si riferisce di un colloquio telefonico fra il dr Lucchini e il notaio Santus del 27.5 nel quale i due interlocutori parlano della posizione del dr Emilio Zanetti al quale è attribuita l'intenzione di far entrare il figlio dr Matteo Zanetti nel CdA della Banca Popolare Commercio e Industria. Al riguardo viene riportato che l'ing. Moltrasio avrebbe comunicato al dr Lucchini che avrebbe ottenuto dal rag. Polotti la nomina in questione e che in cambio ABLP avrebbe chiesto alcune contropartite.*

*Tra queste vengono indicate: la pretesa che i membri di CdS e CdG vadano a scadenza naturale per evitare che dopo l'uscita del dr Emilio Zanetti dalla Presidenza della Banca Popolare di Bergamo questi pretendesse l'ingresso del figlio dr Matteo Zanetti nel CdG di UBI con le dimissioni di un esponente a derivazione bergamasca; l'impegno a non confermare il dr Emilio Zanetti alla presidenza della Banca Popolare di Bergamo; la nomina dell'avv. Francesca Bazzoli non solo nel CdA del Banco di Brescia ma anche nel CdA di UBIS (società di servizi del gruppo UBI); la nomina di un rappresentante della fondazione di Pavia nel CdA di IW Bank invece che in quella della Banca Popolare Commercio e Industria; la "cacciata" del dr Emilio Zanetti dal suo ufficio".*

Espressamente, nel documento citato di LUCCHINI, si fa riferimento a "contropartite" chieste da ABLP per acconsentire alla nomina di Matteo Zanetti (designato da Amici di UBI) nel CdA della controllata Banca Popolare Commercio e Industria.

Peraltro le caratteristiche dell'accordo relativo all'ingresso del dr Matteo Zanetti nel CdA della Banca Popolare Commercio e Industria trovano conferma anche in un appunto manoscritto presente all'interno della documentazione acquisita dal Nucleo Speciale di Polizia valutaria della GdF presso lo studio del rag. Polotti (cfr allegato 88 alla relazione di GIANNATTASIO).

Si ritornerà nel prosieguo sugli eventi successivi all'Assemblea del 20.4.2013, con riferimento ai motivi relativi al punto 7), ma da tale documento, ancora una volta, viene confermata la necessità di un reciproco gradimento tra le due associazioni in ordine alle nomine, anche delle controllate.

Non è quindi condivisibile l'affermazione del Tribunale, secondo la quale non vi sarebbero state "serrate interazioni" tra Commissione Zanetti e Direttivo di ABLP, ma solo sporadici personali scambi comunicativi.

Al contrario, è del tutto convincente la conclusione, tratta dal CT Giannattasio (pag. 60 della Relazione) e basata in larga misura sulla lettura dei documenti di Lucchini; rimarca infatti Giannattasio:

*"va considerato non solo che le due Associazioni, ABLP e Amici di UBI, hanno svolto un significativo ruolo nell'ambito del processo di rinnovo degli organi della Banca, come asserito anche nella relazione ispettiva della Consob sulle due Associazioni, ma che nell'esercizio di tale ruolo le ridette associazioni hanno intrattenuto rapporti costanti fra di loro nel periodo precedente all'assemblea del 2013 di rinnovo degli organi, circostanza, come detto, esclusa in via generalizzata nell'ambito delle dichiarazioni rese alla Consob nel corso degli accertamenti da questa condotta.*

*L'attività delle due Associazioni si presenta, infatti, coordinata e in esecuzione di un accordo fra le stesse intercorrente teso alla predisposizione di una lista unica per il rinnovo del CdS, allestita nel rispetto dei principi stabiliti nei cd patti fondativi, come visto ritenuti vigenti dalle Associazioni e di fatto anche dagli organi della Banca [...]*

*La definizione di una lista comune con egual numero di candidati disposti in ordine alternato, consentiva, in caso di vittoria assembleare, l'ottenimento della maggioranza dei consiglieri - suddivisa in un ugual numero di consiglieri per derivazione - salvaguardando il ruolo delle derivazioni/associazioni nel governo del gruppo.*

*Ove si volesse accedere a una interpretazione dell'attività delle Associazioni come del tutto autonoma l'una dall'altra, risulterebbe di difficile comprensione il motivo per cui, nell'ambito delle evidenze a disposizione, si presentino in misura ricorrente i riferimenti all'esigenza di confronto nonché agli accordi fondativi; tali circostanze emergono, come sopra evidenziato, soprattutto dall'analisi della documentazione acquisita dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF presso esponenti della componente bergamasca."*

#### 4.3 L'irrilevanza di una riunione plenaria congiunta tra tutti i componenti della Commissione Zanetti ed il direttivo di ABLP

Sembrerebbe, da alcuni passaggi della sentenza impugnata, che nella valutazione del Tribunale di Bergamo sul punto relativo alle interazioni tra i due soggetti esterni ai fini della formazione della c.d. lista istituzionale abbia avuto peso la circostanza che non vi è prova di una riunione plenaria tra tutti i componenti della Commissione Zanetti e tutti i componenti del direttivo di ABLP. Si citano quindi in sentenza alcuni estratti

dei documenti di LUCCHINI in cui tale imputato auspica pure la convocazione di una riunione plenaria, che poi effettivamente non risulta essersi tenuta<sup>15</sup>.

Anche qui sembra potersi scorgere un errore prospettico del Tribunale di Bergamo: il mancato svolgimento di una o più riunioni plenarie e congiunte dei due soggetti esterni è del tutto irrilevante sul piano della prova dei continui rapporti tra Commissione Zanetti e direttivo di ABLP.

Occorre infatti uscire dalla logica banalizzante della quale sembra essere vittima il giudice di Bergamo, e cioè quella di ritenere che l'intesa parasociale contestata sia dimostrabile soltanto se si prova l'esistenza di ripetute riunioni 'segrete' congiunte tra tutti i componenti della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP, i cui esiti sono magari anche verbalizzati e sottoscritti da tutti; come se il patto parasociale tra le associazioni, per ritenersi provato, richiedesse una concertazione espressa (peraltro su ogni singola posizione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e pure degli organi sociali delle controllate) da parte di tutti i soggetti interessati presenti fisicamente nello stesso luogo; come se per ritenersi il patto provato si richiedesse il voto su ogni singola posizione da parte di tutti i componenti della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP congiuntamente riuniti in plenaria.

E' del tutto evidente, infatti, che i contatti, gli scambi informativi, le concertazioni ben possono essere appannaggio, come si è visto, soltanto di alcuni componenti della Commissione Zanetti e dello stesso direttivo di ABLP, che però poi riferiscono, ciascuno per parte sua, alla Commissione ed al direttivo dell'associazione bresciana.

Ciò che rileva infatti non è se vi sia stato o meno un incontro congiunto tra i due organi, che peraltro, considerata la pletoricità del direttivo di ABLP, avrebbe dovuto coinvolgere oltre una ventina di persone, ovvero un numero certamente non favorevole allo svolgimento di una trattativa che doveva rimanere, prima di tutto, riservata.

Ed invero, come si è ricostruito nel precedente paragrafo, quei contatti sono stati comunque coltivati, intessuti e mantenuti nel tempo da singoli componenti della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP, nelle modalità che si sono descritte in precedenza. Componenti che, poi, come si è visto, riportavano gli esiti degli incontri e delle interlocuzioni avute con la controparte agli altri appartenenti agli organi di riferimento.

D'altra parte, che questa fosse la strategia comunicativa scelta, di comune accordo, tra Commissione Zanetti e direttivo di ABLP, risulta in realtà dagli stessi documenti di Lucchini.

In un primo momento, in seno alla Commissione Zanetti, si era anche presa in considerazione l'eventualità di una riunione plenaria. Si rinvia, in proposito, al doc. di

---

<sup>15</sup> Cfr. sent. pagg. 161-162

Lucchini n. 81, relativo alla prima riunione della Commissione Zanetti del 18.9.2012, par. 2:

*“Si è quindi avviata una discussione in merito alle modalità di approccio di controparte, alla quale bisognerà far sapere che la Commissione Bg era stata costituita e che era necessaria una riunione congiunta per definire le regole applicative (Santus e Zanetti hanno osservato che il patto fondativo prevede espressamente il consenso sulle candidature).*

*Calvi ha suggerito che Zanetti telefonasse subito all'avv. Bazoli tali notizie, evitando che da parte sua vi sia una presa di posizione unilaterale su alcuni nominativi che renderebbero difficile la marcia indietro. Zanetti non ha aderito, facendo presente che non tocca a lui fare il primo passo e comunque non desidera incontri individuali, ma una riunione plenaria delle due Commissioni. Ho dovuto riconoscere che l'idea di circuitare gli esponenti apicali, tenendo i flussi informativi a livello inferiore (Minelli/Camadini), non era praticabile fino a quando non fosse definita la prassi organizzativa”.*

L'originaria proposta di riunioni plenarie congiunte dei due organismi, tuttavia, incontrava difficoltà anche pratiche: il consiglio direttivo di ABLP si componeva di 19 membri, ed una riunione di oltre 25 persone avrebbe comportato il rischio di rendere conoscibile l'esistenza di un'intesa parasociale. In quest'ottica, già nel corso della II riunione della Commissione Zanetti, MOLTRASIO rilevava:

*“L'ing. Moltrasio ha osservato che la posizione assunta dall'avv. Bazoli pecca di ingenuità o di malafede, nel senso che non è concepibile che argomenti così delicati possano essere affrontati con le 19 persone che compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Brescia, per cui appare necessaria che anche la cordata bresciana nomini pochi delegati: d'altro canto si tratta di ritornare al punto di partenza della trattativa, quando era stata spesa l'esistenza di una cabina di regia bresciana per sollecitare la creazione di un analogo organismo a Bergamo” (cfr. doc. di Lucchini, n. 87).*

Nel corso dell'incontro del 26.10.2012 tra MOLTRASIO, da un lato, e BAZOLI e MINELLI, dall'altro, si pervenne quindi alla definizione di strategie comunicative più ristrette, da attuare mediante incontri con un limitato numero di persone, e non con rischiose riunioni plenarie.

Dal doc n. 89 di Lucchini:

*“L'avv. Bazoli (a Brescia non discute più, ma dà solo ordini) ha affrontato il tema della nuova governance, suggerendo due livelli:*

- quello decisionale, che deve essere appannaggio di pochissime persone (ha segnalato il rischio che le Fondazioni di Cuneo e di Pavia vogliano interferire nelle scelte di Bergamo e Brescia);*
- quello formale, ove si deve discutere di temi strategici, quali il modello federale/banca unica (a questo riguardo, avendo il prof. Minelli riferito all'avv. Bazoli della presentazione del documento nell'ultimo C.S., ritenuto del tutto inadeguato, l'avv. Bazoli avrebbe espresso critiche pesanti nei confronti dell'avv. Calvi, che non avrebbe saputo dirigere la seduta), il sistema duale, la persistente attualità della forma cooperativa nelle Banche Popolari quotate, ecc.: su questi argomenti la partecipazione delle Associazioni e delle Fondazioni può essere corale. “*

[...]

*“Abbiamo concluso che, in occasione della prossima riunione della Commissione, si dovranno sollecitare Zanetti e Calvi affinché spingano Bazoli a definire il tema su cui costruire il punto di incontro fra i rappresentanti di Bergamo e Brescia.*

*In preparazione di tali eventi Andrea potrà relazionarsi con Minelli e Armando con Camadini.”*

In sostanza, si concorda l'adozione di più livelli informativi (come poi è effettivamente avvenuto) individuando un “livello decisionale” (relativo cioè alle nomine) appannaggio di poche persone (BAZOLI, ZANETTI, CALVI), e anche canali informativi di livello inferiore *“Andrea (MOLTRASIO, ndr) potrà relazionarsi con MINELLI e Armando (SANTUS, n.d.r.) con CAMADINI).*

Sul punto si veda anche il doc. n. 75 dei resoconti di Lucchini, al par. 4, ove si riporta quanto sostenuto da MOLTRASIO sui rapporti tra Commissione Zanetti e membri del direttivo di ABLP:

*“Ha poi parlato della squadra bergamasca che si deve confrontare ai vari livelli con la cabina di regia bresciana e quindi:*

- *Zanetti e Calvi debbono vedersela con Bazoli;*
- *gli altri componenti dovranno confrontarsi con Camadini/Minelli Polotti/Pizzini e Manzoni (e/o Faissola ?).”*

Effettivamente, risulta provato dai documenti di Lucchini sopra richiamati che contenuto gli incontri avuti da ZANETTI, CALVI o MOLTRASIO con BAZOLI FAISSOLA ma anche MINELLI e CAMADINI fu prontamente riferito agli altri esponenti della Commissione Zanetti assenti a tali incontri (principalmente lo stesso LUCCHINI e SANTUS).

Quindi, se è vero che non risulta esservi stata una riunione plenaria congiunta tra i due organi, ciò non assume in realtà alcun rilievo in ordine all'esistenza di una continua interazione, realizzata per il tramite di singoli esponenti dei due organismi (commissione di AMICI di UBI e direttivo di ABLP), una consultazione funzionale ad un gradimento reciproco.

Non condivisibile, poi, è l'interpretazione prospettata nella sentenza impugnata in ordine ad alcuni passaggi dei resoconti di Lucchini in cui l'autore manifesta una certa insoddisfazione, nei vari sviluppi temporali della trattativa tra Commissione Direttivo di ABLP, in relazione a rallentamenti o interruzioni, poi in realtà superate, della trattativa medesima (cfr. ad esempio sent. pag. 171, laddove si fa riferimento ad una *“frattura nella componente ex bpu”*).

Si tratta di un punto, questo, largamente affrontato nel corso della requisitoria del I resoconto all'udienza del 16.4.2021, pagg 58 e ss della trascrizione del verbale di udienza.

Va qui infatti ribadito che, a partire dai primi dall'11.12.2012, si registra una frattura, in seno alla Commissione Zanetti, tra Lucchini e Zanetti medesimo. A partire da quel momento Lucchini non parteciperà più ai lavori della Commissione, avendo cura di rassegnare le proprie dimissioni previa informativa a Parimbelli, presidente di Amici di UBI. Lucchini verrà però dettagliatamente informato delle ulteriori riunioni della Commissione da MOLTRASIO e SANTUS.

Si spiegano allora così, in ragione del forte dissidio tra Lucchini e Zanetti, i passaggi dei resoconti di cui Lucchini lamenta rallentamenti nei rapporti con ABLP, o anche un'interruzione della trattativa. Si tratta di passaggi largamente influenzati dal risentimento di Lucchini nei confronti di Zanetti, e quindi espressione, questi sì, di valutazioni puramente soggettive.

In realtà, come si è ampiamente argomentato sul punto nel corso della requisitoria del 16.4.2021, a partire da dicembre 2012 Lucchini è ormai estraneo rispetto alla Commissione Zanetti; e anche prima di questa data, i rapporti con singoli esponenti del direttivo di ABLP non sono stati tenuti direttamente da Lucchini (che come si è visto non aveva il gradimento di Bazoli, per stessa sua ammissione) ma principalmente da ZANETTI e CALVI.

Questi passaggi, dunque, letti in relazione alla 'rottura' dei rapporti tra Lucchini e Zanetti, non scalfiscono minimamente il quadro probatorio emergente anche dagli stessi resoconti di Lucchini, in relazione ai vari incontri tra esponenti della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP, ed al contenuto degli stessi che si è ricostruito nel precedente paragrafo.

5. LA PARITETICITÀ TRA DERIVAZIONI COME REGOLA SOCIALE INTERNA, E LA PARITETICITÀ COME STRUMENTO ILLECITO PER ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE SUL COMITATO NOMINE

Su un nodo cruciale dell'imputazione, ovvero sulle modalità di formazione delle nomine, che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato essere avvenute all'esterno del Comitato nomine, in violazione delle previsioni statutarie e regolamentari della banca, con sostanziale estromissione di tale organo, il Tribunale di Bergamo incorre, prima di tutto, in un travisamento attinente alla stessa comprensione della regola della pariteticità tra le derivazioni come prevista dal Regolamento del Comitato Nomine della Banca.

Quello che il Tribunale di Bergamo sembra non aver colto è la distinzione tra la pariteticità tra derivazioni intesa come regola sociale 'interna' alla banca, da un lato, e quello che invece realmente è avvenuto all'interno di UBI Banca, non solo con riferimento alla formazione della lista c.d. istituzionale, ma anche con riguardo alle controllate.

Una situazione, quella effettivamente verificatasi, in cui la pariteticità tra derivazioni prevista dal Regolamento è divenuta, in violazione del Regolamento del Comitato Nomine medesimo, strumento tramite il quale due soggetti esterni (le associazioni), d'intesa tra loro, si sono sostituiti al Comitato Nomine nella stessa 'compilazione' della c.d. lista istituzionale, espropriando così il Comitato, organo cruciale nell'assetto di *governance* di UBI, delle proprie competenze; in tal modo le associazioni hanno potuto designare negli organi sociali della capogruppo e della controllata non già amministratori di una o di un'altra "area territoriale e sociale di riferimento", ma dei propri rappresentanti, chiamati ad attuare le indicazioni delle associazioni stesse, senza alcun riguardo a ciò che un amministratore dovrebbe perseguire, ovvero l'interesse della (sola) società, e non dell'associazione di appartenenza o riferimento.

Traspare infatti da alcuni passaggi del provvedimento impugnato un sostanziale fraintendimento, da parte del Tribunale, del concetto di pariteticità tra derivazioni come previsto dal Regolamento del Comitato Nomine.

Per il Tribunale, in sostanza, *"proprio il modello di governance di UBI fondato su un concetto, quello di derivazione, a forte tasso di indeterminazione rende[va] non solo legittimo, ma anche ragionevole, che i membri del Comitato Nomine, chiamati ad applicare la regola societaria della pariteticità basata sulle derivazioni, attingessero le candidature da contesti esterni tra cui, elettivamente, proprio le associazioni di azionisti"*.

*"Da un lato, infatti, la formazione della lista istituzionale, per effetto delle particolari regole societarie che, in forza dell'autonomia privata, caratterizzavano in modo tanto singolare l'assetto di governo di UBI, richiedeva un consenso ampio tra i Consiglieri di Sorveglianza di diversa derivazione sia per l'ingresso del processo (di qui l'incontro del 20.7.2012 di cui si è detto), sia per il buon esito dello stesso. Dall'altro, la formazione della lista da presentare al voto dei soci, in un sistema strutturato sul voto capitaro, richiedeva di raccogliere ampie convergenze di talché risulta del tutto naturale che il relativo processo di formazione stabilisse legami con realtà territoriali, segnatamente le associazioni, capaci di agglutinare consenso e garantire poi un concreto sostegno in fase assembleare"* (cfr. sent. pagg. 147-148). Ed ancora, pag. 174, *"la pariteticità strutturata sulle derivazioni [è] una regola sociale e non già parasociale"*.

Dalla motivazione dunque trapela che per il Collegio la stessa 'regola' della pariteticità e la necessità che la lista c.d. istituzionale, per la cui approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza era previsto a livello statutario un *quorum*, fosse composta, in alternanza, da una quota di amministratori "di derivazione BPU" e da una quota di amministratori "di derivazione BLP" legittimerebbe, in definitiva, che quelle nomine siano, come dimostrato in fatto e dallo stesso Tribunale ritenuto provato, operate da due soggetti esterni, ovvero le associazioni

Si assiste così, in sentenza, ad una sovrapposizione di piani che sono in realtà concettualmente e giuridicamente, ben distinti: la pariteticità tra derivazioni, da un lato, e l'influenza esterna delle associazioni, dall'altro.

Come si è detto, il Regolamento del Comitato Nomine approvato nel dicembre 2009, continuava a prevedere che il Comitato Nomine, nell'esercizio dei poteri propositivi, deliberasse, con *quorum* di 5 componenti su 6, la c.d. lista istituzionale nel rispetto della ripartizione paritetica tra 'derivazioni' bergamasca e bresciana. Analoghi meccanismi deliberativi del Comitato Nomine trovavano applicazione con riferimento alle designazione dei componenti del Consiglio di Gestione e degli organi sociali di tutte le controllate del Gruppo; le proposte poi del Comitato Nomine dovevano essere recepite con formale deliberazione del Consiglio di Sorveglianza, per la quale si richiedeva un *quorum* di 17 componenti su 23.

Quella prevista dal Regolamento del Comitato Nomine, dunque, è la regola della pariteticità tra derivazioni in virtù della quale, in sintesi, il Comitato Nomine della capogruppo avrebbe sempre dovuto garantire, nelle proprie proposte, la distribuzione paritetica tra esponenti riferibili a due distinte "qualifiche soggettive" (secondo il concetto di derivazione accolto in sentenza al par. 1.5).

E' una regola di pariteticità tra le derivazioni, quella prevista dal Regolamento Comitato Nomine, meramente 'interna': in nessun punto di tale regolamento "versione post 2009" si fa riferimento a soggetti esterni come le associazioni (ed invero, era stato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 21.12.2009 anche espunto dal testo regolamentare il riferimento ad ABLP) ai fini dell'attribuzione della 'derivazione'; al contrario, l'assegnazione della "derivazione", come qualifica soggettiva di ciascun componente degli organi sociali, doveva avvenire, secondo il citato regolamento, da parte del Comitato Nomine medesimo.

In altri termini, secondo il Regolamento Comitato Nomine post 2009, il Comitato nell'esercizio dei propri (esclusivi) poteri propositivi con riferimento tanto alla lista c.d. istituzionale, quanto al Consiglio di gestione e agli organi sociali delle controllate, avrebbe dovuto individuare autonomamente, senza influenze esterne, previa adeguata istruttoria, candidati simmetricamente ripartiti tra le due "derivazioni", così garantendo l'equilibrio tra le due aree di influenza delle originarie banche (BPU e BLP).

E' di tutta evidenza che la permanenza del riferimento alla pariteticità e alle derivazioni nel Regolamento del Comitato Nomine aggiornato al 21.12.2009 (e dunque in vigore nel 2013) non può certo autorizzare, come sembra invece adombrare il provvedimento impugnato, che il Comitato Nomine si limitasse a recepire acriticamente le indicazioni vincolanti provenienti da due soggetti esterni (le associazioni) mai citati in quel Regolamento, come è, invece, realmente avvenuto e dimostrato in fatto.

Ciò che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, dunque, è una situazione ben diversa da quella che secondo la regola di pariteticità 'interna' (richiamata dal Tribunale, in modo non pertinente) era lecito attendersi: non già una mera ripartizione delle nomine tra esponenti di due aree di influenza delle banche preesistenti rispetto alla fusione operata da un autonomo comitato nomine, che agisce senza influenze esterne; al contrario, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'applicazione della regola

della pariteticità sia avvenuta in maniera distorta e contrastante lo stesso testo del Regolamento del Comitato Nomine, consentendo a due associazioni, che hanno in concreto 'incarnato' le derivazioni<sup>16</sup>, di procedere esse stesse ad individuare i componenti degli organi sociali della banca, privando così di ogni competenza il comitato nomine, ridotto a mero recettore delle indicazioni esterne.

Con la diretta conseguenza che gli esponenti aziendali così designati non sono più, di fatto, espressione degli organi sociali della banca stessa, ma rappresentanti delle associazioni che li hanno nominati. Ed infatti, la sola qualità di derivazione BPU o BLP, ove fosse stata realmente attribuita da un autonomo Comitato Nomine, non avrebbe inciso sulla rappresentatività dei singoli consiglieri, che sarebbero stati pur sempre espressione degli organi sociali della banca. Diversamente, se, come invece avvenuto, per il tramite del concetto di derivazione sono stati due soggetti esterni alla banca a formulare quelle nomine, ciò riverbera evidentemente sulla stessa rappresentatività dei singoli esponenti aziendali di volta in volta (solo) formalmente individuati dal Comitato Nomine, che rispondono così ai due centri di potere esterni che realmente li hanno designati.

Ed allora, i riferimenti in sentenza alla regola della pariteticità tra derivazioni, così come al *quorum* previsto nel Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione delle proposte del Comitato Nomine, al fine di fornire una qualche legittimazione all'intervento delle associazioni, appaiono del tutto inconferenti. Il punto non è la pariteticità tra derivazioni in sé, ma l'applicazione della stessa come strumento tramite il quale, in violazione dello stesso regolamento del Comitato Nomine, sono state appaltate "all'esterno" le nomine degli organi sociali. Il tutto all'oscuro delle autorità di vigilanza, che anche dalla lettura del Regolamento del Comitato Nomine non avrebbero potuto comunque comprendere che, in concreto, le derivazioni hanno rappresentato lo strumento tramite il quale sono due soggetti esterni ad aver individuato negli organi sociali propri delegati o rappresentanti.

Vanno poi confutate alcune asserzioni del Tribunale di Bergamo che, sulla falsariga del fraintendimento di cui si è detto, a ben vedere sembrano soltanto sviare l'attenzione dal vero *thema decidendi*.

Per il Tribunale di Bergamo sarebbe "evidente che la definizione di una lista istituzionale del Consiglio di Sorveglianza, strutturata su delicati equilibri di pariteticità tra due contrapposte derivazioni, fosse un processo complesso destinato non già a generarsi e ad esaurirsi in una discussione segreta e confinata ai membri del Comitato Nomine ma, piuttosto, a convergere nel Comitato Nomine per poi, una volta approvata, ottenere i voti necessari (17 su 23) in un Consiglio di Sorveglianza pure ripartito tra amministratori ex BLP legati all'associazione ABLP ed amministratori ex BPU". Da un lato, infatti, la formazione della lista istituzionale, per effetto delle particolari regole societarie che, in forza dell'autonomia privata, caratterizzavano in modo tanto singolare l'assetto di governo di UBI, richiedeva un consenso ampio tra i Consiglieri di Sorveglianza di diversa derivazione sia per l'ingresso del processo (di qui l'incontro del 20.7.2012 di cui si è detto), sia per il buon esito dello stesso. Dall'altro, la formazione della lista da presentare al voto dei soci, in un sistema strutturato sul voto capitolario, richiedeva

<sup>16</sup> Cfr. sul punto testimonianza di DI BIASE, udienza del 2.4.2019

di raccogliere ampie convergenze di talché risulta del tutto naturale che il relativo processo di formazione stabilisse legami con realtà territoriali, segnatamente le associazioni, capaci di agglutinare consenso e garantire poi un concreto sostegno in fase assembleare" [.....] (cfr. sent. pag. 147).

L'elaborazione di proposte di candidatura da parte di nuclei esterni al Comitato Nomine capaci di dare contenuto al concetto di derivazione non presentò alcun profilo di illegittimità né, tanto meno, di rilevanza sul piano parasociale, ben potendo il Comitato stesso aprirsi a processi osmotici favoriti dalla peculiare struttura di governo societario di UBI" (cfr. sent. pag. 153).

Si tratta di un assunto, quello da quale muove il Tribunale, semplicemente non pertinente né rispetto al tenore della contestazione, né rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Il punto non è se i componenti del Comitato Nomine (ed anche il Consiglio di Sorveglianza) abbiano soltanto 'consultato' realtà territoriali, ed in particolare le associazioni, nell'attività di predisposizione della lista c.d. istituzionale, ma, al contrario, che quella stessa lista formalmente deliberata dal Comitato Nomine nel marzo 2013, sia stata in realtà definita proprio all'esterno del Comitato Nomine, come si è visto al punto n. 4 del presente capitolo, ovvero da soggetti che non rivestivano tale carica, che l'hanno imposta ai componenti del Comitato, in quanto rappresentanti delle associazioni medesime, senza possibilità di discostarsi, così vedendo irrimediabilmente compromesso il ruolo cruciale, nel sistema di governance apparente, del Comitato medesimo.

Mai la Pubblica Accusa ha sostenuto che il Comitato Nomine non potesse "consultarsi" con realtà territoriali, né è in discussione un (non meglio definito dal Tribunale) "processo osmotico" di mera consultazione al quale si sarebbe aperto il Comitato Nomine.

Cio che si contesta, come da atto imputativo, e che l'istruttoria dibattimentale ripercorsa al punto n. 4 ha dimostrato, è che le associazioni, d'intesa tra loro, hanno provveduto di fatto a formulare le nomine, così rendendo il comitato organo meramente formale, chiamato ad approvare 'in blocco' nomine decise da altri, senza la benché minima possibilità di modifica, in violazione delle regole societarie civilistiche, di quelle statutarie, del regolamento del comitato nomine, delle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario della banca del marzo 2008, ed all'insaputa delle AA.VV.

D'altra parte, va pure detto che, in altri paragrafi della sentenza, è proprio lo stesso Tribunale che, in maniera irrimediabilmente contraddittoria con le argomentazioni espresse nel par. 3.7. in esame, riconosce il ruolo di soggetti esterni di Amici di UBI ed ABLP, e che le nomine siano avvenute non già nell'ambito di una mera "consultazione", da parte del Comitato Nomine, delle realtà territoriali di riferimento della banca, ma proprio da parte di centri di potere diversi ed esterni rispetto alla banca. Si legga, ad esempio, quanto riportato a pag. 160 del provvedimento impugnato, ove si afferma che è "Accertato perciò, senza necessità di ulteriori approfondimenti per la perfetta convergenza di tutti gli elementi di prova, che due enti esterni, segnatamente ABLP sul versante bresciano e la Commissione Zanetti su mandato associativo

*su quello bergamasco, avessero elaborato le candidature facendosi interpreti delle derivazioni e vincolandosi ad una suddivisione paritaria nell'indicazione dei nominativi coerentemente con le regole societarie in vigore in UBI Banca”.*

## **6. L'INFLUENZA ESTERNA SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NOMINE**

### **6.1 Il Comitato Nomine come mero recettore delle indicazioni provenienti dai rappresentanti delle associazioni**

Pure a fronte della posizione espressa e più volte ribadita dallo stesso Tribunale in ordine all'elaborazione delle candidature da parte di ABLP e Commissione Zanetti, al par. 3.10 il Tribunale ritiene, contraddittoriamente, che non vi fu comunque alcuna influenza esterna sulle riunioni del comitato nomine del 5.3.2013 (in cui furono deliberate le proposte di candidatura al Consiglio di Sorveglianza) e del 23.4.2013, in cui furono deliberate le proposte di candidatura al Consiglio di Gestione. E ciò in primo luogo perchè le indicazioni delle associazioni sarebbero comunque state recepite formalmente dal Comitato Nomine, sicchè in tal modo i componenti del Comitato avrebbero comunque consapevolmente “fatto proprie” quelle indicazioni.

In realtà, quella del Tribunale appare una lettura non condivisibile della vicenda in esame, tutta incentrata sul dato meramente formale, ma che trascurava di considerare come la verbalizzazione delle richiamate sedute del Comitato Nomine è del tutto distonica rispetto all'andamento sostanziale del processo di designazione dei componenti degli organi sociali.

In proposito, è accertato anche in sentenza che quelle designazioni maturarono in seno alla Commissione Zanetti ed al direttivo ABLP, sicchè è del tutto compatibile con la stessa prospettiva accusatoria che i componenti del comitato nomine le abbiano recepite, ma solo formalmente, nei richiamati consessi del 5.3.2013 e del 23.4.2013.

Il punto però rilevante in ordine alla valutazione della condotta degli imputati è che l'elaborazione sia avvenuta in concreto all'esterno degli organi sociali, nell'ambito di un'intesa tra i rappresentanti delle associazioni, da parte della Commissione Zanetti e del direttivo di ABLP, e che il Comitato Nomine di fatto non abbia agito in maniera autonoma, scevro da condizionamenti esterni, e ciò all'insaputa delle autorità di vigilanza. In altri termini, che vi sia stata una formale deliberazione del Comitato Nomine è circostanza certo non negata dalla Pubblica Accusa; ciò che si contesta, tuttavia, è che il Comitato Nomine, in quella deliberazione formale, non abbia agito in maniera indipendente, ma recependo indicazioni esterne. Che i componenti del Comitato Nomine non abbiano effettivamente partecipato all'elaborazione di quelle nomine poi formalmente deliberate. E che le autorità di vigilanza fossero all'oscuro di un assetto sostanziale di *governance* differente da quello apparente.

Ed invero, alla riunione del 5.3.2013 erano presenti, come componenti del Comitato Nomine FOLONARI, MANZONI, CALVI, MAZZOLENI e GARAVAGLIA. Orbene la ricostruzione dell'elaborazione delle nomine dei due organi quale desumibile dai richiamati documenti di Lucchini attesta che le singole candidature furono vagliate dalla Commissione Zanetti (dunque, oltre al Presidente ZANETTI, MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI), e da singoli esponenti del direttivo di ABLP (BAZOLI, POLOTTI, CAMADINI e MINELLI).

Non vi è chi non veda, dunque, una dissociazione tra l'organo che formalmente delibera nella riunione del 5.3.2013 la lista c.d. istituzionale, ai sensi anche dello stesso Regolamento del Comitato Nomine, rispetto ai soggetti che hanno realmente compilato quella lista.

Ed infatti, FOLONARI, MANZONI e GARAVAGLIA non risultano mai, nei resoconti di Lucchini che descrivono il reale processo di formazione di quella lista, direttamente coinvolti in quella trattativa, pur essendo componenti del Comitato Nomine. E nemmeno MAZZOLENI, che nella Commissione Zanetti riveste soltanto il ruolo di uditore, che è un ruolo indicativo sì, ma per ragioni diverse da quelle apoditticamente espresse dal Tribunale al par. 3.10: MAZZOLENI è invitato permanente della Commissione Zanetti, ma senza diritto di intervenire nell'elaborazione delle candidature, senza dunque poteri deliberativi, e la sua presenza in commissione come uditore è funzionale soltanto ad assicurare che le indicazioni della Commissione Zanetti siano correttamente recepite dal Comitato Nomine.

Prive di efficacia argomentative sono le considerazioni espresse dal Tribunale al par. 3.10 laddove afferma, con riferimento ai componenti del Comitato Nomine, che si trattava di "amministratori autorevoli" espressione pur sempre delle rispettive derivazioni. Indubbiamente, anche i componenti del Comitato Nomine erano "rappresentanti" delle associazioni. Ma il punto è che nessuna autorità di vigilanza poteva comprendere che quelle nomine venivano elaborate da centri di poteri diversi ed esterni rispetto alla banca ed allo stesso Comitato Nomine, e poi veicolate nel comitato per il tramite dei propri rappresentanti.

Infondate appaiono pure le considerazioni, espresse dal Tribunale nel par. 3.10, con le quali, richiamando singoli frammenti selezionati dai resoconti di Lucchini, si perviene ad affermare che dagli stessi diari di Lucchini si trarrebbero elementi in favore di un'asserita 'indipendenza' dei componenti del Comitato Nomine.

Al riguardo, i resoconti di Lucchini vanno letti, oltre che per intero, anche unitamente alle ulteriori prove pure acquisite al dibattimento.

Sotto questo profilo, vanno richiamate le conclusioni cui è pervenuta la CONSOB all'esito dell'ispezione svolta sulle associazioni, e riportata alla pagg. 20 e ss della relazione ispettiva depositata il 19.12.2013, in ordine proprio al ruolo del Comitato Nomine. In quei capitoli della relazione ispettiva, alla cui lettura si rinvia, si evidenzia infatti come,

all'esito dell'approfondita istruttoria della CONSOB, è risultato provato che il Comitato Nomine della banca abbia sempre recepito le indicazioni provenienti dalle associazioni (cfr. ad esempio, con specifico riferimento alle nomine del 2013, pagg. 24 e 25 della relazione ispettiva della CONSOB).

Si vedano anche le dichiarazioni di BIANCHI, dirigente della CONSOB, rese all'udienza del 2.4.2019, relative a quanto emerso in sede di ispezione sulle associazioni:

**“PUBBLICO MINISTERO – Avete verificato se i componenti degli organi di UBI Banca avevano libertà di decisione nella determinazione delle liste, sì o no?**

**TESTIMONE BIANCHI –** Dunque, non abbiamo accertato espressamente il loro grado di libertà. Quello che abbiamo verificato è che c'erano una serie di regole del Comitato Nomine, statuto di un'associazione, in particolar modo, che ovviamente spingevano ad alcune determinazioni.

**PUBBLICO MINISTERO –** Io le devo fare una contestazione. Lei, a questa specifica domanda, al Pubblico Ministero ha così risposto: **“A noi risulta un forte condizionamento delle decisioni da parte dei vertici delle associazioni. È chiaro che parlare di associazioni, in questi casi, si fa riferimento a personalizzazioni di fatto. Non abbiamo risultanze palesi, ma ci risultano segnali di una sostanziale dominanza da parte dei due vertici di essa. Parliamo di Bazoli e Zanetti”.** Lei conferma questa sua?

**TESTIMONE BIANCHI –** Confermo assolutamente, sì, sì. Forse stavo arrivando lentamente a questo concetto. Quindi gli elementi, c'erano degli elementi formali: regolamento del Comitato Nomine, statuto delle associazioni, dopodiché il contenuto delle ispezioni dimostravano chiaramente che c'erano delle riunioni in cui venivano prese decisioni e date indicazioni nel senso di formazione delle liste eccetera.”

Ciò posto, a fronte di dati documentali e testimoniali inequivocabili, dai singoli brevi estratti dei resoconti di Lucchini selezionati dal Tribunale di Bergamo e riportati nel par. 3.10 della sentenza impugnata, non si desume, in realtà, proprio nulla circa il reale funzionamento del Comitato Nomine.

In particolare, dal resoconto n. 87 di Lucchini, nel passaggio relativo alla nomina di Bazoli Francesca a componente del Consiglio di gestione citato a pag. 176 della sentenza impugnata, si desume soltanto l'esistenza di un veto, da parte di Amici di UBI, riguardo questa candidatura, veto che Zanetti lascia intendere sarebbe stato manifestato anche dai componenti del Comitato Nomine. Occorre però tener presente che in Comitato Nomine sedevano anche rappresentanti di AMICI di UBI (CALVI e MAZZOLENI, presenti proprio a quella riunione della Commissione Zanetti di cui al resoconto n. 87). In sostanza dunque Zanetti evidenzia che l'opposizione (della Commissione Zanetti e di AMICI di UBI) alla candidatura di Francesca Bazoli sarebbe stata manifestata anche in Comitato Nomine, proprio dai rappresentanti di AMICI di UBI presenti in tale organo (CALVI e MAZZOLENI).

A fronte di un passaggio dei resoconti di Lucchini riportato a pag. 176, che in realtà ha scarso valore contenutistico, il Tribunale dimentica invece di valorizzare adeguatamente il ben più ampio e circostanziato doc. n. 123 di Lucchini richiamato in precedenza

nel presente atto, resoconto nell'ambito del quale, proprio con riferimento a Bazoli Francesca, ampiamente si fa riferimento a "contropartite" tra ABLP e AMICI di UBI.

Analogamente, in sentenza si richiama il resoconto n. 101 di Lucchini, in cui si legge che CALVI ha rappresentato a SANTUS e LUCCHINI che "per comporre e fare approvare la nuova lista in sede di Comitato Nomine e di Consiglio di Sorveglianza avrà grandi difficoltà (visto che una buona parte dei votanti non sarà più candidata)".

Contrariamente alla lettura offerta dal Tribunale, in quel documento CALVI esprimeva preoccupazioni in ordine alla mancata candidatura, come componenti del Consiglio di Sorveglianza, di alcuni esponenti 'storici' del Consiglio, come ad esempio Garavaglia, che già sedeva da tempo in Consiglio e nel Comitato Nomine (ed infatti subito dopo nel resoconto n. 101 si affronta il tema della posizione di Garavaglia).

CALVI paventava dunque il rischio (non concretizzatosi, in realtà, dato questo pure tralasciato dal Tribunale) che Garavaglia e altri componenti del Consiglio non più ricandidati potessero, nella seduta del Comitato Nomine chiamata a 'varare' la c.d. lista istituzionale, rifiutare le indicazioni delle associazioni, ma non già perché realmente autonomi rispetto alle associazioni medesime, come erroneamente intende il Tribunale, ma solo per mera ritorsione, ovvero per essere stati esclusi dalle nuove candidature. Non si fornisce, quindi, alcun elemento in ordine all'asserita indipendenza dei componenti del comitato nomine; al contrario, si evidenzia come il recepimento delle indicazioni da parte del comitato nomine fosse la regola, che nel caso di specie, tuttavia, poteva essere messa in discussione (cosa in realtà poi nemmeno avvenuta) dall'atteggiamento di singoli rappresentanti delle associazioni, determinato esclusivamente da personali risentimenti per non essere stati candidati.

Il sostanziale rilevante ridimensionamento del ruolo del Comitato Nomine risulta, invece, anche da considerazioni in ordine al tempo e alla durata delle riunioni del 5.3.2013 e del 23.4.2013, del tutto incompatibile con un'effettiva individuazione delle nomine da parte del Comitato.

Come correttamente rilevato all'esito dell'ispezione dalla CONSOB (cfr. relazione ispettiva, pag. 34) "non priva di rilievo appare in tale contesto la circostanza che, dal punto di vista temporale, i nominativi dei nuovi membri del Comitato Nomine di UBI sono stati designati dal Consiglio di Sorveglianza il giorno successivo all'elezione assembleare e che, in un lasso temporale molto esiguo, ovvero nella stessa giornata, il nuovo Comitato Nomine ha deliberato le proposte di candidatura per il Consiglio di Gestione".

Significativa è in particolare la circostanza che la riunione del 23.4.2013 del Comitato Nomine (comitato che, si badi, è stato formalmente individuato nella sua composizione proprio quel giorno), riunione nel corso della quale sono stati individuati tutti i componenti del Consiglio di Gestione della banca, incluso il consigliere delegato MASSIAH, è durata appena 40 minuti, come da verbale in atto.

In soli 40 minuti, dunque, il Comitato Nomine (appena costituitosi) avrebbe proceduto alla scelta di tutti i componenti dell'organo gestorio, individuando pure il consigliere delegato, previa verifica, peraltro, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei consiglieri di gestione cui si proponeva al Consiglio di Sorveglianza la nomina. Si tratta, all'evidenza, di un tempo davvero incompatibile con un'effettiva autonoma designazione, da parte del Comitato Nomine, dei componenti dell'organo gestorio, che invece, come risulta dai resoconti di Lucchini, evidentemente erano stati già selezionati dai due centri di potere esterni, d'intesa tra loro, a conferma del sostanziale ridimensionamento del ruolo del Comitato medesimo.

Della tempistica delle deliberazioni del Comitato Nomine, già di per sé incompatibile con un'autonoma valutazione da parte del Comitato delle candidature, dà atto anche l'esposto del 20.7.2012 presentato dai Consiglieri di minoranza (cfr. all. n. 1 alla Relazione di Giannattasio).

## 6.2 La mancata applicazione dei criteri di valutazione quali-quantitativi di Egon Zehnder

Pure attinenti il punto relativo all'influenza esterna sul comitato nomine sono le argomentazioni espresse dal Collegio in ordine ai criteri quali-quantitativi di composizione degli organi sociali elaborati dalla società di consulenza esterna Egon Zehnder. Per il Tribunale, risulterebbero *“emergenze documentali dimostrative del fatto che i centri deputati all'individuazione delle candidature, cioè ABLP e la Commissione Zanetti, tennero in grande considerazione l'esigenza di un effettivo ricambio generazionale e di una elevata qualificazione professionale dei candidati menzionando più volte la collaborazione in corso con Egon Zehnder a prescindere dalla data di approvazione del testo finale della consulenza”* (cfr. sent. pag. 177).

L'argomentazione è funzionale, nell'ottica del giudicante, a sminuire gli effetti dell'influenza esterna dei rappresentanti delle associazioni sul Comitato Nomine: si lascia intendere in sentenza che quei criteri, ai quali il Comitato si sarebbe dovuto attenere secondo le indicazioni di Banca d'Italia, sarebbero stati comunque applicati dalle stesse associazioni, cioè da ABLP e dalla Commissione Zanetti, sicché, in definitiva, il processo di elaborazione della lista istituzionale sarebbe pur sempre avvenuto in maniera conforme agli *standard* di composizione quali-quantitativi degli organi sociali.

Vengono quindi citati nel provvedimento impugnato (pag. 178) brevi estratti dei verbali del direttivo di ABLP del 30.11.2012 e del 19.2.2013, contenenti entrambi un riferimento all'incarico attribuito alla società esterna Egon Zehnder, incaricata di elaborare i criteri professionali ai quali si sarebbe dovuto attenere il Comitato Nomine, oltre al resoconto di Lucchini n. 87, relativo alla seconda riunione della Commissione Zanetti, da cui risulta soltanto che Lucchini si era informato circa gli esiti dell'analisi di Egon Zehnder, in realtà a quella data ancora molto lontani da essere depositati dalla richiamata società di consulenza.

Al di là di riferimenti obiettivamente sporadici all'attribuzione di un lavoro di consulenza alla società Egon Zhender (e non alle conclusioni di tali analisi, mai citate in nessuno dei documenti riportati in sentenza sul punto), l'aspetto di rilievo è però un altro, inspiegabilmente trascurato dal giudicante.

Ed invero, come correttamente rilevato anche nella relazione ispettiva della CONSOB, *"I verbali del Consiglio Direttivo di ABLP testimoniano che al 19/02/13 non erano ancora noti i risultati definitivi della ricerca affidata a Egon zehnder"*.

A quella data (19.2.2013), quando nessuno, come pure risultante dal verbale del direttivo citato, aveva avuto conoscenza ancora dei risultati definitivi della ricerca sui criteri quali-quantitativi di composizione degli organi, gran parte della lista era in realtà già definita. Il che già di per sé, inequivocabilmente, rende evidente l'irrilevanza di quell'analisi di Egon Zhender, di fatto non tenuta in considerazione nell'elaborazione della c.d. lista istituzionale e nella definizione delle varie 'caselle' del Consiglio di Gestione, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Bergamo.

Per il giudicante, *"il fatto che, a quella data, si fosse già formato un sostanziale consenso su alcuni nominativi non assume alcuna rilevanza trattandosi del fisiologico sviluppo di un processo complesso. Ciò che conta infatti è che l'individuazione finale dei nominativi dovesse essere vagliata alla luce (anche) delle indicazioni dell'organo di vigilanza"* (cfr. pag. 178).

Si tratta di un passaggio di scarsa intellegibilità: sembra che il Tribunale attribuisca rilievo non già al fatto che di quell'analisi di Egon Zhender non si è tenuto realmente conto (perché le nomine erano state già definite), quanto ad un mero auspicio solo formalmente espresso nella trattativa tra i rappresentanti dell'associazione (ma in concreto disatteso) genericamente richiamato in un verbale del direttivo di ABLP.

Ed allora, ben più convincente appare la conclusione sul punto del CT Giannattasio, per il quale, *"in definitiva, il processo di definizione delle linee guida sulla composizione quali-quantitativa degli organi e sui requisiti auspicati per i componenti degli organi, descritto nelle due lettere sopra citate che hanno dato luogo tra l'altro alla trasmissione del regolamento del comitato nomine alla Banca d'Italia, si presenta come svolto in parallelo - se non successivamente - all'attività di individuazione delle candidature da parte delle due associazioni che interpretano le derivazioni, rivelandosi processo dal contenuto più formale che sostanziale"*.

Ed ancora, sempre dalla CT di GIANNATTASIO (pag. 64): *"Il processo di autovalutazione della funzionalità degli organi e di definizione, prima dell'assemblea del 2013, delle caratteristiche quali-quantitative degli organi e dei partecipanti ai medesimi - sulla base delle quali il comitato nomine e il CdS avrebbero formulato la lista per il CdS - di cui si dà conto nella relazione sul governo societario e nella corrispondenza con la Banca d'Italia, quale modalità con la quale superare gli elementi di criticità dall'Organo di Vigilanza"*

*richiamati in merito al processo di nomina, finisce per presentarsi poco rappresentativo dei processi concretamente in corso per la predisposizione della lista del CdS.*

*Infatti, non sono stati gli organi aziendali a individuare sulla base dei profili approvati le candidature, ma queste sono state vagliate dalle due Associazioni che peraltro avevano avviato la loro opera di individuazione dei nominativi ben prima della definizione dei criteri, completata sostanzialmente a candidature già individuate dalle Associazioni. In argomento, ridotta valenza può essere riconosciuta all'osservazione che le caratteristiche dei nomi proposti era tale da ritenere che possedessero i requisiti che si andavano individuando".*

## 7. IL RUOLO DI AMICI DI UBI NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ASSEMBLEA DEL 20.4.2013

### 7.1 I resoconti di Lucchini relativi alle nomine nelle controllate ed il ruolo di Amici di UBI

Al par. 3.11 in sentenza si *"ripercorre il materiale probatorio con riferimento al periodo temporale successivo all'aprile del 2013 (la contestazione si snoda, infatti, fino al 2015)".*

Alcune delle argomentazioni formulate dal Tribunale, caratterizzate da omogeneità contenutistica, attengono al ruolo in questa fase assolto dall'associazione AMICI di UBI che, a dire del Tribunale, *"non esercitò più alcuna forma di concreta incidenza nella vita sociale di UBI Banca".* Per il giudicante, in questa fase *"gli amministratori di derivazione ex BPU agirono non già sulla base di delibere o decisioni maturate all'interno dell'associazione, quanto in qualità di esponenti aziendali aventi pieno titolo per discutere dell'evoluzione della Banca".* Con riferimento alla fase successiva al 20.4.2013, non vi sarebbe più, dunque, a dire del Tribunale, alcun raccordo tra gli amministratori ex BPU ed il direttivo dell'associazione bergamasca, sicché verrebbe meno, in sostanza, la stessa possibilità di qualificare AMICI di UBI come paciscente che agisce d'intesa con ABLP.

A sostegno di tale assunto, viene citato in sentenza qualche resoconto di Lucchini, letto tuttavia in maniera decontestualizzata, da cui dovrebbe desumersi la scarsa rilevanza, dopo l'assemblea del 20.4.2013, dell'associazione bergamasca.

Si pensi, ad esempio, al riferimento in sentenza (pag. 180) al resoconto di Lucchini n. 127, documento da cui non si desume affatto che l'Associazione AMICI di UBI sarebbe destinata soltanto a divenire *"un centro di aggregazione culturale"*, come si allude nel provvedimento impugnato. Tutt'altro, invece. Si conviene, in quella riunione (par. 3.a del resoconto) che l'Associazione AMICI UBI *"sia pure con i necessari aggiustamenti, doveva continuare a rappresentare il riferimento della tradizione e del know how della Banca Popolare di Bergamo"*, con ciò emergendo, in realtà, un'esigenza di continuità nel ruolo dell'associazione anche dopo l'assemblea dell'aprile 2013; subito dopo, nel medesimo documento, si prospetta persino un rilancio dell'associazione per il tramite dell'assunzione della presidenza da parte di ZANETTI *"sulla falsariga di quanto praticato a*

Brescia con ABLP/Bazoli", richiamandosi dunque pure la struttura, più articolata, dell'associazione bresciana.

Analogamente, dal resoconto n. 134, al paragrafo 2 "*rappresentatività TEAM*", su cui pure si sofferma il Tribunale di Bergamo, si desume soltanto una riflessione critica di Lucchini sulla debolezza in ambito elettorale di AMICI di UBI rispetto all'associazione bresciana (ben più radicata sul territorio), ma non si traggono elementi in ordine all'assenza di interlocuzioni con ABLP (ed anzi, invero, ancora una volta Amici di UBI viene citata in quel documento nell'ambito di una riflessione comparativa rispetto alla controparte bresciana).

In disparte le considerazioni ora svolte sui citati documenti, trapela dalla lettura della motivazione un errore metodologico sul punto in esame: il Tribunale valuta in maniera del tutto parcellizzata il compendio probatorio, selezionando estratti dei resoconti di Lucchini, battute desumibili dalle intercettazioni, brevi dichiarazioni testimoniali, compendiate in maniera diacronica e decontestualizzata.

Occorre dunque, prima di tutto, mettere ordine nella ricostruzione degli eventi successivi all'assemblea del 2013, evidenziando che anche dopo la competizione elettorale vi è piena prova di una prosecuzione dell'intesa tra le associazioni, anche con il coinvolgimento di AMICI di UBI, con riferimento alle nomine e non solo.

Con considerazioni espresse nei riguardi di entrambe le associazioni, il CT Giannattasio, alle pagg. 53 e ss della relazione, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale di Bergamo, rileva che "*l'interlocuzione fra le due associazioni continua anche nel periodo successivo all'assemblea di aprile 2013, circostanza che testimonia come il ruolo delle associazioni, considerato anche il fatto che loro componenti sono presenti negli organi sociali, tende a influenzare la vita della Banca anche su questioni che vanno al di là del mero rinnovo degli organi*". Ed invero, proprio dai resoconti di LUCCHINI relativi a questa fase si ricavano non pochi elementi che attestano una prosecuzione delle intese tra le stesse associazioni in ordine alle nomine nelle controllate effettuate dopo l'assemblea del 20.4.2013. Si tratta di resoconti in alcuni casi nemmeno presi in considerazione dal Tribunale di Bergamo con riferimento a tale fase.

In argomento, si richiama in primo luogo il resoconto di Lucchini relativo al periodo 24.5.2013-31.5.2013 (resoconto n. 128 di LUCCHINI), nel quale al punto 3, rubricato "Matteo Zanetti", si riferisce di un colloquio telefonico fra LUCCHINI e SANTUS del 27.5 nel corso del quale i due interlocutori parlano della posizione di EMILIO ZANETTI, al quale è attribuita l'intenzione di far entrare il figlio Matteo Zanetti nel CdA della Banca Popolare Commercio e Industria. Si riporta in tale documento che MOLTRASIO aveva precedentemente comunicato a LUCCHINI di aver ottenuto da POLOTTI la nomina in questione in cambio però di '*contropartite*' richieste da ABLP, puntualmente elencate nel documento in disamina, tra cui la nomina dell'avv. Francesca Bazoli non solo nel CdA del Banco di Brescia ma anche nel CdA di UBISS (società di servizi del gruppo UBI).

Al punto 5 del medesimo documento – rubricato team 29.5.2013 – si riporta quanto riferito da MOLTRASIO a LUCCHINI in ordine al ruolo di BAZOLI all'interno della banca. BAZOLI, in particolare, continuerebbe a svolgere un ruolo di supervisore visto che la figlia, avv. Bazoli veniva inserita nel CdA di UBISS oltre che in quello del Banco di Brescia. Si aggiunge inoltre, in quel resoconto di Lucchini, che essendo indispensabile rinsaldare il rapporto tra Bergamo e Brescia, ABLP avrebbe votato a favore della nomina del dr Matteo Zanetti nel CdA della Banca Popolare Commercio e Industria solo per non mettere in difficoltà MOLTRASIO.

Come correttamente ricostruito dal CT Giannattasio, *“da tale resoconto emerge, come anticipato in precedenza, che anche sulle nomine delle controllate di fatto si è in presenza di una interlocuzione fra associazioni”*, figurando del resto nel testo del resoconto medesimo l'esplicito riferimento ad ABLP.

E sì vero che non si fa riferimento nel documento ora richiamato, in ordine alle “contropartite” concordate tra MOLTRASIO e POLOTTI, ad una preventiva delibera del direttivo di AMICI di UBI ovvero ad un previo assenso dell'associazione bergamasca; tuttavia occorre pur sempre tener conto in primo luogo che MOLTRASIO, già Vicepresidente di AMICI di UBI e componente della Commissione Zanetti, costituiva un rappresentante dell'associazione bergamasca, che era stato designato Presidente del Consiglio di Sorveglianza sempre dalle associazioni, in quanto rappresentante di AMICI di UBI; inoltre, dalla lettura del documento emerge comunque una dialettica che si svolge al di fuori degli organi sociali e delle attribuzioni statutarie (la nomina degli organi sociali nelle controllate spettava infatti, da statuto, al Consiglio di Gestione), improntata all'esigenza di mantenere una paritaria rappresentanza tra le due associazioni medesime.

Va operato un richiamo anche al resoconto n. 130 di Lucchini, relativo al periodo 24.6.2013-27.6.2013, che contiene un lungo passaggio relativo proprio alle associazioni, anche con riferimento ad AMICI di UBI.

Ed invero, al punto 9 del resoconto n. 130 – rubricato, appunto, associazioni – si fa riferimento alla recente nomina di Caldiani alla presidenza di Amici. In argomento, MOLTRASIO riferiva di aver appreso da POLOTTI e C. che tra Caldiani (nuovo presidente di Amici di UBI) e BAZOLI non vi fossero, in sostanza, buoni rapporti personali, così paventando un rischio in ordine ai necessari scambi informativi e reciproci gradimenti tra le due associazioni; MOLTRASIO aveva escluso che si dovesse instaurare un rapporto diretto fra lui e BAZOLI, come prima vi era stato tra ZANETTI e BAZOLI, in quanto il suo diretto interlocutore sarebbe stato POLOTTI.

MOLTRASIO sembrerebbe dunque, *prima facie*, rappresentare l'esigenza di un cambiamento rispetto al passato, riportando l'interlocuzione tra le associazioni rappresentative delle derivazioni all'interno dei canali istituzionali della Banca, fra i presidenti dei due organi, superando la prassi precedente che invece coinvolgeva direttamente le associazioni. Tuttavia, come correttamente annota il CT Giannattasio,

non si tratta affatto di un'interruzione delle intese tra le associazioni, ma al contrario dell'individuazione soltanto di un diverso canale comunicativo. Ed infatti, riassume il CT Giannattasio, nel resoconto n. 130 di Lucchini *"pur prendendosi atto della posizione attribuita all'ing. Moltrasio di interlocuzione solo con il presidente del CdG e non con ABLP, viene comunque rimarcato che poi ciascun Presidente avrebbe curato l'interlocuzione con l'associazione di provenienza, sancendo quindi una forma di influenza delle Associazioni e una sorta di "diritto di parola" nella vita aziendale, di modo che la dialettica societaria continua a essere influenzata dal confronto fra componente bresciana e bergamasca che attraversa trasversalmente gli organi [...] Ciò fa emergere un processo di formazione delle posizioni e delle decisioni esterno agli organi e a prescindere dalle competenze degli organi di appartenenza dei soggetti coinvolti"* (cfr. relazione di Giannattasio, pag. 54-55).

Sempre dal citato resoconto n. 130 emerge che il 26.6.2013 vi è stato un incontro tra POLOTTI, MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI incentrato sulla nuova *governance* bergamasca e bresciana che, annota Lucchini, doveva fare i conti con la forte presenza di BAZOLI.

A quanto riportato buona parte della riunione è stata dedicata al tentativo di definire i rapporti fra le associazioni e fra i rappresentanti di Bergamo e Brescia all'interno delle varie società del gruppo, segnalando che vi era uno squilibrio fra la rappresentatività del consiglio direttivo di ABLP con il presidente BAZOLI e il vice presidente Fianza e il nuovo consiglio direttivo di Amici di UBI, presieduto dal dr. Caldani.

Inoltre, si riporta ancora al par. n. 6 del doc. n. 130, che LUCCHINI aveva in precedenza chiesto a POLOTTI chi lo avrebbe affiancato nelle successive riunioni fra Bergamo e Brescia per discutere delle riforme essenziali a partire dalla profonda revisione dell'attuale modello societario, e di aver avuto come risposta l'indicazione dei nomi di BAZOLI e FIDANZA (rispettivamente Presidente e Vicepresidente del direttivo di ABLP).

Si conferma, dunque, ancora una volta, anche per effetto di espliciti riferimenti non solo ad ABLP ma anche ad AMICI di UBI, che il contesto nel quale si muovono nelle loro interlocuzioni gli imputati è sempre quello della rappresentatività dell'associazione di appartenenza, e della consultazione tra le associazioni medesime.

Sempre in tema di nomine formulate successivamente all'assemblea del 20.4.2013, meritano di essere richiamati ulteriori elementi emersi da due documenti sequestrati a POLOTTI (all. nn. 94 e 95 alla relazione di Giannattasio).

Si tratta in particolare di un appunto manoscritto – recante data 7.2.2014 - relativo a ipotesi di nominativi per rinnovo di cariche nelle diverse controllate preceduti da annotazione *"Incontro del 7.2.2014 con G. Bazoli – V. Fianza"* (cfr. allegato 94) e di un documento manoscritto intestato *"Incontro del 19.2.14 con A.M."* (Andrea Moltrasio) sempre in merito a nominativi per gli organi delle controllate (cfr. allegato 95).

Come rilevato dal CT Giannattasio, anche da tali documenti “*emerge nuovamente come per le nomine nelle controllate il principio guida rimanga la rappresentanza della componente bergamasca o bresciana (e il riferimento al prof. Bazoli e al dr Fianza richiama il ruolo di ABLP) ..... “pur all’interno prevalentemente di una interlocuzione che si sviluppa fra i medesimi nominativi che rappresentavano le associazioni e che sono ora anche membri degli organi di UBI. Inoltre, ritorna la già richiamata presenza di una interlocuzione fra il presidente del CdG e il presidente del CdS in merito alle nomine, ancorché lo statuto attribuisca la competenza in materia di nomine delle controllate al CdG riservando al CdS solo un parere non vincolante. Risulta, infine, evidente che i circuiti decisionali che portano alle scelte aziendali sono influenzati da accordi e posizioni condivise all’interno di gruppi ristretti legati dalla medesima appartenenza a una derivazione”.*

### 7.2 L’irrelevanza del raccordo formale tra gli imputati bergamaschi ed il direttivo di AMICI di UBI nella fase successiva all’assemblea del 20.4.2013

Fermo quanto si è ora visto in ordine ai citati resoconti di Lucchini, l’errore del Tribunale di Bergamo che vizia tutto il percorso argomentativo espresso nel par. 3.11 sul ruolo di Amici di UBI successivamente all’assemblea, risiede nella pretesa necessità, ai fini della prova del patto parasociale nella fase successiva all’aprile 2013, di un raccordo formale tra gli imputati bergamaschi cui è riferibile tale segmento temporale della condotta (LUCCHINI, MOLTRASIO, SANTUS e MAZZOLENI)<sup>17</sup> ed il direttivo dell’associazione di riferimento. Ed infatti, ritiene il Tribunale di Bergamo che occorre provare che “*gli amministratori di derivazione bergamasca fossero meri esecutori di decisioni maturate nel contesto associativo di riferimento o, quanto meno, che fossero vincolati a raccogliere preventivamente il parere dei soci (non amministratori) associati di Amici di UBI una volta che linee strategiche o gestorie fossero state definite da Amici di UBI in accordo con ABLP*” (cfr. sent. pag. 187).

Sfugge però al Tribunale che LUCCHINI, MOLTRASIO, SANTUS e MAZZOLENI sono essi stessi, prima di tutto, rappresentanti di AMICI di UBI. Gli imputati bergamaschi direttamente coinvolti in tutta la fase post-assembleare nei rapporti con ABLP sono pur sempre, infatti, nominativi eletti su indicazione di AMICI di UBI, e già membri pure della stessa commissione Zanetti (oltre che soci di AMICI di UBI).

In quest’ottica, anche a voler prescindere dai richiami nei resoconti di Lucchini all’associazione bergamasca (che in realtà come si è visto ci sono), ciò che rileva ai fini della prova del patto parasociale non è il mero dato formale relativo ad eventuali delibere o assensi preventivi da parte del direttivo dell’associazione bergamasca, come sembra ritenere il giudicante. Al contrario, ciò che assume rilievo è la circostanza che i predetti imputati, tutti comunque rappresentanti di AMICI di

<sup>17</sup> Con riferimento agli imputati CALVI e ZANETTI, si ricorda che la cessazione delle rispettive cariche formali rivestite in UBI comporta che, per tali imputati, che il *dies ad quem* della condotta di cui al capo B) vada individuato nel 23.4.2013.

UBI (il che già di per sé consente di ritenere assolta la condizione della riferibilità del patto all'associazione bergamasca) continuano a costituire un centro di potere autonomo e distinto dagli organi sociali banca, che si rapporta e dialoga con i rappresentanti di ABLP.

Ciò che assume rilievo, dunque, è che i predetti imputati agiscono, nei rapporti con la controparte ABLP, non già come meri consiglieri di sorveglianza o consiglieri di gestione, ma pur sempre come un centro di potere distinto, il tutto al di fuori della dialettica degli organi sociali.

Come risultante dai resoconti che si è citato nel precedente paragrafo, nonché pure provato in relazione alle riunioni del 10.10.2013, e del 13.3.2014 (su cui vedi *infra* punto n. 8) anche nella fase successiva all'Assemblea, gli eletti sia di derivazione bresciana (rappresentanti di ABLP) che di derivazione bergamasca (rappresentanti di AMICI di UBI) continuano a riferire e a coordinarsi come se fossero due componenti separate con posizioni comuni, formate al di fuori della dialettica consiliare, sulla base della loro riconducibilità all'associazione di appartenenza.

### 7.3 Le intercettazioni ed il ruolo di Amici di UBI

Sono riportate, al par. 3.11, alcune intercettazioni telefoniche che, a dire del giudice, dovrebbero confermare la tesi dell'ininfluenza di AMICI di UBI nella fase successiva al 20.4.2013.

Appena abbozzato, in maniera non persuasiva, è il passaggio motivazionale concernente il prog. n. 184 – RIT 729 (cfr. perizia ravelli, pagg. 7 e ss), che invece è di notevole rilievo probatorio. Si tratta di una conversazione tra la consigliera BROGI e GUSMINI (quest'ultimo già membro del direttivo di Amici di UBI, e socio sin dalla costituzione dell'associazione bergamasca). Siamo a giugno 2014, dopo dunque la riunione del marzo 2014 presso l'abitazione di POLOTTI (su cui vedi *infra* punto 8), e Gusmini, attento conoscitore della *governance* della banca, componente del Consiglio di Sorveglianza, manifesta insoddisfazione per l'interruzione del percorso di cambiamento del modello organizzativo verso la 'banca unica', modello industriale quest'ultimo ritenuto per una pluralità di ragioni dallo stesso Gusmini particolarmente vantaggioso.

Vale la pena riportare un estratto della conversazione in parola (pagg. 7 e ss della perizia Ravelli):

Alfredo

: Si ma... no, no ma se tu non... son stati... nel raffronto che è stato fatto nei vari piani industriali... se non ricordo male... su 7 banche, adesso non l'ho sotto occhio... eh... 5 sono andati sulla banca unica... 5... no... restiamo soltanto noi e Banca Intesa eh... cioè... questo per... per essere... e come sempre siamo al rimorchio di Banca Intesa... anche

per quanto riguarda il dual eccetera... eh... come sempre, lo dico con grande dispiacere ma purtroppo la nostra operazione, nata in fotocopia, alle... rispetto alle conclusio... alle impostazioni di Intesa San Paolo... e non... e per ora non ci sono altri spazi... perché c'è questa struttura di comando esterna... questa sì... eh... che... che condiziona le scelte insomma ecco... io lo... scusa la... scusami la franchezza e ovviamente lo dico riservatamente a te ma, io... da un po' di tempo... non ci voleva molto a capire che... che... c'è... c'è questa realtà nel nostro... nostro... nel nostro gruppo insomma ecco... lì dove... lì, ciascun consigliere fa riferimento poi a qualcuno... i veri indipendenti e autonomi, sono proprio pochi insomma ecco... tanto per essere... per essere chiaro con te... comunque, scusa se sono un po' amaro ma...

- Dottoressa : No, ma guarda... no ma allora... no... invece bisogna essere, secondo me ottimisti... non come dice Bianchi perché siamo così messi male insomma, però bisogna secondo me cercare di essere ottimisti... e poi sai, ti dirò una cosa... qui e... e non... cioè allora... io credo che a un certo punto noi metteremo questa cosa ai voti... e quando si arriverà a metterla ai voti.
- Alfredo : Eh...
- Dottoressa : E rimane chi è favorevole all'indicazione, secondo me corretta...
- Alfredo : Sì, ma... ma... ma vedi...
- Dottoressa : **Da parte dell'autorità di vigilanza... e quelli sono fatti importanti no... perché noi, quanti milioni abbiamo buttato via... buttati... dato al fisco per nessun motivo?**
- Alfredo : Ecco... eh... certo, certo... eh... ma è proprio...
- Dottoressa : Milioni che è difficile... che è difficile poi per gli sportellisti fare...
- Alfredo : Ma, è proprio questo se posso... qual'è stato... io ho il merito di essere stato il primo ad avanzare questa ipotesi, a settembre 2009... eh... settembre 2009... dopo purtroppo non l'abbiamo realizzata nel 2012, che era l'anno giusto per fare questa operazione... per tante ragioni, ma anche perché l'avvocato Faissola era ammalato... e poi (incomprensibile) a fare polemiche, e comunque al di là di tutte le sollecitazioni... allora ci sono delle ragioni fiscali, che sono definitive, non.. (incomprensibile) al gruppo Pavia... ma che la tassazione su dividendi resta sempre, ci sono delle ragioni... i costi strutturali... i costi delle... delle strutture delle singole... delle singole banche... banche... banche rete mi riferisco eh... noi a... a IWBank o a quelle robe qui... le banche rete, bene... consigli, collegi, relazioni, bilanci, eccetera eccetera... c'è un... approccio al mercato, e a mio modo di vedere, se si mantiene u

riferimento sano al territorio, con un direttore generale che diventerà un direttore di area, di una divisione eccetera, ecco, c'è un preciso mercato che secondo me è potenzialmente migliorabile...

Dottorressa  
Alfredo

- : Efficace...
- : Queste son... queste son le tre ragioni che mi inducono a suggerire, non è soltanto una... semplice ragione fiscale, che pure... che pure è rilevante... però ecco... so che adesso si sta facendo... si stanno facendo altre riflessioni su questo progetto, io ho già detto al presidente che... che sarei molto in difficoltà a... eh... a... a valutarlo positivamente... e si tratta in sostanza di portare in capogruppo, direttamente tutte le attività verso le imprese corporate... no, oltre un certo limite di fatturato, fan direttamente capo a... a Ubi... e, ma... questo a mio modo di vedere...

Dottorressa  
Alfredo

- : Non mi sembra...
- : (incomprensibile)

In sintesi, dalla conversazione sopra riportata:

Gusmini fa espressamente riferimento "*ad una struttura di comando esterna*" che condiziona le scelte all'interno del Gruppo, anche sulle linee strategiche relative alla banca unica (la struttura di comando esterna è vista come il principale ostacolo all'adozione della c.d. banca unica);

- si tratta, evidentemente, di una "struttura" riservata, tanto che GUSMINI rappresenta al proprio interlocutore il carattere confidenziale della propria riflessione ("*te lo dico francamente e ovviamente riservatamente*");
- il riferimento di GUSMINI non è, evidentemente, relativo al solo ruolo di ABLP (come sembra ritenere il Tribunale di Bergamo), o ai soli consiglieri bresciani, ma ben più ampio (e coinvolgente, dunque, anche i rappresentanti di AMICI di UBI: "*c'è questa realtà nel nostro... nostro... nel nostro gruppo insomma ecco... lì dove... lì, ciascun consigliere fa riferimento poi a qualcuno... i veri indipendenti e autonomi, sono proprio pochi insomma ecco... tanto per essere... per essere chiaro con te... comunque, scusa se sono un po' amaro ma*").

A ben vedere, dunque, Gusmini, nel disvelare alla Brogi l'esistenza di una struttura esterna - per effetto della quale i consiglieri (tutti) non sono indipendenti, non perseguono dunque l'interesse della banca in sé, ma agiscono in attuazione di quella "*struttura di comando*" - altro non fa che richiamare proprio il patto tra le associazioni, e i diretti effetti, sul piano delle decisioni strategiche, che ne derivano.

Nell'ellittico passaggio dedicato a tale intercettazione, il Tribunale si limita a ritenere "*enfatico*" il rilievo attribuito dalla Pubblica Accusa alla richiamata intercettazione (in un processo in cui si discute, per l'appunto, proprio di strutture esterne agli organi sociali), intercettazione che a dire del Tribunale andrebbe letta nel senso della mera consapevolezza, da parte di Gusmini, del significativo ruolo svolto

storicamente da ABLP, con conseguente esclusione del riconoscimento del ruolo di AMICI di UBI.

Se così fosse, non si comprenderebbe, però, anche qui per quale ragione Gusmini avverta immediatamente un'esigenza di riservatezza nel disvelare alla Brogi l'esistenza di una struttura esterna. Ed ancora - in disparte la considerazione che, come si è visto, si fa riferimento a "*ciascun consigliere*" e dunque, secondo la stessa struttura di *governance* della banca, evidentemente anche agli amministratori di derivazione BPU e non soltanto a quella espressione di ABLP - si ravvisa in questo passaggio della motivazione impugnata un ulteriore errore concettuale che ha tratto in inganno il Tribunale.

Ed infatti, in assenza di un'intesa tra ABLP e Amici di UBI, la sola associazione bresciana non avrebbe mai potuto autonomamente esercitare alcuna influenza esterna, non avrebbe mai potuto costituire, in altri termini, da sola, "*una struttura di comando esterna*". E' agevole infatti comprendere che l'esistenza di un'influenza esterna di ABLP passa, necessariamente, per un consapevole accordo che si estende a tutti gli amministratori di maggioranza della banca (quelli eletti nella lista c.d. istituzionale) e dunque anche agli amministratori ex bpu nominati da AMICI di UBI; i quali, altrimenti,

- ben avrebbero potuto rifiutare ogni influenza di un soggetto esterno come ABLP;
- non si sarebbero recati per due volte da BAZOLI per ottenere il suo assenso preventivo in ordine alle modifiche statutarie ed al progetto di superamento del modello organizzativo federale (come si vedrà al punto n. 8);
- ben avrebbero potuto, laddove avessero inteso ridimensionare il ruolo di ABLP effettuare una segnalazione a Banca d'Italia e Consob, come fecero poi, invece, i soci consiglieri di sorveglianza di minoranza il 20.7.2013.

Ciò che al Tribunale sfugge, dunque, è che la "*struttura di comando esterna*" cui fa espressamente riferimento GUSMINI presuppone necessariamente un'intesa tra ABLP e gli amministratori designati da AMICI di UBI, un'intesa, dunque, con un centro di potere riconducibile all'associazione bergamasca.

Appaiono poi prive di rilievo le ulteriori intercettazioni richiamate, nel par. 3.1 dal Tribunale, sempre con riferimento al ruolo post-assembleare di AMICI di UBI.

Quanto al prog. n. 1249 del RIT 410, la circostanza che in quella singola conversazione telefonica del 14.4.2014 non si citi espressamente Amici di UBI è del tutto ininfluente: prova dell'intesa parasociale non presuppone che in ogni singola conversazione, per un lungo periodo di tempo in cui sono state attivate attività di intercettazione, gli imputati facciano costantemente riferimento esplicito all'associazione bergamasca (pronunciandone pure il nome ufficiale). In realtà, a ben vedere, in quella conversazione nell'ambito della quale comunque si fa riferimento, pur non citando espressamente Amici di UBI, a "*Bergamo*" e "*Brescia*", a conferma di due poli di potere pur sempre uniti da un accordo, "*Brescia*" viene poi associata proprio ad ABLP, e si rileva pure "*che comunque poi a Brescia c'è uno che decide, che non dovrebbe decidere, che non dovrebbe*

*minimamente partecipare alla... diciamo... a... non essere coinvolto nelle vicende Ubi*", così riconoscendosi l'ingerenza esterna di BAZOLI.

Distorta è altresì la lettura che il Tribunale di Bergamo prospetta del prog. n. 1053 del RIT 384/14, che per il Tribunale (addirittura) *"potrebbe travolgere l'intero impianto d'accusa"*.

Si riporta qui di seguito la trascrizione di gran parte di quella conversazione da cui emerge che quella conversazione non travolge proprio alcunché.

- Renato : Ecco, devo dire... io è la prima volta che ho partecipato all'associazione Amici... eh...
- Andrea : Sì...
- Renato : Veramente voglio dire... l'età è preoccupante... l'età media... voglio dire (incomprensibile)
- Andrea : E' stata una delle migliori... ti dico solo quello... è stata una delle volte in cui si son (incomprensibile)
- Renato : Però bisognerebbe... bisognerebbe immaginare... immaginare di fare delle azioni... permettere... permettere al presidente... deve prendere un ragazzo di 45 anni... non so... qualcuno dinamico no... gli si dice... cioè, vicino a noi... il figlio di qualcuno... non so... ma che sia dinamico, ma che sia... oppure anche figlio di nessuno cioè... se riusciamo anche... eh... per... per... perché poi faccia delle azioni, e porti dentro... e abbassi un po' l'età media... perché lì (incomprensibile)
- Andrea : Sai qual è il punto? Che il... nei più vecchi è tutta una cosa basata sul volontariato quella lì... perché chi ha una certa età ha già fatto delle esperienze analoghe nella vita in qualche modo... invece i più giovani eh... la cosa che ti chiedono è: ma se divento consigliere... cosa prendo... no? Compreso anche il nostro magnifico a suo tempo no... che avevamo cercato di coinvolgere in rilancio dell'associazione... lui ha detto: eh, ma quanto prende il consigliere di un'associazione così? Dico: no, guarda che non è la banca... questa è un'associazione... è opera di volontariato... mai più visto! (incomprensibile)
- Renato : Sì eh...
- Andrea : Cioè... (incomprensibile) i ragazzi... cioè...
- Renato : Sì, però ce n'è magari qualcuno che è lungimirante, che capisce... che è un modo per cominciare a stare vicino ad una... ad una struttura molto rilevante per la sua vita... prospettica...
- Andrea : Per fare questa operazione, una strada possibile... è quella che sto cercando con fatica di attuare... cioè di portare qui nei nostri negozi, quindi vicino alla banca... tutta quella attività di giovani

che c'è a Dalmine con quel tale (incomprensibile) cioè tutte le star app...

Renato  
Andrea

: Eh...  
: Per cui c'è una fucina di una cinquantina di ragazzi che sono... imprenditori di start app... che hanno voglia di mettersi in gioco... che non hanno ne padri, ne madri, ne zii ne nonni... ma si mettono in gioco loro... e volevo offrire negozi a un sacerdote, per fare questi loro eventi... con la formula lì delle società di... più hi-tec eccetera... di trovarsi all sera... l'aperitivo... discutono, fanno vedere i prodotti, e crear fra sei mesi un ambiente giovane vicino alla banca, che è un modo per avvicinare... perché poi le altre categorie di giovani.. se non fai... avevo portato dentro quelli di Bergamo Scienz l'anno scorso durante il festival...

Renato  
Andrea

: Eh... eh...  
: Cioè, cerco di avvicinare al concetto di banca quelli che... oggi anche perché... quelli che hanno 25 - 30 anni in banca non vanno... cioè loro fan tutto via internet... usano solo le carte vanno quella volta a prendere la carta e poi è finita...

Renato  
Andrea

: Eh...  
: Per cui coinvolgere i giovani nella vita della banca, non è così banale ecco...

Renato  
Andrea  
Renato

: Eh... eh...  
: Infatti (incomprensibile)  
: Però quell'associazione lì... così... langue... langue... langue... langue... e quelli che... e quelli che ci sono...

Andrea

: Un po' langue... però guarda che... io sono (incomprensibile) sinceramente avendo visto dall'interno quel tipo di attività, dire che han fatto uno sforzo... notevole eh... cioè io, per esempio la tanto criticata scelta di Calbiani... che mi aveva messo un po' in crisi... nei mesi scorsi, ho detto: ma forse (incomprensibile) a parte che bisogna trovare un altro candidato no perché... tu dici no, Calbiani no... ma se non è un altro (incomprensibile) però... non è... eh... stata negativa... perché è servita molto a creare un ponte con certi dipendenti che era attratti dall'altra associazione... e quindi ha anche lì mitigato il rischio che i dipendenti fossero tutti (incomprensibile) gli dipendenti in particolare... e quindi ho fatto lui capo personale... l'altra sera c'era una diecina, quindicina di dipendenti che si sono riavvicinati... poi, c'è quella scelta che sono un po' border line, tipo in Cagnoni... che però devi vedere in valle cosa mobilità, perché io ho avuto la protesta qualche... tipo Federico (incomprensibile) così di qualche professionista, sulla scelta di Cagnoni, però vorrei dirgli: qua persone mi portate voi in assemblea scusate un attimo eh...

Renato

: Sì, sì...

- Andrea : Perché fan presto tutti a parlare... ma poi se non mobiliti... l'anno scorso io per portarmi... data la situazione... 7/800 persone in assemblea, sicure, di mia conoscenza... devo dire mi son spremuto come... cioè come se fosse una campagna elettorale...
- Renato : Sì, sì...
- Andrea : Cioè ho preso i ragazzi, gli ho fatto telefonare uno per uno... ho fatto chiedere se c'erano... se avevano delle persone a cui dare... la... la delega... e così via... cioè ho dovuto fare un lavoro che ho finanziato (incomprensibile) io... se no non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati... cioè ci sono circa 700 persone certe... più ce ne saranno altre... che son venute solo perché sollecitate dall'organizzazione mia... perché a quel punto ho capito che stavamo rischiando notevolmente... ma i clienti privati della banca... e questo è il dato pazzesco... che ho qui... ho ritagliato dal bilancio sociale... sono il 25% hanno più di 65 anni... il 17... da 56 a 65... e quindi la somma fa 42%... e da 46 a 55 il 20%... quindi 20... 45... 55... il 62% dei clienti ha più di 45 anni...
- Renato : Eh...
- Andrea : E sono i clienti sono anche i soci tante volte... eh... è tutto... un po' è l'invecchiamento della popolazione che fa (incomprensibile)
- Renato : (incomprensibile)
- Andrea : Però è che i clienti... (incomprensibile)
- Renato : E' un... è un dato... è un dato evidente (incomprensibile)
- Andrea : E' un problema... è un problema... che poi questa situazione di precarietà dei ragazzi fra cui son numeri pazzeschi che non hanno un lavoro insomma... stabile... li porta ad un completo disinteresse per questo tipo di partecipazione... perché hanno (incomprensibile) di partecipazione, perché hanno dei grossi problemi...
- Renato : Sì sì... no... no... sicuramente non... la priorità non è quella....
- Andrea : Eh... non è quella...
- Renato : Va bene...
- Andrea : Tiriamo avanti!!

In realtà, se si legge per intero la conversazione, MOLTRASIO risalta con GUERINI il rilevante 'potenziale' dell'associazione AMICI di UBI, esprimendo soltanto qualche critica su una gestione che, in quel preciso momento storico, era concentrata nella mani di persone anziane, e sull'opportunità di un ricambio generazionale all'interno dell'associazione medesima. Contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio, emerge pure evidente lo stesso legame tra associazione e prospettive professionali all'interno della banca (e dunque il potere di influenza dell'Associazione sugli organi sociali) laddove si afferma, ad esempio, che la partecipazione ad AMICI

di UBI "è un modo per cominciare a stare vicino ad una... ad una struttura molto rilevante per la sua vita... prospettica".

La battuta di MOLTRASIO riportata in sentenza al par. 3.11 ("*guarda che non è la banca... questa è un'associazione... è opera di volontariato... mai più visto!*") è in realtà una considerazione di MOLTRASIO relativa alle ambizioni economiche dei giovani soci che si accostano all'associazione medesima, ma non significa affatto che Moltrasio sminuisca il ruolo decisivo dell'associazione paragonandola ad un ente di volontariato: MOLTRASIO si limita soltanto a far capire che la partecipazione all'associazione non implica di per sé una retribuzione, in assenza di correlato incarico all'interno della banca stessa, così a ben vedere confermandosi ancora una volta il legame tra Amici di UBI e organi sociali della banca.

Più in generale, la lettura dei resoconti di Lucchini adoperata dal Tribunale di Bergamo con riferimento al ruolo di AMICI di UBI, sia nella fase antecedente all'assemblea del 20.4.2013, sia nella fase successiva, muove da un presupposto fuorviante. E cioè dall'erroneo assunto che la prova del patto parasociale presupponga una struttura organizzativa delle due associazioni costantemente collimante. Che quindi anche dal punto di vista organizzativo AMICI di UBI debba necessariamente presentare un apparato comparabile con quello di ABLP.

E' indubbio, invece, che ABLP abbia, sin dalla costituzione, assunto un assetto statutario, ed una correlata struttura organizzativa, ben più strutturato rispetto ad AMICI di UBI, così acquisendo, rispetto alla consorella bergamasca, un ruolo negoziale più forte. E ciò dipende, in definitiva, dalle stesse banche di riferimento, sciolte dopo la fusione, che ne hanno rappresentato l'origine storica.

BPU, per AMICI di UBI, ovvero una banca popolare, con forma cooperativa, fondata dunque sull'elemento personalistico della partecipazione. BLP, per Associazione Banca Lombarda e Piemontese, ovvero una banca in forma di società per azioni, in cui vale il criterio capitalistico.

La circostanza che AMICI di UBI, coerentemente con la propria storia, non presenti un assetto statutario e organizzativo paragonabile ad ABLP, nulla toglie, tuttavia, rispetto all'esistenza di un nucleo di persone, ovvero gli imputati soci di AMICI (tutti eletti negli organi sociali su designazione dell'associazione bergamasca) che consapevolmente hanno assunto la rappresentanza di AMICI di UBI, e del correlato centro di interessi relativo alla gestione del gruppo UBI Banca.

Le argomentazioni ora esposte consentono anche di pervenire ad una valutazione di irrilevanza dei brevi frammenti di testimonianze citati dal Tribunale di Bergamo alle pagg. 186-187. Cالدiani e Frigeri hanno rimarcato il carattere "leggero" della struttura di AMICI di UBI, il che non è nemmeno contestato ma, per quanto si è detto, privo di incidenza in ordine all'imputazione. Quanto a Gusmini, per il quale vi è trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, in realtà le dichiarazioni testimoniali rese sono smentite, oltre dalla conversazione telefonica con l

Brogi della quale si è detto, anche dai non pochi resoconti di Lucchini che ne attestano la piena consapevolezza in ordine alla sussistenza dell'intesa parasociale con ABLP.

#### 7.4 Il resoconto n. 130 di Lucchini

Erronea appare, inoltre, al par. 3.11 della sentenza, la valutazione prospettata dal Tribunale di Bergamo (pure tesa a circoscrivere il ruolo di AMICI di UBI) del resoconto n. 130 di Lucchini, che qui si richiama in relazione a quanto riportato al punto n. 7 di quel documento. In proposito, deve premettersi che in tale resoconto si sintetizzano gli esiti di una riunione alla quale parteciparono, tra gli altri, gli imputati MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI. Si discuteva, in quella riunione, delle contestazioni avanzate dai consiglieri di minoranza, tra cui Resti, con lettera indirizzata al Consiglio di Sorveglianza della Banca relativa proprio all'esistenza di un patto parasociale tra AMICI di UBI e ABLP ignoto alle autorità di vigilanza; si tratta, in altri termini, delle contestazioni poi confluite nel citato esposto dei consiglieri di minoranza trasmesso alla CONSOB in data 20.7.2013 (all. n. 1 alla relazione di Giannattasio).

Si riporta per esteso il passaggio di interesse del resoconto n. 130.

#### **LETTERA PROF. RESTI**

*La contestazione dell'esistenza di un patto parasociale fra le Associazioni Amici UBI e ABLP è stata giudicata in qualche misura fondata e comunque utile per una rivisitazione complessiva degli accordi del 2006, alla base dell'attuale modello societario (Andrea ha precisato di avere inviato oggi copia della lettera Resti anche all'avv. Calvi). Andrea ha comunicato che sabato 22 si è incontrato con il prof. Marchetti, che ha incaricato di predisporre una risposta che è sua intenzione presentare al Consiglio nella prossima riunione dell'11.7.*

*L'amico Pierga ha già fornito ad Andrea qualche primo riscontro:*

- *sul passato siamo tranquilli, in quanto nei primi sei anni di UBI vi è stata una completa disclosure sulla documentazione delle associazioni;*
- *dove invece vi è la conferma di un'interferenza di ABLP nelle decisioni che dovrebbero essere prese in piena autonomia da UBI (nessun problema per l'Associazione Amici UBI, che ha concordato con Consob le modifiche del proprio statuto) è nel meccanismo delle votazioni nel comitato nomine/consiglio di sorveglianza, che rappresenta un vero e proprio patto parasociale, che mette a rischio l'indipendenza dei consiglieri;*
- *al fine di preparare in modo imparziale le modifiche statutarie per rimediare a tale discrasia, si è deciso di organizzare in data 12.9 un work-shop sulla governance aperto a tutti i consiglieri di gestione e di sorveglianza, con l'intervento di 3 relatori (Marchetti e Portale hanno già dato la loro disponibilità). Così facendo si viene anche incontro alla richiesta del governatore Visco di essere propositivi sul nuovo modello delle Popolari quotate. Si avrà così anche la possibilità di chiedere a Banca d'Italia il rinvio al 2014 della Assemblea Straordinaria programmata per fine 2013.*

Il punto di interesse è prima di tutto il riconoscimento, da parte degli imputati MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI, che *“la contestazione dell’esistenza di un patto parasociale fra le Associazioni Amici UBI e ABLP è stata giudicata in qualche misura fondata”*; i predetti imputati, dunque, sul nucleo centrale di critiche avanzate da Resti e dalla minoranza nella lettera al Consiglio di Sorveglianza (poi confluite pedissequamente nell’esposto indirizzato alla CONSOB), convengono con Resti stesso in ordine all’effettiva esistenza di un patto parasociale intercorrente tra le due associazioni (ovvero su ciò che viene contestato agli alinea nn. 2 e 3 del capo B).

A dire del Collegio, dalla lettura dell’intero passaggio si dovrebbe desumere che si tratti di riflessioni e di conclusioni basate sugli *“esiti di un incontro preliminare intervenuto tra Moltrasio e il prof. Piergaetano Marchetti incaricato di predisporre una risposta ai consiglieri di minoranza”*.

In realtà dal passaggio sopra riportato sembra che l’ammissione circa l’esistenza del patto parasociale intercorrente tra le due associazioni costituisca una convinzione di MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI che prescinde, e preesiste, rispetto al parere di Marchetti: ed infatti, nel testo del par. 7 del resoconto n. 130, anche graficamente, Lucchini prima (nell’incipit del paragrafo) evidenzia che si concorda con Resti circa l’esistenza di un patto parasociale tra le associazioni, e solo dopo (nel par. successivo del documento) fa riferimento all’incontro avuto da Moltrasio con Marchetti per la predisposizione di una risposta del Consiglio di Sorveglianza alla (severa) lettera di Resti e dei consiglieri di minoranza.

Con riferimento, poi, alle prime risultanze delle riflessioni di Marchetti (che seguono l’ammissione di cui si è detto), nel testo del par. 7 del doc. n. 130 sopra riportato, si evidenzia pure che, secondo lo stesso Marchetti, già informalmente contattato da MOLTRASIO, per quanto concerne ABLP, *“il meccanismo delle votazioni nel comitato nomine/consiglio di sorveglianza “rappresenta un vero e proprio patto parasociale, che mette a rischio l’indipendenza dei consiglieri”*.

Ora, è certamente vero, come si argomenta in sentenza, che nella parte in cui si riportano le prime deduzioni di Marchetti, si faccia riferimento soltanto ad ABLP come patto parasociale, escludendosi conseguentemente AMICI di UBI, in maniera peraltro non coerente rispetto all’incipit del par. 7 del documento, in cui come si è detto, invece, si ammette l’esistenza di un patto parasociale intercorrente fra entrambe le associazioni.

Tuttavia, il Tribunale omette di considerare un dato di rilievo, e cioè che il parere richiesto a Marchetti aveva una funzione prettamente ‘difensiva’: si trattava infatti di un incarico conferito a Marchetti successivamente alla ricezione della nota di critiche all’assetto di *governance* proveniente dal consigliere di minoranza Resti, pronto a presentare, come poi effettivamente avvenuto a distanza di pochi giorni, un esposto alle autorità di vigilanza.

In quest'ottica, quindi, accedendo ad una lettura complessiva del richiamato par. n. 7 del resoconto n. 130, quello che emerge è:

- in primo luogo, nell'incipit del richiamato par. n. 7, l'ammissione, da parte di MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI dell'esistenza di un patto parasociale tra ABLP e AMICI di UBI;
- poi, nel prosieguo del documento, la strategia 'difensiva' che andava già delineandosi con riferimento alle contestazioni già formalizzate da Resti, fondata sull'attribuzione di natura "parasociale" soltanto ad ABLP, e sul contestuale ridimensionamento del ruolo di AMICI di UBI; ma si tratta, per l'appunto, di strategia difensiva per neutralizzare una contestazione, quella di Resti, che ipotizzava un patto parasociale intercorrente tra entrambe le associazioni, già riconosciuto esistente dai partecipanti alla riunione.

Diversamente, non sarebbe spiegabile in maniera coerente il contenuto del par. n. 7 del resoconto n. 130, in cui si fa riferimento dapprima ad un patto parasociale tra Amici di UBI e ABLP (che era oggetto di contestazione da parte del consigliere di minoranza RESTI) e successivamente al patto rappresentato dalla sola ABLP.

## 8. GLI INCONTRI STRATEGICI DEL 10.10.2013 E DEL 13.3.2014 E LA RILEVANZA GESTIONALE DEL PATTO

### 8.1 La riunione in via Divisione Julia del 10.10.2013.

Va sotto diversi profili contestata la valutazione del Tribunale in ordine ai molteplici elementi probatori desumibili dai resoconti di Lucchini relativamente a tale riunione. Anche in tal caso il Tribunale di Bergamo omette inspiegabilmente di prendere in considerazione diversi elementi di prova concernenti tale riunione, peraltro anche enucleati in sede di requisitoria, a partire proprio dal resoconto n. 139 di Lucchini.

Preliminarmente, va qui ricordato che l'oggetto di tale riunione riguardava la predisposizione di un progetto di modifiche statutarie sollecitato da Banca d'Italia, sia con la lettera dell'11.1.2013 (cfr. all. n. 39 alla relazione di Giannattasio), sia nel corso dell'ispezione, pure conseguente all'esposto di Resti, svolta dalla Banca d'Italia nell'autunno 2013 (ispezione diretta da Annesi).

Molto prima della formale deliberazione da parte del Consiglio di Sorveglianza del progetto di modifiche statutarie in parola (che sarà approvato dal Consiglio di Sorveglianza nel dicembre 2013) si tenne dunque una riunione in cui si discussero – ancora una volta al di fuori degli organi sociali ed in un contesto di dialettica tra rappresentanti delle associazioni - i contenuti di quel progetto di modifiche statutarie ancora nemmeno sottoposto all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza.

Come si legge al punto n. 1) del doc. n. 139, La riunione in parola è *“un incontro che doveva rimanere del tutto riservato, e per questo si è tenuto presso lo studio*

*Santus*” di via Divisione Julia. La segretezza della riunione, puntualmente annotata da Lucchini, è un dato certamente di rilievo probatorio: se, accedendo alla lettura “normalizzante” del Tribunale, si tratterebbe soltanto di un mero scambio di opinioni con Bazoli in ordine al progetto di modifiche statutarie, per quale ragione vi era esigenza di totale riservatezza? E’ un aspetto che nemmeno prende in considerazione il Tribunale di Bergamo, ma pure molto significativo, se si tiene conto che proprio in quei giorni si stava svolgendo l’ispezione della CONSOB presso le due associazioni (e lo stesso MOLTRASIO, come riportato al par. n. 2 del resoconto n. 137, osserva che vi era in quel periodo “un’attenzione esagerata da parte di Consob e Banca d’Italia” dopo l’esposto dei 5 consiglieri di minoranza).

Alla riunione partecipano MOLTRASIO, SANTUS, POLOTTI, BAZOLI e LUCCHINI (e successivamente Cera).

La presenza di BAZOLI è chiaramente indicativa di una dialettica ancora associativa: BAZOLI interviene come Presidente di ABLP.

Inconsistente è la spiegazione offerta dal Tribunale in ordine alla presenza del Presidente di ABLP (e agli interventi dallo stesso svolti) a tale riunione del 10.10.2013, presenza che viene considerata “fisiologica”, sostanzialmente in considerazione della posizione di socio rivestita da Bazoli, o comunque di Presidente di un’associazione rappresentativa i cui soci avrebbero poi votato in Assemblea straordinaria il citato progetto di modifiche statutarie.

Questa argomentazione spesa in sentenza appare invero non sostenibile: in primo luogo, non risulta che rispetto a temi sensibili siano stati contattati altri soci della banca e nemmeno le altre diverse, numerose, associazioni di soci che pure erano presenti nella compagine azionaria, ma il solo BAZOLI. Inoltre, non si tratta di una mera consultazione di un socio, come si vedrà a breve, anche in considerazione delle decisioni assunte in quella riunione, direttamente provenienti da BAZOLI. Ed ancora, il Tribunale si sarebbe dovuto porre, prima di ogni valutazione, il problema che in realtà BAZOLI, così come ogni altro socio, non aveva alcun titolo a conoscere di temi riservati e sensibili, ampiamente trattati in quella riunione del 10.10.2013, quali l’esposto di Resti (che in realtà non era noto al pubblico), i primi esiti relativi all’ispezione di Banca d’Italia in corso, il parere (difensivo) di Marchetti, un progetto di modifiche statutarie che gli organi sociali non avevano nemmeno deliberato. Si tratta tutti di temi che chi non è nel Consiglio di Sorveglianza o nel Consiglio di Gestione della Banca non può e non deve conoscere perché riservati e non resi noti al pubblico.

Semplicemente non corrisponde a verità quanto si legge in sentenza in relazione all’intervento di BAZOLI, che sarebbe stato a dire del Tribunale “piuttosto generico”.

In realtà, BAZOLI in quella riunione interviene, assumendo anche decisioni, su una pluralità di temi gestionali, come risulta linearmente dalla lettura di quel lungo resoconto n. 137.

Prima di tutto sul progetto di modifiche statutarie, il cui testo era pervenuto da tempo a BAZOLI per il tramite di POLOTTI (pure componente del direttivo di ABLP). Al riguardo, espressamente si legge che, all'esito di quella riunione, *“il prof. Bazoli ha dato il via libera al documento da sottoporre all'attenzione del C.G. e del C.S.. Ha condiviso: - l'eliminazione di qualunque riferimento ai principi di pariteticità e alternanza; - la critica di Banca D'Italia sulla pletoricità del C.S., i cui membri vanno ridotti a 17; - l'orientamento non favorevole all'ulteriore riduzione del numero dei componenti del C.G. e alla prevalenza dei manager”*,

*“Dare il via libera”* significa consentire che il progetto di modifiche statutarie poteva essere sottoposto al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione, come poi effettivamente avvenne. Ecco quindi il *‘risultato’* di quella riunione: ottenere *“il via libera”* di BAZOLI in ordine al progetto di modifiche statutarie, consenso del Presidente di ABLP che era dunque necessario anche solo per avviare la discussione negli organi sociali.

Oltre al progetto di modifiche statutarie, diversi sono i temi tipicamente gestionali affrontati in quella riunione, con dirette indicazioni provenienti anche da BAZOLI:

gestione dei rapporti con la Banca d'Italia (cfr. punto n. 9 del documento); modello duale: cfr. punto n. 10; modello federale: cfr. par. n. 11. A BAZOLI vengono in particolare attribuiti, tra l'altro: l'invito a valutare se fossero ancora attuali le ragioni che avevano portato i *“padri fondatori”* ad aggregare i due istituti; l'affermazione che, indipendentemente dalle forze esterne, si doveva riflettere se la svolta era inevitabile o se le ragioni originarie continuavano a creare valore aggiunto; l'avviso che restavano confermate le comuni matrici che avevano condotto alla fusione; considerazioni relative al parere di Marchetti; valutazioni sulle ispezioni in corso di Banca d'Italia e Consob; una sorta di difesa di Massiah, in relazione alla lamentale formulata da Moltrasio circa il comportamento del consigliere delegato che aveva già trasmesso le linee guida in ordine al progetto di modifiche statutarie agli ispettori di Banca d'Italia.

Conseguentemente, convincente appare la valutazione espressa dal CT Giannattasio, a pag. 57 della relazione, laddove si afferma, con riferimento all'incontro del 10.10.2013: *“Ciò conferma il ruolo che nella discussione su rilevanti questioni aziendali hanno soggetti esterni alla Banca (quali il prof. Bazoli Presidente di ABLP) e come le stesse vengano affrontate al di fuori degli organi sociali della banca con la presenza dei rappresentanti apicali di entrambi gli organi a prescindere dalle rispettive competenze”*.

## 8.2 La riunione del 13.3.2014 presso l'abitazione di POLOTTI

Con riferimento a tale riunione, la motivazione del Tribunale, compendiata nella parte finale del par. 3.11, è solo apparente.

In primo luogo, pur trattandosi di una riunione di cui conosciamo non solo i contenuti, ma anche tutta la fase preparatoria antecedente, e tutti i commenti propalati dai partecipanti successivamente, il giudicante di fatto omette adeguate valutazioni sul punto, limitandosi (ancora una volta) a richiamare solo qualche intercettazione (in realtà quanto meno neutre in ordine al contesto associativo in cui si svolge la riunione), ma mai compiutamente gli ampi resoconti di Lucchini sul punto (da 162 a 170).

Fugacemente, conclude il Tribunale nel senso che la presenza di BAZOLI a tale riunione (cui partecipano oltre al Presidente di ABLP, POLOTTI, MOLTRASIO, LUCCHINI, SANTUS e Cera) sarebbe giustificata da un lato dalla sua qualità di "padre fondatore", e dall'altro, analogamente a quanto sostenuto in ordine alla riunione del 10.10.2013, da quella di socio e di Presidente di un'associazione rappresentativa, sicchè sarebbe, nella prospettiva del giudicante, del tutto naturale che sul tema della c.d. banca unica venisse consultato preventivamente un socio/Padre fondatore, al fine di assicurarsi il sostegno, in ordine all'evoluzione del modello organizzativo, in assemblea.

Al riguardo, si richiamano sul punto, in primo luogo, le confutazioni precedentemente svolte con riferimento alla riunione del 10.10.2013.

Si aggiunge che ciò che manca del tutto nel provvedimento impugnato è la comprensione stessa delle modalità di svolgimento della riunione e degli esiti della stessa, da cui emerge, ancora una volta, che si tratta di una riunione tra rappresentanti delle associazioni in cui si sono realmente assunte determinazioni sul modello organizzativo.

Mette allora conto richiamare, seguendo un ordine cronologico, il doc. n. 162 di Lucchini, laddove si fa espressamente riferimento al "confronto con Brescia" sul tema della banca unica, confronto già calendarizzato per il 13.3.2014: si tratta, come annota Lucchini, di "un convegno apicale", che fa seguito a quello del 10.10.2013, "che vede da una parte MOLTRASIO, SANTUS e ITALO LUCCHINI e dall'altra parte BAZOLI, POLOTTI e CERA".

Premesso che, all'interno di una capogruppo bancaria non vi sono organi "apicali" diversi dal Consiglio di Sorveglianza (il che già dovrebbe indirizzare a ritenere che si è in presenza di un gruppo di rappresentanti delle associazioni che di fatto si sostituisce al Consiglio di Sorveglianza), il resoconto di Lucchini ora richiamato dà atto di un confronto dialettico tra due fazioni (paciscenti) ("da una parte", "dall'altra parte" annota LUCCHINI) coincidenti con gli amministratori rappresentanti di AMICI di UBI, da un lato, e quelli soci di ABLP, dall'altro.

In effetti, sul fronte bergamasco, l'incontro del 13.4.2014 era preceduto da una riunione preparatoria, nel corso della quale venivano concordata tra gli esponenti di derivazione BPU la posizione, sul tema del modello organizzativo, che MOLTRASIO, LUCCHINI e SANTUS avrebbero poi espresso alla controparte ABLP nel corso del programmato "convegno apicale" (cfr. resoconto di Lucchini n. 166).

Anche in tal caso, si tratta di una riunione riservatissima, che non va divulgata all'esterno, il che già di per sé rivela, evidentemente, come non si trattasse di un incontro "fisiologico", secondo la valutazione del Tribunale. E ciò risulta dalla preoccupazione espressa da Mazzoleni nel corso di una successiva riunione, nell'ambito della quale LUCCHINI riferì i contenuti del convegno apicale con ABLP; si legge infatti nel resoconto n. 170, a pag. 4, che Mazzoleni aveva messo in guardia gli amministratori BPU dal tenere ulteriori incontri con BAZOLI quali quello del 13.3.2014: "*bisogna assolutamente evitare di fare altre riunioni come quella di giovedì sera per il rischio Anti-trust, essendo presenti il Presidente di Intesa [BAZOLI, n.d.r.] e i due Presidenti di UBI (in molte zone i due istituti sono in diretta concorrenza).*" Per tale ragione, come risulta dal prosieguo del resoconto ora citato, LUCCHINI preferì non distribuire il proprio resoconto scritto della riunione del 13.3.2014 agli altri amministratori ex BPU, temendo che lo svolgimento e i contenuti della riunione potessero diventare di dominio pubblico, circostanza che evidentemente andava scongiurata.

Ora, se, come asserisce il Tribunale, è del tutto naturale consultare un socio, o un'associazione di soci (in realtà l'unica alla quale si è chiesto un consenso preventivo sull'evoluzione del modello organizzativo), non si spiegherebbe per quale ragione era avvertita dai rappresentanti di Amici di UBI un'intensa esigenza di segretezza in ordine alla riunione del 13.3.2014.

Ma andiamo ai contenuti di quell'incontro, che conosciamo dal **resoconto n. 167 di Lucchini**. In sostanza, nel corso della riunione MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI hanno sostenuto una posizione definita da Lucchini '*molto forte*' rispetto alla necessità di adottare un modello organizzativo semplificato sulla falsariga della "banca unica", ottenendo una (attesa) ferma reazione contraria da parte di BAZOLI, in primo luogo, e, sia pur con toni più sfumati, anche da parte di POLOTTI e Cera.

Nel rinviare alla lettura del doc. n. 167 in ordine alla ricostruzione della dialettica (accesa) sviluppatasi in quella riunione, vanno qui evidenziati alcuni elementi, desumibili dal significato letterale e sistematico del citato resoconto, che attestano inequivocabilmente come si sia in presenza di un serrato e approfondito confronto su temi gestionali, ancora una volta, tra rappresentanti delle associazioni, ed al di fuori degli organi sociali.

Ed infatti:

- è BAZOLI stesso che precisa di essere presente al convegno apicale come **Presidente di ABLP (pag. 2 del resoconto n. 167)**;
- manifestata la propria contrarietà al modello della Banca Unica, BAZOLI tenta di raggiungere un punto di convergenza con MOLTRASIO, LUCCHINI e SANTUS, che è tutto sul piano dei rapporti tra le due associazioni; si legge infatti nel citato resoconto, a pag. 2, che "*ABLP è naturalmente disponibile ad aiutare AMICI di UBI nella difficile competizione con le altre associazioni bergamasche*";
- evidente è il richiamo di BAZOLI agli accordi rinnovati nel luglio del 2012, e dunque a quel diktat espresso da CAMADINI e MINELLI, come suoi rappresentanti,

- laddove in particolare rivendica *“il merito di aver conseguito la vittoria assembleare che ha consentito agli esponenti bresciani e bergamaschi di proseguire sulla strada tracciata nel 2007”*;
- il tema strategico del modello organizzativo è affrontato non già in chiave meramente ‘politica’, ma, molto più approfonditamente, con riferimento ai documenti tecnici già sottoposti al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza: cfr. sul punto pag. 3 del resoconto n. 167, nella parte relativa all’intervento di POLOTTI; si tratta di un aspetto questo totalmente tralasciato nella sentenza impugnata, che nel tentativo di sminuire la portata di tale riunione, dimentica che i contenuti di essa sono di fatto coincidenti con un’ordinaria discussione tecnica degli organi sociali, pur avvenendo all’esterno degli organi stessi e in un contesto, come si è visto, prettamente associativo;
  - la riunione ha avuto reale e dirimente incidenza sul processo decisionale: proprio per effetto dell’opposizione ferma di ABLP, e pur essendo già calendarizzata all’ordine del giorno degli organi sociali un progetto di evoluzione del modello organizzativo verso la banca unica, fortemente sollecitato da Banca d’Italia (come riconosciuto anche da MOLTRASIO, pag. 2 del resoconto 167) oltre che dai manager del gruppo, in realtà occorrerà attendere il 2016, oltre due anni e ben dopo la notizia del presente procedimento, per l’assunzione di decisioni in tal senso.

Successivamente, come si è detto, LUCCHINI riportò quanto avvenuto in riunione ad altri amministratori della derivazione BPU (resoconto n. 170, relativo ad un incontro del 18.3.2014). In quell’occasione, MOLTRASIO ribadiva, a fronte della ferma opposizione di BAZOLI, che proporre il tema della banca unica al CdS sarebbe stato autolesionista, attesa la schiacciante maggioranza contraria composta da 9 consiglieri di ABLP e 5 della minoranza, a conferma dell’influenza che ebbe quella riunione con il Presidente di ABLP del 13.3.2014.

In definitiva, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in sentenza, deve condividersi la conclusione del CT Giannattasio in ordine alla richiamata riunione: *“La discussione di rilevanti scelte aziendali al di fuori della dialettica interna agli organi sociale e con la presenza di soggetti esterni alla banca, rappresentanti una associazione di soci, rende evidente quanto anche in precedenza sottolineato ovvero che la governance aziendale è condizionata dalle associazioni che mantengono il proprio ruolo al di là della ripartizione di competenze fra organi e della sola fase di rinnovo degli organi”* (pag. 60 della relazione del CT).

Si conclude sulla riunione in parola rimarcando che non si comprende bene, in realtà, quali elementi a sostegno della prospettiva assunta dal Tribunale dovrebbero desumersi dal prog. n. 31 del RIT 410/14 e dal prog. n. 85 del RIT 384/15. Per il giudicante, quest’ultima conversazione *“esprime, nel complesso, una sintesi efficace di quanto si è esposto nel presente paragrafo emergendo una (viva) dialettica interna agli organi amministrativi per quanto sensibile a fattori esogeni quali, soprattutto, gli orientamenti di voto di un azionario coeso attorno a un’associazione che, per la rilevanza guadagnata nel sistema di governo di UBI, esibiva forme e strutture di cui si percepiva ormai la tensione con l’evoluzione di un modello societario che stava, proprio in quel momento, per superare la pariteticità e le derivazioni su impulso dell’Autorità di vigilanza”*. (pag. 195).

E' sufficiente in proposito osservare che la dialettica interna agli organi sociali era chiaramente polarizzata su due posizioni, una riconducibile agli amministratori di derivazione BPU nominati da AMICI di UBI, e un'altra a quella espressione di ABLP; proprio tale dialettica rese necessario, per MOLTRASIO, SANTUS e LUCCHINI, ricercare (vanamente) il consenso dell'organo apicale di ABLP (BAZOLI) nella consapevolezza che, in assenza di accordo tra le due fazioni, l'evoluzione verso il modello della banca unica si sarebbe arenata (come poi, effettivamente, si è arenata proprio per il dissenso di Bazoli). Quel che realmente rileva, dunque, anche da quanto può desumersi da tale intercettazione, è la dialettica tra due centri di potere, riconducibili alle associazioni, che porta a traslare all'esterno le decisioni sociali.

Per dirla dunque con le parole del CT Giannattasio (pag. 65) *“sempre sulla base delle evidenze sopra analizzate, l'interlocuzione fra le Associazioni non è limitata alla fase di rinnovo degli organi presso la capogruppo e le controllate, ma si è estesa anche a fasi successive della vita aziendale, a testimonianza del fatto che le due Associazioni oltre a rappresentare le derivazioni di rispettiva appartenenza in sede di rinnovo delle cariche (al fine di garantire i principi fondativi di pariteticità declinati come equi-rappresentanza negli organi con alternanza nelle cariche di vertice e tendenziale alternatività) mantengono un confronto e una ricerca di condivisione dai contorni più ampi, circostanza che attribuisce alle derivazioni e quindi alle Associazioni un ruolo anche maggiore rispetto a quello delineato nella documentazione predisposta in sede di fusione, portando a configurare una influenza di soggetti esterni (che intervengono e influenzano il processo decisionale aziendale) che si manifesta non solo in occasione del rinnovo degli organi e delle scelte sugli organi delle controllate ma anche nel corso della “ordinaria” vita aziendale, in merito a discussioni su argomenti rilevanti per l'assetto del gruppo (si richiamano in proposito a titolo di esempio l'incontro del 10/10/2013 l'incontro del 13.3.2014).*

## 9. IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA CONSOB SUL PATTO PARASOCIALE E LA RILEVANZA DELL'OSTACOLO

L'esito assolutorio, nel provvedimento impugnato, in ordine alle condotte di cui al secondo e terzo alinea si basa, come si è visto, sull'asserita mancata prova in ordine alla sussistenza di un patto parasociale tra le associazioni; l'iter motivazionale seguito dal giudicante al capitolo 3 (dedicato appunto ai richiamati alinea del capo B) si snoda, dunque, su considerazioni tutte polarizzate sulla condotta (di cui il Tribunale predica l'insussistenza).

Vanno tuttavia confutate anche alcune argomentazioni, costituenti autonomo punto della decisione, che, muovendo dall'asserita insussistenza di un patto parasociale tra le associazioni, pervengono, con specifico riferimento alla Consob, ad escludere un delta conoscitivo tra quanto accertato in sede di ispezioni, a fine 2013, della Consob sulle associazioni e l'assetto effettivo di *governance* della Banca.

Le considerazioni svolte in tutti i precedenti punti consentono di pervenire a ritenere pienamente provata la condotta di cui al secondo e terzo alinea del capo B), sicchè, muovendosi ora verso l'evento del reato, può smentirsi l'assunto del Tribunale sopra riportato, essendovi stato realmente un differenziale conoscitivo tra assetto di *governance* comunicato alle autorità di vigilanza, e assetto di *governance* riveniente dal patto parasociale occulto stipulato tra le associazioni, e conseguentemente un ostacolo rilevante a danno della CONSOB.

Si è già dato conto, al capitolo 1 par. 1, di come, sino al deposito del rapporto ispettivo (quindi sino al dicembre 2013) la Commissione non aveva affatto elementi che le consentissero di cogliere né la perdurante applicazione dei principi di pariteticità, alternatività e alternanza tra le derivazioni, né l'influenza, esercitata dai due soggetti esterni, nella *governance* di UBI Banca, elementi che mai da parte degli imputati le erano stati forniti (ed anzi le relazioni sul governo societario, pure costituenti patrimonio conoscitivo della Consob, escludevano).

Nel rinviare preliminarmente ai motivi già articolati nel menzionato cap. 1, par. 1, in questa sede, con riferimento al diverso livello conoscitivo dell'esistenza di un'intesa parasociale tra le due associazioni, deve evidenziarsi che l'istruttoria dibattimentale consente di ritenere, contrariamente a quanto sostiene il giudice di Bergamo, pienamente provato che l'attività di vigilanza svolta dalla CONSOB a partire dalla ricezione dell'esposto dei consiglieri di minoranza il 20.7.2013, sia stata gravemente sviata con riferimento alla finalità specifica di quell'attività, e cioè proprio la verifica dell'esistenza di un'intesa parasociale occulta tra le due associazioni denunciata dai consiglieri di minoranza con il richiamato esposto.

Ed infatti, ciò che i consiglieri di minoranza chiedevano alla CONSOB con l'esposto del 20.7.2013 era, tra l'altro, la verifica dell' *"esistenza di un accordo parasociale ....che condiziona il comportamento di ciascun membro della Lista 1, anche alla luce della sua "derivazione" e, pertanto, degli specifici interessi che egli è direttamente chiamato a rappresentare"* (cfr. esposto consiglieri di minoranza pag. 9, all. n. 1 alla relazione di Giannattasio). Si trattava di una verifica prodromica rispetto all'accertamento degli ulteriori profili di illiceità nel funzionamento degli organi sociali, pure di competenza della CONSOB, di cui si dovevano gli esponenti, tutti prospettati come strettamente dipendenti dal patto contestato, ed indicati alle pagg. 9 e 10 del citato esposto con riferimento, tra l'altro, all'indipendenza da centri esterni dei consiglieri, alla rispondenza del menzionato patto tra le associazioni all'interesse della società, alle modalità di funzionamento dei vari comitati endorganici della banca.

Orbene, le due ispezioni su ABLP e AMICI di UBI, pur consentendo alla Commissione di cogliere il legame tra associazione e 'derivazione', si conclusero nel senso di ritenere che non vi fossero gradimenti e intese reciproche tra le associazioni.

Tale conclusione dell'attività di vigilanza ispettiva svolta da CONSOB non rappresenta certo, come vorrebbe far intendere la sentenza impugnata, un argomento a supporto dell'erroneo convincimento del giudicante (pag. 173). Ed infatti è provato che gli esiti

dell'attività ispettiva della Consob in ordine al patto parasociale tra le associazioni furono in realtà condizionati proprio dalle (false) dichiarazioni rese dagli imputati del capo D) (su cui vedi *infra* capitolo 3) e da un complessivo patrimonio conoscitivo nella disponibilità della CONSOB incompleto, in quanto costituito in prevalenza dai verbali dei direttivi di entrambe le associazioni, ma privo del fondamentale apporto conoscitivo in ordine al patto parasociale riveniente dai resoconti di Lucchini (e anche della documentazione sequestrata a Polotti e Zanetti). Né mai fu comunicato alla Consob, ai sensi dell'art. 122 comma 5 del TUF, l'intesa raggiunta tra le associazioni, e attuata dai rappresentanti.

Ne dà conto la teste DI BIASE (nella testimonianza resa all'udienza del 2.4.2019, pag. 83 della trascrizione) la quale, accertata l'omessa comunicazione del patto parasociale, fa riferimento in particolare alle dichiarazioni, rese dagli imputati di cui al capo D), e al rilievo che le stesse hanno avuto nelle conclusioni della CONSOB: *“Ecco, su questo, dai consigli direttivi c'erano degli elementi documentali che ci portavano a ritenere che ci fossero stati degli accordi. Perché se voi leggete gli stralci, che sono stati riportati in relazione, in alcuni consigli direttivi, sia di Associazione Banca Lombardia e Piemontese che di Amici di UBI, c'è evidenza di incontri o, comunque, della necessità di una tensione unitiva, della necessità, comunque, di chiarire l'efficacia dei patti fondativi, conservarli, che faceva pensare a delle interazioni, a delle interlocuzioni. Però questi aspetti, che noi ci prefiggevamo di ricostruire in maniera più puntuale attraverso le audizioni che abbiamo fatto con i vari membri del Direttivo e gli associati che avevano partecipato alla Commissione bergamasca, non sono emersi perché le persone che abbiamo audito hanno negato in maniera abbastanza netta di avere mai interagito e interloquuto con l'altra associazione, al fine di individuare i nominativi della lista del Consiglio di Sorveglianza uscente. Questa circostanza è stata negata. Un po' in tutti i verbali di audizione voi leggerete che si dice: no, ognuno ha fatto la... ognuno ha espresso i nominativi della derivazione di appartenenza (mi passi il termine), però non c'è stata un'interazione, non era neanche necessaria. A questo proposito, si può sottolineare che c'è un caso in cui c'è un gradimento, una sorta di espressione di gradimento da parte dell'associazione Amici di UBI, dalla derivazione BPU, nei confronti di una nomina che era stata decisa in ABLP e che era di competenza della derivazione BLP; però ci è stato chiarito dal professor Bazoli che era un evento di carattere straordinario, cioè che la norma era che ciascuna derivazione avrebbe, in qualche maniera, espresso le proprie scelte in termini di nominativi, senza necessità di un gradimento reciproco.*

Nel prosieguo della testimonianza, la DI BIASE precisa pure il corredo documentale a disposizione della CONSOB all'esito delle ispezioni, ben più ristretto rispetto a quello acquisito al fascicolo del dibattimento o oggetto di acquisizione con i poteri propri dell'autorità giudiziaria che evidentemente la CONSOB non disponeva:

*“PUBBLICO MINISTERO – No, però la mia domanda aveva un altro... Cioè le attività, la base documentale vostra conoscitiva aveva a che fare anche come elementi aggiuntivi, che sono poi confluiti nel procedimento penale? Cioè gli elementi raccolti in quella sede erano quelli raccolti in sede ispettiva, quelli che voi avete valutato...  
TESTIMONE DI BIASE – Assolutamente.*

PUBBLICO MINISTERO – ...o avete avuto accesso anche a documenti aggiuntivi provenienti dal procedimento penale?

TESTIMONE DI BLASE – No, nell'ambito... durante l'ispezione no.....

Ed ancora, con particolare riferimento ai resoconti di Lucchini:

PUBBLICO MINISTERO – Sarò più preciso. Gli appunti di Lucchini voi..

TESTIMONE DI BLASE – No, no, assolutamente no, non c'erano.

PUBBLICO MINISTERO – Altra documentazione relativa a eventuali incontri?

TESTIMONE DI BLASE – No, assolutamente no, altrimenti ne avremmo dato conto in relazione, e comunque, ovviamente, sarebbero stati valutati anche al fine di fare le domande ai soggetti che abbiamo auditato. Assolutamente questo materiale non era agli atti dell'ispezione, e non era materialmente presso le sedi delle associazioni.

PUBBLICO MINISTERO – Voi avete avuto anche l'esposto di Lannutti o, comunque, avete verificato il suo contenuto oppure no?

TESTIMONE DI BLASE – No, no. L'esposto di Lannutti no, probabilmente l'ha ricevuto la nostra divisione di Vigilanza, la divisione Corporate Governance, ma noi no. Noi abbiamo ricevuto nel fascicolo pre-ispettivo l'esposto dei consiglieri della lista di minoranza, del professor Resti, e per completezza ci era stato fornito, anche se antecedente, l'esposto del dottor Jannone, ma quello del dottor Lannutti no.

Non corrisponde quindi a verità quanto asserito in sentenza, e cioè che “la scelta della CONSOB di non qualificare in termini parasociali la formazione della lista istituzionale di cui aveva colto perfettamente ogni singolo aspetto” discende dalla consapevolezza che “la pariteticità strutturata sulle derivazioni fosse una regola sociale e non già parasociale” (pag. 174).

In disparte quanto si è già argomentato, al punto n. 5, circa la necessaria distinzione tra pariteticità endosocietaria e pariteticità come strumento per attuare l'intesa tra due soggetti esterni, dalla testimonianza di DI BLASE, e anche degli altri funzionari CONSOB (BIANCHI, ad esempio) e dalla stessa relazione ispettiva (cfr. pagg. 30-31) emerge che la mancata qualificazione da parte della Commissione in termini di accordo parasociale del processo di formazione della lista istituzionale non fu affatto “una scelta” della Commissione. Essa dipese, infatti, sia dalla mancata comunicazione, ex art. 122 TUF, dell'esistenza di tale patto, sia dal contenuto decettivo delle dichiarazioni degli imputati di cui al capo D) (che hanno escluso espressamente, ma falsamente, l'esistenza di intese tra le associazioni), e dalla disponibilità di un patrimonio conoscitivo mancante di quegli apporti conoscitivi (quali quelli desumibili dai resoconti di Lucchini, e dalla documentazione sequestrata a Polotti e Zanetti), che invece quella intesa consentono di ritenere provata.

Né alcun utile elemento informativo in ordine alla sussistenza di un accordo parasociale tra le associazioni fu fornito, come invece correttezza nei rapporti con l'autorità di vigilanza avrebbe imposto, nella lettera del 5.9.2013 di UBI Banca (prodotta dal PM e dalla parte civile Consob), oggetto di preventiva approvazione unanime da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della banca, lettera di risposta alla richiesta di informazioni proveniente da Consob del 23.8.2012.

Con tale nota, il Consiglio di Sorveglianza di UBI affermava la piena coerenza tra le previsioni del Regolamento del Comitato Nomine e lo statuto, ed in particolare, in relazione al tema delle nomine, asseriva che il processo di individuazione delle candidature da inserire nella lista del Consiglio di Sorveglianza fosse basato esclusivamente su criteri quali-quantitativi; inoltre si escludeva, nel processo di formazione della lista da parte del Comitato Nomine, "alcuna ricezione passiva di candidature"; con particolare riferimento alle associazioni, il contenuto della lettera del 5.9.2013 è largamente decettivo, non emergendo dal tenore né letterale né complessivo di tale nota alcuna indicazione utile che consentisse a CONSOB non solo di percepire l'esistenza di un'intesa, ma nemmeno di comprendere l'influenza delle associazioni sul Comitato Nomine.

Si tratta di una prova documentale di particolare rilievo nella ricostruzione della dialettica tra imputati e Consob, su cui non è spiegabile la sostanziale omissione valutativa del Tribunale, posto che la lettera del 5.9.2013 costituisce la rappresentazione formale, da parte dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di gestione, delle modalità di elaborazione della lista c.d. istituzionale e di funzionamento del Comitato Nomine, a fronte di una specifica richiesta, espressione di vigilanza informativa, proveniente dalla Commissione nell'ambito dell'istruttoria avviata con la ricezione dell'esposto dei consiglieri di minoranza.

Ne consegue che sia l'attività di vigilanza informativa (lettera del Consiglio di Sorveglianza di UBI del 5.9.2013) sia l'attività di vigilanza ispettiva svolta dalla Consob sono state effettivamente sviate, con riferimento all'esistenza di quella intesa parasociale tra le associazioni non solo non comunicata ex art. 122 TUF, ma anche non rappresentata nemmeno a fronte di una richiesta di informazioni della Commissione e di due ispezioni sulle associazioni.

Si spiega così dunque, come risultante dalle dichiarazioni di DI BIASE richiamate, perché, all'esito delle ispezioni del 2013, la Consob non abbia potuto muovere alcuna contestazione in ordine all'esistenza di un patto parasociale non comunicato ex art. 122, comma 5 lett d) del TUF: non già perché tale patto non esistesse, ma perché la CONSOB fu indotta in errore per effetto della condotta antiggiuridica in ordine alla comunicazione ex art. 122 TUF e decettiva in relazione al contenuto della lettera del 5.9.2013 e alle dichiarazioni di cui al capo D) rese in sede di ispezione. La Consob poté quindi soltanto avviare un procedimento sanzionatorio in relazione a quanto pure appreso solo in sede di ispezione, ovvero le omissioni nelle relazioni sul governo societario in ordine alle modalità di funzionamento del Comitato Nomine e alla perdurante applicazione del principio di pariteticità tra derivazioni.

Se si tiene conto poi della circostanza che la richiamata attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle associazioni era funzionale a verificare i plurimi "ordini di problemi" evidenziati dagli esponenti di minoranza nell'esposto del 20.7.2013, si comprende bene come la CONSOB, per effetto della non corretta rappresentazione del reale assetto di *governance* riveniente dal patto parasociale tra le

associazioni, non abbia nemmeno potuto correttamente riscontrare quanto riferito dai consiglieri di minoranza, in particolare al punto 5, lett b) dell'esposto, e direttamente discendente dall'intesa parasociale tra le associazioni.

Ed invero, nel rinviare alla lettura del par. 5 dell'esposto (all. n. 1 rel. Giannattasio), i consiglieri di minoranza lamentavano un complessivo assetto di *governance* del gruppo che, per effetto dell'intesa parasociale tra le associazioni, determinava **un'irrimediabile compromissione di tutta la funzionalità degli organi sociali**, con riferimento, tra l'altro, alla impossibilità dei consiglieri di minoranza di concorrere alla proposta dei nominativi per il Consiglio di Gestione, di essere designati come componenti del Comitato Nomine e del Comitato Controlli Interni, di svolgere compiutamente le funzioni di controllo sull'operato del Consiglio di Gestione pure attribuite al Consiglio di Sorveglianza.

Da quanto sopra emerge dunque come le omissioni informative in ordine all'intesa parasociale mai comunicata alla Consob né prima né durante né dopo l'ispezione, le condotte decettive di cui alla lettera del 5.9.2013, e di cui alle dichiarazioni costituenti il capo d) in ordine all'effettivo assetto di *governance* della banca fondato sul menzionato patto parasociale, abbiano effettivamente alterato, in misura rilevante, l'attività di **vigilanza informativa ed ispettiva pur tempestivamente attivata dalla Commissione sin dalla ricezione dell'esposto dei consiglieri di minoranza**, creando quindi un perdurante *vulnus* all'attività dell'autorità di settore venuto meno, secondo la struttura eventualmente permanente del reato di cui all'art. 2638, comma 2 c.c., soltanto con la *disclosure* degli atti del presente procedimento penale, e dunque all'atto del deposito dell'avviso ex art 415bis cpp.

Il quadro descritto è confermato, inoltre, da un rilevante documento di Lucchini (res. n. 140), direttamente riguardante le ispezioni CONSOB svolte nell'autunno 2013, in cui si riportano i contenuti di un incontro tra MOLTRASIO, SANTUS e CALVI (oltre a Gusmini), svoltosi il 26.10.2013, in corso di ispezione CONSOB, dal quale erano *"emersi preoccupanti dalla documentazione acquisita durante la prime ispezione CONSOB"*.

Dal doc. n. 140 di Lucchini, par. 2:

## 2. ISPEZIONE CONSOB SU ASSOCIAZIONE

*E' l'argomento al quale è stata dedicata l'attenzione nella prima parte della riunione.*

\*\*\*

*Armando mi aveva aggiornato al mattino (h. 7.15) sulla prossima seconda ondata di audizioni richieste dalla Consob in merito ai rapporti fra Ubi e Associazione Amici Ubi.*

***Sabato 26 Armando si era incontrato con Moltrasio, Calvi e Gusmini dalle h. 8.30 alle h. 11.30, in quanto sono emersi elementi preoccupanti dalla documentazione acquisita durante la prima ispezione Consob:***

***• in un verbale del CdA dell'Associazione Amici Ubi successivo al Consiglio di Sorveglianza che ha deciso i nominativi della propria lista, viene affermato che la stessa è stata definita d'intesa con ABLP;***

• nella lettera inviata dal presidente Zanetti al not. Parimbelli, al termine della procedura di selezione dei candidati, viene precisato che i prescelti possiedono le caratteristiche indicate dall'Associazione Amici Ubi. La lettera di risposta di Parimbelli, al di là dei ringraziamenti di rito, conferma l'intesa fra Associazione e Banca.

A seguito dell'emersione di tali preoccupanti documenti, l'avv. Calvi ha suggerito di avvalersi di un legale, indicato nell'avv. Albertario, che si è reso disponibile per le h. 8.00 di stamane per un convegno in via Divisione Julia, alla presenza del presidente Zanetti, che sarà sentito per primo mercoledì 30 dagli ispettori Consob.

A domanda, Armando ha precisato di non avere novità sul fronte bresciano, salvo la notizia dell'assistenza prestata a favore di ABLP da parte del prof. Notari, che insegna a Brescia.

Nel prosieguo del documento, Lucchini specifica poi che, in risposta a tale preoccupazioni, gli imputati CALVI, MOLTRASIO e ZANETTI hanno concordato una strategia per tenere celato, anche nel corso delle richiamate ispezioni dell'autorità di vigilanza, e delle relative audizioni, ciò che costituiva l'oggetto dell'accertamento, ovvero l'influenza delle associazioni sul comitato nomine e l'intesa tra le associazioni.

“Andrea ha dato qualche ulteriore notizia sui documenti a mani della Consob:

• in un verbale del CdA di Amici Ubi, redatto dal dr. Gusmini, si parla di numerosi incontri con l'Associazione di Brescia;

• dalla lettera dell'8.5.2013 del presidente Zanetti si trarrebbe l'impressione di una grande influenza dell'Associazione Amici Ubi sul Comitato Nomine.

E' stato poi precisato che, nella riunione tenutasi al mattino presso lo studio Calvi, si è deciso di sminuire il peso di tali affermazioni, facendo riferimento da un lato alla “senilità” e dall'altro lato all'enfasi nel rivendicare il proprio ruolo”

Si richiamano altresì sul punto ora sviluppato tutte le considerazioni espresse dalla difesa della CONSOB nella memoria riversata al fascicolo del dibattimento all'udienza del 4.5.2021.

## 10. IL PATRIMONIO CONOSCITIVO DI BANCA D'ITALIA SUL PATTO PARASOCIALE E LA RILEVANZA DELL'OSTACOLO

### 10.1 L'irrilevanza della trasmissione del Regolamento del Comitato Nomine

Non convincente è la ricostruzione, accolta in sentenza, in ordine al patrimonio conoscitivo della Banca d'Italia.

Nel provvedimento impugnato, ai parr. 2.3 e 2.4, il Tribunale fornisce la propria lettura in ordine al tema di prova della trasmissione all'autorità di vigilanza sulla sana e prudente gestione delle banche del regolamento del Comitato Nomine come modificato dal Consiglio di Sorveglianza del 21.12.2009 (al par. 2.3) e dello statuto di ABLP, come modificato nel 2010 (al par. 2.4), pervenendo alla conclusione che al momento in cui si

avvia, nel 2012, il processo di elaborazione delle nomine la Banca d'Italia disponeva di entrambi i predetti documenti.

Si è molto discusso, effettivamente, al dibattimento circa la trasmissione del regolamento del Comitato Nomine a Banca d'Italia, con particolare riferimento alla condotta di disallineamento di cui al primo alinea. Deve tuttavia evidenziarsi che, in relazione al segmento di condotta illecita oggetto di impugnazione con riferimento alla persona offesa Banca d'Italia (ovvero il secondo e terzo alinea del capo B ora in disamina), la trasmissione del regolamento del Comitato Nomine e dello Statuto di ABLP rappresenta, in realtà, **tema di prova del tutto neutro**.

Ciò è ben colto, in realtà, anche dal giudicante che, nei parr. 2.3 e 2.4 della sentenza, limita il rilievo del *thema probandum de quo* alla sola condotta di cui al primo alinea del capo b), ovvero quella relativa al 'disallineamento', condotta per la quale, come si è detto, la sentenza è impugnata con riferimento all'ostacolo a danno dell'altra autorità di vigilanza, ovvero della CONSOB, e in relazione ai punti della decisione specificamente dedicati a quest'ultima autorità di vigilanza e ben distinti, anche nella stessa struttura del provvedimento impugnato, e nel percorso argomentativo del Tribunale, dalle valutazioni relative alla Banca d'Italia.

Si legge infatti a pag. 82, nel par. 2.4, con riferimento alle argomentazioni articolate in requisitoria in ordine al patrimonio conoscitivo della Banca d'Italia proprio con riferimento al patto parasociale che *"Il terzo argomento speso chiama invece in causa l'intesa parasociale occulta tra le due associazioni che, emergendo in via di fatto dai comportamenti assunti, non avrebbe comunque potuto essere colta dalla lettura degli statuti delle associazioni. Tale aspetto non attiene al ruolo di ABLP quale centro di elaborazione sostanziale delle candidature ex BLP, ma al presunto accordo con l'associazione bergamasca funzionale non solo a confezionare le nomine ma altresì ad incidere sulle scelte di governo strategico della Banca"*.

Va in questa sede quindi ribadito, con riferimento anche al patrimonio conoscitivo della Banca d'Italia in relazione al patto parasociale, quanto già argomentato in precedenza, e cioè che anche ipotizzando la disponibilità da parte della richiamata Autorità di vigilanza del regolamento del Comitato Nomine versione 2009 e dello statuto di ABLP versione 2010, ciò non avrebbe permesso di cogliere l'esistenza di un'intesa parasociale tra le associazioni, che, a ben vedere, rappresenta il reale *vulnus* al patrimonio conoscitivo delle autorità di vigilanza su cui si innesta l'evento del reato di cui all'art. 2638 c.c., commi 2 e 3.

Ed invero, non si discute, con riferimento al secondo e terzo alinea, dell'applicazione della pariteticità tra derivazione intesa come regola endosocietaria sancita dal Regolamento del Comitato Nomine, imputandosi nei predetti alinea una condotta differente innanzitutto sul piano fattuale, relativa ad un'intesa parasociale tra i rappresentanti dell'associazione. Possono qui richiamarsi i motivi spesi al punto n. 5, con riferimento anche al patrimonio conoscitivo della Banca d'Italia, comunque incompleto

anche se si predica, come sostiene il Tribunale, l'avvenuta trasmissione dei documenti di cui sopra.

Del resto, come si è visto, nemmeno all'esito di due ispezioni sulle associazioni, la CONSOB ha avuto la possibilità di ricostruire l'assetto *di governance* fondato sulla predetta intesa parasociale, stante l'oggettiva impossibilità di venirne a conoscenza sia per effetto delle dichiarazioni non veritiere rese dagli imputati di cui al capo D), sia del fatto che, in definitiva, sono soltanto i resoconti di Lucchini, la documentazione sequestrata a POLOTTI, ZANETTI, ABLP etc. ed il contenuto di alcune intercettazioni a 'disvelare' il patto parasociale non comunicato ad alcuna delle autorità di vigilanza.

Ed ancora, è provato che mai a Banca d'Italia fu comunicata l'esistenza di un patto parasociale tra le due associazioni, che invece avrebbe dovuto essere oggetto di trasparente informativa all'autorità di vigilanza (cfr. testimonianza di BARBAGALLO, Capo della Vigilanza di Banca d'Italia, resa all'udienza del 7.5.2019, pag. 140).

Ma vi è di più.

La sentenza si segnala (e si censura) sul punto per un'inadeguata valutazione degli esiti dell'istruttoria, peraltro ampiamente richiamati in requisitoria, che, ove avessero avuto il giusto spazio, avrebbero invece portato il giudice a diverse conclusioni circa il patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia e sulla stessa condotta anche decettiva posta in essere dagli imputati a danno della predetta autorità di vigilanza.

Ed infatti, è largamente minimizzato in sentenza, il tema di prova relativo alle richieste di superamento della pariteticità tra derivazioni, a partire proprio dall'elaborazione della c.d. lista istituzionale, oggetto della lettera di intervento di Banca d'Italia dell'11.1.2013. Ma, soprattutto, è del tutto trascurato il tema di prova relativo a ciò che è stato rappresentato all'autorità di vigilanza dagli imputati in ordine al processo di formazione della lista c.d. istituzionale, oggetto di una lettera di riscontro rispetto al menzionato intervento di Banca d'Italia, approvata dal Consiglio di Sorveglianza di UBI (lettera del 13.3.2013), dal contenuto palesemente decettivo se rapportata all'effettivo assetto di governance della banca.

### 10.2 La lettera dell'11 gennaio 2013 e la rilevanza dell'ostacolo a danno della Banca d'Italia

Non corretta è la lettura offerta dal Tribunale, formulata in brevi incisi della motivazione, dell'intervento di vigilanza dell'11.1.2013, che, quantunque assuma la forma di lettera, costituisce in realtà esercizio del potere (amministrativo) di cui all'art. 53 *bis* lett b) del TUB (cfr. all. n. 39 alla relazione di Giannattasio). Ciò con riferimento sia alle "attese" di Banca d'Italia in relazione procedura di nomina degli organi sociali, sia riguardo alle richieste formulate dall'Autorità di vigilanza in relazione al modello organizzativo.

Preliminarmente, va ricordato che l'intervento di vigilanza in parola si rese necessario in considerazione del giudizio in prevalenza sfavorevole o parzialmente sfavorevole risultante da precedenti ispezioni condotte da Banca d'Italia su varie società del gruppo UBI, come correttamente ricostruito all'udienza del 7.5.2019 dall'allora Capo della Vigilanza di Banca d'Italia BARBAGALLO (cfr. trascr. pag. 117 e ss.). BARBAGALLO, nel corso della sua testimonianza, si sofferma, in particolare, sulle diffuse criticità sul piano dell'assetto di *governance* complessivo del gruppo emerse da quelle ispezioni, che resero necessario un severo richiamo da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti della capogruppo. Dalla testimonianza richiamata risulta provato che la lettera dell'11.1.2013 costituisce un tipico "*intervento post-ispettivo*" direttamente riguardante la *governance* della capogruppo, su cui quindi Banca d'Italia aveva acceso, all'esito di plurime ispezioni svoltesi negli anni precedenti, "un faro".

Ed in effetti, il provvedimento dell'11.1.2013 è un intervento fortemente critico da parte di Banca d'Italia sulla perdurante applicazione del principio di pariteticità, principio, qualificato, unitamente ad altri correlati aspetti riguardanti il funzionamento degli organi sociali della banca (pure stigmatizzati) come un fattore di critico impatto sull'assetto di *governance* complessivo del gruppo e sul connesso rischio strategico: "*i criteri di nomina degli organi ancora basati sul principio localistico della pariteticità*" "*a 5 anni dalla fusione*" determinano, secondo l'intervento di Banca d'Italia, diffuse aree di debolezza nell'assetto organizzativo complessivo del gruppo, al punto che nella lettera in questione si richiede espressamente a) "*un ricambio generazionale e professionale del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione*"; b) la preventiva individuazione, da parte del Comitato Nomine, dei requisiti di professionalità dei componenti gli organi sociali, "*che devono essere dotati di autorevolezza nonché di competenze diversificate ed adeguate alle caratteristiche operative e dimensionali del gruppo*"; c) una più puntuale distinzione, anche dal punto di vista sostanziale, *delle aree di competenza del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, evitando improprie sovrapposizioni* (cfr. all. n. 39 alla relazione di GIANNATTASIO, lettera 11.1.2013, pag. 4).

Va evidenziato che le richieste di Banca d'Italia, dalla stessa lettura della nota dell'11.1.2013, mirano in effetti ad assicurare un definitivo superamento delle conseguenze applicative maggiormente critiche direttamente appuntabili alla regola endosocietaria della pariteticità: si spiega in quest'ottica il richiamo ad assicurare un ricambio generazionale e professionale rispetto agli organi uscenti (che erano espressione proprio di quella regola di pariteticità), a garantire l'applicazione, in sostituzione dei criteri localistici sino a quel momento adottati, di valutazioni strettamente professionali in ordine alla composizione degli organi sociali (e prima di tutto della lista c.d. istituzionale), a definire le competenze dei due Consigli in maniera conforme rispetto alla disciplina codicistica e di vigilanza, evitando improprie sovrapposizioni (quali quelle derivanti, appunto, da una dialettica tra gli organi che, in quanto attratta dalla derivazione, prescinde dalle attribuzioni formali dei due Consigli).

117  
a  
r  
al  
ri  
gl

Non condivisibili in quanto non coerenti con il significato persino letterale della lettera dell'11.1.2013 appaiono le asserzioni in sentenza volte ad indebolire la portata effettivamente precettiva dell'intervento di vigilanza in parola, laddove si afferma, ad esempio, che Banca d'Italia "*non ha sollevato, nemmeno in quel momento, obiezioni o indicazioni di segno contrario nonostante il richiamo alle vischiosità connesse con l'applicazione del principio localistico della pariteticità di cui alla lettera d'intervento del 13.1.2013*" (pag. 74 della sent.)

Semplicemente non risponde a verità che la lettera in questione non interessi "*l'applicazione dei criteri di pariteticità basati sulle derivazioni nella formazione della lista istituzionale per il rinnovo del 2013*" (pag. 170) come pure si asserisce nel provvedimento impugnato al solo utile fine argomentativo di 'annacquare' quella che è in realtà, per dirla con le parole di Lucchini, è una dura "*contestazione del principio di pariteticità e delle derivazioni*" da parte proprio di Via Nazionale. (cfr. res. n. 105, su cui vedi *infra*).

Erra dunque il Tribunale nel non comprendere che Banca d'Italia, con la lettera post-ispettiva di che trattasi, non si è limitata ad un intervento di *moral suasion*, ma ha proceduto direttamente alla convocazione di entrambi i Consigli di UBI, fissandone l'o.d.g. (ai sensi dell'art. 53bis lett. B) per chiedere l'immediata adozione delle iniziative sopra indicate, già a partire, evidentemente, dal processo di elaborazione delle candidature al consiglio di sorveglianza proprio in quel periodo in corso.

Ciò invero appare confermato, come si è accennato, anche da alcuni resoconti di Lucchini, da cui emerge piena consapevolezza dei componenti gli organi sociali, e segnatamente degli imputati, circa le richieste sulle procedure di nomina avanzate da Banca d'Italia proprio in relazione all'abbandono della regola della pariteticità, (cfr. resoconti di Lucchini da 105 a 110).

Di rilievo in particolare il res. n. 105 in cui si riferiscono, al par. 3, gli esiti della riunione del Comitato di Controllo interno avente all'ordine del giorno proprio le 'aspettative' in materia di governance di Banca d'Italia rappresentate nella lettera dell'11.1.2013; come si ricava dalla lettura di tale documento, vengono riepilogate le "critiche" di Banca d'Italia in ordine all'assetto della banca, definite in quella riunione come "*la contestazione del principio di pariteticità nei criteri di nomina degli organi apicali*". Annota inoltre Lucchini, ad esempio, che quella di Banca d'Italia ha costituito "*una pesante reprimenda sulla vecchia governance*" (res. n. 108); e che "*è difficile sostenere che Bankitalia non abbia sostanzialmente ragione quando parla: di sovrapposizione da parte del C.S. sulle funzioni del C.G.*" che, come si è detto, direttamente discendono da una dialettica degli organi basata non già sulle attribuzioni codicistiche e statutarie, ma sulle 'derivazioni'; "*della necessità di un ricambio generazionale e professionale; dell'affidamento ai manager della conduzione del C.G., come praticato da altri istituti di credito*" (res. n. 109). La stessa richiesta esplicita "*di ricambio generazionale e professionale*" degli organi sociali, con diretto riferimento alla imminente competizione elettorale, è in realtà, a ben vedere, nient'altro che una richiesta di andare immediatamente oltre la pariteticità e le derivazioni, posto che gli organi sociali uscenti erano stati pur sempre selezionati in applicazione di quella regola.

In sintesi, era ben chiaro ai componenti del Consiglio di Sorveglianze e del Consiglio di Gestione di UBI, come emergente dai richiamati resoconti di Lucchini, che Banca d'Italia avesse imposto, sin da subito, un accantonamento della regola di pariteticità 'interna' prevista dal vigente Regolamento del Comitato Nomine, coerentemente con quanto desumibile dalla lettura di quell'intervento del gennaio 2013.

Ciò posto, deve pure evidenziarsi che, nel sollecitare un superamento della regola della pariteticità, Banca d'Italia in quella lettera non fa alcun riferimento ad alcuna delle due associazioni, della cui incidenza sull'assetto di *governance* della banca l'autorità di vigilanza non aveva, evidentemente, alcuna percezione, in quanto mai rappresentata dai componenti degli organi sociali. Ed infatti il riferimento nella lettera dell'11.1.2013 è alla pariteticità come regola interna.

Ma occorre considerare quale riscontro alle attese di Banca d'Italia sia stato fornito dagli imputati.

E su tale tema di prova, va censurata la sostanziale assenza nel provvedimento impugnato di valutazione. Si tratta di omissione, questa che si rinviene nel provvedimento impugnato, non di poco momento, perché in realtà vi fu tra gli esponenti aziendali e la dirigenza di Banca d'Italia, in data 24.1.2013, un'importante riunione, di cui conosciamo dettagli molto significativi, ed ancora una nota, oggetto di preventiva approvazione unanime da parte del Consiglio di Sorveglianza di UBI, direttamente indirizzata a Banca d'Italia.

Merita allora di essere richiamato il resoconto n. 109 di Lucchini, nell'ambito del quale, al paragrafo 3, rubricato "**rapporti Bankitalia**", si ricostruisce un colloquio intercorso tra CALVI, SANTUS, LUCCHINI e MAZZOLENI in ordine alla strategia pianificata anche con BAZOLI circa le comunicazioni da effettuare in Banca d'Italia, nel corso della programmata riunione del 24.1.2013 sul tema delle *governance* della banca:

### "3. RAPPORTI CON BANKITALIA

*Concluso l'esame delle ultime vicende in vista della designazione da parte della filiera bergamasca del presidente del CS, ho chiesto ed ottenuto dall'avv. Calvi la disponibilità ad entrare nel merito delle problematiche della governance UBI: Giusy ha confermato che di massima si recherà a Roma giovedì 24, avendo a disposizione un tempo limitato, che cercherà di ampliare: ne ha parlato col dr. De Poli, in quanto assente il dr. Signorini per la perdita della madre. In preparazione dell'accesso a Roma, Giusy ha chiarito che:*

*- all'indomani pomeriggio si sarebbe incontrato a Brescia con l'avv. Bazoli, con il quale ha contatti frequentissimi, con il pres. Zanetti e con il dr. Massiah, allo scopo di concordare la linea da tenere in Banca d'Italia, senza tema di essere poi smentito;*

*- verrà messa a punto una tattica analoga a quella usata dal prof. Bazoli quando ha dovuto discutere con Visco e Saccomanni la governance di Banca Intesa, con particolare riguardo al modello federale e al sistema duale"*

Dunque, l'“accesso a Roma”, presso cioè gli uffici della Banca d'Italia del 24.1.2013, fu preceduto da una riunione preparatoria tra CALVI e BAZOLI che in realtà, in quanto mero presidente di ABLP, non aveva alcun titolo a conoscere i contenuti della “grave reprimenda di Banca d'Italia” espressi nella lettera di intervento dell'11.1.2013 (che non a caso è indirizzata solo al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione, e reca pure la dicitura “riservato”).

Che effettivamente vi sia stata una concertazione preventiva in ordine a quanto rappresentare a Banca d'Italia a seguito della lettera dell'11.1.2013 risulta pure, effettivamente, dal resoconto n. 110 di Lucchini, relativo alla riunione del Consiglio di Sorveglianza del 23.1.2013, ove si dà atto che CALVI si era allontanato pressoché subito dalla seduta “dato che doveva partecipare ad una riunione con l'avv. Bazoli (il Notaio Santus ha osservato che non è giustificabile la sua intromissione), il presidente Zanetti e l'avv. Pedersoli, in preparazione dell'accesso all'indomani in Bankitalia”. Significative anche le parole attribuite in quel documento a SANTUS circa l'inammissibilità di un'intromissione di BAZOLI, a conferma di una generale consapevolezza dell'illiceità di un'ingerenza direttamente riconducibile all'intesa tra i rappresentanti delle due associazioni (e possibile solo grazie ad essa).

Occorre però soffermarsi su ciò che, in relazione alla richiesta da parte dell'autorità di vigilanza di superamento del principio di pariteticità, venne poi rappresentato a Banca d'Italia, sia nell'incontro del 24.1.2013, sia con lettera preventivamente approvata dal Consiglio di Sorveglianza del 13.3.2013 (all. n. 40 alla relazione di **Giannattasio**).

Dal res. di LUCCHINI n. 110, par. 3.b relativo alla riunione del Consiglio di Sorveglianza di UBI del 23.1.2012, si apprende la strategia, concordata con BAZOLI, che sarà tenuta da CALVI e da MASSIAH (pure presente a detto incontro) nel corso del colloquio con Banca d'Italia previsto per il giorno successivo:

*(B) Nel pomeriggio l'incontro sarà a Palazzo Koch con il Dott. Signorini: è previsto l'intervento a fine riunione del Dott. Saccomanni.*

*Si discuterà del sistema duale, e quindi dei ruoli svolti dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione: si sosterrà che, se disfunzioni vi sono state, risalgono a qualche anno fa e sono comunque in via di superamento.*

*Quanto all'input sulla presenza prevalente o esclusiva di manager nel Consiglio di Gestione, Massiah ha affermato che non vi sono ragioni plausibili, trattandosi di una vera e propria “provocazione intellettuale”. Si sosterrà che la figura di collegamento fra consiglieri e manager è rappresentata dal CD Massiah: non si capisce il motivo per cui si voglia creare un contrasto fra manager e consiglieri.*

*Quanto al numero dei consiglieri del gruppo, si farà presente che il Consiglio di Gestione del 17.12 ha deciso di ridurre i membri dei Consigli di Amministrazione delle controllate.*

*Mentre vi può essere una disponibilità a ridurre i membri del Consiglio di Gestione, dato che lo statuto prevede da 7 a 11, nessuna concreta possibilità esiste per il CS: le eventuali modifiche statutarie potranno essere introdotte a seguito di un'assemblea straordinaria.*

*L'avv. Calvi ha espresso l'opinione che non si possa comunque andare sotto i 17, pena l'impossibilità di formare comunque i Comitati Interni.*

*Calvi sosterrà che i principi di derivazione e di pariteticità non sono i più importanti, avendo prevalenza i criteri qualitativi di selezione dei candidati.*

*Si darà assicurazione che verranno adottate le migliori metodologie, grazie anche alla collaborazione con Egon Zendher."*

Dalla lettura emerge il deliberato intento di CALVI, d'intesa con MASSIAH, di minimizzare, nella riunione con la dirigenza di Banca d'Italia (Saccomanni, firmatario della lettera dell'11.1.2013), l'effettiva rilevanza applicativa nell'ambito della governance della banca dei principi di pariteticità e derivazione, secondo una strategia (concordata con BAZOLI, come si è detto) volta in sostanza a far credere che detti principi fossero stati già di fatto soppiantati per effetto dell'applicazione di criteri qualitativi di selezione dei candidati, individuati con la collaborazione con Egon Zendher.

E che effettivamente sia stata questa la strategia seguita dagli imputati nel tentativo di rassicurare Banca d'Italia in relazione alle richieste articolate nella lettera di intervento dell'11.1.2013, risulta documentalmente anche dalla nota di UBI Banca, preventivamente approvata dal Consiglio di Sorveglianza, del 13 marzo 2013, avente ad oggetto, proprio, le controdeduzioni di UBI Banca in ordine alla richiamata missiva di Banca d'Italia (all. n. 40 alla relazione di Giannattasio).

In sintesi, nella nota di UBI indirizzata a Bankitalia del 13.3.2013, alle pagg. 5 e ss. si ricostruisce "il percorso già intrapreso da UBI Banca per quanto attiene l'adozione dei migliori standard di governance". L'intero contenuto della lunga risposta di UBI alla lettera dell'11.1.2013 è incentrato sulle iniziative che si afferma essere state assunte per assicurare quanto richiesto da Banca d'Italia in ordine alla composizione degli organi sociali, ovvero rigorosi criteri solo professionali dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione (che nell'ottica dell'autorità di vigilanza avrebbero dovuto, come si è visto, sostituire il ricorso alla pariteticità tra derivazioni).

Si ricostruiscono inoltre le competenze tecniche richieste ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione (cfr pagg. 7 e 8 all. n. 40 alla relazione di Giannattasio), i criteri di selezione della candidature, e si comunica anche all'autorità di vigilanza, *apparentemente* in maniera soddisfattiva rispetto alle attese di Banca d'Italia espresse nell'intervento di gennaio 2013, che "sulla base di tali indicazioni è stata definita la lista delle candidature da proporre alla prossima Assemblea", ovvero la lista istituzionale.

Nella lunga lettera del Consiglio di Sorveglianza di UBI del 13.3.2013 mai compare il riferimento alla pariteticità o alle derivazioni nell'elaborazione delle procedura di nomina.

Ma, soprattutto, mai compare in quella lettera del 13.3.2013 – che costituisce la rappresentazione ufficiale (ma decettiva) da parte del Consiglio di Sorveglianza di UBI a Banca d'Italia del processo di nomina degli organi sociali del 2013, alcun riferimento

alle associazioni ABLP e/o AMICI di UBI, che pure mai sono citate in alcuno degli allegati alla predetta lettera del 13.3.2013

E' sufficiente confrontare il processo di elaborazione della lista istituzionale e del Consiglio di Gestione come ricostruito in precedenza sulla base principalmente (ma non solo) dei resoconti di Lucchini, per avere l'evidenza – documentale – del contenuto del tutto decettivo di quella nota del 13.3.2013 che, dovendo fornire rassicurazioni in ordine all'avvenuto ridimensionamento della regola della pariteticità tra derivazioni richiesto da Bankitalia, restituisce una rappresentazione del tutto distorta di quel processo di nomina, in cui non esisterebbero rappresentanti delle associazioni, in cui mai si cita un'intesa tra ABLP e AMICI di UBI, e nemmeno le derivazioni all'interno degli organi sociali, ma solo criteri tecnici e qualità professionali.

Si è già detto come, invece, risulti provato che l'elaborazione dei criteri di Egon Zendher non abbia avuto alcuna incidenza sul processo di nomina degli organi sociali, tutto ancorato invece alla dialettica tra le associazioni e alle sole esigenze di rappresentatività di ABLP e AMICI di UBI.

L'aver completamente trascurato, in sentenza, adeguate valutazioni circa le prove documentali sopra richiamate rappresenta un decisivo *vulnus* alla tenuta di tutto il ragionamento del giudice, con riferimento al patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia, e consente di cogliere anche, come si accennava, la rilevanza dell'ostacolo nei confronti dell'autorità di via Nazionale.

Non vi è chi non veda che con la lettera dell'11.1.2013 Banca d'Italia, all'esito di varie ispezioni da cui erano emerse gravi criticità anche sotto il profilo della governance, eserciti poteri di vigilanza regolamentare, chiedendo una urgente convocazione di entrambi gli organi sociali di UBI per discutere dei contenuti della lettera nel senso che si è già *supra* si è ricostruito e per attuare le richieste esplicitamente formulate con quell'intervento di vigilanza.

Con ciò, dunque, già di per sé manifestando inequivocabilmente l'interesse dall'autorità di vigilanza in ordine alla modalità di nomina degli organi sociali che "a cinque anni" dalla fusione non potevano più essere appannaggio di una regola ancora sì presente nel regolamento del comitato nomine, ma ormai ritenuta non più conforme alla sana e prudente gestione, finalità di vigilanza propria di Banca d'Italia.

A fronte dell'esercizio di un potere di vigilanza, la rappresentazione fornita dal Consiglio di Sorveglianza di UBI sia, per il tramite di CALVI e MASSIAH, nell'incontro con Saccomanni (deceduto) in Bankitalia del 24.1.2013, sia soprattutto della lettera del 13.3.2013, è intenzionalmente fuorviante: viene rappresentata all'autorità di vigilanza una situazione totalmente difforme rispetto al concreto ed effettivo svolgimento del processo di elaborazione delle nomine, omettendo consapevolmente alcun riferimento alle associazioni e persino alla stessa pariteticità, al fine precipuo di

affermare che tale regola *“non era più importante”*, come dichiarato da CALVI e MASSIAH (d'intesa con BAZOLI).

Da un lato, dunque, un diretto interessamento da parte dell'autorità di vigilanza al processo di elaborazione delle lista istituzionale, necessario proprio in considerazione della precedente attività di vigilanza ispettiva, come ha correttamente ricostruito BARBAGALLO nella sua testimonianza, attraverso l'esercizio di un potere amministrativo e di atti di vigilanza informativa (tra cui rientra anche la riunione del 24.1.2013); dall'altro, una condotta manipolativa, che trova nella lettera del 13.3.2013, approvata da tutto il Consiglio di Sorveglianza, una prova documentale insuperabile.

Concludendo sul punto in parola, occorre poi solo rilevare che il quadro ora descritto non è minimamente intaccato dalla erronea valutazione, da parte del Tribunale di Bergamo, di alcuni estratti dell'ispezione c.d. Annesi, svoltasi dopo, nell'autunno del 2013 e successivamente alla ricezione della segnalazione/esposto dei consiglieri di minoranza del Luglio 2013.

Va qui semplicemente rimarcato che in nessun punto del rapporto ispettivo a firma di Annesi<sup>18</sup> in atti si fa diretto riferimento ad intese parasociali tra le associazioni, né invero si fa alcun cenno ad influenze delle associazioni AMICI di UBI e ABLP (che è ciò che rileva riguardo al patrimonio conoscitivo dell'autorità di vigilanza in relazione al secondo e terzo alinea del capo B), intesa che, dunque, anche nel corso di quell'accertamento ispettivo non era stata rappresentata al team ispettivo (come del resto nel corso delle contestuali ispezioni Consob sulle associazioni).

Ma non solo, perché a ben vedere dalla lettura di tale rapporto ispettivo - peraltro conclusosi con un giudizio parzialmente sfavorevole - emerge pure un persistente sviamento dell'attività di vigilanza ispettiva della Banca d'Italia, del tutto in linea con il contenuto della lettera del 13.3.2013, con riferimento alle modalità di nomina degli organi sociali. Si legge infatti nel rapporto ispettivo ANNESI, con riferimento alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione insediatasi dopo l'assemblea del 2013 che *“attraverso la preventiva formalizzazione delle regole per l'individuazione dei profili quali/quantitativi dei candidati è risultata, nei fatti, attenuata l'incidenza del principio di pariteticità: tra l'altro da evidenze della banca risulta che sette consiglieri tratti dalla lista istituzionale non appartengono a nessuna associazione”*. In sostanza, il team ispettivo diretto da ANNESI - all'oscuro del reale processo di formazione degli organi come si è ricostruito in precedenza - dava atto, all'esito dell'ispezione, dell'applicazione dei criteri quali/quantitativi di Egon Zender, che invece, come si è visto, non rispecchiano affatto le modalità di elaborazione della lista c.d. istituzionale, impostate in realtà sulla dialettica tra i rappresentanti delle associazioni. Si conferma pertanto che anche in occasione dell'ispezione c.d. Annesi è proseguita un'attività di ostacolo a danno della Banca d'Italia (che pure aveva disposto quell'ispezione, che inizia nell'estate 2013, successivamente all'esposto dei consiglieri di minoranza del 20.7.2013), impedendo così all'autorità di vigilanza sulla sana e prudente gestione di cogliere le reali modalità di funzionamento del

<sup>18</sup> Cfr. produzione documentale del PM, pp. 3320-3342

Comitato Nomine e l'influenza esercitata d'intesa tra loro dai rappresentanti delle associazioni.

Lungi dal costituire, dunque, un *'attestazione, da parte della persona offesa del presunto reato di ostacolo, della effettività del percorso di rinnovamento degli organi di vertice nel 2013'* (come si legge in sentenza), gli esiti del rapporto ispettivo Annesi costituiscono pure effetto della condotta decettiva posta in essere dagli imputati.

Non corretta appare altresì la lettura offerta dal Tribunale del res. di Lucchini n. 151 relativo alla consegna in data 13.2.2014, presso la sede di Milano della Banca d'Italia del rapporto prodotto all'esito della richiamata ispezione.

Da quel documento, infatti, non si ricava affatto, come asserito nel provvedimento impugnato, che è soltanto in quel momento, cioè all'inizio del 2014, che Banca d'Italia ritiene maturi i tempi per un superamento della pariteticità. Al contrario, l'interpretazione del resoconto in parola, necessariamente integrata con la lettura del rapporto ispettivo redatto da ANNESI (cui il resoconto si riferisce), consente di affermare che nella richiamata riunione presso la sede di Milano del febbraio 2014 la Banca d'Italia, con particolare riferimento al progetto di modifiche statutarie deliberato dal Consiglio di Sorveglianza di UBI al quale fa riferimento anche il rapporto ispettivo, ha inteso solo *riaffermare* la necessità di una definitiva abolizione della pariteticità e delle derivazioni, in continuità, però, con una richiesta chiaramente articolata già nel gennaio 2013.



### 10.3 Le attese della Banca d'Italia sulla "banca unica", ed il correlato ostacolo

Non convincono sul punto le valutazioni espresse dal Tribunale di Bergamo in ordine alle richieste di Banca d'Italia con riferimento al mutamento del modello organizzativo adottato dal gruppo UBI che, come si è visto, costituisce oggetto gestionale specifico del patto parasociale sin dalla riunione del 20.7.2012, e poi in tutto il periodo successivo, come confermato anche dalle riunioni del 13.3.2014 e del 10.10.2013.

Per il Tribunale la *"Banca d'Italia non formulò mai intimidazioni o, tanto meno, ordini ad UBI con riferimento alla fusione per incorporazione delle controllate nella holding (in ciò si risolve, dal punto di vista tecnico, il passaggio al modello banca unica), cui UBI avrebbe indebitamente resistito ostandovi il presunto accordo tra associazioni avente ad oggetto il mantenimento, tra l'altro, del modello federale"* (cfr. sent. pag. 119). *"Del resto, si rileva come financo nella (severa) lettera d'intervento dell'11.1.2013 la Vigilanza della Banca d'Italia, per quanto in questa sede di interesse, si fosse limitata, da un lato, ad invitare UBI ad intraprendere più efficaci azioni di razionalizzazione delle banche del gruppo e della relativa rete sportellare e, dall'altro, a dimostrazione della diversa incidenza dei potenziali interventi di vigilanza, come avesse disposto espressamente che UBI, entro 60 giorni dalla ricezione della nota, deliberasse l'incorporazione della controllata UBI Leasing"* (pagg. 119-120).

Quella del giudicante appare, in primo luogo, una vera e propria petizione di principio. Ed infatti, non sono state adeguatamente prese in considerazioni dal Tribunale di Bergamo plurime fonti di prova, convergenti nell'attribuire ai molteplici interventi,

nel tempo, di Banca d'Italia il significato di una chiara e precisa indicazione dell'autorità di vigilanza verso una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del modello organizzativo e l'adozione della c.d. Banca Unica, ovvero di un modello industriale che superasse le sovrapposizioni e intersezioni delle aree di business riveniente da un assetto indifferenziato dalle numerose (otto) società controllate del gruppo.

Non risulta in sentenza, ad esempio, valorizzato in sentenza il verbale del Consiglio di gestione dell'11 febbraio 2011<sup>19</sup>, in cui è riportato l'intervento al Consiglio di Stefano Mieli, allora Capo della Vigilanza di Banca d'Italia, reso in occasione della consegna del rapporto prodotto all'esito dell'ispezione sui rischi di tasso e liquidità svolta dal 27.9.2010 al 22.12.2010.

Si riportano alcuni passaggi, risultanti dalla verbalizzazione, delle richieste formulate da Mieli già a marzo 2011 al Consiglio di Gestione di UBI Banca sul modello organizzativo:

- *“E' quindi necessario assicurare processi decisionali fluidi e capacità di attuazione tempestiva degli interventi complessivi e, sotto questo profilo, sembra opportuno realizzare quanto prima una razionalizzazione del gruppo e in particolare delle banche rete e delle società prodotte”;*
- *“dalla lettura del rapporto, risulta sin d'ora chiaro che le risultanze dello stesso non sono soddisfacenti. I evidenziati si innestano in un quadro molto complesso non solo sotto il profilo tecnico, ma anche organizzativo”*
- *“evidenzia quindi la necessità di concentrarsi sull'efficientamento della struttura operativa e di procedere ad un ripensamento del modello di business del gruppo, per individuare soluzioni che consentano di ripristinare adeguati meccanismi reddituali senza peraltro pregiudicare altri profili tecnici: questo è secondo la vigilanza un obiettivo primario del gruppo UBI”*

L'invito di Mieli, a marzo 2011, a *“realizzare quanto prima una razionalizzazione del gruppo”* seguiva peraltro quanto già emerso non solo con riferimento all'ispezione c.d. Lattuca svolta dal 27.9.2010 al 22.12.2010, ma anche all'esito dell'ispezione, sempre diretta da Lattuca, svolta precedentemente a partire dall'8.2.2010. In quel rapporto ispettivo, in parte riservata, a pag. 19, già si evidenziava, in chiave critica, che da parte degli organi sociali della capogruppo *“nessuna riflessione è stata condotta sul modello organizzativo, la cui complessità, come evidenziato in parte aperta, appesantisce i meccanismi decisionali e la struttura dei costi”*. Si vedano anche i riferimenti critici all'assetto organizzativo federale e polifunzionale vigente in UBI espressi nel rapporto depositato all'esito dell'ispezione svolta dal 31.1.2011 al 30.6.2011, parte aperta pag. 2 e parte riservata pag. 18.

Nella lettera dell'11.1.2013 si evidenzia, poi, che *“la vigilanza si è [già] soffermata su tale aspetto... invitando a intraprendere più efficaci azioni di razionalizzazione delle banche del gruppo”*; sono peraltro richiamate in quella lettera una serie di inviti rivolti anche su tale aspetto alla capogruppo bancaria (cfr. nota n. 4 delle lettera in parola – all. n. 39 alla relazione di Giannattasio).

<sup>19</sup> Trattasi di verbale acquisito con il consenso delle parti.

Deve pure rilevarsi che, contrariamente alle riduttive letture prospettate in sentenza tendenti a confinare gli interventi di Banca d'Italia nell'ambito di mere raccomandazioni, in realtà sono gli stessi componenti degli organi sociali di UBI a ritenere che le attese di Banca d'Italia fossero delle vere e proprie "intimazioni" (per usare un termine adoperato da Lucchini) o comunque delle richieste che dovevano essere adeguatamente soddisfatte.

Ciò risulta da non pochi resoconti di Lucchini: ad esempio dal res. n. 11 relativo alla seduta del consiglio di sorveglianza del 10.11.2010, al par. 5, pagg. 4 e ss.: dalla ricostruzione degli interventi svolti in quella riunione del Consiglio di sorveglianza emerge infatti da un lato come l'indicazione di Banca d'Italia sulla semplificazione del modello organizzativo fosse particolarmente stringente, e, dall'altro, come le principali ostilità rispetto al superamento del modello federale, pure richiesto da Banca d'Italia provenissero proprio da ABLP per il tramite del suo presidente BAZOLI. Ed ancora, che le richieste di Banca d'Italia fossero avvertite dagli stessi imputati come una vera e propria "intimazione" risulta confermato anche dal doc. n. 34 di Lucchini (cft. pag. 5, intervento di Calvi, che espressamente parla di "intimazione di Bankitalia"), dal doc. n. 14 sistematizzazione della difesa LUCCHINI: lettera a FAISSOLA con le allegate "Considerazioni in merito al modello federale in vista della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 23.3.2011" e dal doc. n. 22 di Lucchini.

La lettura sia del verbale del Consiglio di gestione del marzo 2011, con il relativo intervento del Capo della Vigilanza di Banca d'Italia, sia dei richiamati resoconti di Lucchini, sia della lettera di intervento dell'11.1.2013 inducono pertanto a ritenere che, dunque, fosse ben chiaro che le indicazioni di Banca d'Italia in ordine al superamento del modello organizzativo federale e polifunzionale verso la banca unica dovessero, comunque, trovare attuazione.

Non può quindi condividersi la valutazione del Tribunale espressa in particolare alle pagg. 119 e ss della sentenza, che riduce notevolmente la portata delle richieste di Banca d'Italia circa il modello organizzativo, in realtà veicolate in una lettera di intervento, in uno specifico e lungo intervento del Capo della Vigilanza al Consiglio di Gestione, in plurimi contatti con l'autorità di vigilanza di cui danno conto i menzionati documenti di Lucchini, negli stessi rapporti ispettivi.

Ma, al di là di tali considerazioni, anche qui ad essere errata è prima di tutto la stessa impostazione del problema da parte del Tribunale.

Nella ricostruzione dei flussi comunicativi tra vigilante e vigilato rilevanti ai sensi dell'art. 2638, commi 2 e 3 c.c., non rileva interrogarsi sulla portata precettiva o meno delle intimazioni di Banca d'Italia in ordine all'evoluzione verso la "banca unica". Non rileva, in realtà, chiedersi se, in relazione al modello organizzativo, le attese dell'autorità di vigilanza possano inquadrarsi in una relazione di autorità o di *moral suasion*, come argomenta il Tribunale di Bergamo (dimenticando peraltro che la *moral suasion* rappresenta espressione, ancorchè atipica, comunque dell'attività di vigilanza).

Il punto che assume rilevanza è, invece, la mancata conoscenza da parte di Banca d'Italia, per effetto della condotta degli imputati, che quelle indicazioni (comunque le si voglia qualificare, non è questo che conta), siano state disattese non già per una libera dialettica interna agli organi sociali, ma per effetto di un'intesa parasociale tra due enti, mai comunicata ai sensi dell'art. 20 del TUB, che aveva reso il mantenimento del modello organizzativo federale un "baluardo irrinunciabile", secondo il *diktat* di BAZOLI e dei rappresentanti di ABLP.

Come si è visto, già nella riunione del 20.7.2012 i rappresentanti delle associazioni MINELLI e CAMADINI (per ABLP) SANTUS e MOLTRASIO (per Amici di UBI), su mandato di BAZOLI e ZANETTI, convennero sull'immodificabilità del modello organizzativo, pure a fronte degli esiti della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 27.6.2012, in cui, coerentemente con le indicazioni di Banca d'Italia, era emerso un consenso significativo in area bergamasca sulla banca unica. Si richiamano in proposito le considerazioni espresse al punto n. 3 del presente appello, con riferimento al contenuto, e alle ricadute gestionali del patto parasociale tra le associazioni. E come si è pure visto, anche nel prosieguo del rapporto d'intesa tra le due associazioni, la scelta, nonostante le indicazioni di Banca d'Italia, in ordine al mantenimento del modello organizzativo rimane sempre ancorata non già a valutazioni tecniche di competenza degli organi sociali, ma agli accordi stessi tra le associazioni, attuati dai loro rappresentanti (cfr. *supra* punto n. 8 con riferimento alla riunione del 13.3.2014, ma anche richiamata intercettazione tra Gusmini e Brogi sulla "struttura di comando esterna" che impedisce proprio l'adozione del modello organizzativo della banca unica).

E' quindi provato che l'intesa tra le associazioni, non comunicata e mai conosciuta da Banca d'Italia, abbia direttamente inciso, e per un lungo periodo di tempo, sull'assunzione di decisioni strategiche in relazione alle quali ripetutamente la Banca d'Italia aveva chiaramente indicato il percorso da seguire, senza che l'autorità di vigilanza potesse comprendere che l'ostacolo a tale svolta organizzativa dipendesse direttamente dall'intesa parasociale occulta tra le associazioni. Ne consegue che l'attività di vigilanza svolta da Banca d'Italia, ed espressa nei richiamati plurimi interventi dell'autorità sulla razionalizzazione del modello organizzativo, sia stata in concreto sviata, potendosi così cogliere anche in relazione a tale profilo la rilevanza dell'ostacolo perpetrato, non essendo stato rappresentato correttamente a Via Nazionale il vero nodo che impediva l'adozione del sollecitato assetto della banca unica.

Così impostato correttamente il problema, appaiono irrilevanti quelle considerazioni del Tribunale di Bergamo espresse sul tema, laddove si allude ad una varietà di posizioni circa il modello organizzativo formatesi all'interno degli organi sociali, anche tra i componenti delle singole derivazioni. In realtà, che vi fossero negli organi sociali posizioni differenziate da parte di alcuni consiglieri è un dato del tutto neutro rispetto al profilo di interesse in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 2638 comma 2 cc, che, atteso il richiamato effetto gestionale proprio sul modello organizzativo riveniente dagli accordi parasociali, emerge plasticamente dalla mancata conoscenza da parte di Banca d'Italia dell'esistenza e dei contenuti del patto stesso, tra cui appunto il mantenimento del modello federale.

E va pure ribadito che effettivamente l'accordo ha inciso sulla decisione degli organi sociali perché, a distanza dall'intervento al Consiglio di Gestione di Mieli del marzo 2011, e poi nonostante le ulteriori indicazioni pure veicolate da Bankitalia, in realtà si perverrà come si è detto all'adozione del modello della banca unica solo molto più tardi, ovvero nel 2016, cioè oltre 5 anni dopo, e successivamente alla trasformazione della capogruppo in SPA.

Un periodo di tempo lunghissimo, dunque, sicché non convincenti appaiono quei passaggi della sentenza sul punto in cui si lascia intendere che di per sé il superamento del modello organizzativo, in quanto processo complesso, richiedeva tempo. In realtà, oltre 6 anni, a fronte di indicazioni in ordine alla razionalizzazione del modello organizzativo già rappresentate nei rapporti ispettivi del 2010 e più volte ripetute, a fronte di una richiesta di Mieli di "*realizzare quanto prima una razionalizzazione del gruppo*", a fronte anche delle passività economiche annuali derivanti dal modello federale, è un lasso di tempo che si spiega soltanto in relazione alla circostanza che sulla scelta strategica in parola ha inciso l'intesa parasociale tra le associazioni.

## 11. LE SINGOLE POSIZIONI

Gli approdi raggiunti in ordine alla sussistenza del reato di cui al secondo e terzo alinea del capo B) e, per quanto sovrapponibili, in ordine alle condotte di cui al quarto alinea e al penultimo capoverso del medesimo capo, consentono ora di formulare alcune considerazioni sulla riferibilità soggettiva delle condotte in esame agli imputati.

E' un aspetto questo non affrontato in sentenza: il giudice di Bergamo perviene all'esito assolutorio, come si è visto, in relazione a considerazione avvolgenti, in chiave unitaria, la sola condotta nella sua materialità. Pur nel silenzio del provvedimento impugnato sul punto, appare tuttavia utile richiamare alcuni dati fattuali, risultanti dagli elementi di prova acquisiti al fascicolo del dibattimento, già esposti nel presente atto, maggiormente sintomatici anche dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2638, commi 2 e c.c.<sup>20</sup>.

Le considerazioni che ora si riepilogano sono riferite alle condotte di cui al secondo e terzo del capo B) in disamina nel presente capitolo (anche con riferimento alla durata temporale specificata per ciascun imputato); tuttavia, esse assumono rilievo anche con riferimento ai profili soggettivi rilevanti in ordine alle condotte di cui al primo alinea del capo B, così sciogliendo la riserva assunta al par. 3 del capitolo 1). Resta peraltro fermo che, con riferimento alle condotte di cui al primo alinea, il *dies a quo* vada individuato, come da atto di imputazione, nel 9.5.2009.

<sup>20</sup> Si veda anche sul punto la requisitoria resa all'udienza del 27.4.2012.

**BAZOLI Giovanni** (condotte di cui al secondo e terzo alinea per il periodo temporale dal luglio 2012 sino al 10 ottobre 2015; a partire dal 29 marzo 2012, data di cessazione della carica di consigliere di sorveglianza di UBI Banca, e sino al 10 ottobre 2015, BAZOLI risponde delle condotte ascrittegli ai sensi dell'art. 2639 c.c., per aver esercitato in via continuativa e significativa poteri corrispondenti a quelli di consigliere di sorveglianza).

La posizione di BAZOLI è attratta nel perimetro della responsabilità per il reato di cui al capo B) anche in ragione dei poteri esercitati in via continuativa e significativa di consigliere di sorveglianza.

Nella sentenza impugnata, la qualifica rivestita da BAZOLI viene affrontata, in parte, nella motivazione relativa al capo C); è di tutta evidenza, però, che stante il riferimento all'art. 2639 c.c. anche nel capo B), le condotte di cui al secondo e terzo alinea, come del resto anche quella relativa al disallineamento informativo, sono contestate a BAZOLI anche a titolo di consigliere di sorveglianza di fatto. Pur non ponendosi appello con riferimento al capo C), vanno comunque confutate le argomentazioni del Tribunale di Bergamo in ordine alla qualità di BAZOLI, per quanto le stesse siano riferibili anche in relazione al criterio di imputazione soggettiva delle condotte di cui al capo B) nei riguardi di tale imputato.

Va preliminarmente ricordato che, secondo le coordinate giurisprudenziali di riferimento, *“la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale”* (cfr. Cass. n. 35346 del 2013).

Ora, quanto in particolare ad uno dei tipici esercizi delle attribuzioni proprie del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca (ovvero, ai sensi di statuto, le nomine dei consiglieri di gestione ed il parere rilasciato al consiglio di gestione in ordine alle nomine degli organi sociali di tutte le controllate) è indubitabile che BAZOLI abbia concorso all'assunzione di tali determinazioni in via di fatto: i verbali del direttivo di ABLP richiamati nel capitolo 3 del rapporto ispettivo della CONSOB provano che il direttivo di ABLP, del quale BAZOLI era Presidente, per il tramite dell'influenza esercitata sul comitato nomine della Banca, abbia determinato non soltanto le nomine dei consiglieri di gestione, ma di fatto anche delle controllate, in maniera non già occasionale, ma costante in relazione a ciascuna tornata di nomine avutasi nel tempo. Tutto il processo di elaborazione concertata della lista c.d. istituzionale, del quale BAZOLI è stato come si è visto uno dei protagonisti nei rapporti con la Commissione ZANETTI, attesta ulteriormente l'esercizio di un potere tipico corrispondente alla carica di consigliere di sorveglianza (e segnatamente di componente anche del Comitato Nomine).

Ma non solo, perché anche con riferimento alle opzioni gestorie, pure dall'istruttoria è emerso il decisivo ruolo svolto da BAZOLI, non potendosi condividere, per tutto quanto si è detto in particolare ai punti nn. 3 e 8), le riduttive letture prospettate dal Tribunale (e sostanzialmente riproposte alle pagg. 201-203 della sentenza). Rilevano pure, dunque, quanto all'esercizio di poteri tipici della funzione di consigliere di sorveglianza, gli esiti della riunione del 10.10.2013, in cui Bazoli *“dava il via libera”* ad un progetto di modifiche statutarie a lui sottoposto prima ancora che al Consiglio di Sorveglianza; ed ancora va richiamata la riunione del 13.3.2014 all'esito della

quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Bergamo, effettivamente l'opposizione manifestata da Bazoli in ordine al modello della banca unica ha avuto diretta incidenza sul rallentamento dei lavori in ordine alla transizione rispetto a questo modello organizzativo, tanto che GUSMINI, nella intercettazione richiamata al punto n. 7, nel maggio 2014 confidava a BROGI che il principale ostacolo all'adozione di un nuovo modello industriale era "struttura di comando esterna" facente capo (anche) a Bazoli.

L'esercizio di tali funzioni corrispondenti a quelle di consigliere di sorveglianza appare essere tutt'altro che occasionale (come erroneamente ritenuto in sentenza) ma abbraccia tutto l'arco temporale che va dalle dimissioni del 29.3.2012 rassegnate da Bazoli dalla carica formale di consigliere Ed infatti, fermo quanto si è sopra detto in ordine alle varie 'tornate' di nomine, che di per sé attribuisce rilievo continuativo ai poteri in via di fatto esercitati, ciò risulta anche con riferimento alle decisioni di ordine strategico (attribuite tipicamente al Consiglio di Sorveglianza) che BAZOLI ha contribuito ad assumere. In aggiunta agli incontri ora richiamati del 10.10.2013 e del 13.3.2014, va infatti precisato che in non pochi verbali del direttivo di ABLP BAZOLI interviene affrontando direttamente tematiche strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di sorveglianza (cfr. ad esempio verbale del direttivo del 17.7.2012); in data 26.10.2012 si incontra con MOLTRASIO e MINELLI pure esprimendo un richiamo al rispetto degli accordi del 20.7.2012 in relazione a comportamenti assunti da Calvi sul tema della banca unica; in data 16.1.2013 invitava ad una riunione alcuni rappresentanti delle associazioni per discutere "del piano industriale", come annotato da Lucchini nel doc. n. 104; riceveva MASSIAH, ZANETTI e CALVI il 23.1.2012 per concordare la linea che questi ultimi avrebbero dovuto tenere in Banca d'Italia nel corso del programmato incontro del 24.1.2013, così estendendo la propria area di influenza anche alla gestione dei rapporti con Banca d'Italia (pure attribuzione del Consiglio di Sorveglianza). Con riferimento peraltro a quest'ultimo incontro antecedente la riunione in Banca d'Italia, è infondata l'argomentazione del Tribunale di Bergamo secondo la quale Calvi si sarebbe limitato a chiedere qualche consiglio a Bazoli in considerazione dell'esperienza di quest'ultimo, posto che come riferito da Lucchini l'incontro con il Presidente di ABLP era funzionale "a concordare [con Bazoli] la linea da tenere in Banca d'Italia" (cfr. doc. n. 109 di Lucchini, par. 3, "rapporti Bankitalia").

Sempre a conferma di una ingerenza continua di BAZOLI nelle decisioni strategiche della banca può poi citarsi il doc. di Lucchini n. 143, par. 6, ed in contenuti delle intercettazioni telefoniche: prog. n. 184 RIT 729/14, prog. n. 848 RIT 443/14, prog. n. 36 del RIT 105/15.

Si richiamano altresì sul punto le considerazioni espresse nel corso della requisitoria del 27.4.2021, alle pag. 60 e ss.

ZANETTI Emilio (condotte di cui al secondo e terzo alinea per il periodo temporale dal luglio 2012 sino al 23.4.2013, data di cessazione della carica di Presidente del Consiglio di gestione e quindi della qualifica formale rilevante ai sensi dell'art. 2638 c.c.).

In qualità di Presidente della Commissione istituita dal direttivo di AMICI di UBI del 7.9.2012, Zanetti ha un ruolo propulsivo, costantemente esercitato, nella trattativa con il

direttivo di ABLP sulla formazione della lista c.d. istituzionale, e molteplici sono gli incontri a ciò dedicati con BAZOLI in particolare (il 27.9.2012, a fine novembre 2012, il 4.12.2012, il 16.1.2013). Ruolo peraltro di per sé incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di gestione rivestita dallo stesso Zanetti: ed infatti, tale imputato è a capo dell'organo di Amici di UBI che, d'intesa con ABLP, forma la lista istituzionale per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, ovvero dell'organo chiamato ad esercitare anche funzioni di controllo sul consiglio di gestione stesso, secondo una commistione quindi di ruoli già di per sé in contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del marzo 2008. Sulla concertazione con il direttivo di ABLP in ordine alla lista istituzionale, si innestano, peraltro, anche interessi personali, come testimoniato dalle vicende relative alla candidatura in una controllata del figlio Matteo Zanetti, in contropartita con le richieste di ABLP. La documentazione rinvenuta presso il suo studio (cfr. all. n. 85 alla relazione di Giannattasio), e pure richiamata nel presente atto, attesta ulteriormente il ruolo di Zanetti svolto in tutto quel processo di elaborazione delle nomine come rappresentante di Amici di UBI.

Successivamente alla ricezione della lettera dell'11.1.2013, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione non rappresenta l'assetto di *governance* realmente esistente nel gruppo nè nel corso dell'incontro del 24.1.2013 in Banca d'Italia né successivamente: mai, ad esempio, Zanetti ha comunicato a Banca d'Italia o Consob, sino all'ispezione svolta da quest'ultima autorità, di essere stato presidente della Commissione istituita da Amici di UBI e del mandato di tale commissione.

Partecipa, prima del richiamato incontro del 24.1.2013 con la dirigenza di Banca d'Italia, ad una riunione con BAZOLI (oltre a CALVI e MASSIAH), in cui è stata messa a punto la strategia da assumere nei riguardi dell'autorità di vigilanza in relazione alle richieste di cui alla lettera dell'11.1.2013.

E' al corrente inoltre del contenuto decettivo della nota del Consiglio di Sorveglianza di UBI indirizzata alla Banca d'Italia del 13.3.2013. I resoconti di Lucchini relativi al periodo gennaio-febbraio 2013 danno peraltro atto di posizioni fortemente critiche di ZANETTI in ordine alle richieste di Banca d'Italia circa il superamento della pariteticità.

Le false dichiarazioni rese in sede di audizione CONSOB sull'inesistenza di interazioni con il direttivo di ABLP, e costituenti il reato di cui al capo D), connotano ulteriormente, in termini di proiezione finalistica, la condotta di ostacolo commessa da ZANETTI.

**CALVI Giovanni** (condotte di cui al secondo e terzo alinea per il periodo temporale dal luglio 2012 sino al 23.4.2013, data di cessazione della carica di Consigliere di sorveglianza, e quindi della qualifica formale rilevante ai sensi dell'art. 2638, comma 2 c.c.).

Nell'ambito della Commissione Zanetti, riveste un ruolo quasi analogo a quello del Presidente, come testimoniato, tra l'altro, dalla circostanza che ha frequenti rapporti personali, sui contenuti dell'intesa parasociale, direttamente con BAZOLI, con il quale si incontra più volte. Ed infatti, come si è visto, proprio con BAZOLI si vede nel novembre 2012 tornando da quella riunione, secondo le annotazioni di Lucchini, con la lista della cordata bresciana rispetto alla quale non aveva manifestato veti; contratta, inoltre, per conto della Commissione, con il Presidente di ABLP la nomina di Cera a vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, e la nomina di Tantazzi a Presidente della Banca Popolare Commercio e Industria. Come pure emerso, si deve inoltre a CALVI la trattativa

direttamente intrecciata con BAZOLI per indurre il direttivo di ABLP a non candidare Bazoli Francesca, coerentemente con un condiviso veto rispetto a tale candidatura emerso in seno alla Commissione Zanetti.

Successivamente alla morte di Faissola, nel dicembre 2013, assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Sorveglianza; pur dando atto i resoconti di Lucchini delle frequenti interlocuzioni con Banca d'Italia, CALVI mai ha rappresentato all'autorità di vigilanza alcuna circostanza idonea a far comprendere l'influenza delle associazioni sulla governance della banca, ed anzi, in occasione della riunione del 24.1.2013 con Banca d'Italia, deliberatamente ha rappresentato una situazione apparente difforme rispetto a quella reale, sostenendo che di fatto la pariteticità tra le associazioni non trovava più applicazione nel sistema di nomina degli organi sociali del gruppo (cfr. res. di Lucchini n. 110).

In qualità di Presidente f.f. del Consiglio di Sorveglianza firma la nota del 13.3.2013 indirizzata a Banca d'Italia, di cui si è già detto in ordine al contenuto decettivo.

Le dichiarazioni mendaci rese alla CONSOB e integranti il reato di cui al capo D), proprio da uno dei principali protagonisti del patto parasociale, pure ovviamente attestano l'intenzione di CALVI di delineare un quadro di *governance* dalla banca ben diverso rispetto a quello riveniente dall'intesa tra le associazioni.

Anche con riferimento al contenuto gestionale dell'intesa parasociale, CALVI, pure a conoscenza del contenuto della lettera dell'11.1.2013 e dei richiamati inviti dell'autorità di vigilanza in ordine alla "banca unica", omette di rappresentare alle autorità di vigilanza che lo stesso dibattito in ordine al superamento del modello organizzativo è in realtà condizionato dai termini dell'accordo tra le associazioni.

La sua condotta rileva anche in relazione al quarto alinea del capo B), attesa la qualifica di consigliere di sorveglianza rivestita per tutta la durata temporale sopra indicata.

**MOLTRASIO Andrea** (condotte di cui al secondo e terzo alinea da luglio 2012 sino al 10 ottobre 2015)

E' stato consigliere di gestione sino all'assemblea del 20.4.2013 e successivamente Presidente del Consiglio di Sorveglianza. E' stato altresì vicepresidente del direttivo di AMICI di UBI, partecipando così alle richiamate riunioni del direttivo del 3.5.2012, del 27.6.2012 e del 7.9.2012, in cui venne istituita la Commissione Zanetti. Ha assicurato il personale raccordo tra i lavori della Commissione e lo stesso direttivo di AMICI di UBI, anche in virtù del doppio ruolo rivestito. Ha partecipato all'incontro del 20.7.2012 tra rappresentanti delle associazioni, svolgendo quindi un ruolo propulsivo nel raggiungimento di un'intesa con i rappresentanti di ABLP anche sul "*diktat*" irrinunciabile pronunciato da BAZOLI, ovvero sugli aspetti gestionali del patto. Partecipa all'incontro con BAZOLI e MINELLI del 26.10.2012; viene designato, d'intesa tra le associazioni, come Presidente del Consiglio di Sorveglianza il 4.12.2012, molto prima rispetto alla formale indicazione da parte del Comitato Nomine. E' a conoscenza della lettera del 13.3.2013 e, in qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, vota e sottoscrive la lettera indirizzata alla Consob del 5.9.2013.

Da più fonti di prova emerge la chiara percezione, da parte di MOLTRASIO, dei rischi derivanti dall'ispezione CONSOB in corso sulle associazioni, e l'intenzione di mitigare tali rischi tramite una rappresentazione alla Commissione falsata dell'assetto di

governance della banca. Moltasio è infatti presente alla riunione del 26.10.2013 con SANTUS e CALVI in cui si concorda di “sminuire” in sede di audizioni CONSOB quanto risultante da un verbale di AMICI di UBI con riferimento ai “numerosi incontro con ABLP” e alla “grande influenza dell’associazione su Comitato Nomine”.

Ed ancora, elementi che ulteriormente corroborano la volontà di MOLTRASIO di celare l’intesa parasociale alle autorità di vigilanza si traggono anche dalle intercettazioni telefoniche, ed in particolare da quelle conversazioni in cui manifesta preoccupazioni per l’organizzazione di incontri aperti al pubblico con ABLP in costanza di ispezione della CONSOB, potenzialmente rivelatori di quello che la CONSOB mirava proprio ad accertare. Si vedano, ad esempio, i prog. nn. 471, 474, 752 del RIT 384/15.

MOLTRASIO partecipa, altresì, alle due riunioni associative del 10.10.2013 e del 13.3.2014: mentre, in costanza dell’ispezione Annesi, veniva da Banca d’Italia sollecitato un progetto di modifiche statutarie, Moltrasio acquisisce, dunque, nella riunione del 10.10.2013, il “benestare” di Bazoli alla presentazione di quel progetto di modifiche statutarie, senza mai informare di ciò le autorità di vigilanza, indotte dunque a ritenere che Bazoli non avesse più alcun ruolo, dopo le (obbligate) dimissioni dell’aprile 2012, nella capogruppo UBI, ruolo che invece emerge anche in quella fase post assembleare, come sul tema della banca unica (riunione del 13.3.2014).

Va qua peraltro smentito quanto si legge in sentenza a pag. 196, laddove si richiamano una conversazione telefonica di Moltrasio rilevante, a dire del Tribunale di Bergamo, in relazione alla circostanza che Moltrasio non ammetterebbe, nei colloqui telefonici, l’esistenza di alcun patto. Ed invero, come risulta dal prog. n. dal prog. n. 1681 RIT 384/14 (peraltro, proprio la conversazione richiamata in sentenza), a pag. 125 della perizia trascrittiva LEIDI, Moltrasio sapeva, o comunque aveva un fondato sospetto di essere intercettato, sicchè di per sé il contenuto di tale conversazioni appare non attendibile.

**MASSIAH Viktor** (condotte di cui al secondo e terzo alinea da luglio 2012 sino al 10 ottobre 2015).

Risulta essere pienamente consapevole delle modalità concertate di definizione della lista del consiglio di sorveglianza, nell’ambito dell’accordo tra Amici di UBI e ABLP. Nel res. di Lucchini n. 68, ad esempio, si dà atto di una riunione svoltasi il 18.7.2012, cui partecipavano, oltre MASSIAH, SANTUS e MOLTRASIO, nel corso della quale Lucchini aveva chiesto a MASSIAH conferma della nuova *governance* bresciana, ricavando dal consigliere delegato informazioni sul fatto che la “cordata” bresciana riteneva opportuno, anche per le condizioni di salute dell’avv. Faissola, un avvicendamento al vertice con la designazione del rag. Polotti; già da luglio MASSIAH era dunque al corrente del nome del Presidente del Consiglio di gestione, POLOTTI, che verrà designato formalmente solo nel marzo 2013, e delle modalità di formazione della lista istituzionale esterne rispetto al Comitato Nomine.

Può richiamarsi, altresì, la mail del 6.3.2013, inviata da POLOTTI A MASSIAH, presente nella documentazione informatica sequestrata a POLOTTI, che è di rilievo perché attesta, da parte di MASSIAH, la conoscenza del ruolo di ZANETTI e della commissione in relazione alle nomine relative alle società controllate da UBI Banca (documentazione informatica sequestrata a POLOTTI).

Ed ancora, MASSIAH ha sempre avuto piena consapevolezza del ruolo di BAZOLI, pur dopo le dimissioni rassegnate nel 2012, nella gestione della banca, possibile, per tutto quanto si è detto, solo in attuazione dell'intesa parasociale tra le associazioni. E' sufficiente in questa sede richiamare il documento n. 114 di Lucchini, relativo alla riunione preparatoria con BAZOLI dell'accesso in Banca d'Italia del 24.1.2013, riunione cui partecipa anche MASSIAH.

Non partecipa personalmente alla riunione del 13.3.2014, ma riceve il giorno seguente riceve un puntuale resoconto telefonico da POLOTTI; ciò a conferma del fatto che MASSIAH è pienamente inserito nell'illecita gestione della banca secondo i dettami del patto parasociale occultato alle autorità di vigilanza.

Che MASSIAH sia pienamente addentro alle dinamiche e agli equilibri che presiedono le strategie programmatiche e la gestione del gruppo UBI in attuazione dell'intesa parasociale risulta anche anche dal prog. n. 663 del RIT 443 (conversazione telefonica MASSIAH-CERA), da cui emerge che Massiah si adopera per il mantenimento di una paritetica presenza di membri delle due derivazioni anche in seguito alle modifiche del Regolamento Comitato Nomine richieste dalla Banca d'Italia nel 2014, richieste che avrebbero comportato il possibile inserimento di un esponente della minoranza all'interno del medesimo organo. Ed ancora, MASSIAH è pienamente a conoscenza del ruolo svolto da ABLP e da BAZOLI in UBI Banca come risulta anche dal prog. n. 848 del RIT 443.

In qualità di consigliere delegato vota la lettera del 5.9.2013 indirizzata a Consob, ed è a conoscenza anche del contenuto della lettera del 13.3.2013 indirizzata a Banca d'Italia.

Pur rivestendo una carica, quella di consigliere delegato, che di per sé comporta intensi flussi comunicativi con le autorità di vigilanza, mai ha comunicato né a Consob né a Banca d'Italia alcuna indicazione utile a Consob o Banca d'Italia circa l'intesa parasociale in essere tra le associazioni, né mai ha sollecitato il Consiglio di gestione o il Consiglio di Sorveglianza ad effettuare la comunicazione di cui agli artt. 122 del TUF e 20 TUB.

**POLOTTI Franco** (condotte di cui al secondo e terzo alinea da luglio 2012 sino al 10 ottobre 2015).

E' presente alla riunione del direttivo di ABLP del 17 luglio 2012 (all. n. 6 alla relazione CONSOB, pag. 13) quella cioè in cui BAZOLI svolge un intervento in cui ricorda *"l'importanza cruciale dell'assemblea che si terrà nella primavera del 2013 a cui, si dice convinto, verrà presentata una lista unitaria con la componente bergamasca, anche in coerenza con i patti fondativi"*.

Organizza l'incontro riservato presso la propria abitazione in data 14.03.2014 tra esponenti delle due associazioni, in cui sono stati discussi gli indirizzi programmatici e strategici del gruppo UBI. E' altresì presente all'incontro del 10.10.2013 con BAZOLI, MOLTRASIO, SANTUS, CERA e LUCCHINI.

Presso il suo studio viene rinvenuto l'appunto (cioè l'all. n. 81 alla relazione di Giannattasio), concernente la concertazione tra BAZOLI ZANETTI FAISSOLA e CALVI in merito proprio alle cariche apicali del gruppo).

Nel prosieguo di tale documento sequestrato a POLOTTI si passa poi a svolgere ipotesi su chi avrebbe dovuto mantenere l'interlocuzione con la Banca d'Italia nella fase di passaggio che precedeva l'assemblea e il rinnovo delle cariche (l'esigenza era determinata dall'interlocuzione all'epoca in corso con la Banca d'Italia in merito alle risultanze degli

accertamenti ispettivi che avevano riguardato UBI Leasing e più in generale all'assetto di governo, materie entrambe oggetto di lettera di intervento della Banca d'Italia del 13.1.2013).

Significativo quanto annotato da POLOTTI con riferimento alle soluzioni da lui contrassegnate dai nn. 2, 3 e 4: nell'individuazione i possibili nominativi di coloro che avrebbero dovuto presenziare agli incontri in Banca d'Italia, l'imputato ravvisa (evidenti) difficoltà a giustificare la presenza di F.P. (ovvero dello stesso Polotti) che a gennaio 2013 non era stato ancora formalmente designato dal Comitato Nomine come consigliere di gestione (la designazione avverrà solo nel corso della seduta del 23.4.2013). E tuttavia Polotti a quella data già sapeva di essere il Presidente del Consiglio di Gestione *in pectore*, in quanto di fatto già designato dalle associazioni, sicché il documento, nella parte in cui POLOTTI riconosce le difficoltà a giustificare la propria presenza nelle riunioni con Banca d'Italia, conferma ulteriormente la piena consapevolezza dell'imputato del proprio agire illecito, e la volontà di non rappresentare alle autorità di vigilanza il reale assetto di *governance*, riveniente dal patto parasociale.

Rilevante è, tra gli altri, il doc. n. 128 di Lucchini concernente le condizioni per la nomina di Matteo Zanetti nella Popolare commercio e industria. E' infatti POLOTTI che, in rappresentanza di ABLP, dà il via libera alla nomina di Matteo Zanetti, con alcune condizioni pretese dall'associazione come contropartita.

Significativo è altresì il documento sequestrato a Lucchini relativo al periodo 24.6.2013-27.6.2013 (cfr. res. n. 130), con riferimento punto 9 - rubricato associazioni. Come si è visto, dalla lettura di tale resoconto di Lucchini risulta che POLOTTI in qualità di esponente di ABLP si interessa persino della nomina del Presidente di AMICI di UBI, lamentando in sostanza che la designazione di Caldiani, per i rapporti con Bazoli, non rappresentava la scelta migliore per favorire il dialogo tra le due associazioni.

Ulteriori elementi a suo carico si rinvengono nelle intercettazioni telefoniche con i vari interlocutori nei giorni antecedenti ed immediatamente successivi alla riunione del 13.3.2014 (cfr. in particolare prog. n. 163 e 279 del RIT 383/14).

In sede di audizione dinanzi agli ispettori della Consob, rende false dichiarazioni in ordine alle effettive procedure di nomina e composizione degli organi sociali del gruppo UBI Banca e del Comitato Nomine in seno ad esso istituito, omettendo di riferire che dette nomine sono individuate di concerto con esponenti di vertice dell'Associazione Amici di UBI, concerto di cui è stato a tutti gli effetti un protagonista.

**SANTUS Armando** (condotte di cui al secondo e terzo alinea da luglio 2012 sino al 10.10.2015).

Viene designato come componente della Commissione Zanetti direttamente da Pambelli, presidente di AMICI di UBI, ma invero già qualche tempo prima, non appena divenuto consigliere di sorveglianza di UBI, risulta aver già intrecciato utili contatti, nella prospettiva dell'intesa parasociale, con alcuni esponenti di ABLP. Va in questa sede richiamato il documento n. 65 di Lucchini titolo "Convegno con not. Santus del 25.5.2012". Si rinvia anche al par. n. 3 del documento n. 75 di Lucchini, ovvero l'intervento da SANTUS all'incontro con gli esponenti ex-BPU in cui si diede informativa dell'istituzione della Commissione Zanetti. In quella occasione SANTUS ricostruiva l'assetto dell'associazione bresciana, di cui aveva diretta conoscenza anche per la partecipazione

ad un incontro con esponenti della medesima associazione. Significativa, peraltro, la ricostruzione, resa da Santus ai presenti, della riunione tra i rappresentanti dell'associazione del 20.7.2012, laddove, tra l'altro, l'imputato afferma che tale incontro era stato organizzato "con la scusa di promuovere iniziative culturali condivise", pur avendo avuto un oggetto direttamente riguardante la *governance* della banca. Si conferma, pertanto, che l'organizzazione di iniziative culturali è un mero pretesto per il raggiungimento, da parte dei rappresentanti dell'associazione, di intese sulle tematiche di *governance*, il che pure avvalorava la piena consapevolezza e volontà da parte dell'imputato del proprio agire illecito all'oscuro delle autorità di vigilanza (se si trattasse, infatti, di normali interlocuzioni tra esponenti aziendali e non di riunioni riservate tra rappresentanti delle associazioni, non vi sarebbe necessità di trovare "scuse", ovvero pretesti, per l'organizzazione degli incontri).

Ospita presso il proprio studio (che garantisce, a differenza delle sedi istituzionali della banca, propria adeguata riservatezza) diversi incontri tra i rappresentanti delle associazioni, tra cui quello del 20.7.2012, quello del 10.10.2013, ed ancora quello del 30.8.2012.

Come si è visto, appreso nel corso del Consiglio di Sorveglianza che CALVI avrebbe concertato la strategia da assumere nelle interlocuzioni con Banca d'Italia con BAZOLI, esprime osservazioni critiche sull'ingerenza del Presidente di ABLP (cfr. supra res. n. 109 di Lucchini, punto n. 10). Tuttavia, pur essendo ben consapevole dell'illiceità del ruolo di fatto assunto da Bazoli, per effetto dell'intesa parasociale, non ha mai mai rappresentato alle autorità di vigilanza l'assetto reale di *governance* della banca, ed anzi ha anche condiviso il contenuto della lettera indirizzata a Banca d'Italia del 13.3.2013 e quella indirizzata a Consob del 15.9.2013.

Come componente del Comitato Nomine, partecipa alla riunione del 23.4.2013, nel corso della quale, in appena una quarantina di minuti, si designa l'intero consiglio di gestione, in realtà di fatto già individuato d'intesa tra le associazioni.

Analogamente ad altri imputati, rende le false dichiarazioni di cui al capo D).

**LUCCHINI Italo** (condotte di cui al secondo e terzo alinea dal luglio 2012 sino al 10.10.2015).

Gli ampi e frequenti riferimenti ai resoconti di Lucchini sinora svolti consentono di limitarsi in questa sede a poche considerazioni. Lucchini è stato, in effetti, un protagonista di primo piano dell'intesa parasociale raggiunta: pur non partecipando all'incontro del 20.7.2012, è informato del suo contenuto da MOLTRASIO e SANTUS; partecipa sin da subito alla Commissione ZANETTI; partecipa altresì agli incontri del 10.10.2013 e del 13.3.2014 e, pur manifestando in qualche occasione insofferenza per l'ingerenza di BAZOLI, come emerge dai resoconti citati, tuttavia mai ha sollevato formalmente negli organi sociali il problema della rappresentazione dell'assetto di *governance* alle autorità di vigilanza effetto dell'intesa parasociale tra ABLP e AMICI di UBI, ed anzi nel doc. n. 130 si dice consapevole della fondatezza della contestazione di Resti sull'esistenza del patto parasociale, unitamente a MOLTRASIO e SANTUS. Pur esprimendo in più occasioni opinioni favorevoli all'adozione del modello organizzativo della banca unica, è ben consapevole, dei principali ostacoli a tale svolta organizzativa riconducibili pur sempre all'ingerenza di BAZOLI espressione dell'accordo parasociale tra le associazioni. La volontà di Lucchini di dare attuazione all'accordo ignoto alle associazioni emerge, in

sintesi, dai vari incontri e riunioni con gli altri coimputati cui si è fatto ampiamente riferimento in tutto il presente atto.

**CAMADINI Pierpaolo** (condotte di cui al secondo e terzo alinea a decorrere dal 23.4.2013, data di assunzione della carica di Consigliere di sorveglianza, e quindi della qualifica formale rilevante ai sensi dell'art. 2638, comma 2 c.c., sino alla trasformazione di UBI in società per azioni avvenuta il 10.10.2015).

La lunga esperienza svolta nel direttivo di ABLP, sin dal 2007, ha assicurato a CAMADINI piena conoscenza delle dinamiche degli organi societari di UBI, e dell'influenza esterna delle associazioni sulla banca.

E' componente del Consiglio di sorveglianza dal 2013, ma in realtà ha contribuito a decidere le sorti di quel gruppo bancario già da prima, come componente del direttivo di ABLP. A lui si devono alcuni interventi nel direttivo dell'associazione bresciana indicativi dell'attività in concreto svolta dall'associazione bresciana sulla capogruppo.

Ad esempio, quello reso al consiglio direttivo di ABLP del 17.7.2012, (cfr. all. n. 6 alla relazione isp. Consob, pag. 14) sul modello federale, irrinunciabile per l'associazione bresciana, su cui poi effettivamente, come rappresentante di ABLP, raggiunge un'intesa con i rappresentanti di AMICI di UBI.

Nel resoconto di Lucchini relativo all'incontro del 30.8.2012 CAMADINI è citato da più interlocutori come stretto e fidato collaboratore di BAZOLI, e come appartenente alla cabina di regia bresciana, ovvero al gruppo di riferimento, interno al direttivo di ABLP, chiamato a definire ed attuare le intese con i rappresentanti di AMICI di UBI. In effetti si è visto che CAMADINI partecipa all'incontro del 20.7.2012 come plenipotenziario dell'associazione bresciana.

Divenuto consigliere di sorveglianza nell'aprile 2013 proprio in virtù di quell'intesa parasociale che, come membro del direttivo di ABLP ha contribuito a realizzare, ometterà di fornire alle autorità di vigilanza un quadro fedele dell'assetto di governance di UBI, anche approvando come consigliere di sorveglianza la lettera del 5.9.2013 indirizzata a CONSOB e con le dichiarazioni rese in sede di audizione avanti alla Commissione di cui al capo D).

**MINELLI Enrico** (condotte di cui al secondo e terzo alinea dal luglio 2012, sino alla trasformazione di UBI in società per azioni avvenuta nel 2015).

E' socio fondatore e membro del Consiglio direttivo di ABLP.

Con espressione caustica, Lucchini nel documento n. 59, come "il portavoce" e lo "yes man" di BAZOLI; anche nel resoconto del 26.11.2013 (doc. n. 143 di Lucchini) si riporta che la contrarietà di MINELLI, unitamente a CAMADINI, rispetto al modello della Banca Unica, da tempo oggetto di ripetute richieste da parte della Banca d'Italia, è da ascrivere alla contrarietà di BAZOLI, artefice di ogni decisione strategica, in tal modo confermandosi lo strettissimo legame, e la dipendenza, di MINELLI nello svolgimento delle sue funzioni di Consigliere di Sorveglianza, rispetto ai diktat di ABLP e del suo Presidente.

Partecipa in data 20.7.2012 al primo convegno BG/BS con Moltrasio/Parimbelli/Camadini e Minelli; è indicato nei resoconti di Lucchini come componente della "cabina di regia bresciana".

Nel doc. n. 65 di Lucchini, relativo al "convegno" di LUCCHINI con il not. Santus del 25.5.2012, si evidenzia come MINELLI sia tra gli esponenti più 'agguerriti' di quello che viene definito come un Comitato interno ad ABLP, ovvero, per dirla con le parole di Lucchini, la cabina di regia bresciana.

In data 26.10.2012 organizza un incontro presso la propria abitazione, che è un incontro apicale tra i vertici delle associazioni, con BAZOLI e MOLTRASIO (quest'ultimo autorizzato da ZANETTI) dai contenuti relativi sia alle nomine sia al contenuto strategico dell'intesa parasociale tra le associazioni.

Si possono poi richiamare in questa sede, ad integrazione delle considerazioni svolte, alcuni interventi davvero molto significativi svolti da MINELLI nell'ambito del direttivo di ABLP, che certificano la piena consapevolezza di tale esponente aziendale rispetto alle modalità di esercizio di un'influenza esterna delle associazioni sulla governance. Si veda ad esempio il verbale del consiglio direttivo di ABLP del 17 luglio 2012 (all n. 6 alla relazione isp. Consob, pag. 14).

In qualità di componente del Comitato Nomine partecipa alla seduta del 23.4.2013 (quella, durata poco più di mezz'ora) in cui vengono nominati i componenti del Consiglio di Gestione senza valutazione dei curricula, senza esame e analisi della complessiva composizione quali-quantitativa dell'organo, senza alcun cenno ai criteri in base ai quali vengono assegnate le derivazioni: quella che in altri termini recepisce una lista dei componenti dell'organo gestorio definita altrove, d'intesa tra le associazioni.

Si veda anche, su MINELLI, la testimonianza di Resti, pagg. 69 e 70 del verbale dell'udienza del 19.2.2019.

Analogamente agli altri imputati, mai da Minelli è stato correttamente rappresentato alle autorità di vigilanza l'assetto di *governance* effettivo della banca, alla cui definizione peraltro Minelli aveva concretamente contribuito personalmente.

**MAZZOLENI Mario** (condotte di cui al secondo e terzo alinea dal luglio 2012 sino al 10.10.2015).

Membro del del Consiglio di Sorveglianza di UBI sin dal 2007, di cui è stato vice presidente fino al 20.04.2013; socio di AMICI di UBI sin dalla costituzione, ha rivestito l'incarico di uditore nella Commissione Zanetti: dunque, ancorché privo di poteri deliberativi analoghi a quelli degli altri componenti, vi ha comunque preso parte, al fine di assicurare un raccordo con il Comitato Nomine della banca di cui era componente. Ed infatti, partecipa alla seduta del Comitato Nomine del 5.3.2013, lì riportando le indicazioni risultanti dall'intesa tra le associazioni.

Altri elementi attestano, inoltre, la piena consapevolezza, da parte di MAZZOLENI, anche dei contenuti 'gestionali' dell'intesa parasociale: ed infatti, è informato degli esiti della riunione in casa Polotti del marzo 2014, atteso che è presente alla riunione svoltasi il 18.03.2014 presso lo studio Lucchini, il cui oggetto era proprio l'analisi e le valutazioni sull'esito incontro riservato del 13.3.2014 presso l'abitazione di POLOTTI (cfr. doc. di Lucchini n. 170).

A conferma di una soggettiva compartecipazione ad una falsa rappresentazione degli assetti di governance della banca, deve pure evidenziarsi che proprio MAZZOLENI come si è visto sub punto 8) con riferimento agli incontri tra i rappresentanti di Amici di UBI con BAZOLI, suggeriva massima riservatezza, evidentemente consapevole della dimensione parasociale di detti incontri ignota alle autorità di vigilanza.

Le predette circostanze inducono a valutare come totalmente inattendibili le risposte fornite da Mazzoleni in sede di interrogatorio del 10.3.2017, in cui ha rivendicato l'autonomia del Comitato Nomine, così confutandosi il breve riferimento a tale interrogatorio in sentenza a pag. 184.

Anche Mazzoleni approva la nota del 15.3.2013 inviata a Banca d'Italia, in cui si descrive in maniera distorta anche il funzionamento del Comitato Nomine (pur conoscendo, come uditore della Commissione Zanetti, i meccanismi che realmente presiedevano alla formazione della lista istituzionale); ed ancora, approva la nota del 5.9.2013. Rispetto al contenuto di tali documenti, non ha quindi mai assolto agli obblighi di correttezza nei confronti delle autorità di vigilanza.

LA RE  
TE

## CAPITOLO TERZO

### IL CAPO D)

#### L'errata o omessa valutazione delle dichiarazioni degli imputati rese alla CONSOB in relazione alle emergenze dibattimentali

Si impugna la pronuncia assolutoria del Tribunale di Bergamo relativa al capo d) con riferimento a tutti gli imputati cui è contestato l'ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB ivi descritto, precisandosi, limitatamente a ZANETTI e CALVI, che il reato va riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 170bis d. lgs. 58 del 1998, atteso che, all'atto delle dichiarazioni rese alla CONSOB, rispettivamente in data 30.10.2013 e 31.10.2013, tali imputati erano già cessati dalla carica di consigliere di gestione e di consigliere di sorveglianza. E' enucleabile un singolo punto su tale capo, rappresentato dall'errata o omessa valutazione delle dichiarazioni di cui al capo D) in rapporto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale direttamente riguardanti gli aspetti per i quali le predette dichiarazioni assumono carattere palesemente mendace, ovvero l'effettiva esistenza di interazioni, consultazioni, incontri e gradimenti in ordine alle candidature al Consiglio di Sorveglianza (ed in relazione alle nomine dei Consiglieri di Gestione)

Si è già detto di quale fosse l'oggetto dell'accertamento ispettivo svolto dalla CONSOB e attivatosi successivamente alla presentazione dell'esposto dei consiglieri di minoranza del 20.7.2013. Possono qui richiamarsi le dichiarazioni, rese all'udienza del 2.4.2019 da CAPUTI, Direttore generale della CONSOB:

PUBBLICO MINISTERO – *L'ispezione nei confronti delle associazioni da voi condotta fu condotta nei confronti delle associazioni, innanzitutto, perché, e non nei confronti di UBI Banca?*

TESTIMONE CAPUTI – *Nei confronti delle associazioni e non di UBI Banca, perché nei confronti della banca noi avevamo chiesto determinata documentazione nella prima interlocuzione; quindi ritenevamo che il materiale più rilevante da acquisire, con riferimento ovviamente a quello che si andava cercando, fosse stato già acquisito nel senso di fornito dalla banca..., materiale più rilevante acquisibile presso la banca fosse stato già fornito dalla banca; e invece, si trattava di acquisire elementi presso soggetti con i quali non c'era stata un'interlocuzione a presso i quali si riteneva di poter ottenere informazioni, dati più penetranti. Per questo si andò.*

PUBBLICO MINISTERO – *Era anche determinato dal fatto che si faceva riferimento a un patto e a soggetti esterni alla banca?*

TESTIMONE CAPUTI – *Certo, certo, certo.*

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi una delle motivazioni era anche?*

TESTIMONE CAPUTI – *Una delle motivazioni era proprio questa, cioè che esistesse un patto non dichiarato per condizionare le nomine, e quindi la governance della banca."*

Il testimone BIANCHI, sentito all'udienza del 2.4.2019, pure ha evidenziato che l'oggetto delle due ispezioni era la verifica di un'intesa parasociale tra le due associazioni, a partire

dunque da interazioni, incontri, consultazioni e gradimenti preventivi tra i rappresentanti delle associazioni medesime.

**“PUBBLICO MINISTERO – Vi poneste il problema se contestare l’esistenza di un patto di sindacato?”**

**TESTIMONE BLANCHI –** *Beb, questa era un’ipotesi da cui eravamo partiti, quindi sicuramente è stato un tema che ci siamo posti. Le risultanze ispettive, pure indicando una forte influenza delle associazioni su alcuni aspetti della governance di UBI, e in particolar modo sulla scelta dei soggetti da candidare al Consiglio di Sorveglianza, e poi sui meccanismi di composizione degli altri comitati, non evidenziavano elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo fra le due associazioni. La relazione ispettiva parlava di sicuramente una forte consapevolezza reciproca del ruolo che ogni associazione svolgeva nei confronti dell’organizzazione della propria componente; come dicevo prima, erano le componenti bresciane e bergamasche a essere un po’ all’origine della governance di UBI. Quindi ognuna delle due associazioni aveva un forte ruolo di organizzazione della propria componente, e le due associazioni riconoscevano nell’altra e rispettavano nell’altra questa funzione. Mancavano evidenze di un raccordo forte fra le due associazioni configurabile come un patto di sindacato, quindi che avesse un potere in qualche misura vincolativo dei comportamenti.”*

Come si è detto nel punto n. 9 del capitolo secondo, mancavano evidenze di un raccordo tra le due associazioni configurabile come un patto di sindacato non già perché questo raccordo non vi fosse, ma per effetto (anche) delle dichiarazioni rese dagli imputati di cui al capo D) che esclusero l’esistenza di incontri, consultazioni e gradimenti reciproci richiama in proposito la testimonianza di DI BLASE, dirigente CONSOB, resa all’udienza del 2.4.2019

*“Però questi aspetti, che noi ci prefiggevamo di ricostruire in maniera più puntuale attraverso le audizioni che abbiamo fatto con i vari membri del Direttivo e gli associati che avevano partecipato alla Commissione bergamasca, non sono emersi perché le persone che abbiamo audito hanno negato in maniera abbastanza netta di avere mai interagito e interloquuto con l’altra associazione, al fine di individuare i nominativi della lista del Consiglio di Sorveglianza uscente. Questa circostanza è stata negata. Un po’ in tutti i verbali di audizione voi leggerete che si dice: no, ognuno ha fatto la... ognuno ha espresso i nominativi della derivazione di appartenenza (mi passi il termine), però non c’è stata un’interazione, non era neanche necessaria”*“

Quindi la mancata contestazione da parte di CONSOB di un’intesa parasociale non comunicata ai sensi dell’art. 122, comma 5 lett d) del TUF è dipesa, prima di tutto, proprio dalle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di audizione avanti alla CONSOB e costituenti l’oggetto del reato di cui al capo D). Se la CONSOB, pure all’esito delle richiamate ispezioni, non ha “ravvisato irregolarità nell’applicazione delle regole societarie” come si legge in sentenza a pag. 205, ciò è dipeso proprio dall’ostacolo dichiarativo di cui al capo D), come risulta chiaramente dalla testimonianza di DI BLASE.

Ed effettivamente, quelle dichiarazioni risultano, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria dibattimentale, effettivamente false, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Bergamo.

Le conclusioni raggiunte con i motivi di impugnazione articolati nel capito secondo consentono di non ripercorrere quanto si è già argomentato nel presente appello in relazione all'esistenza di interazioni, consultazioni, gradimenti e incontri tra i rappresentanti dell'associazioni ovvero del direttivo di ABLP o della Commissione Zanetti istituita da AMICI di UBI (falsamente negati nelle audizioni di cui al capo d). Del resto la stessa motivazione prospettata dal Tribunale in relazione a questo capo, è costruita come un rinvio a quanto ritenuto dal giudicante in ordine al nucleo di contestazioni di cui al secondo e terzo alinea del capo B).

Ciò stante, devono quindi intendersi integralmente trasfusi nel presente punto, anche con riferimento al capo D), i motivi articolati nei punti nn. 4, 5, e 6 del capitolo secondo, nonché 7, con riferimento alle nomine nelle controllate successive all'assemblea del 20.4.2013.

Operato tale richiamo, va quindi anche con riferimento al capo d) censurato l'assunto del Tribunale di Bergamo, riproposto nella motivazione in ordine a tale capo per escludere la falsità delle dichiarazioni di cui al capo d), e cioè che andrebbero "decisamente esclusi sia le consultazioni preventive, sia gli incontri per la condivisione della lista" (cfr. sent. pag. 205).

E' sufficiente qui ribadire che è, al contrario, ampiamente provato dall'istruttoria dibattimentale che l'elaborazione della c.d. lista istituzionale, e l'individuazione anche dei componenti del Consiglio di Gestione, sia stata preceduta da un lungo processo di elaborazione che ha direttamente coinvolto i rappresentanti delle associazioni, sin a partire dal 20.7.2012, come risultante dalle fonti di prova richiamate al punto 4) del capitolo secondo del presente atto. E' provato dunque che in realtà vi sono stati frequenti incontri tra i componenti della Commissione Zanetti (oltre al Presidente di tale organo, CALVI, MOLTRASIO, SANTUS, LUCCHINI) ed i componenti del direttivo di ABLP cui è imputata la condotta (BAZOLI, CAMADINI, POLOTTI e MINELLI), ripetuti nel corso di tutto il periodo 2012-2013, aventi ad oggetto proprio la definizione, in via progressiva, di quella lista.

Non si è trattato, dunque, solo di "auspici di condivisione", come sostiene il giudice di Bergamo. Gli scambi informativi, frequenti e antecedenti di alcuni mesi la formale deliberazione di quelle candidature da parte del Comitato Nomine, e non "estemporanei" come si legge nella motivazione di cui al capo d), non sono certo mere occasioni conoscitive prive di utilità, ma risultano funzionali a sondare l'eventuale opposizione di veti della controparte del patto parasociale rispetto ai nominativi su cui si stava indirizzando ciascuna associazione tramite i propri rappresentanti, e dunque un gradimento preventivo. Vetì peraltro vi sono stati, come sulle candidature di Francesca Bazoli e Mattero Zanetti; anche la vicenda di Lucchini, sulla cui candidatura si è poi raggiunto un accordo, ma rispetto alla quale, come annotato dallo stesso Lucchini, era emersa in un primo momento l'opposizione di BAZOLI, è dimostrativa della necessità di un gradimento preventivo di entrambe le parti dell'accordo parasociale. E' dunque provata la necessità di un reciproco accordo dei rappresentanti di ciascuna associazione, su quella che non va considerata come l'unione di due liste, ma un'unica condivisa

designazione, in sostituzione delle competenze attribuite al Comitato Nomine. Concertazione che risulta ampiamente corroborata anche dal processo di designazione delle cariche nelle controllate di cui si è ampiamente detto al punto 7 (par. 7.1) del capitolo secondo.

Pur nel silenzio della sentenza impugnata, è opportuno peraltro richiamare, per ciascun imputato, le dichiarazioni rese in sede di audizione della CONSOB, da cui emerge limpidamente la sussistenza del reato di cui al capo d). E' infatti solo parzialmente corretta l'affermazione, che si rinviene in sentenza, secondo la quale *"il Pubblico Ministero non ha inteso contestare singole risposte dal contenuto falso, ma correttamente ha mosso agli imputati un rimprovero complessivo"*. Ed invero lo sviamento dell'attività di vigilanza ispettiva svolta dalla CONSOB risulta sia, effettivamente, dal tenore complessivo delle audizioni rese dagli imputati (e dunque anche da omissioni di informazioni dovute) sia da singole risposte false che più direttamente si riferiscono al tema oggetto di investigazione da parte della CONSOB e riguardante l'intesa parasociale.

In quest'ottica il richiamo ad alcune specifiche risposte fornite dagli imputati consentirà di cogliere in maniera ancor più evidente il contenuto mendace delle audizioni svolte, unitamente al tenore complessivo delle audizioni medesime.

**ZANETTI Emilio (all. O alla relazione ispettiva Consob):**

In sentenza a pag. 204 si cita soltanto una dichiarazione di Zanetti (risposta a domanda n. 9), con la quale Zanetti esclude rapporti tra la Commissione da lui presieduta e ABLP il Tribunale di Bergamo, pur riconoscendo che effettivamente tali dichiarazione può dar luogo a *"dubbi di sincerità"* (pag. 205), si affretta tuttavia contraddittoriamente a precisare che la risposta offerta da Zanetti andrebbe contestualizzata, perché *"poco dopo lo stesso imputato ricorda incontri con Bazoli, sicché la risposta dovette essere data dal prevenuto con riferimento al periodo successivo alla costituzione della Commissione"*.

Orbene, in realtà subito dopo Zanetti si limita soltanto a far riferimento ad un unico incontro del luglio 2012 con Bazoli; sono invece provati, come si è visto, anche successivamente all'istituzione della Commissione Zanetti, contrariamente a quanto rappresentato da Zanetti, più incontri dello stesso ZANETTI con BAZOLI, quali quello del 27.9.2012, quello del novembre 2012, quello del 4.12.2012, quello del 16.1.2013, tutti aventi ad oggetto, come si è detto, l'elaborazione dell' unica lista (condivisa) istituzionale.

D'altra parte, se si legge la risposta fornita da ZANETTI alla domanda n. 9, è evidente come in realtà egli neghi in sede di audizione avanti la Commissione anche incontri, di cui aveva notizia, di altri componenti della Commissione con esponenti di ABLP. Anche sotto questo profilo, dunque, la risposta n. 9 è falsa, se si ha presente, ad esempio, l'incontro tra MOLTRASIO, BAZOLI e MINELLI, al quale, come annotato Lucchini, MOLTRASIO aveva preso parte solo previo assenso di ZANETTI, e che peraltro fu poi informato anche del contenuto. Ed ancora, i resoconti di Lucchini analizzati nel capitolo 2 danno atto anche di interlocuzioni di CALVI con BAZOLI delle quali pure ZANETTI era informato.

**CALVI Giuseppe (all. P alla relazione ispettiva della CONSOB).**

Alla risposta n. 5, CALVI dichiara alla Commissione: *"io non ho intrattenuto alcun rapporto con ABLP. Per quanto mi risulta la Commissione non ha intrattenuto alcun rapporto con ABLP"*, circostanza platealmente falsa, alla luce degli incontri e dei frequenti contatti da lui avuti direttamente con BAZOLI, e dei contatti intrecciati pure dagli altri componenti della Commissione (ZANETTI e MOLTRASIO, in particolare) dei quali era informato come risulta dai resoconti di Lucchini richiamati al punto 4) del capitolo 2. Analogamente, è falsa la risposta alla domanda n. 10, laddove Calvi afferma che *"non vi è stata alcuna condivisione tra COMMISSIONE e ABLP"*, ampiamente provati per tutto quanto si è detto, e la risposta alla domanda n. 20 in cui Calvi esclude che vi siano stati suggerimenti, da parte della Commissione Zanetti, in ordine alle candidature della derivazione BLP.

**BAZOLI Giovanni** (all. L alla relazione isp. CONSOB):

Risultano false le dichiarazioni in risposta alla domanda n. 2 (con cui Bazoli escludeva a che vi fosse stato alcun gradimento reciproco); n. 8 (relativa alla notizia dell'istituzione della Commissione Zanetti, che, per escludere contatti con AMICI di UBI, Bazoli afferma di aver appreso dalla segreteria di ABLP pur avendo invece diretti contatti anche con ZANETTI, come da doc. di Lucchini n. 87, par. 2); n. 14, relativa alla designazione di MOLTRASIO come Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che Bazoli afferma di aver appreso dalla segreteria di ABLP, quando invece tale nomina fu concertata nel corso dell'incontro con ZANETTI del 4.12.2012.

**MOLTRASIO Andrea** (all. n. Q alla relazione isp. CONSOB)

Si individuano le seguenti false risposte fornite da MOLTRASIO in sede di audizione CONSOB. Nella risposta n. 7, Moltrasio dichiarava che la COMMISSIONE e ABLP non hanno avuto *"nessun rapporto"* in ordine all'elaborazione della lista istituzionale (lista 1). L'imputato si limita soltanto a fare genericamente riferimento ad alcune interazioni informali con esponenti della derivazione BLP negli organi collegiali. Analogamente, nella risposta n. 8, MOLTRASIO afferma falsamente che *"non ci sono stati incontri con ABLP"* ma solo interazioni con esponenti della derivazione blp in cui *"non sono state affrontate le tematiche relative alle candidature della derivazione BLP"*. Anche nelle risposte alle domande nn. 11 e 12, MOLTRASIO continua, decettivamente, ad escludere consultazioni e gradimenti tra Commissione Zanetti e Direttivo di ABLP. Ed ancora nella risposta n. 16 afferma che il consenso sulla candidatura di POLOTTI è maturato a gennaio/febbraio 2013, ma in realtà già nella riunione del 4.12.2012 si era convenuto, tra i rappresentanti delle associazioni, in ordine alla nomina di POLOTTI come Presidente del Consiglio di Gestione.

**SANTUS Armando**: (all. S alla relazione ispettiva CONSOB)

Nella risposta alla domanda n. 6, evidentemente già di rilievo in ordine al tema delle interazioni con ABLP, SANTUS afferma che *"non mi risulta che tra i compiti della Commissione rientrasse il coordinamento con ABLP"*. E' sufficiente richiamare i doc. di Lucchini n. 81 e 87, oltre al verbale del direttivo di AMICI di UBI del 7.9.2012, per cogliere l'evidente falsità di tale dichiarazione resa alla Consob.

Egualemente falsa è la risposta alla domanda n. 7, in cui Santus nega di avere intrattenuto rapporti con esponenti di ABLP ed afferma altresì di non essere a conoscenza di incontri di componenti della commissione con ABLP. La falsità è colta anche dal Tribunale di Bergamo, a pag. 204 della sentenza impugnata, che tuttavia afferma, incomprensibilmente, che SANTUS farebbe riferimento soltanto al periodo successivo alla formale istituzione della Commissione; in realtà, premesso che Santus non opera alcuna distinzione temporale, è evidente come l'imputato neghi anche di essere a conoscenza di incontri di altri componenti della Commissione con il direttivo di ABLP, incontri invece di cui veniva costantemente informato nelle riunioni della Commissione Zanetti.

Egualemente falsa è la risposta alla domanda n. 8, con cui Santus afferma che non vi è stata alcuna condivisione tra Commissione Zanetti e ABLP.

**CAMADINI Pierpaolo** (all. N alla relazione ispettiva della CONSOB)

Si indicano le seguenti false risposte fornite da CAMADINI: risp. a domanda n. 7 ("non mi risultano vi siano state interlocuzioni istituzionali tra Commissione e direttivo di ABLP") e risposta a domanda n. 9, con cui l'imputato esclude interlocuzioni con parte bergamasca in qualità di rappresentante di ABLP.

**POLOTTI** (all. M alla relazione ispettiva)

Il contenuto decettivo delle risposte di Polotti, oltre che dal tenore complessivo delle audizioni, emerge in particolare dalla risp. n. 6, laddove Polotti esclude anche semplici contatti con esponenti della derivazione ex-BPU, e dalla risposta n. 7, laddove Polotti afferma di non aver partecipato ad alcun incontro con associati di AMICI di UBI.

Un'adeguata considerazione di tale risposte, unitamente a quanto si è detto in ordine all'istruttoria dibattimentale con riferimento alla formazione (condivisa) della lista n. 1, non può che indurre a ritenere falso il contenuto delle audizioni condotte dagli imputati di cui al capo d), che effettivamente ha avuto l'effetto di sviare l'attività di vigilanza della CONSOB sul piano dell'accertamento del patto parasociale tra le associazioni.

\*\*\*

In relazione pertanto a tutto quanto precede nel presente atto, si conclude chiedendo che la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dei motivi articolati, voglia dichiarare:

- gli imputati BAZOLI, MOLTRASIO, POLOTTI, MASSIAH, SANTUS, LUCCHINI, CAMADINI, MINELLI, MAZZOLENI colpevoli del reato loro ascritto al capo B), condotte di cui al primo alinea, nei confronti della CONSOB;
- gli imputati ZANETTI e CALVI colpevoli del reato loro ascritto al capo B), condotte di cui al primo alinea, nei confronti della CONSOB, sino al 23.4.2013 (data di cessazione della carica in UBI Banca);

- gli imputati BAZOLI, MOLTRASIO, POLOTTI, MASSIAH, SANTUS, LUCCHINI, MINELLI, MAZZOLENI colpevoli del reato loro ascritto al capo B), condotte di cui al secondo e terzo alinea e, in quanto sovrapponibili, quarto alinea e penultimo capoverso, nei confronti della CONSOB e della BANCA d'ITALIA, a partire dal luglio 2012 e sino al 10 ottobre 2015;
- l'imputato CAMADINI colpevole del reato lui ascritto al capo B), condotte di cui al secondo e terzo alinea e, in quanto sovrapponibili, quarto alinea e penultimo capoverso, nei confronti della CONSOB e della BANCA d'ITALIA, a partire dal 23.4.2013 (data di assunzione della carica in UBI Banca) e sino al 10 ottobre 2015;
- gli imputati ZANETTI e CALVI colpevoli del reato loro ascritto al capo B), condotte di cui secondo e terzo alinea e, in quanto sovrapponibili, quarto alinea e penultimo capoverso, nei confronti della CONSOB e della BANCA d'ITALIA, dal luglio 2012 sino al 23.4.2013 (data di cessazione formale della carica);
- gli imputati BAZOLI, POLOTTI, CAMADINI, MOLTRASIO, SANTUS colpevoli del reato di cui agli artt. 2638-2639 c.c. loro ascritto al capo D);
- gli imputati ZANETTI e CALVI colpevoli del reato di cui all'art. 170bis d. lgs 58 del 1998 loro ascritto al capo D).

e per l'effetto condannare tutti gli imputati sopra indicati alla pena che verrà richiesto dal Pubblico Ministero in udienza.

Al sensi dell'art. 570, comma 3 cpp, lo scrivente Sostituto Procuratore, avendo presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado, formula richiesta di rappresentare il Pubblico Ministero nel giudizio di appello.

Bergamo, 17.2.2022

CANCELLIERE  
(Antonio Chiappani)

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Pablo MANDURINO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

SECRETARIA  
CANCELLIERE  
(Antonio Chiappani)

Visto

Bergamo, 17/2/22  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Antonio Angelo Chiappani

